



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2009

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti,
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it
info@cdgweb.it

Il Massimario

è stato curato da Elio Donno
(consigliere nazionale dell'Ordine),
Anna Latini e Raffaella Giannelli
(ufficio ricorsi),
col coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Lorenzo Del Boca	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ 1. Tenuta Albo	
1-1 Registro praticanti	pag. 39
1-2 Elenco professionisti	pag. 54
1-3 Elenco pubblicisti	pag. 55
1-4 Elenco speciale	pag. 73
■ 2. Deontologia	pag. 77
■ 3. Ricorsi elettorali	pag. 93
■ 4. Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 97
■ 5. Decisioni richiamate nelle massime	pag. 111
■ 6. Appendice (contenuta nel cd-rom)	
1 - Massimari dal 2005 al 2009	
2 - Giurisprudenza	
3 - Pronunce del Garante	
4 - Decisioni e documenti	

PREFAZIONE

Il patrimonio giuridico dell'Ordine dei Giornalisti è riassunto e determinato dalle pronunce che il Consiglio Nazionale adotta di volta in volta. Il Massimario che viene pubblicato riporta gli esempi più significativi dal punto di vista della conferma di linee di pensiero che risultano costanti o dell'innovazione che spesso è necessario praticare per fare fronte alle esigenze di una professione in continua - e talora tumultuosa - trasformazione. Tuttavia il caposaldo della categoria resta il principio della libertà dell'informazione e dell'autonomia del giornalista: il punto di riferimento - forse non l'unico ma, certo, il più importante - costante e irrinunciabile della categoria.

Nel 2005 e per qualche anno Saro Ocera, impareggiabile presidente della Commissione Ricorsi, firmò le prime edizioni del Massimario. Poi il testimone è passato a Elio Donno che di Saro Ocera era stato il vice e, alla sua scomparsa, ne è subentrato nell'incarico.

Il lavoro dei colleghi che propongono il nostro *corpus* giuridico è un *collage* faticoso di norme, decisioni, sentenze e motivazioni ma il risultato è assolutamente encomiabile perché è un aiuto insostituibile per i dirigenti della categoria.

La legge promulgata nel 1963 che ha istituito l'Ordine dei Giornalisti propone un impianto teorico assolutamente condivisibile e ancora attuale nonostante i decenni trascorsi. Su una serie di applicazioni pratiche, invece, le disposizioni di 45 anni fa denunciano l'usura del tempo e corrono il rischio di fare sembrare quella legge arcaica, più che vecchia.

Al momento del voto nel Parlamento di quell'anno l'informazione era quasi esclusivamente offerta attraverso i giornali di carta stampata. Esisteva un canale televisivo nazionale della Rai e un'emittente radiofonica.

Adesso le tv oscillano fra le 800 e le 900. Le radio sono più di mille. Ma, soprattutto, sono le nuove piattaforme tecnologiche a segnalare una distanza abissale fra il giornalista di allora e quello di oggi. Un tempo le notizie occorreva andarle a cercare. Adesso sono le notizie a trovarti. Anche i messaggi sul telefonino portano informazioni che, raccolte in poche parole, rappresentano comunque un brandello di comunicazione efficace per la tempestività con cui viene proposta.

L'esigenza di ammodernare i dettami strutturali e organizzativi è considerata prioritaria dal Consiglio Nazionale. Anche in questa legislatura è stata affrontata la questione della modifica della legge istitutiva del 1963. La Commissione Giuridica ha lungamente lavorato nell'elaborazione dei testi e, nella sessione di lavoro convocata a Positano, è stato possibile licenziare il testo da proporre al Parlamento che l'ha accolto, avviando l'*iter* per la sua approvazione.

La questione fondamentale è assicurare l'esercizio della professione in totale libertà, senza condizionamenti giuridici o politici, in modo che il giornalista possa descrivere i fatti dei quali è stato testimone e commentarli da un suo punto di osservazione "senza speme né tema": senza che da alcuni giudizi possa pensare di avere dei vantaggi nella carriera e senza la preoccupazione che valutazioni di altro tenore possano danneggiarlo. Complicato - certo - ma è su quella frontiera e con quella sfida che si gioca il futuro della professione e la credibilità del giornalista che la interpreta.

Lorenzo Del Boca

Presidente dell'Ordine dei Giornalisti

INTRODUZIONE

La pubblicazione del Massimario 2009, giunto alla sua quinta edizione, avviene in coincidenza con il rinnovo della composizione del Consiglio Nazionale per il triennio 2010 - 2012.

Esso potrà così essere un utile strumento per i colleghi che comporranno il nuovo Consiglio e che per la prima volta espleteranno le funzioni di giudice - consigliere. Il 2009, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 23 febbraio, che ha approvato la modifica dell'art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, con cui sono stati raccordati gli artt. 40 e 46, è stato caratterizzato dalla possibilità, per la prima volta, di decidere su ricorsi di esponenti avverso provvedimenti di archiviazione o proscioglimento con l'eventuale erogazione di sanzioni disciplinari, che erano impossibili prima del raccordo in questione, stante il divieto, nelle ipotesi suddette, di *reformatio in peius*.

In questi casi il Consiglio Nazionale, tramite la Commissione Ricorsi, si è sostituito ai primi giudici esaminando nel merito le motivazioni esposte.

Il Massimario 2009 si compone di:

- 87 massime ricavate da altrettante decisioni del Consiglio Nazionale (22 per i praticanti, 1 per i professionisti, 24 per i pubblicisti, 2 per l'elenco speciale, 25 per la deontologia, 10 per il contenzioso generale e vizi procedurali e 1 per ricorsi elettorali, 2 in esecuzione degli artt. 40 e 46 del Regolamento).
- 27 decisioni 2009 riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime.

In questo numero del Massimario sono altresì riportati:

- 95 massime (38 per il 2007 e 57 per il 2008);
- 48 decisioni per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime (24 per il 2007 e 24 per il 2008);
- 9 documenti (5 per il 2007 e 4 per il 2008).

Come per i numeri precedenti questo Massimario si compone di una parte a stampa e di una parte riportata sull'apposito cd-rom nel quale è possibile reperire anche le decisioni più significative del Consiglio Nazionale dell'Ordine dal 1996.

Elio Donno

INDICE

1. Tenuta Albo

■ 1-1 REGISTRO PRATICANTI

■ 1-1-1 Registro Praticanti - Massime 2009

- 1-1-1-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale pag. 39
- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- 1-1-1-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che rielabora le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones) pag. 39
- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-1-1-3 Si nega l'iscrizione nel registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale pag. 39
- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*
- 1-1-1-4 Deve essere iscritto nel registro dei praticanti chi svolge prettamente lavoro giornalistico in trasmissioni Rai pag. 40
- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-1-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante pag. 40
- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 1-1-1-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel registro dei praticanti pag. 40
- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- CONFORME**
- C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- 1-1-1-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica pag. 40
- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- CONFORME**
- C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*

- 1-1-1-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati pag. 41
- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-1-8bis Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna pag. 41
- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso iscrizione Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-1-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica pag. 42
- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-1-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta pag. 42
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-1-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos) pag. 42
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cecilia Scaldaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 1-1-1-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inidonea pag. 43
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*
- 1-1-1-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria pag. 43
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-1-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi pag. 43
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009*
- 1-1-1-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile pag. 43
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- 1-1-1-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo pag. 44
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- 1-1-1-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato pag. 44
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-1-1-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica pag. 44
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*

- 1-1-1-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno pag. 45
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- 1-1-1-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato (Taccuino Italiano) pag. 45
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres. Paissan - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- 1-1-1-21 Sì al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata (Sud Motor Bike) pag. 45
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9.2007*
- 1-1-2 Registro Praticanti - Massime 2008**
- 1-1-2-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa pag. 46
- C.N. 12 marzo 2008 n. 12
 - *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- CONFORME**
- C.N. 12 marzo 2008 n. 13
 - *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- 1-1-2-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione pag. 46
- C.N. 12 marzo 2008 n. 16
 - *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*
- 1-1-2-3 Validità del praticantato svolto per un sito web (tg2 rai) pag. 46
- C.N. 12 marzo 2008 n. 14
 - *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- 1-1-2-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti pag. 46
- C.N. 12 marzo 2008 n. 15
 - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- 1-1-2-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali (TG 7 - Sette Gold) pag. 47
- C.N. 22 aprile 2008 n. 31
 - *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-2-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato (TG7 - Sette Gold) pag. 47
- C.N. 18 settembre 2008 n. 55
 - *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- CONFORME**
- C.N. 18 settembre 2008 n. 56
 - *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*

- 1-1-2-7 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni pag. 47
- C.N. 18 settembre 2008 n. 54
 - *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-2-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale pag. 48
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 65
 - *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*
- 1-1-2-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale pag. 48
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 71
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- 1-1-2-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato pag. 48
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 75
 - *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- **1-1-3 Registro Praticanti - Massime 2007**
- 1-1-3-1 Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica pag. 49
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 4
 - *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*
- 1-1-3-2 Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato pag. 49
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 5
 - *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 1-1-3-3 Ufficio stampa e praticantato pag. 49
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 6
 - *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- 1-1-3-4 Iscrizione e requisiti pag. 50
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 11
 - *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- 1-1-3-5 Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato pag. 50
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 12
 - *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- 1-1-3-6 Assistente ai programmi - praticantato e lavoro in autonomia pag. 50
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 13
 - *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- 1-1-3-7 Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante pag. 51
- C.N. 28 marzo 2007 n. 21
 - *Respinto ricorso Emanuele Righi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n. 22
- *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- C.N. 28 marzo 2007 n. 23
- *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- C.N. 28 marzo 2007 n. 24
- *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

1-1-3-8 Praticantato di fatto pag. 51

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 40
- *Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 39
- *Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*

1-1-3-9 Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro pag. 52

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 43
- *Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 45
- *Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

1-1-3-10 Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 pag. 52

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 46
- *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 47
- *Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*

1-1-3-11 Ininfluenza la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica pag. 53

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 41
- *Accolto ricorso Alessandra M.Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 48
- *Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 49
- *Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*

■ 1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

■ 1-2-1 Elenco Professionisti - Massime 2009

1-2-1-1 Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile pag. 54

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*

■ 1-2-2 Elenco Professionisti - Massime 2008

- 1-2-2-1 Diniego reiscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostativi pag. 54
- C.N. 12 marzo 2008 n. 6
 - *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*

■ 1-2-3 Elenco Professionisti - Massime 2007

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti.
Tali ricorsi sono stati archiviati pag. 54

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 50
- *Archiviato ricorso Saverio Terri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 51
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

■ 1-3 ELENCO PUBBLICISTI

■ 1-3-1 Elenco Pubblicisti - Massime 2009

- 1-3-1-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione pag. 55
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*

- 1-3-1-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale pag. 55
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*

- 1-3-1-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 55
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*

CONFORME

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*

- 1-3-1-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicisti pag. 55
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*

- 1-3-1-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica pag. 56
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*

- 1-3-1-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica pag. 56
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*

- 1-3-1-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati pag. 56
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- 1-3-1-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela pag. 56
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- 1-3-1-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni pag. 57
- C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- CONFORME**
- C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- 1-3-1-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica pag. 57
- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-3-1-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitari pag. 57
- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- CONFORME**
- C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*

- C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*

1-3-1-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicitista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo

pag. 58

- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigliozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-1-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/00 e onnicomprensività della retribuzione pag. 60
- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- CONFORME**
- C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- 1-3-1-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblicita può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. pag. 61
Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda
- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- 1-3-1-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione pag. 61
- Iscrizione negata
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*

- 1-3-1-16 Valutazioni precedenti penali - art. 31 della legge 69/63 pag. 61
- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-3-1-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicista pag. 62
- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-3-1-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione pag. 62
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-3-1-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore. Si nega l'iscrizione quando non è provato lo svolgimento di attività giornalistica e, in luogo del certificato del direttore responsabile, viene esibita una comunicazione del Presidente della Società pag. 62
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- 1-3-1-20 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione) pag. 62
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- CONFORME**
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-1-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno pag. 63
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-1-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi pag. 63
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- CONFORME**
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-1-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario pag. 64
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-3-1-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza pag. 64
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*

- **1-3-2 Elenco Pubblicisti - Massime 2008**
- 1-3-2-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica pag. 64
- C.N. 12 marzo 2008 n. 11
 - *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-3-2-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione L'attività deve essere certificata da un giornalista pag. 65
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 70
 - *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- 1-3-2-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo pag. 65
- C.N. 13 marzo 2008 n. 19
 - *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*
- 1-3-2-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili pag. 65
- C.N. 13 marzo 2008 n. 20
 - *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- 1-3-2-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi pag. 65
- C.N. 13 marzo 2008 n. 21
 - *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-2-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti pag. 66
- C.N. 13 marzo 2008 n. 23
 - *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- CONFORME**
- C.N. 22 aprile 2008 n. 35
 - *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-2-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata pag. 66
- C.N. 22 aprile 2008 n. 34
 - *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-2-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ. Non dà titolo all'iscrizione all'albo pag. 66
- C.N. 11 dicembre 2008 n. 80
 - *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-2-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo pag. 66
- C.N. 13 marzo 2008 n. 24
 - *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 1-3-2-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicistica pag. 67
- C.N. 13 marzo 2008 n. 22
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*

- 1-3-2-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica pag. 67
- C.N. 22 aprile 2008 n. 28
 - *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- 1-3-2-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata pag. 67
- C.N. 11 giugno 2008 n. 40
 - *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 1-3-2-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica pag. 68
- C.N. 11 giugno 2008 n. 44
 - *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- CONFORME
- C.N. 11 dicembre 2008 n. 79
 - *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*
- 1-3-2-14 Fotocineoperatori - Le condizioni richieste dal DPR 649/76 pag. 68
- C.N. 12 giugno 2008 n. 50
 - *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- 1-3-2-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari pag. 68
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 64
 - *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-2-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo pag. 69
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 66
 - *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- CONFORME
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 67
 - *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
 - C.N. 17 ottobre 2008 n. 68
 - *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- 1-3-2-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica pag. 69
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 72
 - *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-2-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione pag. 69
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 73
 - *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- CONFORME
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 74
 - *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- **1-3-3 Elenco Pubblicisti - Massime 2007**
- 1-3-3-1 Attività giornalistica e retribuzione pag. 70
- C.N. 13 febbraio 2007 n. 10
 - *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*

- 1-3-3-2 L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto pag. 70
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 53
 - *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- CONFORME
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 55
 - *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*
- 1-3-3-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 71
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 54
 - *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*
- 1-3-3-4 Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante pag. 71
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 57
 - *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- 1-3-3-5 Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo pag. 71
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61
 - *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 1-3-3-6 Requisito per l'iscrizione: l'attestazione del direttore pag. 71
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62
 - *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- CONFORME
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63
 - *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- 1-3-3-7 Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione pag. 72
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66
 - *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- 1-3-3-8 Retribuzione - responsabilità del direttore - sostegno dell'Ordine al mancato iscritto pag. 72
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64
 - *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- CONFORME
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65
 - *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*
- **1-4 ELENCO SPECIALE**
- **1-4-1 Elenco Speciale - Massime 2009**
- 1-4-1-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica pag. 73
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*
- 1-4-1-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione pag. 73
- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*

■ 1-4-2 Elenco Speciale - Massime 2008

- 1-4-2-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione pag. 73
- C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 1-4-2-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile pag. 74
- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- 1-4-2-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione pag. 74
- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 1-4-2-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso pag. 74
- C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-4-2-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica pag. 74
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008.*

■ 1-4-3 Elenco Speciale - Massime 2007

- 1-4-3-1 Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 75
- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56
 - *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*

2. Deontologia

■ 2-1 DEONTOLOGIA - 2009

- 2-1-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità pag. 79
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-1-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata pag. 79
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- 2-1-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia pag. 79
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- 2-1-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti pag. 80
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

- 2-1-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore pag. 80
- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- 2-1-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo pag. 80
- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibere Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- 2-1-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto pag. 81
- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibere Ordine Liguria*
- 2-1-8 Una notizia va sempre verificata pag. 81
- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibere Ordine Piemonte 12.2.2007*
- 2-1-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona pag. 81
- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- 2-1-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con privato col quale ha un contenzioso giudiziario pag. 82
- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 22.2.2005*
- 2-1-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente pag. 82
- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- 2-1-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare pag. 82
- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- 2-1-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede pag. 83
- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- 2-1-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona pag. 83
- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*

- 2-1-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati pag. 83
- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 2-1-16 Comportamento dei giornalisti televisivi pag. 83
- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- 2-1-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità pag. 84
- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- CONFORME
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- 2-1-18 Testo giornalistico e pubblicità pag. 84
- C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006*
- 2-1-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato pag. 84
- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- 2-1-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto pag. 85
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.11.2005*
- 2-1-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche pag. 85
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008*
- 2-1-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi pag. 85
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- 2-1-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime pag. 85
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Sospensione mesi 6 ricorso Pasquale Barranca avverso delibere Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi*

- 2-1-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio pag. 86
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*
- 2-1-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità pag. 86
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
 - *Sospensione mesi due ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- **2-2 DEONTOLOGIA - 2008**
- 2-2-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti pag. 86
- C.N. 12 marzo 2008 n. 7
 - *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- 2-2-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti pag. 87
- C.N. 12 marzo 2008 n. 8
 - *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- 2-2-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata pag. 87
- C.N. 12 marzo 2008 n. 9
 - *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- 2-2-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico pag. 87
- C.N. 12 marzo 2008 n. 10
 - *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- 2-2-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato pag. 87
- C.N. 22 aprile 2008 n. 37
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 2-2-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce" pag. 88
- C.N. 10 giugno 2008 n. 38
 - *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- 2-2-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale pag. 88
- C.N. 11 giugno 2008 n. 39
 - *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- 2-2-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo pag. 88
- C.N. 11 giugno 2008 n. 39
 - *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*

- 2-2-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale pag. 88
- C.N. 11 giugno 2008 n. 43
 - *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- 2-2-10 Decoro e dignità professionale pag. 89
- C.N. 11 giugno 2008 n. 46
 - *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- 2-2-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero pag. 89
- C.N. 11 giugno 2008 n. 47
 - *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 2-2-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori pag. 89
- C.N. 11 giugno 2008 n. 48
 - *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- 2-2-13 Il giornalista non usa frasi sprezzanti verso i colleghi pag. 89
- C.N. 12 giugno 2008 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera - Donno
 - *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- 2-3 DEONTOLOGIA - 2007**
- 2-3-1 Giudice naturale e competenza a decidere pag. 90
- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7
 - *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- 2-3-2 Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista pag. 90
- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14
 - *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*
- 2-3-3 Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali pag. 90
- C.N. 29 marzo 2007 n. 25
 - *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- 2-3-4 Deontologia e attività non strettamente giornalistica pag. 91
- C.N. 29 marzo 2007 n. 26
 - *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- 2-3-5 Condotta del giornalista e radiazione pag. 91
- C.N. 29 marzo 2007 n. 27
 - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 2-3-6 Giornalismo sportivo e deontologia pag. 92
- C.N. 29 marzo 2007 n. 28
 - *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*

- 2-3-7 Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine pag. 92
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 35
 - *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*

3. Ricorsi elettorali

■ 3-1 RICORSI ELETTORALI 2009

- 3-1-1 Quando si procede al riconteggio schede pag. 95
- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*

4. Contenzioso generale - Vizi procedurali

■ 4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009

- 4-1-1 Fatti contestati e fatti sanzionati pag. 99
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
 - *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi*
- 4-1-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato pag. 99
- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Annulate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23-24.4.2009*
- 4-1-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato pag. 99
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
 - *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*
- 4-1-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile pag. 100
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- CONFORME**
- C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Aldo Manganaro improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 4-1-5 Rinuncia al ricorso pag. 101
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- 4-1-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori pag. 101
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- 4-1-7 Interruzione processo - decesso delle parti pag. 101
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Cembran
 - *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- 4-1-8 Prescrizione azione disciplinare pag. 101
- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004 / 13.1.2005*
- 4-1-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo pag. 102
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Ricorso accolto Mario Pecchia delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 dichiarata nulla - restituzione atti*
- 4-1-10 Cessata materia del contendere pag. 102
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha accolto i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli Regionali ed ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio alle procedure previste dall'art. 46 del Regolamento con l'eventuale formalizzazione del capo di incolpazione e tutti gli adempimenti istruttori, sino alla proposta conclusiva.

- 4-1-11 Tutela dei soggetti deboli pag. 102
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*

- 4-1-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità pag. 103
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*
- **4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI - 2008**
- 4-2-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali pag. 103
- Incompetenza per materia
 - C.N. 11 marzo 2008 n. 5
 - *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- 4-2-2 Prescrizione dell'azione disciplinare pag. 103
- C.N. 11 marzo 2008 n. 1
 - *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*
- 4-2-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili pag. 103
- C.N. 13 marzo 2008 n. 18
 - *Ricorso Vincenzo Cimino dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- 4-2-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso pag. 104
- C.N. 13 marzo 2008 n. 27
 - *Rinviato ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*
- 4-2-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva pag. 104
- C.N. 13 marzo 2008 n. 17
 - *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione di consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- 4-2-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente pag. 104
- C.N. 22 aprile 2008 n. 30
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- 4-2-7 Termini ordinatori - termini perentori pag. 104
- C.N. 22 aprile 2008 n. 33
 - *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 4-2-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari pag. 105
- C.N. 22 aprile 2008 n. 37
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 4-2-9 Mancata sottoscrizione di un atto pag. 105
- C.N. 11 giugno 2008 n. 45
 - *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- 4-2-10 Revisione Albo pag. 105
- C.N. 11 giugno 2008 n. 49
 - *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006*

■ 4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI - 2007

- 4-3-1 Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva pag. 105
 • Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007
- 4-3-2 Nullità della delibera per mancata audizione pag. 106
 • C.N. 11 dicembre 2007 n. 52
 • *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 4-3-3 Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare pag. 106
 • C.N. 29 marzo 2007 n. 27
 • *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 4-3-3 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata pag. 106
 • C.N. 29 marzo 2007 n. 27
 • *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 4-3-4 Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione pag. 107
 • C.N. 4 ottobre 2007 n. 36
 • *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 4-3-5 Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005 pag. 107
 • C.N. 4 ottobre 2007 n. 30
 • *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- CONFORME**
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31
 • *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- 4-3-6 Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico pag. 107
 • C.N. 4 ottobre 2007 n. 32
 • *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- 4-3-7 Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi pag. 108
 • C.N. 4 ottobre 2007 n. 33
 • *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso la elezione del consigliere nazionale Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- 4-3-8 Elettorali - Irricevibilità - improcedibilità - competenza per materia pag. 108
 • C.N. 4 ottobre 2007 n. 34
 • *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*

- 4-3-9 Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante pag. 108
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 58
 - *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- 4-3-10 Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura pag. 109
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 60
 - *Ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*

5. Decisioni richiamate nelle massime

- 5-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale pag. 113
- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- 5-2 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante pag. 120
- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 5-3 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati pag. 121
- C.N. 17 giugno 2009 n.77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 5-4 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica pag. 125
- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 5-5 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato pag. 128
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 5-6 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione pag. 129
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- 5-7 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 131
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*

- 5-8 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica pag. 133
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- 5-9 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica pag. 134
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- 5-10 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati pag. 135
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- 5-11 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela pag. 138
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- 5-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo pag. 142
- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 5-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione pag. 152
- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- 5-14 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione) pag. 154
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- 5-15 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno pag. 155
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 5-16 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario pag. 156
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*

- 5-17 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione pag. 157
- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*
- 5-18 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata pag. 161
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- 5-19 Art. 7 legge 150/2000. Divieti pag. 166
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 5-20 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto pag. 170
- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibere Ordine Liguria*
- 5-21 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona pag. 172
- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- 5-22 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente pag. 180
- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- 5-23 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati pag. 187
- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 5-24 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede pag. 190
- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*
- 5-25 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato pag. 195
- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Annullate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23, 24.4.2009*

5-26 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato pag. 198

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
- *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*

5-27 Cessata materia del contendere pag. 204

- C.N. 16 ottobre 2009 n.122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

1.TENUTA ALBO

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2009

1-1-1-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale

La estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa comporta l'applicazione della regola generale dell'incompatibilità di prestazione di attività subordinata contemplata nella circolare 179/809 per i Presidenti del C.d.A., gli amministratori unici ed i consiglieri delegati.

~

Nel caso in esame il periodo invocato per il richiesto praticantato (prestazione di attività subordinata) coincide nella stragrande maggioranza con la carica di amministratore delegato.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che rielabora le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones)

La rielaborazione, con riassunto o sviluppo, delle notizie veicolate dalle agenzie di stampa in lingua straniera con titolazione delle stesse e con osservanza dei turni di redazione è attività riconducibile al praticantato.

~

Il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea l'attività di chi, dopo aver visionato il flusso delle notizie, le seleziona, le traduce, le rielabora e le titola come notizie di agenzia in lingua italiana, sulla base delle indicazioni ricevute dal capo servizio.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-3 Si nega l'iscrizione nel registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale

Il ricorrente, pubblicista, rivendicava l'iscrizione nel registro dei praticanti per la direzione di una agenzia di stampa priva degli elementi minimi (struttura logistica e forza lavoro) di una redazione qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-4 Deve essere iscritto nel registro dei praticanti chi svolge prettamente lavoro giornalistico in trasmissioni Rai

L'iscrizione al registro dei praticanti per chi opera in trasmissioni Rai è possibile allorché l'interessato svolga lavoro di natura giornalistica sotto la diretta sorveglianza e supervisione di giornalisti professionisti.

~

Nel caso in specie l'interessata ha svolto un lavoro riconducibile ad un praticantato in trasmissioni Rai attraverso la redazione di testi, il riscontro delle fonti dirette e indirette, la predisposizione di domande, la realizzazione di filmati etc. Ciò prova una forma di praticantato, indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro, in una struttura giornalistica idonea.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante

Tra le condizioni stabilite nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge n. 69/63 per i freelance vi è quella in base alla quale il compenso annuo deve corrispondere al trattamento minimo del praticante.

~

Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato di aver percepito i compensi nella misura sopra indicata.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel registro dei praticanti

Quando il montatore rivendica la piena autonomia nella sua attività e non svolge una attività che abbia tutte le caratteristiche del praticantato, sotto forma di apprendistato, come espressamente delineato dall'art. 34 della legge n. 69/63 e nei criteri interpretativi, non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica

L'agenzia giornalistica alla quale il ricorrente fornisce foto su servizi di attualità non ha un rapporto contrattuale con lo stesso bensì con la ditta di cui è titolare in-

sieme con il collega ed alla quale l'agenzia corrisponde i pagamenti per i servizi prestati.

Mancano quindi i presupposti (contratto di collaborazione, tutoraggio, retribuzione corrispondente al trattamento minimo dei praticanti etc) richiesti con i criteri interpretativi dell'art. 34.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati

Un ente può revocare, in via di autotutela, un provvedimento che ritenga di avere adottato in violazione delle norme che regolano la materia.

La Cassazione (13.5.58/3599) ha sancito che il provvedimento di iscrizione non solo è revocabile, ma è suscettibile di annullamento da parte della stessa autorità che lo ha emanato ogni qual volta appaia inficiato da vizi intrinseci, originari o anche sopravvenuti. Un tale potere - dovere di riesame non può trovare ostacolo nella sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti essenziali cui l'iscrizione stessa era condizionata né può ritenersi subordinato all'insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti per l'iscrizione in un albo professionale costituisce presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo.

~

La ricorrente aveva ottenuto l'iscrizione come praticante per una collaborazione tipica del corrispondente di un giornale edito in altra città nello stesso periodo in cui lavorava a tempo pieno, come assistente, ai programmi del TG2. L'iscrizione è stata revocata in quanto risulta provato che, in seno al giornale per il quale aveva ottenuto l'iscrizione, non ha partecipato, se non saltuariamente, alla reale fattura dello stesso né che abbia espletato le attività connesse.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-8bis Revoca - Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna

Quando un Ordine regionale rileva che l'attività giornalistica per la quale si chiede la compiuta pratica è stata svolta in seno a riviste a circolazione interna, peraltro prive di una struttura redazionale, può rigettare l'istanza.

~

Le riviste nelle quali è stata svolta l'attività, pur dirette da un giornalista, erano degli house organ.

- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica

Un'attività meramente organizzativa si discosta da una mediazione giornalistica caratterizzata da ampiezza e validità di contenuti.

~

La ricorrente rivendicava come attività di praticantato giornalistico quella di semplice aggiornamento dei siti, peraltro non registrati come testate, e di una rassegna stampa limitata alla traduzione in italiano.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta

La riduzione delle immagini, il loro assemblaggio, il controllo dei flussi delle agenzie e i comunicati stampa discontinui, così come i lanci per le agenzie sono attività proprie della qualifica ricoperta e cioè di assistente ai programmi. Si tratta di una attività del tutto diversa da quella del praticantato giornalistico perché è di supporto a quella del giornalista, ma diversa, anche se svolta in modo più o meno diligente, più o meno rapido.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos)

Quando un pubblicitista svolge attività a pieno tempo, con compiti di redattore, e viene anche inviato all'estero, con regolare rimborso delle spese sostenute, ha una postazione di lavoro, osserva i turni e partecipa alla vita redazionale, svolge pratica giornalistica.

~

L'interessata ha dimostrato di aver lavorato in un'agenzia partecipando attivamente alla vita redazionale, pur non essendo contrattualmente inquadrata come praticante.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cecilia Scaldaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inidonea

Quando la struttura redazionale non è abilitata a preparare i praticanti, il collegamento con il mondo dell'informazione è inesistente.

~

Nel caso in esame non ricorrono le circostanze indicate dai criteri interpretativi dell'art. 34 in quanto, oltre all'assenza delle condizioni minime, il lavoro veniva svolto per delle *newsletter* a circolazione interna collegate alla testata giornalistica di un Ateneo.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria

Quando il lavoro redazionale è limitato all'apporto autonomo di poche persone e la struttura redazionale è chiaramente precaria, non possono trovare applicazione i criteri interpretativi dell'art. 34.

~

Nel caso in esame la testata giornalistica di riferimento (un mensile) è edita da una società editrice srl, composta da 4 persone e della quale l'interessato è Presidente, senza alcun riconoscimento da parte dell'INPGI.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi

In presenza di collaborazioni a più testate quotidiane e periodiche documentate dalle ricevute di pagamento e da prove fiscali circa l'ammontare di compensi pari al trattamento minimo del praticante, l'iscrizione quale praticante freelance è ampiamente soddisfatta.

~

La ricorrente ha dimostrato di collaborare con carattere di continuità a quotidiani ed a periodici e, in sede di ricorso, ha prodotto documentazione integrativa sugli emolumenti percepiti nel periodo di riferimento.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile

Organizzare programmi e realizzare collegamenti con interviste in diretta, scrivere testi e organizzare una trasmissione, con la sovrintendenza di un giornalista professionista, in una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti legittima il riconoscimento di compiuta pratica.

~

Il provvedimento in esame ha anche ottenuto una sua autonoma valutazione da parte del Tribunale di Roma col riconoscimento che 'Rai Utile' era una struttura Rai, con un apporto direzionale di cui il ricorrente seguiva le direttive, concordando i temi da trattare.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo

Un'attività riferita alla qualifica ricoperta in determinati periodi e comunque inferiori, nel totale, a 18 mesi, non può essere posta a base di una richiesta di riconoscimento di compiuta pratica.

~

Una programmistia regista della Rai, per brevi periodi, aveva svolto compiti superiori a quelli previsti dal contratto.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato

L'organizzazione del periodico, la vendita degli spazi pubblicitari, la redazione di brevi testi, illustrativi delle unità immobiliari in vendita, non comporta attività di praticantato.

~

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività di cui innanzi, cui si aggiungevano la scelta delle foto, i contratti con agenzie e privati, la cura della grafica di una pubblicazione di evidente carattere commerciale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica

Quando la collaborazione coordinata e continuativa è con società non riconoscibili come una organizzazione giornalistica e non aventi le caratteristiche richieste dai criteri interpretativi dell'art. 34, la iscrizione come freelance non è riconosciuta.

~

Il ricorrente aveva svolto attività giornalistica, per conto di un'agenzia non riconosciuta come testata giornalistica, redigendo comunicati che curavano l'immagine ed illustravano i programmi di personaggi dello spettacolo come Pupo, Fiorello etc.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres.Paissan - Rel. Stornello

- *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno

Quando si è di fronte a una testata in condizioni di precarietà, sul mercato editoriale da meno di un anno, la iscrizione nel registro è negata.

~

Il ricorrente era stato assunto quale praticante per una testata che ha avuto vita difficile ed ha interrotto le pubblicazioni dopo circa un anno dalla sua uscita in edicola.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato (Taccuino Italiano)

La realizzazione di interviste, nell'ambito di un programma curato con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti è uno degli elementi ricorrenti della professione giornalistica.

~

Nel caso in esame la ricorrente era responsabile diretta di un programma caratterizzato da collegamenti all'estero con altri mondi della informazione radiofonica. A tal proposito predisponeva l'intero programma raccordandosi col responsabile della struttura redazionale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres.Paissan - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-21 Si al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata (Sud Motor Bike)

Quando una testata inizialmente priva di tutti i requisiti, si adegua raggiungendo concretezza di impostazione, l'attività svolta giustifica il riconoscimento del praticantato.

~

Pur nell'assenza del monitoraggio da parte del Consiglio regionale il Consiglio nazionale, ha riconosciuto i sensibili progressi compiuti dalla rivista, specializzata. In essa il ricorrente ha lavorato a tutto campo per impostarla e realizzarla, con la supervisione di un tutor.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2008

1-1-2-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa

L'iscrizione al registro dei praticanti per chi opera negli Uffici Stampa è possibile soltanto allorché l'Ente per il quale lavora editi pubblicazioni periodiche con un Direttore Responsabile iscritto all'Albo, con almeno un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor nei confronti dell'aspirante.

Tali elementi debbono essere evidenziati dall'aspirante giornalista, posti a fondamento della sua richiesta, e verificati in sede istruttoria.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 12 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 12 marzo 2008 n. 13 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione

Deve essere riconosciuto d'ufficio il praticantato svolto a tempo pieno nell'ambito della realizzazione di un'agenzia di stampa quotidiana on line e lo sviluppo di iniziative giornalistiche e informative sugli strumenti dell'Ufficio Stampa di una Regione.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 16 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-3 Validità del praticantato svolto per un sito web (tg2 rai)

Il praticantato svolto presso il portale di un sito web è riconducibile ad un praticantato giornalistico di fatto, se ricorrono le condizioni richieste dai criteri interpretativi dell'art. 34 legge n. 69/63

~

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura del sito "tg2.rai.it", e valida l'attività in esso svolta, sì da assicurare un idoneo praticantato svolto anche tramite la rete informatica.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 14 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti

Nel caso in esame la ricorrente, pubblicista, ha collaborato intensamente ad un giornale senza che tale attività, peraltro retribuita in modo inadeguato, abbia mai

avuto, indipendentemente dall'elemento retribuzione, le caratteristiche di un praticantato.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 15 - V. Pres. Paissan - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali (TG 7 - Sette Gold)

“TG7” non è un periodico bensì una testata che edita telegiornali più volte al giorno ed ha carattere nazionale.

Inoltre, l'art. 34 (con i relativi criteri interpretativi) della legge n. 69/63 deve essere letto in tutte le sue articolazioni specifiche, non potendosi subordinare l'applicazione ad una norma contrattuale.

Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato come telereporter, col contratto di lavoro per gli addetti del settore emittenti radio televisive FRT, ha svolto quotidiana attività giornalistica, rispondendo oltre che al direttore responsabile, anche al caporedattore.

Né può farsi ricadere sul lavoratore dipendente il mancato versamento dei contributi all'Inpgi.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato (TG7 - Sette Gold)

Ribadito che “TG7” è una testata a carattere nazionale, che edita telegiornali più volte al giorno, va precisato che la Corte di Cassazione (n. 1063/96) ha stabilito che, nel numero minimo di giornalisti professionisti ai fini dell'utile svolgimento della pratica, vanno computati non solo quelli vincolati all'editore da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche quelli che collaborano con prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale.

- C.N. 18 settembre 2008 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 settembre 2008 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-7 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni

La legge ordinistica e il suo regolamento non parlano di testata, bensì di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. L'interpretazione evolutiva data alla materia dal Cnog ha segnato una significativa svolta e cioè il superamento nei fatti della necessità che il praticantato venga

svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai. Perciò, come da decisioni assunte negli anni precedenti, è stato validamente riconosciuto il praticantato svolto presso Piazza Grande.

- C.N. 18 settembre 2008 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale

Nel caso in esame, il ricorrente, programmatista regista presso la Rai, aveva chiesto all'Ordine del Lazio l'iscrizione come free lance.

A seguito del rigetto dell'istanza da parte dei primi giudici, ha chiesto al C.N. di esaminare la sua istanza sotto il profilo della compiuta pratica.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i primi giudici si sono espressi su una formale e specifica richiesta, rigettata sulla base di precisi rilievi.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale

Condizione indispensabile per l'iscrizione nel registro dei praticanti è che vi sia un'adeguata struttura redazionale ed aziendale e che la presenza in redazione abbia carattere di continuità.

~

Nel caso in esame, oltre alla generica indicazione del corpo redazionale dell'emittente televisiva, che ha sede a Castelvetro, il ricorrente opera a Palermo per servizi di approfondimento avulsi dalla struttura organica del Tg.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 71 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato

L'interessata ha presentato domanda di iscrizione come praticante dopo oltre tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo ha fatto dopo che il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a compensi anche per attività giornalistica.

La società editoriale, nella quale la ricorrente assolveva anche a compiti diversi da quelli giornalistici, non aveva le caratteristiche previste dall'art. 34 della legge n. 69/63 e relativi criteri interpretativi.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2007

1-1-3-1 Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica

L'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (presenza di un numero minimo prefissato di redattori professionisti) ormai da anni è stata abbandonata, sia in sede ordinistica che dalla magistratura ordinaria.

Conseguentemente non può farvisi ricorso per respingere una domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Certo occorre che si sia in presenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare una preparazione efficace e completa del tirocinante. Sul punto specifico il collegio giudicante in primo grado e quello giudicante in sede di appello possono valutare il "caso" in esame in modo del tutto diverso. Il problema allora consiste nel provare e motivare la decisione assunta.

~

Nel caso in esame, giudicato inesistente il primo motivo di rilievo, ovvero quello legato all'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura redazionale sì da garantire il ribadito principio della adeguatezza della stessa struttura redazionale, e quindi della testata, ad assicurare un idoneo praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-2 Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato

Non ci può essere allo stesso tempo praticantato e lavoro in piena autonomia. Ciò anche a prescindere dalla qualità del lavoro svolto dal punto di vista giornalistico. La legge istitutiva dell'Ordine è, infatti, strutturata in modo tale che il "fai da te" non esiste, prevedendo obbligatoriamente un periodo minimo di 18 mesi di praticantato perché taluno possa essere ammesso alla prova di idoneità professionale.

~

Nel caso in esame è rimasto provato in atti che l'interessata (che chiedeva il riconoscimento d'ufficio) non è stata seguita da un tutor e che ha efficacemente sfruttato professionalmente il suo status giuridico di pubblicista, condizione, quest'ultima, giuridicamente inidonea a configurare un praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-3 Ufficio stampa e praticantato

Effettuare una serie di collaborazioni con varie testate e con un ufficio stampa non configura attività di compiuta pratica in casi di riconoscimento d'ufficio.

Ciò perché manca un rapporto di tirocinio con le stesse testate tra le quali, peraltro, non può rientrare un ufficio stampa che, di per sé, non è appunto una testata.

~

Nel caso in esame, poi, il ricorso, a prescindere dal merito, è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-4 Iscrizione e requisiti

Perché una compiuta pratica possa essere riconosciuta, occorre che concorrano vari elementi, quelli elencati nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica.

Tali elementi debbono non solo essere evidenziati dall'aspirante giornalista e posti a fondamento della sua richiesta, ma anche verificati in sede istruttoria.

Quando non si hanno sufficienti riscontri dei citati elementi, la richiesta non può essere accolta, vuoi in relazione al lavoro effettivamente svolto, vuoi in relazione alla natura della pubblicazione di riferimento.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-5 Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato

Non può essere ignorato il principio della disparità di trattamento anche in tema di iscrizione al registro per compiuta pratica.

Così non può essere respinta una istanza di iscrizione quando lo stesso Consiglio regionale ha riconosciuto un praticantato d'ufficio nei confronti di chi "svolgeva e svolge tutt'ora mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente" (colleghi occupati nella medesima testata e che in essa osservano i medesimi orari di lavoro).

~

Nel caso in esame si tratta di giornalismo per immagini che si caratterizza anche attraverso la riduzione di pezzi a corredo dei relativi filmati, anche se necessariamente brevi.

Ecco, quindi, che un assistente ai programmi, come tale assunto e pagato, può aver svolto attività giornalistica valutabile come praticantato di fatto.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-6 Assistente ai programmi - praticantato e lavoro in autonomia

Non è attività giornalistica quella a supporto dell'operato del giornalista, perché comporta l'utilizzazione, la riduzione o l'assemblaggio di immagini per le quali, a monte, vi è già stata da parte di altri una scelta di volti, di luoghi, di vicende poi immessi nei circuiti delle agenzie. Lavoro, questo, che può essere svolto in modo

più o meno diligente, più o meno rapido, ma che, non per questo, può caratterizzarsi come praticantato giornalistico. Anche perché lavorare in autonomia esclude che possa esserci un'attività da parte di uno o più tutor.

~

Nel caso in esame, dall'indagine istruttoria condotta in primo ed in secondo grado, non sono emersi elementi probatori in merito al preteso espletamento di attività di natura giornalistica, in quanto - dalle dichiarazioni rilasciate dai testi - le mansioni svolte dal ricorrente ben sono riconducibili a quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal ccnl per la qualifica di programmatore regista.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-7 Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante

Nell'attività del montatore (tecnico di produzione) non si ravvisano gli elementi essenziali e necessari perché l'interessato possa richiedere l'iscrizione al registro per compiuta pratica. Basta riferirsi (come nel caso in esame) alla rivendicata autonomia operativa per escludere che ci possa essere un praticantato di fatto. Ciò perché il praticante è colui il quale, per un periodo minimo di 18 mesi, fissato per legge, deve essere seguito da un giornalista professionista che svolga le funzioni di tutor.

- C.N. 28 marzo 2007 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Emanuele Righi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-8 Praticantato di fatto (Contatto diretto - 10 minuti)

Si ha diritto al riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica, anche se contrattualmente si è inquadrati come programmisti registi, quando sono accertati i seguenti elementi: presenza quotidiana nelle varie sedi alle quali fanno capo le singole trasmissioni con postazione di lavoro personale (computer per le agenzie, te-

lefono), partecipazione regolare alle riunioni di redazione, verifica delle agenzie e delle fonti, raccolta di notizie, effettuazione di interviste, selezione delle immagini, stesura dei servizi con relativi titoli.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 40 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME (Rai international - Agenda Italia - Il Caffè)

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-9 Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro (Ag. Adecco - Radio 24)

Non può essere respinta l'iscrizione al registro quando l'attività di praticante è comprovata sotto il profilo della qualità, dell'ampiezza e della continuità.

Ciò perché è assicurata al tirocinante di fatto la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza nello svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME (Video Uno - Tele Salute)

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-10 Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 (Cinque giorni free press)

Non si può negare l'accesso al praticantato sulla base dei requisiti formali dell'art. 34 della legge professionale dal momento che occorre procedere ad un accertamento ricognitivo e certificatorio dell'Ordine regionale sulla validità della testata di riferimento anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate nel predetto articolo 34.

Ciò, ormai da 20 anni, è patrimonio del Consiglio Nazionale dell'Ordine che ha approvato appositi documenti il cui contenuto non è stato mai contestato dalla magistratura (giurisdizionale e di legittimità). E non può essere certo la posizione altalenante di qualche Consiglio regionale dell'Ordine, come nel caso in esame, a neutralizzare una doverosa interpretazione ermeneutica del Consiglio Nazionale delle norme di una legge ormai vecchia di oltre 40 anni e, quindi, basata sulle cognizioni tecniche e sulla tecnologia dell'epoca.

~

Il caso in esame riguarda un pubblicitista a tempo pieno, con applicazione del contratto collettivo di lavoro, alle dipendenze di un quotidiano free press ed al quale il competente Ordine regionale aveva negato l'iscrizione al registro dei praticanti "stante l'obbligatorietà della espressa imposizione legislativa".

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-11 Ininfluyente la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica (Taccuino Italiano)

Non è imputabile alla aspirante giornalista la mancata registrazione della testata presso la quale lavora. Cosicché non può essere opposto un impedimento al riconoscimento di una attività giornalistica con le connotazioni del praticantato.

~

Nel caso in esame l'aspirante giornalista lavorava per una trasmissione radiofonica di Rai International denominata Taccuino Italiano.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 41 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra M.Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2009

1-2-1-1 Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2008

1-2-2-1 Diniego reinscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostativi

Un provvedimento di revoca della radiazione dall'albo può essere adottato solo se viene dimostrata l'insussistenza di tutti gli elementi che avevano determinato la sanzione.

Le dichiarazioni di uno solo degli esponenti, difatti, non elimina né annulla i fatti che indussero il C.N. a disporre la radiazione dell'iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 6 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2007

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti. Tali ricorsi sono stati archiviati.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Saverio Tierri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2009

1-3-1-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione

Non è ammessa la produzione di articoli riferiti ad anni precedenti né è possibile essere iscritti nell'elenco dei pubblicisti se si scrive a titolo gratuito.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale

Nella previsione del secondo comma dell'art. 41 della legge non è configurabile, tra i casi di 'cariche o funzioni amministrative, politiche o scientifiche', quella di curatore fallimentare, per evitare la cancellazione per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

Nel caso in cui si documentino cause di forza maggiore che non hanno consentito di farlo in primo grado, è ammessa, in sede di gravame, la produzione e valutazione di prove documentali esibite assieme al ricorso.

Pertanto, è stata annullata la cancellazione del ricorrente per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicisti

L'art. 1 della legge professionale indica nei pubblicisti "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita..."

Pertanto, nel caso in cui venga presentata istanza di iscrizione mesi dopo la cessazione di tale attività, l'iscrizione non è ammessa, in quanto l'attività giornalistica

deve essere ancora in corso all'atto della presentazione della domanda.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica

Brevi periodi racchiusi in piccoli box e definiti 'interventi tecnici' come 'voci di enciclopedia' in una pubblicazione specializzata di 'cucina' sono semplici riferimenti che non danno titolo ad ottenere l'iscrizione nell'elenco pubblicisti.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica

Chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale non può ottenere l'iscrizione quale pubblicista, in quanto il direttore di tale rivista, per il carattere speciale della sua appartenenza all'Albo, non è abilitato a rilasciare la prescritta certificazione. Né la mutata impostazione della rivista determina l'automatica iscrizione del direttore nell'elenco pubblicisti.

~

Il ricorrente, direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto il passaggio nei pubblicisti, in considerazione del fatto che la rivista, da tecnica, si era trasformata in pubblicazione a carattere informativo e culturale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati

L'editore che affida ad una società la raccolta e pubblicazione di articoli e che dichiara di essere stato retribuito in unica soluzione da tale società, per gli articoli da lui pubblicati, senza esibire alcuna prova fiscalmente valida, non può ottenere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, mancando uno degli elementi previsti dalla legge.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela

Legittimamente un Consiglio Regionale annulla in via di autotutela un proprio provvedimento di iscrizione nell'elenco pubblicisti quando, da un riesame degli at-

ti, rileva, nella documentazione a suo tempo esaminata, gravi carenze sul piano della retribuzione e sulla produzione giornalistica.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni

Nel resoconto di gare di calcio anche di sport minori, è soddisfatto il requisito della creatività quando l'articolista non si limita ad una descrizione dell'evento sportivo minuto per minuto, ma lo commenta, formula giudizi, sottolinea note di colore, trasmettendo al lettore le sue sensazioni.

C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello

- *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica

Quando dall'esame dei take di agenzia, posti a corredo dell'istanza, risulta una creatività, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni, la richiesta può essere accolta.

~

Il Consiglio ha perciò accolto un ricorso ritenendo validi i mezzi di prova pubblicati su un'agenzia che trasmette informazioni via web puntando sugli aspetti economici e finanziari dell'evento sportivo.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti

Nonostante sia provata la necessità di adeguare le norme in materia di iscrizione dei pubblicitisti alle nuove realtà del giornalismo, dinanzi a disposizioni di legge che indicano in modo analitico le procedure da seguire e le documentazioni da richiedere (artt. 1 e 35 della legge n. 69/63 e 34 ultimo comma del DPR 115/65), ogni valutazione o interpretazione deve necessariamente essere fatta entro i limiti e con le procedure che la legge pone.

~

Nel caso in esame il rigetto della istanza dei giudici di primo grado aveva trovato il suo fondamento nel risultato di un colloquio, introdotto con un provvedimento interno.

Il Cnog ha accolto il ricorso, ritenendo che l'introduzione del colloquio, come atto deliberativo di un Consiglio regionale, non sia previsto dalle norme di legge in vigore.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo

L'ultima parte del III comma dell'art. 41 che regola la cancellazione per inattività, laddove si afferma "salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa", deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non ai pubblicisti.

Tale principio, stabilito dal Consiglio Nazionale con decisione del 5 - 6 dicembre 1972, è stato ribadito nel corso degli anni e riaffermato con le decisioni che seguono. Come da costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale, fin dal 1972 la espressione *salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa* è limitata ai soli professionisti con l'esclusione dei pubblicisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art. 1.

- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigiozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione

La redazione di comunicati stampa non abilita all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, in quanto la legge ha già spiegato i suoi effetti. Il compenso per gli articoli non può essere conglobato nella retribuzione.

Sono due principi ribaditi dal Cnog in sede di esame di un ricorso presentato dal funzionario dell'ufficio relazioni pubbliche di una Provincia.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblicista può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda

Già con decisione del 9.10.1975, il CNOG aveva chiarito che una cosa è l'attività pubblicistica in sé e un'altra è l'acquisizione dello stato professionale di pubblicista, che si ottiene mediante l'iscrizione nell'apposito elenco.

L'attività pubblicistica, potendo comportare lavoro autonomo con una capacità di contrattazione, compete certamente al minore in virtù dell'art. 3 del codice civile. Il conferimento dello stato professionale di pubblicista comporta la titolarità e l'esercizio di particolari diritti con conseguente assunzione di specifici doveri, diversi da quelli sui rapporti di lavoro, in quanto presuppongono la piena capacità di agire della persona fisica.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione - Iscrizione negata

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'elenco pubblicisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita.

~

Il ricorrente ha esibito un numero esiguo di mezzi di prova per collaborazioni sporadiche ed ha documentato compensi decisamente irrisori.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-16 Valutazioni precedenti penali - Art. 31 della legge 69/63

Una condanna per omicidio colposo in incidente stradale non pregiudica l'iscrizione se non vi sono altri precedenti penali.

La valutazione della *meritevolezza* all'iscrizione nei casi di precedenti penali va fatta tenendo conto dell'evento e della condotta complessiva tenuta dal richiedente dopo il fatto.

~

Il caso si riferisce ad un incidente stradale verificatosi sei anni fa, sulla cui dinamica il ricorrente ha fornito esaustive spiegazioni.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicitista

È vero che il regolamento di esecuzione della legge ammette la presentazione, a corredo della domanda di iscrizione, anche di articoli non firmati o con pseudonimo, che siano attribuiti con attestazione del direttore.

Tuttavia, il Cnog ha deciso di respingere il ricorso in considerazione del ruolo sempre nuovo assunto dal pubblicitista nella vita di giornali ed emittenti e che impone una riflessione sulla compatibilità dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti degli editori, controparte dei giornalisti, per evitare sovrapposizioni e confusioni di ruoli.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-1-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione

Un fotografo che collabora ad un giornale sportivo e presenta dei mezzi di prova corredati da prove di retribuzione ha diritto ad ottenere l'iscrizione quando, in sede di gravame, dimostri anche, con regolare certificazione del direttore responsabile, di essere l'autore di numerose foto realizzate nel biennio e che illustrano eventi sportivi

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore

Si nega l'iscrizione quando non è provato lo svolgimento di attività giornalistica e, in luogo del certificato del direttore responsabile, viene esibita una comunicazione del Presidente della Società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-20 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione)

I compensi per attività pubblicitaria devono essere sempre distinti da ogni e qualsiasi altra forma di retribuzione.

~

Nel caso in esame, il ricorrente, amministratore unico della società editrice delle pubblicazioni e del sito cui collabora, non fornisce mezzi di prova sulla retribuzione percepita in quanto la stessa è compresa nella suddivisione degli utili della società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno

L'art. 41, secondo comma, della legge n. 69/63 va interpretato nel senso che non si procede alla cancellazione per inattività quando l'iscritto deve assolvere a funzioni pubbliche di un certo rilievo che richiedono un impegno quotidiano, per cui risulta impossibile trovare il tempo per svolgere anche attività pubblicitaria.

~

Sulla base di tali considerazioni il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente, Assessore presso la Provincia di Napoli.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi

Il decreto Bonifacio (19.7.76) ha stabilito che l'attività del foto-operatore è equiparata a quella del giornalista pubblicitario, per cui, ai fini dell'accesso, valgono le stesse regole.

~

È stato quindi respinto il ricorso di chi ha presentato come mezzi di prova delle foto attribuite, ciascuna, a più soggetti, facenti parte di un'impresa familiare. Inoltre, non vi è prova di retribuzione ad hoc nei confronti del ricorrente da parte dell'azienda giornalistica, che invece liquida le singole fatture all'azienda familiare, dalla quale il fotografo viene retribuito.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario

La retribuzione è una delle condizioni indispensabili per la permanenza nell'albo, per cui è legittima la cancellazione del religioso che svolge gratuitamente l'attività giornalistica per l'emittente radiofonica della Congregazione cui appartiene.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza

Quando vengono presentati, col ricorso, validi mezzi di prova riferiti al periodo oggetto di esame fatto dai primi giudici, la documentazione integrativa è ammessa.

In sede di ricorso, l'interessato, ha esibito copie integrali delle riviste specializzate cui collabora, dimostrando di avere scritto e commentato fatti del mondo dell'automobilismo con corretta elaborazione giornalistica.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2008

1-3-2-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicitaria

L'attività svolta in un giornale diretto da un iscritto all'elenco speciale (art. 28 L.69/63) non è valida ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Ciò perché chi non è giornalista non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile e l'iscritto nell'elenco speciale è un soggetto che, pur non esercitando attività giornalistica, assume la direzione di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt. 35 della legge e 34 del regolamento in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, pubblicista o professionista, in quanto il direttore è chiamato a certificare la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza avanzata.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 11 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione.

L'attività deve essere certificata da un giornalista

I comunicati stampa redatti quale dipendente di un'ATO non possono essere posti a base della richiesta di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Inoltre, il Presidente di un Ente Pubblico non può attestare lo svolgimento di attività giornalistica.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo

Esercitare la propria attività a titolo prettamente gratuito è contrario alla legge ordinistica.

Correttamente, l'Ordine della Sicilia aveva cancellato dall'Albo un pubblicista che aveva dichiarato di dirigere una emittente privata e di non percepire compensi.

In sede di ricorso, il ricorrente ha documentato di aver sanato la propria posizione, chiarendo che vi era stato un difetto di comunicazione.

Nel ribadire il principio cui si era ispirato il Consiglio della Sicilia, in via eccezionale, è stato accolto il ricorso, anche per non danneggiare, con l'interruzione dell'attività, quanti operano in quella emittente.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 19 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili

L'attività pubblicistica non può essere occasionale o sporadica e la retribuzione deve essere adeguata all'impegno profuso.

Nel caso in esame l'Ordine della Liguria aveva rigettato l'istanza ravvisando, da una parte, un'attività giornalistica di scarsa entità e, dall'altra, compensi corrisposti forfettariamente e a distanza di anni dalla stesura degli articoli, privi peraltro di valida documentazione fiscale.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 20 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari. Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi

Il pagamento delle competenze può avvenire anche senza rispettare le scadenze mensili, in casi particolari legati a contingenti situazioni dell'azienda.

Quanto ai contenuti, quelle che potrebbero apparire semplici introduzioni a trasmissioni radiofoniche, spesso sono sintesi articolate e frutto di ricerche su problematiche varie, sintetizzate in base al tipo dell'intervento.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 21 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello

- *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati. Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti

Nel caso in esame è documentata una collaborazione che comprende anche periodi antecedenti il biennio di riferimento dalla data di presentazione della domanda e retribuzioni non solo esigue ma nemmeno documentate. Non risulta quindi soddisfatta la condizione, richiesta dalla legge, secondo cui l'attività giornalistica, riferita al biennio precedente, deve essere non occasionale e regolarmente retribuita.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 23 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 aprile 2008 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata

Gli articoli non firmati devono essere attribuiti dal Direttore con specifica attestazione e devono avere carattere di continuità nel biennio.

Inoltre, i compensi per gli articoli pubblicati non possono essere conglobati, senza alcun riferimento all'attività giornalistica, nello stipendio percepito per altra attività.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ - Non dà titolo all'iscrizione all'albo

La documentazione di attività prestata per un house organ presentata da chi aspira all'iscrizione nell'elenco pubblicisti, come costantemente affermato dal Consiglio Nazionale, è inidonea a supportare una attività pubblicistica.

Inoltre, non è ammissibile la dichiarazione che i compensi per tale attività siano conglobati nella busta paga di impiegata dell'Associazione Artigianato che edita il giornale.

- C.N. 11 dicembre 2008 n. 80 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo

La continuità nel biennio precedente la domanda è condizione indispensabile per chiedere l'iscrizione all'albo, né possono entrare nel computo del biennio scritti pubblicati in anni precedenti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha fatto registrare un'interruzione di nove mesi, motivandola per cause di salute. Circostanza, questa, comprensibile, ma non prevista dalla legge ordinistica.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 24 - V. Pres.Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicitica

La produzione presentata per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Pubblicitisti deve avere precise caratteristiche giornalistiche: quando si riscontra la mancanza di "mediazione" tra il fatto e la conoscenza di esso e di un effettivo carattere di creatività non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 22 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica

L'attività nelle Pubbliche relazioni ha connotazioni diverse da quella giornalistica che si svolge negli Uffici Stampa formalmente costituiti. Perciò, se l'attività prevalente è riferita a quelle delle Pubbliche Relazioni e quella dell'Ufficio Stampa si limita ad una attività sporadica e saltuaria, non si ha titolo ad essere iscritto all'Albo dei Pubblicitisti ai sensi della legge n. 150/2000.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata

Quando i temi trattati sono di contenuto esclusivamente religioso, come semplice comunicazione ed aggiornamento per la comunità sulla materia specifica senza alcuna elaborazione e informazione giornalistica, non si dà luogo all'iscrizione all'albo dei pubblicitisti.

Nel caso in esame i mezzi di prova esibiti dal ricorrente rappresentano dei bollettini sull'attività interna senza presentare gli indispensabili caratteri di mediazione giornalistica e di informazione all'opinione pubblica.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 40 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica

L'attività imprenditoriale non preclude la iscrizione nell'elenco pubblicisti solo se l'editore, aspirante pubblicista, documenta una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella di utile di impresa della quale può o meno godere. Difatti, tra gli elementi richiesti per l'accesso alla professione giornalistica, quale quella del pubblicista, è necessario dimostrare, oltre all'attività svolta, la retribuzione per quell'attività, che assume pertanto la figura di reddito di lavoro, distinta e non equivalente a quella di utile di impresa, della quale può o meno godere l'editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2008 n. 79 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-14 Fotocineoperatori - Le condizioni richieste dal DPR 649/76

Il d.p.r. 649/76 ha fissato delle regole precise per connotare la figura dei fotocineoperatori per organi di informazione quando ha indicato un'attività svolta "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di un'autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione".

Pertanto devono coesistere due circostanze: 1) che si tratti di foto che sostituiscono o completano l'informazione scritta e, quindi, informano il lettore o sostituendo un articolo (magari con una semplice didascalia) o completandolo; 2) che vi sia autonomia decisionale operativa.

Le due condizioni debbono coesistere e non possono essere avulse l'una dall'altra.

- C.N. 12 giugno 2008 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari

L'operatore redazionale (con contratto Grafica Editoria Industria) che redige testi, anche avvalendosi di linguaggi ipertestuali e che interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, che redige didascalie e apparati... svolge attività riconducibile a quella giornalistica e quindi ha titolo ad essere iscritto come pubblicista.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo

I requisiti per l'accesso stabiliti dalla legge ordinistica non possono essere oggetto di modifica o interpretazione, da parte di un Consiglio regionale.

Pur riconoscendosi l'esigenza di una sua urgente modifica, la legge n. 69/63 indica in modo analitico le procedure da seguire e la documentazione da richiedere per l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti. Pertanto, ogni interpretazione deve essere fatta entro i limiti che la legge pone (non occasionalità della prestazione, natura della pubblicazione, regolare retribuzione).

~

Nel caso in esame, l'introduzione di un colloquio, che mutua in parte quello per i professionisti, non può essere oggetto di una deliberazione del Consiglio regionale, perché introduce un elemento totalmente nuovo, non previsto dalle norme di legge che regolano la materia.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica

L'elemento creativo e quello della mediazione sono inscindibili e, se il primo può essere trovato in una 'lettura' più o meno scientifica degli astri, il secondo deve essere individuato nell'elaborazione dell'oroscopo.

Pertanto, poche righe di indicazioni di carattere astrale senza alcuno sviluppo concettuale e quindi prive di mediazione giornalistica non bastano a supportare una richiesta di riconoscimento di attività per l'iscrizione all'Albo, elenco dei pubblicisti.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione

Il pubblicista iscritto all'Albo sulla base di una documentazione ritenuta valida non può essere cancellato sul presupposto che l'attività, rimasta in linea di massima la stessa, non risponda ai requisiti richiesti dalla legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente ha anche integrato in sede di appello la documentazione atta a dimostrare la persistenza di un'attività pubblicistica non occasionale e regolarmente retribuita, che non è né monocorde né pubblicitaria ma investe i diversi aspetti della materia sanitaria, oltre ad illustrare le attività di una struttura ospedaliera, per conto della quale redige comunicati stampa.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2007

1-3-3-1 Attività giornalistica e retribuzione

Il compenso per l'attività giornalistica svolta a favore di alcune testate può essere conglobato nella busta paga di un addetto stampa di un organismo che edita le stesse testate.

E ciò è sufficiente ai fini della retribuzione che l'aspirante pubblicista deve avere percepito, appunto per l'attività svolta a favore delle testate di riferimento.

Il tutto ovviamente deve essere provato, come nel caso in esame.

- C.N. 13 febbraio 2007 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-2 L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto

L'Ordine ha il diritto - dovere di esaminare la produzione giornalistica al fine di riscontrare quanto la legge ordinistica prevede.

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di verificare la documentazione prodotta alla luce dell'indirizzo ormai costantemente espresso dall'Autorità giudiziaria e dal Cnog.

~

Nel caso in esame si è verificata la insussistenza della continuità necessaria dell'attività richiesta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

È da respingere il rilievo secondo cui chi non è iscritto all'Albo non necessariamente debba percepire compensi per l'attività che svolge.

La retribuzione costituisce, come ha sempre affermato il Cnog, il corrispettivo della prestazione di lavoro.

La natura retributiva per le prestazioni giornalistiche non va mai ricompresa in quella di amministratore unico.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-4 Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante

È pienamente legittimo il potere discrezionale attribuito dalla legge ai Consigli dell'Ordine nel valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo. La ratio della norma risiede nel fatto che deve essere tenuto conto, in una valutazione complessiva e generale, dei reati per i quali è stato condannato il richiedente l'iscrizione. Ciò per l'ineludibile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-5 Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo

È insuperabile ostacolo per l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti la natura della pubblicazione se il direttore non è un giornalista. E proprio perché non è un giornalista il direttore non ha la titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio davanti alla legge.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-6 Requisito per l'iscrizione : l'attestazione del direttore

Non può essere respinta la domanda di iscrizione nei pubblicitisti allorché il direttore stesso della testata attesti l'attività giornalistica con regolarità di prestazione e impegno e con adeguata remunerazione economica.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-7 Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione

La tardività della domanda di iscrizione nell'elenco pubblicitari non è di per sé ostativa e va imputata al ritardo dell'editore nel completare le procedure di liquidazione dei compensi. Inoltre la dichiarazione del direttore responsabile è elemento probante anche a fronte di discrepanze e dissonanze con altri elementi della domanda.

~

Nel caso in esame i crismi della iscrizione sono assicurati legittimamente e senza incertezze dal direttore della testata di riferimento.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-8 Retribuzione - responsabilità del direttore - sostegno dell'Ordine al mancato iscritto

Il fatto che un direttore dichiari che l'aspirante pubblicitista è stato regolarmente retribuito, mentre in effetti non lo è stato dal punto di vista quantitativo, potrebbe configurarsi come violazione deontologica sotto il profilo dell'omesso controllo. Da qui la segnalazione del Cnog al competente Ordine regionale per eventuali iniziative di competenza.

Inoltre il Cnog ha deciso di supportare dal punto di vista giuridico eventuali iniziative del mancato iscritto nel caso in cui egli volesse intraprendere una qualche azione a tutela dei suoi diritti in relazione a quanto corrispostogli per l'attività giornalistica prestata.

~

Il caso è relativo alla mancata iscrizione - ribadita in sede di appello - di un aspirante pubblicitista per carenza dell'elemento della retribuzione.

I due principi affermati dal Cnog costituiscono una novità assoluta.

Da un lato si richiama la responsabilità del direttore responsabile con riferimento alla retribuzione e quindi alla sua certificazione, retribuzione che per essere tale deve costituire il corrispettivo per prestazioni giornalistiche; dall'altro si mette a disposizione del mancato iscritto un supporto giuridico per eventuali azioni di tutela da parte dell'interessato nei confronti dell'editore in ordine alla insufficiente retribuzione corrisposta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 ELENCO SPECIALE

1-4-1 ELENCO SPECIALE 2009

1-4-1-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica

Una testata è ritenuta di carattere tecnico, professionale o scientifico quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di specifici settori, per cui i destinatari sono ben individuati assieme ai contenuti della pubblicazione.

Pertanto, pur in presenza di un sito specialistico di carattere economico - finanziario, la direzione non può essere affidata ad un non iscritto all'Ordine dei Giornalisti quando risultano approfondimenti, valutazioni e informazioni di tipo giornalistico.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-1-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione

L'art. 28 della legge n. 69/63 indica tassativamente le caratteristiche che una rivista deve avere perché il suo direttore sia iscritto nell'elenco speciale.

~

Correttamente, quindi, il Consiglio Regionale cancella il direttore quando la rivista assume le caratteristiche di una testata vera e propria con articoli di cronaca, commenti su una varietà di temi non tutti assimilabili a quanto stabilito dalla norma di legge.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-4-2 ELENCO SPECIALE 2008

1-4-2-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione

Elementi essenziali per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale sono:

- la periodicità della pubblicazione che deve essere sempre indicata;
- la specificità e delimitazione degli argomenti da trattare;
- deve comparire la figura del direttore responsabile e non quella generica di direttore, che è cosa ben diversa.

Il ricorso, comunque, è stato dichiarato irricevibile perché presentato oltre il termine perentorio di 30 gg fissato dalla legge.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile

Un periodico contenente una raccolta di inserzioni di privati per compravendite commerciali non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 28 della legge ordinistica (periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico).

Ma un periodico di tal fatta deve comunque avere un direttore responsabile.

Sotto questo aspetto, non può essere negata al ricorrente l'iscrizione all'elenco speciale, atteso che non esiste altro organismo, fuori dell'Ordine dei Giornalisti, abilitato per legge.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-2-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione

L'art. 28 della legge n. 69/63 e l'art. 32 del regolamento stabiliscono le modalità di iscrizione nell'elenco speciale.

L'art. 32 del regolamento di esecuzione dispone che sia presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Quando si controverte sulla natura della pubblicazione decide il Consiglio Nazionale che, quindi, può acquisire tutti gli elementi per assumere una decisione.

~

Nel caso, in esame, il ricorrente è stato invitato dal Consiglio Nazionale ad esibire dei 'numeri zero' della rivista e non vi ha provveduto. Pertanto mancano concreti elementi di riscontro e di valutazione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-2-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso

Quando il ricorrente fornisce, assieme al ricorso, concreti elementi di valutazione circa la natura specialistica della pubblicazione, l'iscrizione è ammessa in base alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 28 che recita: "Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, sul ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine".

- C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica

Quando una rivista, oltre trattare tematiche proprie delle attività istituzionali dell'Ente, tratta anche argomenti che riguardano la sfera più generale delle informa-

zioni giornalistiche, tipica dell'esercizio della professione, il diniego all'iscrizione ex art. 28 della legge 69/63 è legittimo.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3 ELENCO SPECIALE 2007

1-4-3-1 Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione

Non può essere accolta la domanda di iscrizione all'elenco se l'interessato non produce tutta la prescritta documentazione, della quale fa parte integrante ed essenziale quella relativa alla natura della pubblicazione.

- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2.DEONTOLOGIA

2 DEONTOLOGIA

2-1 DEONTOLOGIA 2009

2-1-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

Se la libertà di pensiero è diritto inalienabile del cittadino, la professione giornalistica è sottoposta ad un complesso di regole ulteriori. Ne consegue che il potere conferito all'Ordine riguarda non l'impedimento a scrivere ma il controllo su chi scrive violando la deontologia ed altre basilari regole di stile.

~

Nella fattispecie è stata sanzionata una serie di pubblici attacchi contrassegnati da toni grotteschi ed espressioni dai toni volgari nei confronti di un'intera comunità, in quanto il diritto di critica trova il proprio limite in un linguaggio improntato alla correttezza ed al rispetto dell'altrui reputazione.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata

Una trovata giornalistica creativa e interessante, al limite tra marketing e pubblicità mascherata, determina confusione di ruoli e competenze, col rischio di proporre al lettore una commistione tra giornalismo e pubblicità.

Viene, difatti, meno l'autonomia del lavoro giornalistico quando si attribuiscono, anche solo nominalmente, funzioni direttive ad un non iscritto all'Albo, lo si fa partecipe, quale condirettore, del lavoro redazionale, coinvolgendolo nella confezione del giornale, nella scelta di testi, titoli e foto, e lo si fa intervenire attivamente alle riunioni di redazione.

~

Nel quadro di una operazione definita di marketing, un famoso stilista è stato invitato a firmare lo 'speciale' di un giornale di moda, figurando come vice direttore. Se è vero, è stato commesso un abuso. Se non è vero, è stato ingannato il lettore. Il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di evitare esperimenti che possano avvalorare, sotto qualsiasi forma ed in qualunque modo, ipotesi di commistioni improprie tra informazione e pubblicità e adombrare il ruolo stesso del giornalista.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia

L'art. 2 della legge ordinistica e il codice deontologico sulla tutela della privacy dispongono che il giornalista, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o

orientamenti sessuali di una persona, è tenuto ad evitare non solo le sue generalità, ma anche qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, pur solo nella cerchia di familiari e conoscenti.

~

La vicenda si riferiva ad una donna che aveva chiesto il test di paternità su tredici uomini con i quali aveva avuto rapporti sessuali e della quale erano stati riferiti particolari (piccolo centro in cui si era verificato il caso, professione e luogo di lavoro della donna etc) che ne rendevano facile l'identificazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti

L'attività di portavoce non può configurarsi come attività giornalistica ed è estranea a quella degli uffici stampa.

L'art. 7 infatti non impone ai portavoce l'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti e, nella previsione che lo siano, pone come divieto lo svolgimento di attività giornalistica per il periodo del mandato.

~

Pertanto, dirigere un giornale telematico che rientra nelle competenze dell'ufficio stampa di un Ministero determina una commistione tra l'attività giornalistica e quella di portavoce, col venir meno del dovere di terzietà che un giornalista deve avere, per espressa disposizione legislativa, per tutta la durata del suo mandato.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore

L'Ordine non può entrare nel merito di un dibattito culturale e politico, reso più aspro da una imminente consultazione elettorale, quando non ravvisa, nel comportamento del direttore, comportamenti valutabili sul piano disciplinare.

~

Il ricorrente aveva lamentato delle affermazioni ritenute lesive della sua dignità, non riscontrate invece dai primi giudici i quali avevano ritenuto di non dovere entrare nel merito di un legittimo dibattito che aveva opposto un'associazione e un giornale.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo

Il giornalista che pubblica una notizia, poi rivelatasi errata, sulla vicenda di un personaggio politico, senza avere avuto la possibilità di verificarla, ma che il giorno

dopo autonomamente la ridimensiona e la corregge, non è responsabile di una precisa volontà denigratoria e quindi non viola le norme deontologiche.

~

La vicenda si riferisce ad un traghetto tornato indietro dopo la partenza e su cui si era imbarcato un parlamentare giunto in ritardo. È stato accertato comunque che il traghetto era tornato indietro per far salire un'ambulanza rimasta sulla banchina e non per farvi salire l'uomo politico.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibere Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto

Compie correttamente il proprio dovere il giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica dopo averla verificata e sulla quale chi si ritiene lesa non sottoscrive alcuna smentita né si rivolge all'A.G. limitandosi a chiedere l'intervento dell'Ordine.

~

Il giornale aveva riferito che il Direttore di una Scuola, avendo appreso della manomissione di un impianto da parte di studenti, aveva suggerito (in modo ironico e scherzoso, ha affermato il ricorrente) di prendere le impronte digitali, cosa che avvenne in modo artigianale su foglietti volanti. L'interessato non ha mai chiesto una rettifica o una precisazione.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-8 Una notizia va sempre verificata

Una notizia va sempre verificata, specie quando tratta argomenti delicati o è destinata a suscitare clamore, al punto da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali. Non basta insomma una sola fonte, non controllata, a giustificare lo sviluppo di una notizia, poi rivelatasi infondata.

~

È stata perciò sanzionata una giornalista che aveva pubblicato un articolo su una presunta vicenda di suore che avevano abbandonato il velo per convolare a nozze con ex detenuti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibera Ordine Piemonte 12.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona

Quando il giornalismo d'inchiesta propone immagini violente e, sotto certi aspetti, crudeli viene meno alle sue finalità perché va oltre l'essenzialità della notizia e supera i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

~

La vicenda ha riguardato una trasmissione di approfondimento nel corso della quale sono state proposte delle immagini, tratte dalle riprese effettuate dalla polizia scientifica, con crudi particolari delle ferite sul corpo nudo della vittima di un omicidio.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con privato col quale ha un contenzioso giudiziario

Non è consentito ad un giornalista soffermarsi, nel corso di una trasmissione da lui condotta, sui particolari di una vicenda privata, oggetto di contenzioso dinanzi alla magistratura, senza nemmeno dare la possibilità di replica alla controparte. Un giornalista infatti deve riferire su fatti di interesse pubblico e non su personali vicende.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna 22.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente

Una notizia clamorosa, che risulti priva di qualsiasi fondamento, non è una notizia e la sua pubblicazione lede irrimediabilmente la credibilità del giornale e la dignità dell'Ordine.

L'asserita buona fede del giornalista non fa venire meno i profili di colpa grave ravvisabili nel mancato controllo e verifica delle informazioni ricevute, né fa venire meno l'obbligo di rispetto della verità sostanziale dei fatti.

~

È stato quindi respinto il ricorso di un giornalista che aveva pubblicato la notizia, poi rivelatasi falsa, di un pensionato che avrebbe rubato per fame in un negozio di generi alimentari, peraltro inesistente all'indirizzo indicato.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare

Non viola norme deontologiche il giornalista che opera la sintesi di una vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Giudice quando rispetta il principio della essenzialità della notizia, riportando soltanto i passaggi di interesse pubblico.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede

Il giornalista che riprende una notizia pubblicata su altro quotidiano non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari se ritiene che tale notizia, poi risultata falsa, sia credibile. Ciò in particolare quando la buona fede è provata da alcune circostanze (ora tarda, assenza di interlocutori credibili, impossibilità di immediati riscontri nelle agenzie).

- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona

Vi è omissione nei doveri di controllo da parte del direttore e violazione del codice deontologico quando si pubblica la foto di un imputato con le manette ai polsi, in quanto non elemento *essenziale* per una completa informazione.

Comunque la sanzione è attenuata quando il direttore assume la responsabilità dell'accaduto e dimostra di aver posto in essere, per il futuro, iniziative idonee ad evitare il ripetersi di vicende analoghe

- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati

Il CNOG ha ritenuto non sanzionabile il Direttore di un quotidiano sul quale erano stati pubblicati stralci di intercettazioni telefoniche fatte nel rispetto della legge ed inserite in provvedimenti di custodia cautelare, contenenti frasi e nomi di soubrettes. Ciò in particolare quando, come osservato nel suo parere dal P.G., *“l'accusa deontologica nei confronti del giornalista autore del medesimo articolo venga ritenuta insussistente o non venga neppure ritenuta formulabile”*.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-16 Comportamento dei giornalisti televisivi

Il giornalista televisivo - ha sentenziato la Suprema Corte di Cassazione (Sent.Sez.V Pen. n. 3597 del 23.1.2008), pur nel rispetto del diritto-dovere di informare, nel realizzare interviste, anche dopo aver fatto la scrematura dei soggetti da non invitare, ha comunque l'obbligo di intervenire e prendere le distanze se gli ospiti trascendono i *limiti della continenza*.

~

Sulla base di tale principio è stato sanzionato il giornalista, direttore di un'emittente e conduttore di una trasmissione televisiva, che non ha censurato né preso le distanze da frasi riferite dagli ospiti ad un giornalista, assente in quella trasmissione. Tale omissione ha prodotto l'effetto di rappresentare come condivise dal conduttore le espressioni offensive usate da uno degli ospiti.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità

Quando le immagini sono talmente sbiadite e vaghe e passano così velocemente da non rimanere impresse nella memoria, la loro pubblicazione non viola le norme deontologiche.

~

Le immagini della minore straniera, peraltro non più residente nella città di accoglienza perché rientrata in patria, erano state fissate due anni prima ed erano comunque prive di una precisa caratterizzazione.

Il direttore che aveva visionato le foto a corredo dell'articolo è stato perciò assolto.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

CONFORME

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-18 Testo giornalistico e pubblicità

Non viene sanzionato il direttore di un giornale che, in via sperimentale e limitata nel tempo, inserisce in pagina in modo volante dei testi pubblicitari che non hanno alcun nesso con gli articoli pubblicati.

~

Pur nella riaffermazione del principio secondo cui informazione e pubblicità devono essere nettamente distinte, nel caso in esame i lettori sono stati messi in grado di distinguere tra il testo giornalistico e quello pubblicitario.

C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno

Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006

Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

2-1-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato

La pubblicazione di una frase scabrosa può essere evitata senza che ciò alteri la corretta attività di informazione e di formazione del lettore da parte del giornalista.

Il giornalista infatti deve sempre attenersi all'essenzialità dell'informazione, specie quando frasi riportate possono orientare a conoscere situazioni che attengono alla sfera privata delle persone.

~

La vicenda si riferisce ad una intervista a uno scrittore francese sui particolari dell'incidente mortale di Lady Diana.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto

Quando si denuncia la manomissione di un testo da parte di colleghi devono essere presentati riscontri certi e precisi.

~

Nell'esposto si denunciava che un articolo, trasmesso per posta elettronica, sarebbe stato pubblicato in modo difforme dal testo originario. L'istruttoria svolta non ha consentito di acquisire dati certi per effettuare un riscontro tra testo trasmesso e testo pubblicato.

Pertanto, il CNOG, non potendo disporre di prove a carico del giornalista indicato dalla ricorrente come responsabile della modifica del pezzo, ha respinto il ricorso.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.2.2005.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche

Il Consiglio Nazionale non può stabilire chi ha torto e chi a ragione in una vicenda demandata alla valutazione della magistratura.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva chiesto una pronuncia su presunte violazioni deontologiche nel quadro di una controversia privata, con accuse non provate né documentate.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi

Un rapporto di amicizia con un imprenditore non giustifica né legittima richieste o accettazione di favori, agevolazioni o incarichi, da parte del giornalista, senza che ciò condizioni la sua autonomia o credibilità professionale e comprometta il rapporto di fiducia coi lettori e la credibilità del giornale.

Tale principio è stato ribadito dal CNOG nel respingere il ricorso del direttore di un quotidiano.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime

Non è consentito denunciare a direttori o editori presunti comportamenti scorretti sul piano deontologico e sindacale da parte di colleghi sulla base di notizie acquisite *'per sentito dire'*, rifiutando, anche in sede di procedimento disciplinare, di fornire riscontri alle accuse formulate.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Sospensione mesi 6 - Ricorso Pasquale Barranca avverso delibera Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: vedi massima n. 4-1-2

2-1-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio

Non è censurabile il giornalista che realizza un servizio qualificandosi e scambiando successivamente anche mail col legale di chi, invece, afferma che l'intervista sia stata realizzata con sotterfugi.

~

Il CNOG ha respinto un ricorso avverso l'archiviazione di un esposto in cui, senza fornire riscontri concreti, si lamentava che un dialogo informale con la giornalista fosse stato registrato, trasformato in intervista e mandato in onda.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità

Viola i propri doveri chi assume solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare concretamente e con carattere di continuità le prerogative connesse alla propria qualifica.

~

Al direttore responsabile è riconosciuto l'obbligo di sorveglianza e controllo a fini disciplinari. Da ciò discende la necessità che tale controllo si estrinsechi in una costante opera di sorveglianza sull'osservanza delle direttive da lui impartite. Le disposizioni degli artt. 2 e 48 della legge si riferiscono anche a fatti e comportamenti non riferibili direttamente all'attività giornalistica ma, nella specie, tali doveri assumono particolare significato anche in ragione della posizione del direttore rispetto ai redattori. Nel caso in esame il direttore era anche editore.

~

Il Cnog ha emesso il proprio provvedimento avendo preso atto di periodiche assenze del direttore dalla sede senza avere formalmente e pienamente delegato ad altri le proprie funzioni, col risultato di una situazione generale precaria, in seno alla redazione

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
- *Sospensione mesi 2 - Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: vedi massima n. 4-1-1

2-2 DEONTOLOGIA 2008

2-2-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti

Il direttore di un giornale deve fare il direttore evitando ogni confusione di ruoli o commistioni di attività.

Nella fattispecie il direttore di giornale economico è stato sanzionato per avere svolto attività promozionale impegnandosi a procacciare abbonamenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 7 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera - Donno
- *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti

L'obbligo di rifiutare facilitazioni da privati e di essere compiacente per rapporti di amicizia è fissato dalle regole deontologiche.

Nel caso in specie l'uso di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Magistratura è consentito nel procedimento disciplinare a carico di un iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 8 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera - Donno
- *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata

Se non è provato, con riferimenti precisi, non vi è condizionamento verso i redattori da parte del vice direttore di una testata che si è limitato ad estendere ad amici e personalità l'invito ad assistere ad una sfilata di moda organizzata dalla moglie.

Le citazioni dell'evento, da parte dei redattori, non provano, infatti, un intervento del vice direttore per ottenere particolari attenzioni compiacenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 9 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico

Nel caso in esame non bastano generici consigli di attenzione e di prudenza.

I compiti di un direttore responsabile impongono di vigilare su tutte le trasmissioni che abbiano carattere giornalistico, perché una cosa sono le trasmissioni di intrattenimento, un'altra quelle in cui si realizzano dibattiti e servizi giornalistici.

La violazione della Carta di Treviso con la pubblicizzazione di notizie e riferimenti a bambini oggetto di una triste storia familiare va sempre sanzionata.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 10 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato

La sfera della deontologia è più ampia dell'illecito penale per cui un medesimo fatto che non costituisca reato può essere in contrasto con le norme deontologiche e come tale sanzionabile.

Anche i commenti di natura critica e la satira richiedono il requisito della corret-

tezza della forma espositiva, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione. Il diritto di satira, quale particolare forma del diritto di critica, non può essere un comodo strumento per offendere e calunniare.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce"

Riferire all'interessato di avere appreso di una presunta (e forse inesistente) lettera anonima che lo riguarda senza pubblicizzarla a terzi non viola il dovere di lealtà e lo spirito di collaborazione tra colleghi.

- C.N. 10 giugno 2008 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale

Non vi è commistione tra giornalismo e messaggio pubblicitario quando si ospita un inserto recante a piè di pagina una doppia dicitura: "Informazione pubblicitaria", da una parte e, dall'altra, "Pagina autogestita dal Movimento..."

La pubblicità commerciale difatti va distinta da quella elettorale (D.L.n. 74/92). Nel caso in esame si tratta di propaganda politica.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo

Quando l'accusa per violazione di norme deontologiche da parte dell'autore dell'articolo è ritenuta insussistente, anche la violazione deontologica del direttore per omesso controllo non pare prospettabile.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 41 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale

Il giornalista deve sempre interrogarsi sulle motivazioni degli inviti quando riceve offerte di ospitalità da soggetti per i quali ha scritto o deve scrivere articoli, altrimenti pone sotto una luce non positiva l'intera categoria, il suo prestigio e autorevolezza.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-10 Decoro e dignità professionale

Fare pubblicità, addirittura travisando il proprio abbigliamento, investe il decoro e la dignità professionale del giornalista.

Il messaggio giornalistico non può essere confuso con quello pubblicitario, anche se lo impone un editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero

Il direttore di un giornale che chiede in anticipo e singolarmente ai giornalisti se aderiranno allo sciopero va oltre i suoi compiti, in quanto i giornalisti non hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'adesione al contrario degli addetti ai servizi pubblici.

Né costituisce esimente l'impegno a fare di tutto perché il giornale, anche in caso di scioperi proclamati, possa uscire.

Un comportamento non in linea con i compiti di un direttore, quindi va censurato.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori

Va censurato il direttore che omette il necessario controllo su "un pezzo" relativo a una storia delicata, col coinvolgimento di soggetti minori.

Non basta esprimere "qualche perplessità" sulla pubblicazione della vicenda, ma è dovere, nell'ambito delle funzioni di controllo, vietare di rendere pubblici nome, età, professione dei genitori, fotografia dei minori, benché schermata.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-13 Il giornalista non usa frasi offensive verso i colleghi

Quando il giornalista usa in pubblico frasi offensive verso un collega o la categoria, anche se poi chiede scusa, viene meno ai doveri e allo spirito di collaborazione, compromettendo la dignità dell'Ordine, in violazione degli artt. 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva pronunciato una frase offensiva su colleghi durante una assemblea, lontana dal microfono, mentre era seduto al tavolo della presidenza e la frase era comunque udibile da più persone.

- C.N. 12 giugno 2008 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera - Donno
- *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3 DEONTOLOGIA 2007

2-3-1 Giudice naturale e competenza a decidere

Quando un giornalista viene sottratto al suo giudice naturale la delibera emessa nei suoi confronti (nel caso in esame in riferimento ad un procedimento disciplinare) deve essere dichiarata nulla, con rinvio al competente Ordine regionale. Ciò perché il vizio procedurale rilevato è insanabile; giudice naturale deve intendersi il Consiglio dell'Ordine regionale al quale il giornalista è iscritto.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-2 Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista

Quando un giornalista assume l'atteggiamento di un informatore, rivelando fatti che esulano dalla sua professione e comunque appresi nell'esercizio della sua attività, si rende responsabile di violazione deontologica. Specialmente quando, direttamente o indirettamente, coinvolge un collega.

~

Il caso preso in esame si riferisce direttamente alle vicende di "calciopoli" e più in particolare al noto "sistema Moggi".

Il giornalista incolpato è stato ritenuto colpevole ed ha avuto inflitta la sanzione della sospensione per 4 mesi dall'esercizio professionale. La sanzione è stata confermata in secondo grado.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Ghirra - Iacopino
- *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-3 Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali

Piegare la libertà di stampa a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei propri lettori da parte di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista, mediatore intellettuale tra i fatti ed i cittadini, comporta violazione deontologica e come tale deve essere valutata alla luce di quanto dispone la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

~

La vicenda è relativa a notizie passate al Sismi dal giornalista Luca Fazzo. Il fatto materiale è risultato provato.

Alcune circostanze, tuttavia, hanno indotto il Consiglio Nazionale ad accogliere la richiesta subordinata di una riduzione. E così lo stesso Cnog ha deciso di contenere in sei mesi la sospensione dall'esercizio professionale rispetto ai dodici mesi inflitti in primo grado.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Iacopino
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-4 Deontologia e attività non strettamente giornalistica

Caldeggiare presso una pubblica amministrazione l'esito positivo di una pratica presentata da un privato che prospetta al giornalista compensi in denaro, costituisce violazione delle norme deontologiche che ogni iscritto all'Ordine è tenuto ad osservare.

~

Nel caso in esame è stato contestato all'interessata di "aver interceduto" nei confronti del ministro dell'ambiente per far ottenere a R.M. il nulla osta per delle slot machines dietro pagamento di un compenso.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-5 Condotta del giornalista e radiazione

Quando un giornalista, con la sua condotta, compromette anche la dignità dell'Ordine sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo, l'implicazione deontologica non può che essere la radiazione. Lo dispone l'art. 55 della legge 3.2.63 n. 69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

~

Nel caso in esame, all'incolpato era stata inflitta in primo grado la sanzione della sospensione nel massimo previsto (12 mesi) dall'esercizio professionale. Vi si è opposto il P.G. che, nel rilevare, tra l'altro, una contraddizione tra le motivazioni del provvedimento adottato e la sanzione comminata, ha chiesto nel suo ricorso al Consiglio Nazionale che fosse comminata la radiazione. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'interessato, che chiedeva l'assoluzione, e ha accolto l'impugnativa del P.G.

La vicenda è relativa al giornalista Renato Farina - vicedirettore del quotidiano *Liberò* - che ha ammesso di avere passato (e ricevuto) notizie ai servizi segreti militari (Sismi). Lo avrebbe fatto - come da sue dichiarazioni - per dare una mano agli stessi servizi.

Quanto alle somme corrispostegli dal Sismi, il Farina si è difeso dichiarando che si era trattato di rimborsi per spese sostenute.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-6 Giornalismo sportivo e deontologia

Il dialogo tra un giornalista e un procuratore di calcio va correttamente inquadrato nello scenario del giornalismo sportivo.

Nel caso in esame non appare violato il dovere di riservatezza o di indipendenza perché non risulta che la “rivelazione” di quanto il giornalista avrebbe scritto fosse fatta al fine di ottenere il beneplacito nel contesto di un illegittimo dare - avere, in cui lo stesso giornalista fosse pronto a lasciarsi espropriare dal proprio personale giudizio, al fine di ottenere un vantaggio. Inoltre non può essere irrogata una sanzione disciplinare sulla base di una intenzione non già dichiarata, ma solamente ritenuta sulla base di presunzioni.

~

La vicenda si inquadra nella cosiddetta calciopoli ed ha visto coinvolti in una intercettazione telefonica il giornalista Guido D'Ubaldo e il procuratore di un calciatore, F.Z. Il D'Ubaldo aveva avuto inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio, nel merito del ricorso, si è detto d'accordo con l'incolpato e con il Procuratore Generale. Conseguentemente ha emesso decisione di assoluzione.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Ghirra
- *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-7 Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine

La mancata conoscenza della “Carta dei doveri del giornalista” non può essere invocata come esimente in ordine alle proprie responsabilità deontologiche. Né può essere operata una distinzione tra iscritti di serie A (professionisti) e iscritti di serie B (pubblicisti). Gli iscritti nei relativi elenchi, infatti, sono tenuti all'osservanza delle stesse norme deontologiche e ne rispondono in base alla legge professionale. Anche perché i pubblicisti, eccezion fatta per il processo formativo e quello per l'accesso alla professione, hanno stessi obblighi, stessi doveri, stessa applicazione contrattuale e possono occupare professionalmente qualsiasi posizione lavorativa, vertice aziendale compreso.

Inoltre non può essere fatto ricorso all'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa privata) per cercare di accampare il diritto ad effettuare pubblicità dal momento che trattasi di fattispecie diversa.

~

Il caso in esame è relativo alla attiva partecipazione di una giornalista pubblicista a spot pubblicitari andati in onda durante la trasmissione “Domenica in”.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto alla entità della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3.RICORSI ELETTORALI

3 RICORSI ELETTORALI

3-1 RICORSI ELETTORALI 2009

3-1-1 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede

Quando nella unica scheda per l'elezione dei consiglieri regionali e dei revisori dei conti, in ciascuna delle due categorie o solo in una, sia riportato un numero di preferenze eccedente quello previsto dalla legge le schede vanno dichiarate nulle.

~

A seguito di un ricorso elettorale erano state annullate 28 schede per la elezione del Consiglio regionale con eccesso di preferenze. Il CNOG, in via di autotutela, ha deciso un nuovo riconteggio delle schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e, attesa la loro unicità, di procedere all'annullamento - in applicazione dell'art. 13, 2° comma, del DPR 115/65 - delle schede riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4.CONTENZIOSO GENERALE VIZI PROCEDURALI

4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009

4-1-1 Fatti contestati e fatti sanzionati

Quando vi è una palese contraddizione tra fatti contestati e fatti sanzionati l'atto è nullo.

~

Nel caso in esame il Cnog, decidendo in base a quanto disposto dall'art. 42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. n. 172 del 26.7.2003) delle tre opzioni possibili ha scelto quella in base alla quale si incarica l'apposita commissione di entrare nel merito del ricorso ed approntare la relativa relazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
- *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi v. massima 2.1.25*

4-1-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato

Ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 69/63 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Se Presidente e vice presidenti sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Quando tale disposizione è violata, sono nulli i provvedimenti assunti dal Collegio.

~

Nel caso in esame, risultando assenti il Presidente ed il Vice Presidente, la presidenza della seduta è stata assunta da un consigliere con minore anzianità di altro consigliere, pur presente e partecipante alla seduta.

In conseguenza sono state dichiarate nulle le delibere disciplinari assunte in quelle sedute.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Annullate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23 - 24.4.2009*
- *Rinvio ricorso Barranca in Commissione v. massima n. 2.1.23*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato

Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato sancito in via generale dall'art. 112 del c.p.c. trova applicazione nei procedimenti in materia disciplinare. Pertanto, una sanzione che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del giornalista non contenuto nel capo di incolpazione, comporta la violazione delle norme del procedimento. Ciò perché, nel capo di incolpazione, deve esserci la completa enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati.

~

Nel caso in esame la sanzione era stata comminata per fatti emersi nel corso del procedimento e mai formalmente contestati, per cui il provvedimento è stato dichiarato nullo per vizio insanabile e gli atti trasmessi alla Commissione Ricorsi per gli adempimenti di cui all'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres.Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
- *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, e quindi vengono archiviati senza entrare nel merito quando sono privi delle formalità e della documentazione richiesta: redazione su carta da bollo, versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché quello dovuto a titolo di tassa fissa allo Stato ai sensi dell'art. 60 del Dpr 115/65 e s.m.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres.Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres.Del Boca - Rel.De Liberato
- *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. De Liberato
- *Ricorso Aldo Manganaro improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-5 Rinuncia al ricorso

Quando risulti avviata l'istruttoria su un ricorso e l'interessato rinuncia alla prosecuzione della vertenza, cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione del ricorso sono perentori: lo stabilisce l'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge professionale, 2° comma, e lo riafferma l'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi approvato dal Ministero della Giustizia con D.D. 18 luglio 2003 (G.U. n. 172 del 26.7.2003).

~

Pertanto è stato dichiarato irricevibile un ricorso presentato oltre il termine di 30 giorni fissato dagli artt. art. 60 della legge n. 69/63 e 59 del regolamento di esecuzione.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-7 Interruzione processo - decesso delle parti

In base alla legge 6.12.1971 n. 1034 si produce interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, salvo che non venga riassunto, in sede amministrativa, a cura di uno degli eredi, ove sussistano i presupposti.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-8 Prescrizione azione disciplinare

Ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, la prescrizione opera, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

~

In conseguenza il CNOG ha dichiarato la prescrizione di un ricorso su fatti riferiti al 1999 che non aveva potuto esaminare sino all'adozione di una norma regolamentare esplicativa intervenuta nel 2009.

- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004/13.1.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo

Quando un provvedimento viene assunto su un presupposto erroneo, gli atti vengono restituiti al Consiglio Regionale perché si pronunci sul merito della questione.

~

Il Consiglio aveva erroneamente ritenuto l'azione disciplinare prescritta, per cui gli atti sono restituiti ai primi giudici per l'esame di merito.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso accolto Mario Pecchia avverso delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 - dichiarata nulla delibera e restituzione atti al Consiglio regionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-10 Cessata materia del contendere

Il ricorso è archiviato d'ufficio quando il Consiglio Regionale, in via di autotutela, annulla il provvedimento impugnato.

~

L'interessato aveva presentato ricorso avverso la cancellazione dall'elenco dei pubblicitari, poi annullata in via di autotutela.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha accolto i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali ed ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio alle procedure previste dall'art. 46 del Regolamento con l'eventuale formalizzazione del capo di incolpazione e tutti gli adempimenti istruttori, sino alla proposta conclusiva.

4-1-11 Tutela dei soggetti deboli

Il Cnog ha accolto il ricorso di un esponente nei confronti di un quotidiano che aveva pubblicato in due articoli il nome e le foto della figlia, nell'ambito di una penosa vicenda familiare, consentendo il riconoscimento della minore.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità

Accolto il ricorso di un esponente che lamentava, nel resoconto di una lite in cui era stato coinvolto, la violazione del principio dell'essenzialità della notizia ed una disparità di trattamento nell'indicare le generalità dei protagonisti dell'incidente. Deciso quindi l'avvio del procedimento nei confronti del giornalista.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2008

4-2-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali - Incompetenza per materia

La legge ordinistica non prevede casi del genere.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 5 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-2 Prescrizione dell'azione disciplinare

La proposta della Commissione è superata perchè l'azione disciplinare è ormai prescritta.

I fatti di cui al procedimento risalgono infatti al 22 marzo 2000; la prescrizione opera, ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

- C.N. 11 marzo 2008 n. 1 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*

4-2-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili

Il procedimento disciplinare è regolato da norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni.

L'Ordine ha l'obbligo di ascoltare il ricorrente: "nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio" (art. 56 L.69/63).

~

Nel caso in esame l'incolpato aveva subordinato la propria presenza dinanzi al Consiglio regionale ad una risposta su una eccezione preliminare sollevata. Il Consiglio regionale ha deliberato senza ascoltarlo. In conseguenza l'atto è nullo.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 18 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso Vincenzo Cimino: dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamente violate se non sono precisati i fatti che avrebbero costituito violazione.

~

Nel caso in esame il Cnog, in presenza di vizi procedurali ritenuti insanabili, scegliendo fra le tre opzioni previste dall'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, ha incaricato la Commissione istruttoria di entrare nel merito.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 27 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Rinviato ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*

4-2-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva

Rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Nazionale - maggio 2007.

Il caso riguarda alcuni candidati che, ottenuto un numero di voti utile per partecipare al ballottaggio, avevano dichiarato di rinunciare.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-2-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente

Nel caso in esame il Cnog si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle valutazioni della Commissione d'esame che hanno portato a non ammettere alla prova un candidato.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-7 Termini ordinatori - termini perentori

Per costante e consolidata giurisprudenza il termine di 15 giorni previsto dall'art. 30 della legge n. 69/63 per la notifica delle delibere dei Consigli regionali ha carattere ordinatorio e non perentorio.

E pertanto la notifica dell'atto oltre il termine indicato dalla legge non comporta nullità atteso che non si tratta di termine perentorio.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-2-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari

La mutata composizione del Collegio non invalida la decisione finale. Il collegio infatti è validamente riunito se è presente il numero legale e altrettanto validamente può riunirsi e decidere sullo stesso caso anche in sede successiva con presenze non perfettamente coincidenti. Ciò perché qualsiasi consigliere, intervenuto in una fase successiva, può consultare gli atti, prendere visione delle testimonianze e delle dichiarazioni verbalizzate, sollecitare chiarimenti e maturare il personale convincimento con il quale concorrere alla decisione consiliare.

~

Nel caso in esame il Cnog non ritiene fondata la eccezione di nullità.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-2-9 Mancata sottoscrizione di un atto

Un atto privo di firma autentica e trasmesso all'Ordine regionale può essere sanato nel grado di appello dinanzi al Cnog, trattandosi di irregolarità formale.

~

Nel caso in esame un iscritto era stato cancellato per non aver risposto all'invito del Consiglio regionale a regolarizzare con la firma una sua dichiarazione. Il ricorrente ha formalizzato l'adempimento dinanzi alla Commissione istruttoria, dopo aver chiarito i motivi per i quali non aveva potuto rispondere all'invito del Consiglio regionale.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-10 Revisione Albo

È cancellato il direttore - editore il quale dichiara di svolgere attività giornalistica senza percepire i compensi.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva ommesso di fornire documentazione valida ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, elenco pubblicitari.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2007

4-3-1 Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva

È inammissibile un ricorso presentato al Tribunale interposto avverso il rigetto dell'istanza di sospensiva, decisa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, della sanzione inflitta in primo grado in un procedimento disciplinare.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, sezione civile, collegio integrato, con sentenza del 18/5/2007, depositata il 9/7/2007, che ha accolto la tesi difensiva del Consiglio Nazionale dell'Ordine ed ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. di Roma. L'ufficio ricorrente sosteneva che un ricorso al Cnog sospendesse automaticamente la sanzione inflitta in primo grado.

- Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-2 Nullità della delibera per mancata audizione

La cancellazione dal registro per superato triennio è subordinata alla audizione dell'interessato. La mancata, necessaria audizione comporta la nullità della delibera per vizio insanabile.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-3 Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare

È legittimo il procedimento disciplinare anche in presenza di dimissioni dall'Ordine professionale di appartenenza, dal momento che sussiste l'interesse dell'amministrazione alla "salvaguardia della propria immagine lesa dal comportamento dell'iscritto".

Lo ha ribadito anche il Consiglio di Stato (dec.n. 477 del 3.2.2006).

- C.N. 29 marzo 2007 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: vedi massima n. 2-3-5.

4-3-3 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata

Le delibere degli Ordini in materia disciplinare vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario ed i termini per produrre ricorso decorrono dal giorno della notifica.

Il fatto che, come nel caso in esame, una delibera sia stata inoltrata anche per posta elettronica certificata può considerarsi un eccesso di zelo e non più di questo. Talché il calcolo del termine per produrre ricorso (30 giorni) non può far riferimento alla data dell'invio del documento per via telematica ma a quella della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-4 Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione

Se in un procedimento disciplinare manca il capo di incolpazione, la relativa delibera di affermazione di responsabilità dell'incolpato deve essere dichiarata nulla. Inoltre deve essere tenuta ferma la differenza che c'è tra indagini preliminari e capo di incolpazione ed inoltre all'interessato deve essere garantito il diritto di difesa secondo la prevista e prescritta procedura.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-5 Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005

Sono da dichiarare nulle, per violazione dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica, le schede che riportano voti espressi in numero superiore rispetto a quello massimo consentito.

Ciò perché non è possibile distinguere la volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccedenza che le disposizioni di legge e regolamentari non indicano. Ne consegue che non può essere invocato né applicato il DPR 169/2005, dal momento che il regolamento riportato si riferisce al riordino del sistema elettorale ed alla composizione di Ordini professionali tra i quali non può essere annoverato - e non lo è - quello dei giornalisti. Infatti le procedure del sistema elettorale sono analiticamente fissate dall'art. 13 del regolamento di esecuzione alla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti 3.2.1963 n. 69.

~

Il caso è relativo al rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia - Quota professionisti - avvenuto con le elezioni del maggio 2007.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-6 Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico

L'opportunità di riesaminare i voti espressi nonché il relativo conteggio, senza peraltro eccepire motivi di illegittimità o violazione di legge non ha rilevanza giuridica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera

- *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-7 Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi

Per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna fare riferimento unicamente ai voti validamente espressi. Pertanto le schede bianche e quelle nulle escludono i rispettivi autori dal novero dei votanti.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera

- *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarino avverso la elezione del consigliere naz.le Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-8 Elettorali - Irricevibilità - improcedibilità - competenza per materia

Non può essere richiesto al Cnog di dichiarare nullo un provvedimento da far valere davanti al Tar. Peraltro, in materia elettorale, la legge ordinistica assegna una competenza esclusiva allo stesso Cnog.

Nel caso in esame, poi, il mancato rispetto dei termini - perentori - per produrre ricorso e la mancata regolarizzazione dell'atto comporta la dichiarazione di irricevibilità e di improcedibilità.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera

- *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-9 Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante

L'esito del giudizio civile non è pregiudiziale nel giudizio disciplinare. D'altro canto il competente Consiglio regionale non ha espresso una valutazione autonoma nel caso in esame, ma si è adagiato sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appunto in un giudizio civile, e la cui decisione peraltro è stata appellata. Si impone pertanto la revoca della delibera impugnata in quanto essa risulta fondata sul presupposto erroneo e fuorviante.

Nel caso preso in esame il Cnog ha accolto il ricorso del PG ed ha disposto il rinvio degli atti al competente Ordine regionale per un riesame della intera vicenda.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera

- *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-10 Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura

Non può farsi luogo ad un procedimento disciplinare se a monte non viene formulato e notificato il relativo capo di incolpazione. Il principio è tassativo e non ammette deroghe o eccezioni. Talché in mancanza del capo di incolpazione la delibera deve essere dichiarata nulla.

Nel caso in esame il Cnog (il Procuratore Generale chiedeva che venisse affermata la responsabilità degli incolpati, assolti in primo grado), nel dichiarare nulla la delibera di assoluzione, ha trasmesso gli atti al competente Ordine regionale per le iniziative di sua competenza (apertura del procedimento disciplinare). La vicenda è relativa alla pubblicazione su alcune testate di notizie con asserite violazioni delle norme a tutela dei minori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

5.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale - n. 17/09

Luca Bonaccorsi ricorre avverso la delibera dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, adottata nella seduta del 7 febbraio 2008, con la quale si dispone l'annullamento, per autotutela amministrativa, del provvedimento assunto, nella seduta del 19 dicembre 2007, con il quale il Bonaccorsi aveva ottenuto la iscrizione nel registro dei praticanti.

Nel mese di novembre 2007 il ricorrente presentava domanda di iscrizione al registro dei praticanti, con richiesta di decorrenza retrodatata, allegando alla stessa la dichiarazione del direttore responsabile del settimanale LEFT/Avvenimenti Pino Di Maula, il quale certificava l'avvenuto svolgimento del praticantato giornalistico.

Il Consiglio regionale del Lazio ne prendeva atto e in data 19 dicembre 2007 deliberava positivamente in ordine alla iscrizione del Bonaccorsi nel registro dei praticanti.

Nel mese di marzo 2008, recatosi presso l'Ordine, per espletare quanto necessario per sostenere gli esami di abilitazione, apprendeva, in via breve, di essere stato cancellato dal registro e che di conseguenza non avrebbe potuto più sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione giornalistica.

Difatti, nella seduta del 7 febbraio 2008, l'Ordine del Lazio riprendeva in esame la pratica Bonaccorsi e la documentazione che alla stessa era stata a

suo tempo allegata rilevando che *“il Bonaccorsi è stato assunto a tempo indeterminato a far data dal 1 aprile 2006 come X livello del contratto nazionale di lavoro dei poligrafici per assolvere l'incarico di responsabile del servizio amministrativo e non da praticante ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico; rileva altresì che esiste una contraddizione tra quanto è scritto nella citata lettera (di assunzione, n.d.r.), priva peraltro della data e firmata dal signor Mario Pagano, e quanto attestato dal signor Di Maula; questi dichiara che il Bonaccorsi ‘ha svolto tutte le funzioni previste per il praticantato da giornalista: editing e scrittura, a rotazione, per tutte le sezioni del settimanal’”*.

Nella deliberazione del Consiglio del Lazio del 7 febbraio 2008 veniva poi evidenziato che *“dalla carta d'identità rilasciata il 9 ottobre 2007 il Bonaccorsi risulta essere un imprenditore, come peraltro risulta essere l'amministratore delegato del settimanale Left Avvenimenti”* e che *“il citato direttore Di Maula era stato sottoposto a procedimento disciplinare in quanto aveva consentito che il già citato Bonaccorsi figurasse come condirettore del settimanale pur essendo privo del relativo titolo professionale”*.

Per i motivi sopraesposti, l'Ordine del Lazio riteneva di poter affermare che non esistendo *“i requisiti per dare valenza ad un provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti”* lo stesso debba essere annullato *“per autotutela amministrativa”* e ciò *“anche in consi-*

derazione che un praticante pur non avendo uno status ben definito dovrebbe seguire, per via analogica, la stessa regola che vuole che i giornalisti professionisti siano esclusivi nella professione”.

Il ricorso

Il ricorrente contesta in fatto e in diritto il contenuto della delibera dell'Ordine del Lazio del 7 febbraio 2008 e chiede al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di voler annullare la detta deliberazione, anche per il singolare iter procedimentale che essa ha avuto.

Nel ricorso viene rilevato che nella delibera adottata in autotutela, l'Ordine regionale *“non ha posto in rilievo l'emersione di fatti emersi successivamente o quantomeno non valutati nel corso della precedente deliberazione”* e si aggiunge che nella stessa delibera non sono elencati i motivi che hanno indotto il Consiglio del Lazio a rivedere la decisione assunta, senza confrontarsi *“con le legittime aspettative di chi ha ricevuto un provvedimento positivo”*.

Bonaccorsi si lamenta pertanto di avere avuto notificato un provvedimento di cancellazione della sua iscrizione nel Registro dei praticanti senza alcuna preventiva convocazione e audizione e senza che sia stata posta in essere alcuna attività istruttoria.

Quanto alla inconciliabilità del praticantato con altre attività, il ricorrente ne sottolinea la infondatezza e si richiama a varie decisioni del Consiglio Nazio-

nale in tal senso.

“Ciò che pure lascia perplessi – conclude nel suo ricorso il Bonaccorsi – è la diversità di valutazioni dell'Ordine regionale in vicende analoghe. Nel corso del 2007, il predetto Ordine ha riconosciuto il praticantato di ufficio a n.6 persone che hanno collaborato con la testata LEFT. Tra queste, almeno due erano state assunte e svolgevano mansioni del tutto diverse da quelle di praticante giornalista. Addirittura, una di esse aveva oltre che un contratto di poligrafico, l'incarico, quale agente di commercio, di reperire contratti pubblicitari per la testata”.

La Commissione Ricorsi del Consiglio Nazionale ha deciso di convocare ed ascoltare, oltre a Luca Bonaccorsi e al Direttore Giuseppe Di Maula, anche due dei cinque testi indicati dallo stesso Bonaccorsi: Simona Maggiorelli e Marcantonio Lucidi, entrambi giornalisti professionisti.

Le audizioni si sono svolte il 1° luglio 2008 nella sede del CNOG.

Luca Bonaccorsi, assistito dall'avv. Paolo Longo, ha preliminarmente affermato che *“Left Avvenimenti è un settimanale edito da una cooperativa a responsabilità limitata della quale sono stato amministratore delegato fino a giovedì 26 giugno 2008. È stato gioco forza per me, tenuto conto che per far parte di una cooperativa bisognava essere o giornalista professionista o poligrafico... Fin dal primo giorno in cui sono stato assunto, in redazione c'erano i professionisti Marcantonio Lucidi, Simona Maggiorelli, Pino Di Maula; poi Sofia Basso ed altri”*.

Alla contestazione circa la data della sua assunzione (1.3.2006 – 1.4.2006), il ricorrente ha sostenuto trattarsi di un evi-

**Inammissibile
la richiesta
di compiuta
pratica
dell'am-
ministratore
delegato di
cooperativa
editrice
del giornale
n. 17/09**

dente errore “*perché attraverso la documentazione che ho allegato al ricorso si può evincere che in realtà ho cominciato a scrivere sin dal febbraio 2006*”.

Bonaccorsi – come sostenuto nel suo ricorso – ha affermato che il Consiglio dell’Ordine del Lazio “*ha riconosciuto nell’autunno del 2007 il praticantato d’ufficio per avere collaborato con la testata Left Avvenimenti a Elena Montobbio che svolgeva attività grafica di correttore di bozze e procacciava anche spazi pubblicitari, a Emiliano Coraretti, Pierpaolo De Lauro e Paolo Tosatti che erano invece collaboratori di redazione*”.

Il ricorrente, sottoposto ad una serie di domande nel corso della sua audizione, ha illustrato l’attività da lui svolta in ambito redazionale giornalistico sotto il controllo del direttore o del capo servizio e ha indicato l’organico redazionale in 10/12 unità tra professionisti e pubblicisti (forse uno solo).

Alla specifica domanda riguardo il suo inquadramento contrattuale tra i poligrafici e non già tra i praticanti, come da contratto giornalistico, Bonaccorsi ha risposto: “**Confermo quanto già detto nel ricorso: non ritenevo di poter chiedere al direttore di modificare la mia qualifica dopo qualche mese perché ciò sarebbe stato in contrasto con la carica di socio della cooperativa. Se ben ricordo una norma della Finanziaria 2005 non consente l’iscrizione come praticante ai soci di cooperative**”.

Successivamente è stato ascoltato dalla Commissione Ricorsi il direttore responsabile di Left Avvenimenti Giuseppe Di Maula, il quale ha sostenuto “*di avere certificato correttamente che Luca Bonaccorsi ha svolto tutte le funzioni previste per il praticantato giornalistico. Ciò ha fatto effettuando anche rotazione nei vari settori del settimanale e*

di volta in volta seguiva, su mia direttiva, conferenze stampa e partecipava attivamente al lavoro di redazione. Oltre che da me, quale tutor, il lavoro quale praticante del Bonaccorsi veniva seguito in redazione anche dai capi servizio

Simona Maggiorelli e Marcantonio Lucidi e talvolta anche da Sofia Basso”.

Quanto all’addebito circa l’inserimento nella gerenza del settimanale del nome del Bonaccorsi quale condirettore, Di Maula si è giustificato assumendo che è sta-

to un suo “errore” e che, a seguito di un richiamo da parte del Consiglio dell’Ordine del Lazio, si è subito provveduto a cancellare questo inserimento. Per questo errore commesso – ha detto Di Maula – ho ricevuto “*un avvertimento orale fattomi dal presidente Tucci. Successivamente ho avuto aperto un procedimento per avere attestato il compimento del praticantato da parte del Bonaccorsi. Sono stato ascoltato dal Consiglio al quale ho spiegato le ragioni che mi avevano fatto assumere questa decisione, ma a tutt’oggi non ho avuto alcuna contezza sulla conclusione del procedimento disciplinare*”.

Il teste Marcantonio Lucidi, giornalista professionista, capo servizio interni a Left Avvenimenti, ha detto di avere lavorato “*a contatto con Bonaccorsi, il quale svolgeva il suo lavoro prevalentemente in redazione scrivendo articoli, predisponendo interviste e il tutto veniva poi sottoposto alle valutazioni del direttore Di Maula. Già nel febbraio del*

Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell’amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale n. 17/09

2006, oltre al direttore, vi era in redazione anche Simona Maggiorelli, coordinatrice del settore culturale, professionista. Ho avuto modo di seguire anche io l'attività di Luca Bonaccorsi prima come redattore ordinario e successivamente, dal settembre 2007, anche nel ruolo di capo servizio interni. Ho così avuto modo di controllare il lavoro di apprendimento professionale di Bonaccorsi dal settembre 2006 ad oggi”.

A domanda della Commissione Ricorsi, il teste Lucidi ha precisato che Bonaccorsi, in redazione, “aveva una sua postazione di lavoro con computer, telefono e, al pari di me, lavorava a tempo pieno. Quando Luca Bonaccorsi stava in redazione svolgeva esclusivamente attività giornalistica, almeno in mia presenza. Non saprei dire se poi, dopo aver provveduto a mandare avanti la produzione del settimanale, Bonaccorsi, nella sua qualità, allora, di amministratore delegato, provvedesse anche ad altre incombenze”.

Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale n. 17/09

Anche l'altra teste Simona Maggiorelli ha dichiarato di avere avuto “modo di affiancare il direttore Di Maula nel tutoraggio a Luca Bonaccorsi. Il lavoro di Luca Bonaccorsi in redazione consisteva e consiste nello scrivere articoli, prendere parte a conferenze stampa e il lavoro da lui svolto veniva sottoposto alla mia attenzione, a quella del direttore e, per taluni argomenti, anche a quella di Marcantonio Lucidi, capo servizio di Left Avvenimenti”.

La Commissione Ricorsi, su invito del Consiglio Nazionale, ha ampliato l'istruttoria, a proposito dell'attività giornalistica del ricorrente, ed ha ascoltato i giornalisti Andrea Purgatori, già condirettore di Left da gennaio a giugno 2007, e Daniela Preziosi, che ha lavorato presso Left dal 2002 ad agosto 2007, ricoprendo anche la carica di fiduciaria di redazione.

Andrea Purgatori, ascoltato il 28 gennaio 2009, ha detto tra l'altro: “Sono stato condirettore di Left dal gennaio al giugno del 2007. Direttore era Alberto Ferrigolo. Appena è stato dimissionato Ferrigolo, per solidarietà col direttore e in considerazione del fatto che mi ero impegnato in un progetto giornalistico da realizzare con Ferrigolo, mi sono dimesso. Devo dire che la situazione all'interno di Left non è stata mai chiara nonostante il piano editoriale controfirmato dallo stesso Bonaccorsi che era amministratore delegato della cooperativa editrice del giornale e nello stesso tempo direttore editoriale.

Devo dire che parallelamente o successivamente alle riunioni di redazione svoltesi con la Direzione lo stesso Bonaccorsi ed alcuni redattori della testata si recavano agli appuntamenti settimanali di analisi collettiva del prof. Fagioli nel corso dei quali venivano rivelati e discussi pubblicamente gli argomenti che sarebbero stati oggetto del numero successivo del settimanale commettendo una violazione gravissima sul piano deontologico.

Ho richiamato più volte Bonaccorsi al rispetto delle regole, assieme al direttore, ma il risultato è stato il dimissionamento del direttore e le mie conseguenti dimissioni.

Debbo aggiungere che dal primo giorno in cui abbiamo assunto la direzione

della rivista il direttore editoriale Bonaccorsi ha svolto una costante azione di delegittimazione del nostro ruolo e del nostro operato, cosa che può essere facilmente confermata dai colleghi che all'epoca lavoravano con me".

Nel merito dell'attività giornalistica, ha aggiunto Purgatori: "L'apporto di Luca Bonaccorsi al lavoro redazionale è stato del tutto saltuario. Egli si limitava a scrivere dei pezzi di natura economica, che peraltro firmava con uno pseudonimo.

Non escludo che qualche volta abbia potuto anche scrivere di questioni diverse dall'economia. In ogni caso non mi risulta che abbia mai titolato i pezzi di altri redattori. Non so se titolasse i suoi.

Escludo comunque che sia mai intervenuto con un lavoro di revisione

Non ha mai partecipato continuativamente alla vita attiva della redazione ed alla impostazione del giornale anche perché il suo tempo era occupato anche e soprattutto dalle altre cariche che ricopriva. Comunque, ha aggiunto la mia testimonianza diretta è limitata al periodo gennaio-giugno 2007".

Il 24 febbraio 2009, la Commissione Ricorsi ha ascoltato Daniela Preziosi, la quale ha premesso di aver lavorato presso la rivista Left dal 2002 sino all'agosto 2007.

La teste ha chiarito che Luca Bonaccorsi è entrato nella struttura di Left probabilmente a dicembre 2005, per poi diventare amministratore delegato della cooperativa editrice della rivista. "So per certo – ha aggiunto – che lo era anche quando io ho interrotto il mio rapporto di collaborazione, e cioè nell'agosto 2007".

A proposito del ruolo giornalistico avuto dal ricorrente, ha detto: "Ho rassegnato le dimissioni perché mi risultava

impossibile lavorare in quell'azienda.

Luca Bonaccorsi era, sì, amministratore delegato, ma di fatto interferiva in tutte le attività giornalistiche esautorando, di fatto, il direttore delle sue funzioni e gestendo in proprio l'impostazione del giornale".

Ed ancora: "Era amministratore delegato, ma, di fatto, una sorta di dominus del giornale in cui faceva di tutto, scriveva anche pezzi ma in modo del tutto autonomo senza essere sottoposto ad

Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale n. 17/09

una autorità (direttore, capo redattore) e senza che i suoi articoli, quando li scriveva, fossero sottoposti alla visione o al controllo, con il conseguente "visto si stampi" da parte della struttura redazionale.

Debbo anzi dire

che noi giornalisti professionisti eravamo di fatto sottoposti al suo controllo anche per la linea che lui aveva del giornale".

La teste ha infine precisato che nel periodo in cui la direzione del giornale è stata curata da Ferrigolo e Purgatori "ciò non è accaduto perché hanno tentato di impedirglielo..... In questo periodo di riferimento il Bonaccorsi non potendo fare ciò che ha fatto prima e dopo, non ha nemmeno svolto funzioni di praticantato tranne che scrivere dei pezzi su temi da lui scelti".

Considerazioni

a) sulla revoca del provvedimento di iscrizione da parte dell'Ordine del Lazio

La giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell'affermare che i prov-

vedimenti inerenti l'iscrizione all'albo, negli elenchi e registro sono suscettibili di revoca o di annullamento qualora rispettivamente vengano meno le ragioni giustificative della sua adozione, ovvero se ne riscontrino vizi originari.

Il potere-dovere di riesame da parte della pubblica amministrazione non può trovare ostacolo nella già sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti cui l'iscrizione stessa era condizionata. La potestà di annullamento dell'atto amministrativo trova il suo fondamento in un vizio originario di questo (Cass. 31 maggio 1958 n. 3599). Nella stessa decisione della Suprema Corte viene affermato anche che il provvedimento d'iscrizione all'albo è di regola revocabile, nonché suscettibile di annullamento da parte della stessa autorità che lo ha emanato, ogni qual volta, a seguito del riesame, esso appare inficiato da vizi intrinseci di legittimità, originari o sopravvenuti od, altrimenti, non più rispondenti alle finalità pubbliche (De Agostini Professionale – Codici e Leggi d'Italia – Maximus).

Il provvedimento di revoca, quindi, è legittimo e si tratta di stabilire se la prima delibera di iscrizione del Bonaccorsi fosse ammissibile o no.

b) sulla esistenza delle condizioni per essere iscritto come praticante

La Commissione ha attentamente esaminato il contenuto dell'audizione del ricorrente, fatta in data 1 luglio 2008, soffermandosi su questi due 'passaggi':

Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale n. 17/09

"...Chiarisco che Left Avvenimenti è un settimanale edito da una Cooperativa a responsabilità limitata della quale sono stato amministratore delegato fino a giovedì 26 giugno 2008..."

"...Nell'estate 2006 sono diventato, come detto, amministratore delegato..."

"...È stato giocoforza per me, tenuto conto che per far parte di una cooperativa bisognava essere o giornalista professionista o poligrafico, stipulare appunto un contratto quale poligrafico, non avendo i praticanti assunti in quanto tali alcun titolo per far parte della Cooperativa..."

"...Confermo quanto già detto nel ricorso: non ritenevo di poter chiedere al direttore di modificare la mia qualifica dopo qualche mese perché ciò sarebbe stato in contrasto con la carica di socio della cooperativa. Se ben ricordo, una norma della finanziaria 2005 non consente l'iscrizione come praticante ai soci di cooperative..."

Ciò ha indotto la Commissione ad approfondire il problema legato alla legislazione che regola il ruolo dei soci e dei dirigenti delle Cooperative.

Perciò ha preso in esame la seguente disposizione contenuta nel messaggio INPS 7 giugno 2007 n.15031 (cfr. La Previdenza.it, 15.06.2007): *"La legge 142/2001 all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio. Infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico."*

Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione

mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima.

Pertanto, la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità di prestazione di attività subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli amministratori unici ed i consiglieri delegati".

Il periodo invocato per il richiesto praticantato (prestazione di attività subordinata) coincide nella stragrande maggioranza, cioè dall'estate 2006, con la carica di amministratore delegato, in quanto la data di avvio del praticantato rivendicata è compresa tra marzo e aprile 2006.

È quindi da ritenere improponibile l'istanza alla luce delle norme che regolano lo status dei dirigenti delle Cooperative.

c) circa l'attività di praticantato regolarmente e continuativamente svolta

Va innanzitutto osservato che in tanto un Consiglio Regionale può procedere al riconoscimento di compiuta pratica in quanto vi sia stata una formale richiesta al direttore ed un rifiuto da parte dello stesso.

Di tale richiesta non v'è traccia.

Le argomentazioni addotte dal ricorrente portano alla conseguenza di quanto riportato al precedente punto b).

La verità è che, se vi fossero state le condizioni, nulla avrebbe vietato al Bonaccorsi, dominus del giornale per il ruolo che ricopriva in seno alla Cooperativa, di farsi assumere come praticante. È stato invece contrattualizzato con

altra qualifica, ha svolto il ruolo di manager del giornale e, sinceramente, risulta difficile ipotizzare che potesse conciliare tale ruolo con l'attività, a tempo pieno, di praticante.

Pertanto, è inevitabile pervenire a due conclusioni:

1) in base alla normativa sopra riportata riguardante il rapporto tra amministratori delegati di Cooperative e lavoro subordinato, l'istanza di riconoscimento di compiuta pratica è inammissibile per tutto il periodo invocato dal ricorrente e non solo per un periodo limitato come erroneamente dichiarato dal Bonaccorsi nell'audizione dinanzi alla Commissione Ricorsi;

2) in ogni caso, nel merito e fatta salva l'insuperabilità della questione posta al precedente punto 1), le ultime testimonianze acquisite sono in netto contrasto con quelle rese dai testi indicati dal ricorrente e fanno sorgere seri dubbi sullo svolgimento di un praticantato da parte del Bonaccorsi nei modi e termini richiesti dall'art.34 della legge professionale e dai criteri interpretativi.

Senza addentrarsi nell'impervia ricerca di chi abbia ragione o torto e di chi dica la verità o meno, non vi sono prove inoppugnabili dello svolgimento del praticantato da parte del Bonaccorsi.

Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di cooperativa editrice del giornale n. 17/09

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti,

udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso di Luca Bonaccorsi. Così deciso in Roma il 30.3.2009.

5-2 Freelance – Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante – n. 55/09

Tiziana Boldrini, pubblicista dal 2003, chiede di essere iscritta nel registro praticanti come freelance per l'attività svolta presso le testate "Leggo" e "Il Segno di Branko". La domanda viene respinta per mancanza dei requisiti indicati dal Consiglio nazionale per l'accesso al praticantato freelance. In particolare:

non c'è documentazione dei contratti;
non c'è certificazione dei compensi per il 2008;
i compensi percepiti negli anni 2005-2006-2007 ammontano a circa 6.500 euro, cifra di molto inferiore al minimo di 15 mila euro come prevede il contratto di un praticante.

Nel ricorso la Boldrini afferma di aver avuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'azienda Leggo S.p.A. che prevedeva contatti quotidiani con la redazione, in particolare con la giornalista professionista Stefania Cigarini "che le commissiona gli articoli fornendole tutte le indicazioni necessarie alla stesura degli stes-si" con una produzione mensile che oscillava fra i 6 e gli 8 articoli. Della Cigarini è agli atti una dichiarazione nella quale si definisce tutor della Boldrini.

Contesta inoltre, la Boldrini, il richiamo al livello di retribuzione in quanto, a suo parere, non sostenuto da alcuna

norma di legge e invoca invece l'interpretazione evolutiva delle norme sul praticantato appellandosi infine ai noti indirizzi della Cassazione sulla natura del praticantato giornalistico.

Per quanto riguarda la retribuzione si richiama al livello minimo di 8.700 euro per 8 collaborazioni mensili fissato dal Consiglio nazionale nel 2006.

Giustifica infine l'assenza di documentazione circa i contratti di lavoro dichiarando che "non hanno mai avuto forma scritta".

Nel merito va rammentato che, con deliberazione del Consiglio Nazionale del luglio 2002, sono stati fissati criteri interpretativi di attuazione dell'art.34 della legge professionale.

Tale provvedimento, per quanto riguarda i freelance, ha testualmente stabilito che: "Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nel presente documento può chiedere al Consiglio regionale o interregionale l'iscrizione d'ufficio al Registro dei praticanti.

A tal fine il richiedente deve presentare: copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate; copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante; documentazione della produzione giornalistica".

Nel caso della Boldrini non risulta soddisfatta la condizione di cui al punto b) della richiamata delibera e pertanto il ricorso è infondato.

Il richiamo fatto inoltre dalla Boldrini circa la decisione adottata dal Consiglio Nazionale nel 2006 non ha attinenza con i criteri interpretativi riferendosi alla fattispecie del Tariffario elaborato dal CNOG.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso di Tiziana Boldrini. Così deciso in Roma, il 16.6.2009

5-3 Revoca della iscrizione in via di autotutela – Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati – n. 77/09

La signora Alessia Ardesi ha presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio regionale del Lazio che, in data 5 giugno 2008, ha respinto la domanda di retrodatazione e revocato di pari tempo l'iscrizione nel Registro dei praticanti decisa nella seduta del 26 giugno 2007.

I fatti

L'Ordine dei Lazio, a seguito di un'inchiesta condotta dagli stessi primi giudici, ha appurato che l'Ardesi lavorava a Roma, fin dal 2004, in qualità di assistente ai programmi del Tg2. Inoltre, avendo la ricorrente prodotto una dichiarazione, a firma del giornalista pubblicista Pietro Paciello, direttore responsabile della testata "L'Attacco", edita dalla società Well. Com Communication s.r.l., con sede operativa a Foggia, dichiarazione dalla quale si evinceva che l'Ardesi era stata assunta con contratto di praticante a far data dal 16 gennaio 2007, si è potuto stabilire che la stessa in realtà – come si legge te-

stualmente nella delibera del Consiglio regionale – *“si limitava a mandare gli articoli da Roma e non frequentava se non saltuariamente (una volta al mese, forse) la redazione di Foggia”*.

La domanda postasi dai primi giudici era, sostanzialmente, *“come – la ricorrente – aveva potuto svolgere il praticantato in una testata che si stampa a Foggia”*.

Il giornale, peraltro, non aveva una redazione romana, né una sede dove l'Ardesi avrebbe potuto appoggiarsi. Ed è stata ella medesima a confermare i dubbi dei consiglieri del Lazio allorché, convocata presso gli uffici di piazza della Torretta, sede dell'Ordine, ha dichiarato – è detto nella delibera – *“di essere un assistente ai programmi del Tg2, di non aver frequentato, se non saltuariamente, la redazione di Foggia, e di inviare i suoi articoli da Roma, come una comune collaboratrice”*.

La legge ordinistica, all'art. 34, sancisce che il praticante deve svolgere i 18 mesi di tirocinio in una redazione, con una presenza nella stessa di un minimo di 7 ore e 12 minuti. Tutto questo non era avvenuto per l'Ardesi, impegnata com'era presso la sede Rai di Saxa Rubra per il suo lavoro di assistente ai programmi. Pertanto gli articoli, nemmeno quotidianamente, venivano scritti e inviati a Foggia, mancando a Roma una redazione dove la ricorrente avrebbe potuto operare e compiere la prescritta pratica giornalistica.

Preso atto di tutto ciò, il Consiglio regionale, visto l'art. 11 della legge n. 69/63, non solo non ha concesso la richiesta retrodatazione, ma ha revocato anche la precedente iscrizione nell'apposito Registro.

Ha deciso pure di mandare gli atti all'Ordine della Puglia, qualora quest'ultimo ritenesse di aprire un procedimen-

to disciplinare nei confronti del direttore responsabile della testata Pietro Paciello, firmatario della dichiarazione.

Il ricorso

Nel ricorso, a firma dell'Ardesi e dell'avv. d'Amati, si precisa che la ricorrente, la quale risiede a Roma, è stata assunta alle dipendenze della società Well. Com-Communication s.r.l. in data 16 gennaio 2007 come praticante giornalista, con contratto a tempo determinato in scadenza il 15 luglio 2008, e che, su incarico del direttore Paciello, si è occupata della realtà politica e culturale della Capitale.

Lavoro che è stato svolto, sotto il diretto controllo – si afferma – del direttore e dei giornalisti professionisti della redazione di Foggia, secondo le modalità proprie del regime di praticantato all'interno di una struttura giornalistica, avendo comunque quale ambito operativo la città di Roma. L'attività – viene spiegato – era così articolata: partecipazione, tramite telefono, alla riunione di redazione tra le ore 8,30 e le 9 del mattino e ulteriori contatti, sempre telefonici, nel corso della giornata per aggiornamenti vari; verifica delle agenzie di stampa; presenza, con regolare accredito de "L'Attacco", a conferenze stampa, convegni e altri avvenimenti che potessero interessare i lettori del quotidiano; realizzazione di interviste, raccolta di notizie e materiale informativo concernente la Puglia. Pezzi e interviste venivano sottoposti, via e-mail, all'attenzione del direttore e quindi inviati, una

Revoca della iscrizione in via di autotutela Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati n. 77/09

volta ottenuto l'ok, al server centrale del giornale.

Viene fatto presente, altresì, che l'Ardesi si recava almeno "due volte a settimana nella redazione di Foggia, ove partecipava alle attività di preparazione del giornale"; che l'impegno lavorativo quotidiano, dal lunedì al sabato, non era inferiore alle 6-7 ore; che nei periodi 1 dicembre 2006-21 giugno 2007 e 26 settembre 2007-20 giugno 2008, periodi nei quali è stata assunta alla Rai, con contratto a termine, come assistente ai programmi del Tg2, ha osservato l'orario dalle ore 9 alle 17 (ma in altra parte del ricorso si indicano le ore 18, ndc), iniziando a operare per il giornale dalle ore 17 in poi, dal lunedì al sabato, per non meno di 5 ore al giorno, con presenza di due domeniche al mese a Foggia, in redazione, per non meno di 7 ore.

Nel ricorso si osserva che, in termini di diritto, il Consiglio del Lazio, ha travalicato i poteri conferitegli dalla legge, dal momento che "la delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti ha natura di accertamento costitutivo e, come tale, può essere annullata, revocata o modificata soltanto dall'autorità giudiziaria". Per quanto riguarda il merito della decisione, viene fatto rilevare che: l'attività di assistente ai programmi del Tg2...non è elemento sufficiente a escludere la sussistenza di un rapporto di praticantato con il quotidiano "L'Attacco"; che la deliberazione dell'Ordine del Lazio "si fonda sul "presupposto", giuridicamente erroneo, della esclusività del rapporto subordinato", mentre "né la legge, né il contratto di settore fanno alcun riferimento, per il praticantato, alla *esclusività* della prestazione giornalistica, per cui esso può ben coesistere con altri rapporti di lavoro subordinato".

Tesi, questa -viene ricordato- che trova sostegno e legittimità in una serie di pronunciamenti della Suprema Corte, per la quale “l’esclusività della prestazione lavorativa non costituisce un requisito essenziale del lavoro subordinato (Cass. nr. 3062/83, nr. 3997/81). La decisione è considerata inoltre “errata” laddove si è ritenuto che “l’attività svolta dal ricorrente per il quotidiano pugliese fosse quella di “una comune collaboratrice” e che ella “non frequentasse”, se non saltuariamente (una volta al mese, forse), la redazione di Foggia”, dal momento che il giornale non aveva una redazione romana, né una sede dove la Ardesi avrebbe potuto appoggiarsi”.

Ignorando, a tale proposito, - si puntualizza ancora - l’orientamento della Cassazione, secondo cui il praticante possa non frequentare la redazione se, per le modalità con cui viene svolto il lavoro giornalistico, risulti ragionevolmente integrata la “nozione di inserimento”, che costituisce in definitiva l’effettiva condizione richiesta dagli articoli 33 e 34 della legge ordinistica e che presuppone un’attività coordinata con la redazione.

Sulla scorta di queste argomentazioni, la ricorrente chiede che il Consiglio nazionale, in riforma della delibera impugnata, disponga l’iscrizione dell’Ardesi nel Registro dei praticanti con effetto 1 dicembre 2006, al fine di poter sostenere l’esame di idoneità professionale.

Considerazioni e conclusioni

V’è da rilevare, in primo luogo, sulla scorta dei criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge nr.69 del 1963, che il regime di praticantato presuppone una consistenza della struttura redazionale e organizzativa in cui esso viene svolto, nonché la presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da

assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell’attività giornalistica.

E proprio in considerazione di quanto appena enunciato non si possono non esprimere riserve su modalità e tempi con cui la ricorrente avrebbe maturate le sue cognizioni giornalistiche e di lavoro all’interno di un quotidiano, “L’Attacco” appunto, edito a Foggia, con sede nel capoluogo pugliese, e privo di qualsiasi riferimento logistico (non una redazione, non una propria pur piccola sede) a Roma, città dalla

quale, in base al contratto di assunzione a tempo determinato, l’Ardesi avrebbe dovuto seguire l’attività culturale e politica della Capitale.

Va valutato un altro aspetto, non meno rilevante e che a parere di questo Consiglio giustifica la decisione del

Consiglio regionale del Lazio. Ed è quello riguardante l’effettiva e concreta partecipazione della ricorrente alla vita del giornale, e quindi alle diverse fasi realizzative che ne precedono l’uscita, considerato che l’impegno lavorativo della stessa, in qualità di assistente ai programmi del Tg2, si protraeva dalle ore 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. Tanto da doversi chiedere, a questo punto e a giusta ragione, come l’Ardesi, durante tale arco di tempo, abbia potuto far fronte, come si sostiene nel ricorso, a tutta una serie di adempimenti: la quotidiana partecipazione, seppur telefonica, alla riunione di redazione, la mattina intorno alle ore 9; gli ulteriori contatti, sempre via filo, durante il gior-

Revoca della iscrizione in via di autotutela Ammessa quando l’iscrizione è avvenuta su presupposti errati n. 77/09

no, con il direttore e i giornalisti della redazione di Foggia per gli aggiornamenti; la partecipazione a conferenze stampa, convegni e altri avvenimenti per conto de "L'Attacco"; la realizzazione di interviste; la raccolta di notizie e materiale informativo che potessero interessare i lettori pugliesi e soprattutto l'area di diffusione del giornale.

E non pochi dubbi suscita la stessa dichiarata frequenza, lasciata intravedere nel ricorso, della redazione foggiana, che sarebbe limitata tuttavia a due domeniche al mese, mentre nei restanti giorni della settimana l'attività giornalistica, della durata di cinque ore quotidiane, si sarebbe svolta a Roma dalle ore 17 in poi, allorché la ricorrente cessava il turno di lavoro a Saxa Rubra. Che si tratti, a tutti gli effetti, di una collaborazione o servizio di corrispondenza che si voglia dalla Capitale, e non altro che questo, lo conferma del resto la testimonianza resa dall'interessata ai primi giudici allorché ha affermato *"di essere assistente ai programmi del Tg2, di non aver frequentato, se non saltuariamente (una volta al mese, forse) la redazione di Foggia, e di inviare i suoi articoli da Roma, come una comune collaboratrice"*.

Dunque, ci troviamo dinanzi a una pura e semplice forma di collaborazione a un giornale edito in altra città, collaborazione espletata, nel nostro caso, da Roma in maniera non organica, come prevede l'art. 34 della legge ordinistica, ma in modo discontinuo, non in una redazione decentrata, né in altra località o

**Revoca
della
iscrizione
in via di
autotutela
Ammessa
quando
l'iscrizione
è avvenuta
su presupposti
errati
n. 77/09**

postazione appositamente predisposta, e per di più senza un impegno quotidiano, all'interno della sede del quotidiano, di almeno 7 ore e 12 minuti al giorno.

Pur concordando sulla validità di quanto sostenuto, nel 1996, dalla Suprema Corte sull'utilità della pratica giornalistica tramite continui collegamenti, grazie alle moderne tecnologie, con i riferimenti istituzionali e operativi del giornale (direttore, capo servizio, redattori, grafici, ecc.), che di fatto supera il tradizionale concetto di redazione, non si può non prendere atto, nel caso specifico, che l'Ardesi ha operato comunque in una realtà avulsa dal contesto redazionale. Ella, infatti, non ha mai partecipato, se non saltuariamente, alla reale fattura del giornale, espletando le attività ad essa connesse e utilizzando le relative attrezzature e supporti tecnologici.

Nel senso che non mai impaginato, seppur con l'assistenza di qualche redattore o dello stesso direttore, la Ardesi non ha sperimentata né condivisa l'attività dei giornalisti preposti ad altri settori; non ha attuato alcun eventuale intervento sui pezzi che potevano essere sottoposti alla sua attenzione e valutazione; non ha fatto o proposto titoli. Sostanzialmente non ha vissuta, come si diceva, la vita di redazione e, più di preciso, non ha compiuto il praticantato secondo quanto prescritto dall'art.34 della legge 69/63.

Nella fattispecie insomma si configura un normale rapporto di collaborazione da Roma con un giornale impostato e stampato in sede diversa da quella in cui la ricorrente opera, quale programmistà regista della Rai dove ha l'obbligo di osservare vincoli quotidiani in termini di orario e prestazioni. Dinanzi al Consiglio Nazionale la Ardesi ha confermato che i suoi rapporti con il giornale "L'Attacco" avvenivano per tele-

fono o per posta elettronica. Da ciò si trae conferma che si tratta di una collaborazione giornalistica ma non certo di una forma di praticantato che ha regole e caratteri ben definiti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, assistita dal suo legale, decide di respingere il ricorso della sig.a Alesia Ardesi.

Così deciso in Roma il 17.6.2009.

5-4 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica n. 85/09

La signora Maria Elena Viggiano ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio che, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha respinto la domanda di riconoscimento di compiuta pratica, ritenendo la sua attività costituita sostanzialmente dalla traduzione e aggiornamento di comunicati e dall'organizzazione di eventi presso la Società editrice Walueurope srl della Capitale..

Il rigetto si basa sulle testimonianze rese da tre giornalisti dipendenti dalla società, Chiara Di Pietro, Giuseppe Rizzo ed Emilio Quinto, che hanno escluso che la Viggiano svolgesse lavoro giornalistico e precisato che la stessa “*si occupava dell'aggiornamento del sito di rappresentanza della Commissione europea*” (Tiscali Europa, ndc). Sito che – si sottolinea – “era formato da comunicati e link (inviati dalla medesima Comunità europea) scritti in inglese da

giornalisti di madre lingua”. L'attività della Viggiano, in sostanza, consisteva – evidenzia il deliberato dell'Ordine di Roma – “*nel tradurre e aggiornare tali comunicati*”, mentre “*una seconda parte della sua attività era esclusivamente imperniata sull'organizzazione di eventi. Nulla, dunque, a che fare con il giornalismo*”.

Il ricorso, a firma oltre che dell'interessata, dell'avv. Chiara Costagliola, ricostruisce il lavoro svolto dalla Viggiano nell'arco di due anni e sette mesi, lavoro che ha avuto inizio il primo settembre 2005, tramite una stage di tre mesi, alle dipendenze della Walueurope srl, agenzia di stampa multilingue, con sede in via Lombardia n.30, a Roma, (registrata nel 2003 presso il locale Tribunale), della cui redazione entra a far parte. La ricorrente e il legale di fiducia evidenziano, tra l'altro, che la pratica giornalistica è avvenuta mediante “la fornitura di contenuti per il sito online di Tiscali, nonché per la rivista The Roman Forum, testata iscritta nel 2005 nel registro della Stampa del Tribunale di Roma, edita dalla società Walueurope. Segue un resoconto particolareggiato dei vari impegni a cui è stata chiamata la Viggiano per il sito Tiscali-Canale Europa, del quale “le viene affidata – ella dichiara – la gestione, con piena autonomia nella scelta degli argomenti da trattare, purché, ovviamente, attinenti alle tematiche europee”, e per il mensile in lingua inglese Roman Forum, con il quale inizia la collaborazione nel marzo 2006, protrattasi fino al marzo 2008. Per la rivista, su incarico del caporedattore Antony Smith, si occupa della Sezione Eventi. L'apporto della ricorrente – almeno stando alle sue asserzioni- oltre a Tiscali Europa, ha riguardato anche alcune parti del sito della

Commissione europea-Rappresentanza italiana e un nuovo progetto denominato Rassegna Cina.

L'attività svolta viene così descritta dalla Viggiano (che, anche in sede di audizione dinanzi alla Commissione ricorsi, si è riferita a quanto dichiarato nel ricorso): esame degli eventi e scelta degli argomenti da immettere nel sito; redazione di testi e aggiornamento di dossier; realizzazione di una newsletter settimanale, sempre su tematiche europee. Alcuni di questi contributi recavano la firma della ricorrente. La collaborazione con la rivista The Roman Forum, come detto, parte dal marzo del 2006 per concludersi nel marzo 2008. È incaricata di seguire la Sezione Eventi, a cui vengono dedicate una decina di pagine del mensile.

La Viggiano “scrive” alcuni articoli e interviste (*in tutto undici* nell'arco di due anni, ndc), in gran parte riguardanti avvenimenti culturali romani, realizzati – ella afferma – su sua proposta o su indicazione del caporedattore

Smith. Il restante apporto della ricorrente si limita all'elenco delle manifestazioni, di cui talvolta fa una breve descrizione, in programma nella

Capitale nel corso del mese. Il rapporto con la società Valueurope si è concluso il primo aprile 2008, dopo che invano aveva sollecitato, in più occasioni, all'amministratore delegato Marina Di Pietro il riconoscimento del praticantato che, peraltro, era stato concesso a due compagni di lavoro. Emilio Quinto e Giacomo Filibeck.

Le audizioni. La Commissione ricorsi il 4 giugno 2009 ha ascoltato **Maria**

**Aggiornamento
dei siti
e traduzione
dei testi non
configurano
attività
giornalistica
n. 85/09**

Elena Viggiano, che ha ribadito le sue tesi e specificato il proprio ruolo all'interno della redazione di Roman Forum (*unica testata registrata*, ndc), facendo presente che “quando si usa il termine “Eventi” si fa riferimento all'attività, da lei svolta, di responsabile della sezione culturale della rivista, incarico ricevuto nell'ultimo anno di lavoro dal caporedattore”, e indicate altresì le ragioni dell'esiguo numero di articoli usciti sul mensile (solo undici), ragioni che si riferiscono – ha detto – a una precisa scelta editoriale e all'impegno richiesto dalla Sezione Eventi. Anche per quanto attiene a Tiscali Europa la ricorrente ha confermato un apporto di natura giornalistica con “la rassegna stampa quotidiana e la realizzazione di articoli, servizi, dossier, resoconti di conferenze stampa su materie attinenti le politiche comunitarie”.

La Commissione avrebbe voluto un'audizione con il caporedattore **Antony Smith** che, malgrado i ripetuti inviti, non si è presentato, adducendo una serie di motivazioni. Ha risposto, invece, alla convocazione **Chiara Di Pietro**, attuale direttore della rivista, sentita nella mattinata del 5 giugno 2009. Le sue dichiarazioni hanno confermato in massima parte quanto appurato dal Consiglio regionale del Lazio. Sostanzialmente: che “Tiscali Europa”, ora non più operativa, *non era testata giornalistica*, dal momento che in base agli accordi con la Valueurope l'impegno *si limitava all'immissione in rete di comunicati stampa delle istituzioni europee*. Inoltre, la rassegna stampa “*altro non era che una traduzione in italiano di titoli o testi in inglese*”.

La Di Pietro ha escluso che, “*oltre a tradurre gli articoli, la Viggiano abbia effettuato un'opera di sintesi o di mediazione giornalistica*” e che “*sia stata*

mai incaricata di prendere parte a conferenze stampa e di redigere articoli”, nonché che “abbia coordinato l’attività di altri collaboratori, raccogliendo i pezzi e passandoli al caporedattore”. Ha precisato ancora che “l’attività della ricorrente in seno a Roman Forum si esauriva nella collaborazione ad alcune pagine culturali, con la raccolta degli appuntamenti in cartellone e ricerche degli stessi su internet”. Infine ha fatto presente che gli articoli in inglese (complessivamente 11, come detto) portano sì la firma della Viggiano, ma in realtà sono stati scritti dal caporedattore Smih o da altri collaboratori madrelingua e che il contributo della ricorrente, che non scrive in inglese, ha riguardato la ricerca di avvenimenti in programma, il reperimento di foto e altro materiale destinato a dare completezza ai pezzi.

Tale orientamento della direzione – ha spiegato la Di Pietro – era intesa a favorire la ricorrente nel predisporre la documentazione qualora avesse deciso di presentare domanda per l’iscrizione all’Elenco dei pubblicitari. Ma le ambizioni della Viggiano, come detto, erano ben altre. Tanto che, non vedendosi esaudita, rassegnò le dimissioni il 28 marzo 2008.

Anche altri due giornalisti, **Giuseppe Rizzo**, professionista, e **Emilio Quinto**, all’epoca praticante, hanno escluso in modo categorico, allorché sono stati ascoltati dai primi giudici, che la signora Viggiano abbia mai svolto lavoro giornalistico.

Considerazioni. È evidente, sulla scorta di quanto prima illustrato, che l’attività della ricorrente ben poco si configura come lavoro giornalistico in quanto tale e conforme al disposto dell’articolo 34 della legge n.69 del 1963 e ai criteri in-

terpretativi dello stesso definiti dal Consiglio nazionale nelle sedute del 16 e 17 marzo 1988 e del 12 luglio 1991.

L’impegno operativo della Viggiano, che è remunerata con contratti a progetto, abbraccia due momenti. Il primo riguarda il contributo dato al sito Tiscali-Canale Europa e, successivamente, a quello della Commissione europea-Rappresentanza in Italia, che nella sostanza, in base alle testimonianze ac-

Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica n. 85/09

quisite e all’esame del materiale prodotto, si limitava “alla immissione in rete di notizie e comunicati stampa delle istituzioni europee”. Che vuol dire un lavoro di semplice aggiorna-

mento dei siti (peraltro, si ricorda, non registrati come testate giornalistiche). La stessa rassegna stampa di cui la Viggiano si occupava altro non era che “la traduzione in italiano di testi e titoli”. Un’attività dunque, la sua, preminentemente organizzativa, che ben si discosta dalla mediazione giornalistica richiesta e che riguarda contributi che si caratterizzano raramente per qualità professionale e ampiezza e validità di contenuti.

Il secondo momento si riferisce alla collaborazione alla rivista Roman Forum, unica testata registrata, durante il biennio marzo 2006-marzo 2008. Per questo mensile la Viggiano ha firmato in tutto 11 articoli. Per il resto suo compito principale era la cura della Sezione Eventi che, da quello che è dato capire, era imperniata unicamente nella predisposizione puntuale e articolata del calendario delle manifestazioni programmate nel corso del mese. Null’altro che questo.

Le dichiarazioni rese da Maria Elena Viggiano e dall'avv. Chiara Costagliola a sostegno della richiesta del riconoscimento della compiuta pratica non trovano riscontro oggettivo nei mezzi di prova prodotti per testimoniare la reale attività svolta dalla ricorrente nell'intero periodo in cui è stata alle dipendenze della Walueurope.

Più che di lavoro giornalistico si tratta sostanzialmente di aggiornamento delle varie sezioni dei siti a cui è stata chiamata a dare il proprio contributo, mentre per la rivista Roman Forum suo compito prioritario, se non esclusivo, era di predisporre un elenco completo, talvolta corredato da qualche breve nota illustrativa, degli eventi del mese.

Manca pertanto, da parte della Viggiano, un preciso impegno e un'altrettanta adeguata produzione di natura giornalistica. Inoltre, la quasi totalità della collaborazione dalla stessa prestata non risponde ai requisiti richiesti dalla legge professionale per il riconoscimento del regime di praticantato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, decide di respingere il ricorso della signora Maria Elena Viaggiano. Così deciso in Roma il 22.9.2009.

5-5 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato – n. 149/09

La signora Sestilia Pellicano ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale del Lazio che in data 13 marzo 2009 ha respinto la richiesta di riconoscimento

to della compiuta pratica presso la redazione della rivista "Dimore", edita dalla Today S.p.A. della Capitale e diretta dal giornalista pubblicista Carlo Rocco per l'attività svolta, dal 1° ottobre 2006 alla prima metà di giugno 2008.

Alla base della decisione, oltre che la natura della rivista, le dichiarazioni del direttore Rocco, nonché dei giornalisti Anna Tortora, Chiara Calpini e Andrea Moselli, i quali hanno sostenuto, dinanzi ai primi giudici, che la Pellicano "*era responsabile commerciale della vendita degli spazi pubblicitari e, nell'ambito di questa attività, descriveva gli immobili in vendita*", "*si occupava dei contratti con agenzie e privati, curava la parte grafica del giornale, scegliendo le foto e tenendo contatti con fotografi e collaboratori (compiti, com'è evidente, di segreteria di redazione, ndc) e si occupava di organizzare il lavoro dei traduttori*".

Nel ricorso la Pellicano afferma di aver lavorato "con mansione di redattore" presso il mensile, ora bimestrale, "Dimore". Rapporto iniziato nell'ottobre 2006 e protrattosi fino al giugno 2008. Fa quindi un elenco dei compiti a cui è stata destinata, con un impegno lavorativo che dalle ore 9,30 alle 18,00 la teneva occupata, nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì. In particolare la ricorrente riferisce: "*Reperivo notizie... le elaboravo e quindi procedevo alla redazione di articoli pubblicati sulla testata, alcuni con mia firma... Avevo una postazione fissa, mi avvalevo delle apparecchiature aziendali (archivio, fax, ecc.) e della password personale per accedere al server degli impaginati... Partecipavo a convegni e conferenze stampa... Mi occupavo della cucina redazionale... Tutto ciò su indicazione e con il controllo del direttore Carlo Rocco*".

La Pellicano lamenta, da ultimo, il travisamento che sarebbe avvenuto, da parte dell'Ordine di Roma, di alcune dichiarazioni rese dai testi ascoltati.

Considerazioni

Dall'esame della documentazione prodotta e soprattutto della natura della rivista "Dimore" si evince chiaramente che si tratta di un mensile, attualmente bimestrale, che si occupa esclusivamente della compravendita di immobili, che pubblica foto degli appartamenti e dei locali posti sul mercato, di cui si fornisce la descrizione. L'attività svolta dalla Pellicano, oltre che riguardare la vendita degli spazi pubblicitari, si è limitata alla illustrazione, appunto, delle caratteristiche di tali unità immobiliari, oltre che provvedere alla più generale organizzazione del periodico.

Tra i compiti attribuitele, in tale contesto, la cura della grafica, la scelta delle foto, i contatti con fotografi e collaboratori di "Dimore". Da quanto esposto risulta evidente che non siamo di fronte alla pratica giornalistica prevista dalla legge ordinistica.

Né si può ipotizzare, non essendo questo il caso, che possano essere applicati i criteri interpretativi dell'art.34 della stessa legge. Del resto le testimonianze rese sia dal direttore Carlo Rocco che dai giornalisti Anna Tortora, Chiara Calpini e Andrea Morselli, sulla natura dell'impegno professionale della ricorrente per la rivista "Dimore", escludono che possa trattarsi di una vera e propria attività giornalistica, trattandosi, come detto, di note che descrivono gli immobili in compravendita, della ricerca di inserzioni pubblicitarie e di un lavoro prettamente organizzativo, propedeutico all'uscita del periodico.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della signora Sestilia Pellicano.

Così deciso in Roma il 17.12.2009.

5-6 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione – n. 1/09

Il sig. Carlo Musso ha presentato ricorso avverso la delibera adottata in data 9.6.2005 con la quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria ha respinto la sua istanza di iscrizione nell'elenco pubblicitari con la seguente motivazione:

la posizione professionale del sig. Carlo Musso non si è modificata rispetto alle motivazioni addotte nelle delibere del 12.3.2003 e del 3.6.2004 con le quali il Consiglio aveva respinto analoghe richieste ritenendo che l'esiguo numero di articoli redatti non fosse sufficiente a caratterizzare un'attività professionale di rilevanza ordinistica.

Dall'esame della nuova istanza risulta che l'attività giornalistica di Carlo Musso nel corso del 2004 si è addirittura ridotta rispetto agli anni precedenti essendo venuta meno la collaborazione con il Corriere Mercantile; si osserva inoltre che il richiedente non ha percepito retribuzioni. La congruità della prestazione è evidenziata anche nella dichiarazione del direttore responsabile di Box Ring dove si afferma che il signor Carlo Musso collabora regolarmente dal 1997 a titolo volontario.

In sostanza, l'Ordine della Liguria aveva contestato al Musso di avere prodotto, assieme all'ultima documentazione,

anche quella per la quale si era già espresso in precedenza, per cui i mezzi di prova compresi nel biennio valutabile sono apparsi a quell'Ordine esigui e comunque privi di retribuzione per l'intero periodo.

Nel ricorso il Musso contesta la motivazione del rigetto, affermando una *impropria interpretazione e conseguente errata applicazione della normativa n.69/63 data dal Consiglio regionale della Liguria*.

Richiamati inoltre i principi enunciati dalla Corta Costituzionale, il ricorrente, nella memoria integrativa a corredo del ricorso proposto, ritiene altresì che i Consigli dell'Ordine dei Giornalisti non possono svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e *alcuna valutazione di merito sugli scritti* ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una mediazione giornalistica.

Il ricorrente e il suo legale, avv. Rossi, hanno illustrato davanti al Consiglio Nazionale i motivi del ricorso, consegnando anche una memoria esplicativa delle loro ragioni.

Considerazioni

Va rilevato che negli anni il Musso ha presentato tre domande, tutte respinte. Ha lasciato decadere le prime due deliberazioni ed ha proposto ricorso per la terza. Sta di fatto che, nella documentazione esibita per l'ultima domanda, ha ignorato che il periodo da prendere in esame è quello del biennio precedente e ha presentato una serie di articoli pub-

blicati prima del biennio di riferimento. In particolare per *Il Corriere Mercantile*, il Musso ha documentato un periodo di otto mesi, tutto il resto dell'attività è svolto sul mensile *Boxe Ring*, per il quale il direttore ha attestato che *collabora volontariamente e non viene retribuito*.

Pertanto, è vero che il Musso ha presentato un elenco di 101 articoli, ma la domanda oggetto del provvedimento di reiezione del ricorso risulta presentata l'11 aprile 2005, per cui a ritroso tutta l'attività va esaminata dall'aprile del 2003. In questo biennio vi è una attività per il *Corriere Mercantile*, documentata per il periodo aprile-ottobre 2003 e retribuita. Poi tutto il resto dell'attività è svolta con *Boxe Ring*, il cui direttore attesta "*Si dichiara che il signor Carlo Musso, abitante a Genova, collabora regolarmente a titolo di volontariato per il mensile Boxe Ring*".

Quindi manca uno dei capisaldi su cui si fonda l'art. 2 della legge 69/63 che dispone che *l'attività deve essere non occasionale e regolarmente retribuita*.

Con riferimento, poi, ai rilievi del ricorrente, va chiarito, che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale, è inaccettabile la tesi secondo cui l'iscrizione all'Albo è un atto dovuto, senza alcuna possibilità di valutare i mezzi di prova prodotti. Infatti, il Consiglio dell'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica, al fine di riscontrare la consistenza dell'attività, l'esistenza di mediazione giornalistica e l'elemento della retribuzione.

P.Q.M

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore,

**I mezzi di prova
devono
riguardare
il biennio
precedente
la domanda
e deve essere
provata
la retribuzione
n. 1/09**

sentito l'interessato, assistito dall'avv. Micaela Rossi, decide di respingere il ricorso del sig. Carlo Musso. Così deciso in Roma il 11.2.2009.

5-7 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici – n. 8/09

Con atto in data 8 ottobre 2008 il dott. Franco Ilardo ha presentato ricorso avverso il provvedimento in data 19 marzo 2008 con il quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deliberato la cancellazione dall'albo dei Giornalisti, elenco pubblicitisti.

L'Ordine del Lazio ha avviato, tra le altre, la revisione della sua posizione in base al primo comma dell'art.30 del Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n.69, che impone di procedere almeno una volta all'anno alla revisione dell'albo, per cui, con nota in data 13 marzo 2007, ha invitato l'Ilardo "a documentare la sua attività professionale e ad indicare se era iscritto all'Inpgi2".

Alla richiesta dell'Ordine è stata data risposta solo il 5 novembre 2007, dopo quasi otto mesi; è seguita altra lettera da parte dell'Ordine con invito a presentare l'elenco dei comunicati da lui redatti.

Nel suo provvedimento di cancellazione il Consiglio del Lazio "accerta che dalla documentazione inviata il signor Franco Ilardo svolge attività di capo ufficio stampa e comunicazione dell'Ente Ospedaliero Fatebenefratelli attraverso la società di cui è amministratore, FilmaFir s.r.l e di conseguenza non è in forza all'ufficio stampa dell'ente ospe-

daliero come impiegato a tempo indeterminato, secondo quanto ha stabilito a suo tempo la deliberazione del Consiglio Nazionale; è invece l'amministratore di una società esterna che si interessa di comunicazione e tra l'altro assolve anche le competenze proprie di un ufficio stampa"

Inoltre, osserva che Franco Ilardo "è il direttore responsabile di un notiziario trimestrale – L'Isola della salute – di proprietà dell'Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina, in quanto l'Ilardo ne ha inviate 3 copie: agosto/settembre 2006; aprile/maggio 2007 e giugno/luglio 2007; attività professionale che non consente a parere del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio di permanere nell'elenco di appartenenza tanto da sembrare che si abbiano flebili interessi giornalistici".

Nel suo ricorso l'Ilardo ricorda che, a seguito della deliberazione del 4-5 dicembre 2002 adottata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, è stato iscritto nell'elenco dei pubblicitisti ai sensi della legge 150/2000, il 26 luglio 2004 e precisa che dal 1991 svolge la funzione di responsabile dell'Ufficio stampa dell'Ospedale San Giovanni Calibita attraverso la società Filmafir s.r.l. di cui è l'amministratore unico, occupandosi del coordinamento e della gestione delle attività dell'Ufficio stampa ed è altresì responsabile della rivista trimestrale "L'Isola della Salute".

In merito alla richiesta dell'Ordine del Lazio di presentare l'elenco dei comunicati redatti e controfirmati dal capo ufficio stampa, Franco Ilardo fa presente di aver precisato che la dichiarazione che aveva rilasciato il direttore generale dell'Ospedale al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione

ne all'Albo dei giornalisti (2004) è tuttora valida e che i comunicati da lui redatti potevano essere validati in qualsiasi momento (essendo lui stesso il capo ufficio stampa, non aveva ritenuto necessario validarli).

Nel suo ricorso, in via preliminare, Ilardo chiede l'annullamento del provvedimento dell'Ordine del Lazio perché la notifica della decisione di cancellazione è stata fatta dopo oltre cinque mesi e non entro i 15 giorni previsti dalla Legge.

In merito, poi, alla contestazione di svolgere la sua attività attraverso la sua società e non come impiegato a tempo indeterminato dell'ente ospedaliero, il ricorrente respinge le motivazioni addotte dal Consiglio regionale e rimanda alla visione del sito internet dedicato www.fatebenefratelli-isolatiberrina.it. Ebbene, risulta che l'ente ospedaliero è dotato al suo interno di un ufficio stampa, in cui Franco Ilardo gestisce le attività di comunicazione e informazione.

Infine, il 30 settembre 2008 il ricorrente ha allegato al ricorso anche una dichiarazione del Direttore generale del Fatebenefratelli nel quale si afferma che dal 1991 Franco Ilardo svolge le funzioni di responsabile dell'ufficio stampa.

Il provvedimento dell'Ordine del Lazio viene definito nel ricorso dell'Ilardo "viziato anche da eccesso di potere per

**È ammessa,
col ricorso,
l'integrazione
di
documentazione
riferita al
periodo
valutato
dai primi
giudici
n. 8/09**

contraddittorietà e irragionevolezza". Si osserva inoltre che non si comprende come l'Ordine del Lazio aveva accolto nel 2004 l'iscrizione nell'elenco pubblicitari sulla base dei comunicati stampa pubblicati negli anni precedenti ed aventi il medesimo tenore letterale di quelli del 2006 presentati in occasione della verifica.

Il Consiglio Nazionale non può non rilevare che:

il ricorrente in sede di ricorso ha presentato, per l'acquisizione agli atti, materiale giornalistico: comunicati, pubblicazioni, dichiarazione del Direttore Generale del Fatebenefratelli sull'attività che svolge dal 1991, le fatture dei compensi percepiti e la documentazione prodotta negli ultimi anni di attività professionale.

Sul sito del Fatebenefratelli si ha riscontro dell'attività che svolge Franco Ilardo quale responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione.

La publicista Laura Mariotti, ascoltata dalla Commissione dell'Ordine dei Giornalisti per un altro ricorso, ha dichiarato spontaneamente che l'ufficio stampa del Fatebenefratelli è retto dal publicista Franco Ilardo, suo superiore.

La dichiarazione scritta dal dott. Carlo Maria Cellucci, Direttore generale del Fatebenefratelli in data 30 settembre ricalca nei contenuti la stessa dichiarazione, a firma del Direttore del Fatebenefratelli dell'epoca esibita dal ricorrente il 22 settembre del 2003 (unitamente all'istanza di iscrizione all'Albo, elenco dei pubblicitari) e nella quale si attestava che l'Ilardo era il responsabile dell'Ufficio Stampa e comunicazione e che era stata ammessa dall'Ordine del Lazio.

Perciò l'integrazione della documentazione, riferita anche al periodo in contestazione, consente di ritenere il ricorso fondato perché il dott. Franco Ilardo ha svolto e continua a svolgere attività giornalistica in linea con quanto previsto dall'art.35 della legge 69/1963 e dell'art.34 del DPR 115/1965.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del dott. Franco Ilardo.

Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-8 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica – n. 11/09

Il sig. Saverio Pepe ha presentato ricorso avverso la delibera adottata in data 27.3.2008 con la quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha respinto la sua istanza di iscrizione nell'elenco pubblicitari con la seguente motivazione:

esaminata la documentazione presentata per l'iscrizione riferita alla collaborazione con la testata "Cucina Naturale" da gennaio 2006 a gennaio 2008; rilevato che gli articoli presentati si riferiscono ad interventi tecnici pubblicati sulla rivista specialistica "Cucina Naturale"; ha ritenuto il carattere degli stessi non idoneo ai fini del riconoscimento dell'attività giornalistica per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari.

Nel ricorso il Pepe contesta la motivazione del rigetto, affermando che la natura di questi articoli ha come base ri-

cerche di tipo giornalistico in campo alimentare, scientifico e della medicina. Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione n.360/2002 contesta la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di compiere valutazioni di merito sulla qualità degli articoli prodotti ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una mediazione giornalistica.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

la eccezione preliminare sollevata dal ricorrente è infondata poichè ridurrebbe il ruolo dell'Ordine ad un semplice compito notarile.

Per costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale, infatti, è inaccettabile la tesi secondo cui l'iscrizione all'Albo è un atto dovuto, senza alcuna possibilità di valutare i mezzi di prova prodotti. Infatti, il Consiglio dell'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica, al fine di riscontrare l'esistenza delle caratteristiche richieste dalla legge.

Sempre nel merito questo Consiglio ritiene che l'attività prodotta dal Pepe è un insieme di indicazioni per l'acquisto e il trattamento di determinati prodotti alimentari, il tutto collegato in funzione di fiere e mercati. Non a caso il direttore responsabile della rivista *Cucina Naturale* – un pubblicitario iscritto all'Ordine della Lombardia – nella dichiarazione allegata alla domanda definisce "interventi tecnici" i mezzi di prova prodotti dal Pepe e "specialistica" la testata. La documentazione consiste in una serie di box raccolti in pagine (anche 8 in una pagina) che contengono l'indicazione "a cura di Saverio Pepe" oppure "di Saverio Pepe", ma non compare mai un articolo a sua firma. Anche tale stato di fatto conferma che si tratta di semplici interventi tecnici e non di arti-

coli con un loro sviluppo, perché gli articoli redatti da altri soggetti che collaborano alla rivista recano invece la firma, ed hanno una loro articolazione che risponde ad un impianto giornalistico.

In definitiva l'attività del Pepe si configura come una sorta di voci di enciclopedia prive di quella che la giurisprudenza ordinistica definisce mediazione giornalistica come requisito fondamentale per l'accesso alla professione.

Quanto, infine, all'osservazione che la rivista ha una cadenza mensile ed è diretta da un giornalista, ciò non autorizza a ritenere che chiunque presti una collaborazione (nel caso in esame, come rilevato, con brevi 'interventi' di carattere tecnico) abbia titolo per rivendicare l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

P.Q.M

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Saverio Pepe.

Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-9 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica – n. 12/09

Il signor Mario Emilio Meregalli ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia che, nella seduta del 19 maggio 2008, ha respinto la sua domanda d'iscrizione

**La
realizzazione
di box
con brevi
riferimenti
tecnici
non determina
una
mediazione
giornalistica
n. 11/09**

all'Elenco dei pubblicisti, ritenendo "troppo tecnica" la rivista trimestrale "Folium-Ambiente e sicurezza sul lavoro" di cui è direttore.

Il Meregalli, che chiede il passaggio dall'Elenco speciale, di cui fa parte in virtù dell'art. 28 della legge ordinistica, a quello dei pubblicisti, fa rilevare come il giudizio espresso dai consiglieri lombardi "non sia corretto e non rispecchi il reale contenuto e spirito della rivista". Articolata in quattro sezioni (approfondimenti, normativa nazionale, normativa comunitaria, note giurisprudenziali), essa si propone di fornire ai lettori: responsabili della sicurezza e del personale, datori di lavoro e dirigenti di impresa *una lettura il più possibile agevole degli aspetti disciplinari, non tanto ai fini tecnici quanto ai fini culturali.*

Il ricorrente fa presente che la rivista commenta le norme cogenti, proponendosi di favorire la comprensione e applicazione dei dispositivi di sicurezza per le macchine e di illustrare come installare gli impianti per il disinquinamento, aggiornando il lettore sulla loro evoluzione. Carattere culturale hanno anche le rubriche, la cui natura giornalistica si evidenzia anche dal fatto, sostiene il Meregalli nel suo ricorso, che le notizie sono accompagnate da commenti e valutazioni dei redattori, indirizzati a un pubblico di lettori colto, ma non specialistico.

Ne consegue la richiesta che venga modificata la valutazione di "carattere della testata troppo tecnica", riconoscendo invece "il carattere informativo e culturale" della stessa, e che sia accolta la domanda di iscrizione all'Elenco dei pubblicisti.

L'istanza del Meregalli non può trovare riscontro positivo considerato che l'iscritto all'Elenco speciale non è un

giornalista, non esercitando egli tale attività, e che la sua stessa permanenza nell'Elenco speciale è legata, in modo imprescindibile, alla vita della pubblicazione che dirige. Il fatto che la rivista persegua anche fini culturali e informativi, pur nel linguaggio proprio di un periodico ispirato da temi preminentemente di natura tecnica, non costituisce valido motivo affinché il ricorrente possa essere iscritto all'elenco dei pubblicitari. Tale passaggio trova il suo ostacolo, reale e insormontabile, nella natura medesima della pubblicazione diretta da Meregalli, il quale, proprio perché non giornalista, non ha il potere certificatorio, riconosciuto invece ai professionisti e ai pubblicitari, ovvero a coloro che hanno il titolo di giornalista. Si esclude, infatti, che chi scriva su una pubblicazione diretta da un appartenente all'Elenco speciale possa ottenere l'iscrizione all'Albo, non potendo egli entrare in possesso del prescritto certificato dal giornalista (professionista o pubblicitario) a cui è affidata la responsabilità della rivista.

E questo in ossequio al combinato disposto degli articoli 35, 46 e 47 della legge 69/63 e alla consolidata giurisprudenza di merito (si ricorda la sentenza emessa dalla prima sezione civile del Tribunale di Torino il 12 novembre 1993, relativa alla causa Petrarulo-Ordine nazionale dei giornalisti). Né ha alcun pregio giuridico la circolare diffusa dall'Ordine della Lombardia, secondo cui *gli iscritti all'Elenco speciale che dirigono la rivista già da due anni e sono retribuiti possono chiedere l'iscrizione all'Elenco dei pubblicitari*, dal momento che all'iscritto all'Elenco speciale è precluso, come si è detto, il potere certificatorio. Né può essere validamente esercitato quel potere rico-

gnitivo e di certificazione sostitutivo, che è riconosciuto all'Ordine in fattispecie ben diverse e comunque ben lontane dal caso di cui ci si occupa.

Da ultimo va rilevato che non risulta da alcun atto che il ricorrente abbia percepito qualsivoglia retribuzione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Mario Emilio Meregalli.

Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-10 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati – n. 13/09

Il sig. Nicola Sciannamè ha presentato ricorso avverso la delibera adottata in data 26.6.2007 con la quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la sua istanza di iscrizione nell'elenco pubblicitari con la seguente motivazione:

dei 76 articoli prodotti, di cui 10 firmati, 6 siglati e 8 non firmati, 20 riportano uno pseudonimo che – sostengono i primi giudici – non viene validato.

In sostanza, nella dichiarazione del direttore Mario Baccianini, che ha la responsabilità de "La voce del Nord Est romano" e de "La voce del Municipio", quindicinali a diffusione gratuita anche nelle edicole, si evince che i 20 articoli sono stati sì redatti dallo Sciannamè, ma nulla dimostra che lo pseudonimo con cui vengono firmati sia quello del ricorrente, mancando appunto l'attestazione di paternità in tal senso;

il ricorrente ha presentato una ricevuta unica (importo complessivo euro 2.660,00), invece di ricevute periodiche, massimo quadrimestrali, in base a quanto stabilito dal Consiglio regionale del Lazio.

Lo Sciannamè, nel ricorso a sua firma, si appella innanzitutto alla violazione dell'art.30 della legge ordinistica per il ritardo con cui gli è stata notificata la decisione del Consiglio regionale del Lazio (la delibera, come si è detto, è del 26 giugno 2007. La notifica è del 27 dicembre 2007). Essendo trascorsi i 15 giorni prescritti, il provvedimento, ad avviso del ricorrente, in base all'articolo 42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi (D.D.18.7.2003 del Ministero della Giustizia), dovrebbe essere annullato, in quanto illegittimo.

Il ritardo lamentato ha comportato, a parere dello Sciannamè, l'impossibilità di conoscere i motivi ostativi all'accoglimento della propria richiesta e di produrre, entro i dieci giorni previsti, ulteriori documenti e osservazioni attinenti alla sua collaborazione ai periodici prima menzionati. Inoltre, sempre secondo l'interessato, in virtù della ritardata notifica della delibera consiliare "può farsi valere il principio del silenzio-assenso (art. 20 della legge nr. 241 del 1990) e, di conseguenza, ritenere automatica l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti".

Il ricorrente fa presente, infine, che gli articoli firmati con lo pseudonimo "Nisc" sono 52 e non 20 e che gli stes-

si sono stati a lui attribuiti nella dichiarazione redatta dal direttore Mario Baccianini. La richiesta avanzata dallo Sciannamè è, pertanto, la iscrizione d'ufficio nell'Elenco dei pubblicisti a norma e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 241/90, relativa al silenzio-assenso. In via subordinata egli rivendica l'annullamento della delibera del Consiglio del Lazio, giudicata "manifestamente ingiusta e illegittima".

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

La Commissione istruttoria ha ritenuto opportuno ascoltare il direttore responsabile delle due pubblicazioni cui fa riferimento Sciannamè, il giornalista professionista Mario Baccianini, il collega che si occupa preminentemente della impostazione dei quindicinali e dei relativi servizi, Giuseppe Grifeo, anche questi giornalista professionista, e lo stesso ricorrente. Audizioni che sono avvenute, rispettivamente, il 10 settembre, il 1° ottobre e il 5 novembre 2008. Queste, in sintesi, le loro dichiarazioni: *Mario Baccianini*, che è contrattualizzato con la Rai, ha chiarito che, per amicizia, ha accettato la direzione responsabile dei due periodici a titolo del tutto gratuito, che tutti i pezzi sono attribuibili allo Sciannamè, per il quale "crede di ricordare di aver rilasciato periodiche attestazioni sugli articoli pubblicati, al fine del pagamento". Ha aggiunto di non conoscere i motivi per cui egli sia stato retribuito in un'unica soluzione.

Giuseppe Grifeo, collaboratore free lance de "il Tempo", pur'egli al momento senza compenso in attesa di tempi migliori, ha fatto presente che gli articoli di Sciannamè "gli vengono passati direttamente dalla Società editrice, la Italian Canadian Promotion", asserendo

**Non
ammessa
l'iscrizione
dell'editore
che non
documenta
specifiche
retribuzioni
per gli
articoli
pubblicati
n. 13/09**

“di non essere in grado di dire se lo Sciannamè sia retribuito per i suoi articoli. Ove ciò avvenga – ha osservato – è evidente che, fornendo i pezzi alla Italian Canadian Promotion perché li trasmetta al giornale, il rapporto economico dovrebbe essere tra il service e lui”. Nicola Sciannamè ha affermato che da settembre 2008 ha ceduto una delle testate “La voce del Nord Est romano” e che, essendo impegnato con l’attività editoriale, ha affidato, sino a settembre dello scorso anno, quando il rapporto è stato scisso, l’incarico alla Italian Canadian Promotions, di acquisire gli articoli e servizi e di inoltrarli quindi alla redazione dei due giornali, per l’impaginazione. Il pagamento alla Società è avvenuto in base ai pezzi forniti. Alla domanda perché, essendo egli proprietario ed editore delle due testate, non provvedeva direttamente a fare inserire gli articoli nei giornali, ma li trasmetteva alla Società di *service*, che a sua volta li inviava, insieme agli altri, in redazione, ha sostenuto: “ho seguito tale procedura per un fatto organizzativo e per poter chiedere l’iscrizione all’Elenco dei pubblicisti, essendomi stato fatto presente, in passato, che un editore non può pagarsi da solo gli articoli scritti”. Per quanto riguarda la remunerazione, ha fatto presente che con il responsabile della Società si convenne “che essa sarebbe stata forfetizzata in tempi e modalità da definire” e che “quando si presentò l’occasione di inoltrare la domanda di iscrizione all’Albo, l’accordo fu raggiunto e il denaro per le collaborazioni fu consegnato in contanti”. A termine dell’audizione ha assunto l’impegno, *non mantenuto*, “di consegnare gli atti contabili a riscontro dei pagamenti avvenuti, nonché gli articoli comprovanti il prosieguo della collaborazione dopo il febbraio 2007”.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

in primo luogo il termine di 15 giorni previsti dall’articolo 30 della legge 3 febbraio 1963, nr. 69, per la notifica delle delibere dei consigli regionali, ha carattere

ordinatorio e non *perentorio*. Anche perchè, come più volte sottolineato nelle decisioni del Cnog, quando la legge ha voluto classificare *perentorio* un termine, lo ha fatto espressamente (articolo 59 del regolamento di attuazione). Le argomentazioni dello

Non ammessa l’iscrizione dell’editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati n. 13/09

Sciannamè sono quindi da ritenersi infondate e, come tali, da respingere.

Per quanto riguarda, poi, la produzione giornalistica, vi è da rilevare che la gran parte di essa risulta siglata con il pseudonimo “Nisc”, dal momento che non più di una quindicina di articoli, pubblicati su entrambe le testate, portano la firma dello Sciannamè. Il direttore Baccianini, in sede di audizione in Commissione ricorsi, ne ha attribuito la paternità allo Sciannamè. Ciò non toglie che più di qualche riserva possa essere espressa in ordine alla occasionalità delle pubblicazioni e delle collaborazioni del ricorrente.

Il nodo principale resta tuttavia la retribuzione. Nicola Sciannamè risulterebbe pagato in un’unica soluzione dalla Società di *service* Italian Canadian Promotions, che, come detto, cura la raccolta degli articoli e servizi dei vari collaboratori, da pubblicare sui due quindicinali.

Dalla documentazione prodotta risulta una richiesta di compenso alla Società,

da parte del ricorrente, per un importo totale di 2.660 euro che, al netto delle ritenute, quantifica la cifra in 2.261 euro, e una quietanza in calce alla stessa domanda che attesta di aver ricevuto la somma richiesta. La data è unica: 5 aprile 2007. Null'altro che questo.

Lo Sciannamè ha dichiarato in sede istruttoria che il denaro lo ha percepito in contanti. Ma che tale versamento sia realmente avvenuto non sono state fornite prove di sorta. Il ricorrente ha asserito di non essere a conoscenza se esso risulti negli atti contabili della Società. Aveva assunto l'impegno di fornire "le prove fiscalmente e legalmente valide" relative alla corresponsione dei compensi. Ma non lo ha fatto, come non ha prodotto alcuna documentazione che la sua collaborazione non abbia subito interruzioni.

Perplexità suscita la stessa modalità, un'unica soluzione, con cui la somma sarebbe stata corrisposta, soluzione "non corrispondente – ricorda la delibera dell'Ordine del Lazio – ai dettami stabiliti dal Consiglio regionale, il quale richiede ricevute periodiche (massimo quadrimestrali)".

Appare infine singolare che lo Sciannamè, editore del giornale, si faccia retribuire gli articoli dalla Società cui ha delegato la raccolta degli stessi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Nicola

Sciannané.

Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-11 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela n. 14/09

Natale Salvo ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale della Sicilia che in data 18 aprile 2008 ha annullato la sua iscrizione all'Elenco dei pubblicisti (avvenuta il 25 gennaio 2007) per insussistenza dei requisiti di cui all'art.35 della legge 3 febbraio 1963, n.69, con la conseguente cancellazione dall'Albo dei giornalisti.

Il provvedimento è stato adottato in "autotutela" a seguito di un esposto della giornalista professionista Cinzia Bizzi per un'anomalia riscontrata relativamente ai compensi percepiti dal Salvo per la collaborazione a "Domani liberi" e "La voce indipendente", i quali risultano corrisposti dall'editrice "Una città per tutti", associazione presieduta dal ricorrente e, per qualche tempo, dalla moglie. Le note di pagamento allegate alla domanda portano la firma dello stesso Salvo, per cui si configura il caso del presidente di un'associazione che retribuisce se stesso per le testate pubblicate dall'editrice che egli medesimo rappresenta.

In altre parole, si tratta di pagamenti irregolari, ipotesi che ha trovato sostanzialmente riscontro in sede di audizione sia del Salvo che del direttore responsabile delle due pubblicazioni, Leonardo Fonte, che ha dichiarato di aver potuto verificare di persona che la gestione economica dell'editrice era nelle mani

del ricorrente e che l'unico compenso da lui percepito riguarda un assegno postale emesso dal Salvo. Fonte ha anche affermato "di non avere mai avuto il controllo dei contenuti dei giornali".

La decisione del Consiglio della Sicilia, valutate le modalità di pagamento e le condizioni economiche complessive dell'attività editoriale, scaturisce dal convincimento, avvalorato da prove, che le retribuzioni indicate all'atto dell'iscrizione all'elenco pubblicitari, non siano regolari, e quindi non effettive. È inoltre dimostrato che il direttore Fonte "non aveva la possibilità di esercitare il suo ruolo di controllo nel periodo in cui si sarebbe realizzata la collaborazione di Salvo".

Nel ricorso Natale Salvo, la cui istanza di sospensiva è stata respinta dal Consiglio Nazionale in data 18 settembre 2008 e che ha rinunciato ad essere ascoltato e in Commissione e in Consiglio Nazionale, lamenta il fatto che a distanza di un anno dalla data in cui è stato interrogato dal Consiglio regionale è venuto a conoscenza della decisione adottata nei suoi riguardi (l'audizione è del 22 gennaio 2007, la notifica della delibera del 18 aprile 2008 risale al 12 giugno 2008). L'interessato ritiene che i primi giudici, nell'adottare il provvedimento, siano incorsi in una serie di errori procedurali e di valutazione di merito. Egli, in particolare, per quanto riguarda le procedure, rileva:

la decisione del Consiglio è stata viziata in maniera insanabile, poiché l'eventuale esercizio in difetto dell'autotutela potrebbe risultare a sua volta viziato da eccesso di potere. Nel richiamare l'art. 21 della legge 241/90 egli sottolinea come il lungo lasso di tempo intercorso, tra audizione e decisione, impedisce di

fatto il successivo annullamento del provvedimento "qualora ne venga accertata l'originaria illegittimità, e ciò anche in presenza di un interesse pubblico specifico e concreto alla rimozione dell'atto viziato".

La procedura seguita "appare irrituale", dal momento che, come previsto dall'articolo 7 della legge 241 del 1990, non è mai avvenuto il "passaggio essenziale" della comunicazione dell'avvio del procedimento che ha portato alla cancellazione dall'Elenco dei pubblicitari, per cui – afferma – sono stati calpestati tutti i diritti alla difesa del ricorrente, che non ha potuto fruire di assistenza legale nell'audizione davanti al Consiglio.

Gli interrogatori sia del ricorrente che di Leonardo Fonte (il direttore dei periodici che ha certificato la collaborazione, ndc) sono avvenuti "senza tutela alcuna".

Il Salvo si dice convinto che una "effettiva rappresentanza legale" di se stesso e degli escussi "avrebbe diversamente incanalato le deposizioni e il procedimento". Il ricorrente, poi, fa alcune osservazioni in merito alla propria audizione e a quella del Fonte che, a suo dire, non si sarebbero svolte secondo i canoni prestabiliti (sarebbero state fatte domande sull'opinione e l'attività politica del Salvo, ndc) e sarebbero quindi censurabili.

Egli denuncia, altresì, la "forte connotazione denigratoria" dell'esposto di Cinzia Bizzi, con lo scopo di metterlo in cattiva luce nei confronti del Consiglio dell'Ordine, creando in tal modo, a suo danno, quella situazione di "grave inimicizia" che l'art. 51, punto 3, del Codice di procedura civile indica tra le cause di "obbligo d'astensione" dei giudici. Sarebbe stato opportuno, pertanto – egli sottolinea – che, ai sensi del-

l'art.50 della legge professionale, venisse designato, quale organo giudicante, altro Ordine regionale.

Relativamente agli aspetti di merito (modalità di pagamento, condizioni economiche dell'editrice, mancato controllo del direttore responsabile sulla collaborazione del Salvo nei due anni validi ai fini dell'iscrizione all'Elenco pubblicitisti), il ricorrente contesta *in toto* le argomentazioni del Consiglio e nel ribadire "di essere stato pagato, dall'Associazione (da lui presieduta, ndc), in contanti" sostiene di non dover dimostrare neanche l'avvenuto pagamento. Basta – afferma – il "credito" nei suoi confronti. E richiama, in proposito, precedenti decisioni in tal senso del Consiglio nazionale (delibera del 10 febbraio 1998, presidente Petrina, relatore Marinangeli, e quella del 2 ottobre 2000, presidente ancora Petrina, relatore Ocera).

Sulla scorta di quanto sin qui esposto Natale Salvo chiede di annullare la delibera di cancellazione dall'Elenco dei pubblicitisti "per documentata presenza dei necessari requisiti di legge". In via subordinata, chiede di annullare la delibera per "irregolarità del procedimento", ovvero abuso di potere, avendo, il collegio giudicante, superato il "ragionevole tempo" e l'interesse generale per procedere alla "cancellazione in autotutela" della precedente iscrizione regolarmente deliberata.

In via ancora più subordinata, chiede di

Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela n. 14/09

annullare la delibera, con conseguente rinvio degli atti al Consiglio regionale interessato perché apra un nuovo procedimento, sempre fermo restando la nullità delle audizioni effettuate in violazione delle procedure rimarcate nel ricorso. E cioè: venuta meno dell'imparzialità – la richiamata "grave inimicizia" di cui all'art.51 del Cpc – del collegio giudicante; incompletezza dell'istruttoria; impossibilità di farsi assistere da un legale e di presentare documenti e memorie; carenza di motivazioni.

Considerazioni

L'annullamento, in autotutela, dell'iscrizione di Natale Salvo nell'Elenco dei pubblicitisti, con la conseguente cancellazione dall'Albo dei giornalisti, sulla scorta di quanto appurato dal Consiglio regionale della Sicilia e delle dichiarazioni rese dall'interessato e dal direttore responsabile delle testate "Domani liberi" e "La voce indipendente", Leonardo Fonte, ha le sue fondate motivazioni. Appare infatti più che evidente che ci si trova dinanzi a un "caso" in cui la documentazione a suo tempo prodotta in realtà non è idonea a ottenere il riconoscimento attribuitogli agli inizi del 2007.

Una serie di irregolarità sono state accertate, dopo un più attento esame degli atti, dai primi giudici, che hanno convenuto sulla opportunità di accogliere l'esposto presentato dalla giornalista professionista Cinzia Bizzi.

L'anomalia principale in base alla quale vengono meno i requisiti sanciti dall'ar.35 della legge ordinistica (nr. 69 del 1963) riguarda il sistema di pagamento delle collaborazioni del Salvo, ritenuto non regolare e quindi non veritiero, dal momento che la retribuzione dei pezzi avviene tramite l'editrice "Una città per

tutti”, associazione presieduta dal ricorrente e, per un certo tempo, dalla propria moglie.

In altre parole, è il Salvo, in qualità di presidente dell’associazione, che retribuisce se stesso per testate pubblicate dall’editrice da lui rappresentata. La conferma, del resto, è venuta dal direttore Fonte quando ha sostenuto “di non avere alcuna certezza sui pagamenti in favore di Salvo” e di aver potuto verificare personalmente che la gestione economica dell’iniziativa editoriale era in mano al ricorrente. E allorché ha aggiunto che l’unico assegno da lui ricevuto portava la firma del Salvo.

Un aspetto non secondario, per il quale il CNOG ritiene di dover segnalare al Consiglio regionale per le valutazioni di sua competenza, attiene alla posizione del direttore responsabile che ha dichiarato “di non avere mai avuto il controllo dei contenuti dei giornali”. Vale a dire che il Fonte non ha potuto (o voluto) esercitare quel potere di controllo derivante dalla carica che ricopriva nel periodo in cui è stata certificata, diremmo impropriamente, da parte sua, la collaborazione del Salvo alle due testate da lui edite. Altro elemento questo che, a parere del Consiglio Nazionale, dà fondatezza alla decisione dei giudici siciliani.

Decisione che comunque non è da ritenere “viziata”, come afferma il ricorrente, per il ritardo con cui gli è stata notificata la relativa delibera, in quanto, com’è noto, il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 30 della legge nr. 69 del 3 febbraio 1963 ha carattere “ordinatorio” e non “perentorio”. Né possono essere considerate “irrituali” alcune procedure seguite, quali la mancata comunicazione all’interessato dell’avvio

del procedimento di cancellazione che ne avrebbe precluso il diritto di difesa; le stesse audizioni, sia sua che del Fonte, che “non si sarebbero svolte secondo canoni prestabiliti” (e, quindi, “censurabili”) e, infine, il clima “di grave inimicizia” creato, a suo avviso, nei propri confronti con l’esposto “fortemente denigratorio” di Cinzia Bizzi.

C’è da porre in evidenza, infatti, che il ricorrente, quando è stato ascoltato dall’Ordine regionale, è stato reso edotto dei motivi dell’audizione.

Inoltre, egli non chiarisce le ragioni per le quali la stessa si sarebbe svolta in un clima a lui non favorevole per quanto dichiarato dalla Bizzi. Va aggiunto, in proposito, che alcuna eccezione in tal senso risulta verbalizzata a richiesta del Salvo.

Né vanno prese in esame le ragioni per le quali Cinzia Bizzi ha sottoscritto l’esposto, essendo demandato al Consiglio nazionale la

Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela n. 14/09

valutazione della sussistenza o meno dei motivi posti a base della decisione dei primi giudici, motivi che, per quanto fin qui illustrato, appaiono fondati.

Per quanto riguarda più propriamente l’aspetto di merito, non si ritiene che il pagamento degli articoli “in contanti” da parte del Salvo in suo stesso favore e quanto acquisito sulle condizioni finanziarie dell’editrice da lui presieduta, nonché la dichiarazione (priva dei dovuti riscontri, sia giornalistici che economici) del direttore Fonte relativa al biennio di collaborazione certificata

siano tali da giustificare una deliberazione diversa da quella adottata in autotutela dai primi giudici.

All'atto della iscrizione all'elenco pubblicitari, insomma, il Salvo non era nelle condizioni previste dalla legge per ottenere tale iscrizione.

Il provvedimento adottato in via di autotutela dal Consiglio regionale è pertanto necessario e legittimo, per cui il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato comunicata dall'interessato in data 3.12.2008, decide di respingere il ricorso presentato dal sig. Natale Salvo. Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicitista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

Con atto in data 8 aprile 2009, il giornalista pubblicitista Enzo Di Giacomo, iscritto dal 10.10.1989, ha presentato ricorso avverso il provvedimento in data 13 febbraio 2009 con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deciso di cancellarlo dall'albo ai sensi dell'art.41 comma 3 della legge 3 febbraio 1963 n.69 (inattività professionale).

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio osservava preliminarmente che, in sede di revisione dell'Albo, aveva chiesto al Di Giacomo di documentare l'attività pubblicitaria non occasionale e retribuita svolta negli

ultimi due anni; il Di Giacomo *“produceva 12 articoli e nessuna certificazione di pagamento; quindi “rilevato che l'interessato è iscritto all'Albo da almeno 15 anni, ritenuto che gli articoli prodotti dall'interessato non avessero le caratteristiche della professionalità e verificata la mancata allegazione di qualsiasi attestazione di pagamento... richiedeva al Di Giacomo di integrare la documentazione con ulteriori articoli ed eventuali ricevute di pagamento per gli anni 2006, 2007, 2008”*.

“- con lettera ricevuta da questo Consiglio in data 29 gennaio 2009 (prot. n. 357), il Di Giacomo non produceva i documenti richiesti e si appellava all'art. 41, terzo comma della legge 3.2.1963, n. 69, ritenendo di avere il diritto a non essere cancellato dall'Albo in quanto iscritto da almeno 15 anni e allegando numero 26 delibere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti quali precedenti a suo favore”.

Dopo avere dato atto della documentazione prodotta dal Di Giacomo, il Consiglio del Lazio, non ha ritenuto valide le prove di attività giornalistica svolta dal Di Giacomo ed ha deciso di cancellarlo dall'albo dei pubblicitari, rigettando l'eccezione circa il divieto di cancellazione previsto dall'ultimo comma dell'art.41 della legge professionale perché iscritto all'albo da più di 15 anni (10.10.1989), con le motivazioni che seguono.

Il Consiglio del Lazio ha rilevato preliminarmente che

“- sussiste un'evidente contrasto tra le diverse decisioni dell'Ordine nazionale sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 41, legge n. 69 del 1963;

- si deve quindi effettuare un'attenta analisi della disposizione in esame che, è bene ricordarlo, stabilisce quanto segue:

“È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”.

L'analisi del Consiglio del Lazio parte da quella che definisce delibera “capostipite” del “*filone interpretativo più favorevole al Di Giacomo*” (prot.n. 5972 del 5-6-12.1972), in cui si afferma che: “*L'ultimo comma dell'art. 41 della legge 3.2.1963 n.69 prescrive infatti, che non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, mentre l'ultima parte del comma stesso si riferisce, evidentemente, ai soli giornalisti professionisti*” (pag. 4 della delibera).

Poi passa a quella che considera “più argomentata” (prot. 5975, del 5-6-12.1972) in cui afferma quanto segue: “*In altre parole, nella legge professionale l'iscrizione in uno dei due elenchi non rappresenta un attestato di benevolenza che, una volta acquisito, si mantenga indefinitivamente, ma, con una visione dinamica, è subordinata alla continuazione dell'esercizio professionale del giornalismo.*

In tal senso è fatto obbligo ai consigli dell'Ordine di curare almeno ogni anno, la revisione degli albi stessi.

A temperamento di questo potere generale, l'ultimo comma dell'art. 41 stabilisce una importante eccezione; la non cancellabilità cioè di quei giornalisti che vantino un 'anzianità di iscrizione ultra quindicennale. Il citato comma, però, pone una condizione e cioè che non ci sia iscrizione in altro albo o svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

A prima vista e secondo una interpretazione lessicale del citato ultimo comma, la condizione limitativa della norma che dispone la non cancellabilità per anzianità ultra quindicennale sembrerebbe riferirsi ad entrambe le categorie professionali previste dalla legge — quella cioè dei professionisti e quella dei pubblicisti — ; se però l'art. 41 viene non considerato isolatamente ma collocato nel sistema integrale e posto in relazione con tutte le altre norme dell'ordinamento professionale dei giornalisti emerge una contraddizione fra il citato art. 1 della legge stessa laddove si delinea la figura e la natura del pubblicista.

Tale articolo infatti al suo terzo comma così recita: 'Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi Di qui la necessità per l'interprete di superare la contraddittorietà che emerge fra le due opposte norme, la prima che riguarda il diritto di svolgere altra professione o impiego, la seconda che da tale permesso fa discendere un aggravamento nella posizione del soggetto limitandone il diritto. In questa ricerca è data la facoltà all'interprete di avvalersi di quei principi di ragione e di pratica che la tradizione ha fin dalle fonti romane racchiuso in 'noti brocardi come quello per cui nel dubbio si deve preferire fra le possibili interpretazioni quella che

ha il senso più ragionevole e che meglio risponde alle esigenze pratiche e quello non meno importante secondo cui ove di siano sanzioni o aggravamenti della posizione del soggetto, sia da preferirsi l'interpretazione più mite. Alla luce di questi criteri si è già mosso il Consiglio Nazionale dell'Ordine in sue precedenti decisioni, ritenendo che l'art.41 vada riferito al giornalista in genere professionista o pubblicista. Ma che l'espressione 'salvo casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa' sia limitata ai soli professionisti con l'esclusione dei pubblicisti come si desume a contrario dal terzo comma dell'art.1" (pagg. 4, 5 e 6 della delibera).

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

Il Consiglio del Lazio non condivide tale interpretazione per le seguenti ragioni:

"a) la suddetta interpretazione parte dall'erroneo presupposto che vi sia una contraddizione tra l'art. 41 e l'art. 1 della legge professionale e da ciò fa discendere la legittimazione al superamento della lettera della norma – che è invece chiarissima – arrivando a sostenere che mentre una parte dello stesso comma di un articolo si riferisce a determinati soggetti, la seconda parte dello stesso, che pure è contenuta in un unico periodo grammaticale, si riferirebbe solo a una parte dei soggetti indicati;
b) non c'è chi non veda che l'art. 41 al suo primo comma si richiama esplicitamente gli "elenchi dei professionisti o

dei pubblicisti" L'ultimo comma dello stesso articolo si riferisce "al giornalista". Si tenga presente che in tutta la legge professionale quando viene usata la parola "giornalista/i" ci si riferisce sia ai professionisti, sia ai pubblicisti. Altrimenti, è la legge stessa a specificare l'una delle due categorie. Come nell'art.40 della legge professionale che prevede la cancellazione per il venir meno del requisito dell'esclusività per i soli professionisti. È quindi desumibile in modo inequivoco dal testo letterale della norma, letta anche nel contesto generale dell'intera legge professionale, che con il termine giornalista si devono intendere sia i professionisti, sia i pubblicisti.

Dall'analisi del testo letterale della norma, non vi sono dubbi pertanto che l'ultimo comma dell'art. 41 si applica nella sua interezza a entrambe le categorie;

c) a conferma di ciò, vi è anche la volontà espressa dal legislatore e desumibile dagli atti parlamentari dei lavori preparatori della legge professionale. Il disegno di legge sulla legge professionale fu presentato dall'allora Ministro di Grazia e giustizia on. Gonella – lo stesso che negli anni '60 è stato presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti – di concerto con il Ministro ad interim del Tesoro on. Tambroni. La proposta di legge venne esaminata dalla commissione giustizia in sede legislativa e il testo che ne uscì fuori fu approvato senza modifiche dai due rami del Parlamento. Dagli atti della commissione giustizia emerge, con riferimento all'art. 41 (l'art. 39 nel progetto di legge), che il legislatore si pose proprio il problema se questo articolo dovesse riguardare i soli professionisti. L'on. Valiante infatti nella seduta del 19.9.1962 sollevò la questione che a

suo avviso si sarebbe dovuto parlare di cancellazione dei soli professionisti “senza far riferimento ai pubblicitari; ciò perché l’attività di quest’ultimi è secondaria e, perciò, meno essenziale è la sua continuità, rispetto a quella prevalente e più essenziale dei giornalisti” (pag. 922, III Legislatura, IV commissione, seduta del 19.9.1962). La commissione sospese la seduta dando incarico al collega di commissione Schiavetti di riesaminare i casi di inattività agli effetti della cancellazione. Nella successiva seduta del 26.9.1962 lo Schiavetti condivise il testo della norma così come proposto dal comitato ristretto, mantenendo quindi l’applicazione delle norme a entrambe le categorie. E la commissione approvò il testo della norma così come lo conosciamo oggi”.

A sostegno della sua tesi, il Consiglio del Lazio richiama anche il disegno di legge di modifica della legge n. 69 del 1963 presentato dagli onorevoli Gonella e De Meo il 22.2.1972. *“In tale disegno di legge di modifica – osserva – erano state compendiate tutte le proposte di revisione elaborate e approvate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (ovverosia le conclusioni del Consiglio nazionale del novembre 1968 integralmente incorporate nel disegno di legge governativo n. 687 del 18.11.1968; le successive proposte elaborate dal Consiglio nazionale relativamente ai rapporti tra professionisti e pubblicitari e alla disciplina della direzione responsabile dei giornali di opinione e circa l’esclusività dell’iniziativa degli Ordini in materia di procedimenti disciplinari contenuti nella proposta di legge n. 2766 del 21.11.1970; nonché gli ulteriori emendamenti integrativi alla legge n. 69 del 1963 che il Consiglio nazionale, dopo ampia con-*

sultazione degli organi regionali e della federazione della stampa, aveva approvato nel novembre 1971). Proprio con riferimento all’ultimo comma dell’art. 41 il progetto di legge prevedeva le seguenti modifiche al testo vigente:

“Lo stesso articolo, all’ultimo comma, dispone infine che non si fa luogo alla cancellazione per inattività del professionista che abbia almeno 15 anni di iscrizione salvo che non risulti iscritto al altro albo professionale o svolga altra attività continuativa e lucrativa e del pubblicitario che abbia almeno 20 anni di iscrizione” (pag. 7, V Legislatura, Documenti – Disegni di legge e relazioni). Tale disegno di legge non ha avuto seguito a causa della fine della legislatura intervenuta il 24.5.1972.

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicitario che abbia almeno 15 anni di iscrizione all’albo n. 34/09

Ma è evidente che mentre il Consiglio nazionale adottava alcune delibere sposando l’interpretazione dell’art.41 che questo Consiglio non condivide, allo stesso tempo chiedeva di modificare proprio quella parte dell’art.41, per ottenere l’affermazione di

quei principi che dall’interpretazione della norma vigente non emergevano, e non emergono;

e) l’unica interpretazione possibile dell’ultimo comma dell’art.41 è pertanto quella secondo cui la regola generale prevede la cancellazione dall’albo per inattività sia dei professionisti sia dei pubblicitari dopo 2 anni di inattività professionale, tale termine è elevato a 3 anni nel caso di iscrizione all’albo da almeno 10 anni. In via eccezionale, invece, non si fa luogo alla cancellazione

per inattività dei giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'albo. Ma l'eccezione è limitata ai soli casi in cui il soggetto in questione non sia iscritto in altro albo e non svolga un'altra attività continuativa e lucrativa;

*f) ciò vale sicuramente per il professionista – ma questo se vogliamo è pleonastico e ripetitivo del dettato dell'art. 40 della legge professionale che stabilisce la cancellazione dall'albo dei professionisti nel caso venga a mancare il requisito dell'esclusività professionale (requisito essenziale insieme alla continuità professionale per l'iscrizione all'elenco professionisti, ex art. 1, legge n. 69 del 1963). Tale limitazione dell'eccezione in questione vale a maggior ragione per i pubblicisti, senza che ciò comporti alcuna contraddizione con la qualificazione e la natura della figura del pubblicista prevista dall'art. 1 della legge professionale. Tale norma prevede infatti che “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita **anche** se esercitano altre professioni o impieghi”. Si noti che la norma stabilisce che possono essere pubblicisti sia coloro che esercitano altre professioni o impieghi, sia coloro che queste altre professioni o impieghi non le svolgono. E ciò emerge non solo dalla lettera della norma, ma anche dai lavori preparatori della legge professionale. Il testo inizialmente sottoposto all'esame della commissione giustizia del Camera di Deputati in sede legislativa*

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

*era il seguente: “Sono pubblicisti coloro che, **pur** esercitando altra professione o impiego e **pur** essendo iscritti anche ad altri albi professionali, svolgono una attività non occasionale e retribuita di giornalista” (pag. 723, III Legislatura, IV Commissione, seduta del 15.6.1962). A seguito di discussione in sede di commissione giustizia su quei “pur” che sembravano essere una concessione, mentre era intenzione del legislatore non escludere la possibilità che persone che non svolgono professioni o non siano iscritte ad albi potessero avere la qualifica di pubblicisti, si optò per il termine “anche”, ritenuto inclusivo e non esclusivo. È, quindi, proprio l'art. 1 della legge professionale a stabilire il caso che possano essere pubblicisti anche coloro che non esercitano altre professioni o impieghi, sempre che svolgano attività giornalistica in modo “non occasionale” e “retribuita”.*

A parere del Consiglio del Lazio, “non vi è quindi alcuna contraddizione tra l'art. 1 della legge professionale e l'art. 41 lì dove prevede che, nel caso in cui vengano meno i requisiti essenziali per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti della non occasionalità e della onerosità dell'attività giornalistica per 3 anni, il pubblicista non venga cancellato solo qualora sia iscritto da almeno 15 anni e non sia iscritto in altro albo o svolga altra attività continuativa e lucrativa. In tale ultimo caso infatti il pubblicista cancellato non subisce alcun danno visto che non esercita più, da un tempo ritenuto dalla legge significativo, l'attività pubblicistica e i suoi proventi derivano da altre attività professionali e comunque continuative e lucrative. Non vi è quindi ragione che rimanga iscritto all'albo. Il legislatore

*era il seguente: “Sono pubblicisti coloro che, **pur** esercitando altra professione o impiego e **pur** essendo iscritti anche ad altri albi professionali, svolgono una attività non occasionale e retribuita di giornalista” (pag. 723, III Legislatura, IV Commissione, seduta del 15.6.1962). A seguito di discussione in sede di commissione giustizia su quei “pur” che sembravano essere una concessione, mentre era intenzione del legislatore non escludere la possibilità che persone che non svolgono professioni o non siano iscritte ad albi potessero avere la qualifica di pubblicisti, si optò per il termine “anche”, ritenuto inclusivo e non esclusivo. È, quindi, proprio l'art. 1 della legge professionale a stabilire il caso che possano essere pubblicisti anche coloro che non esercitano altre professioni o impieghi, sempre che svolgano attività giornalistica in modo “non occasionale” e “retribuita”.*

è invece sensibile al diverso caso in cui il pubblicista non sia iscritto ad altro albo e non abbia altra attività continuativa e lucrativa (o fin dalla sua iscrizione o per circostanze sopraggiunte), per cui la cancellazione dall'albo dei giornalisti, in questo caso, potrebbe causargli dei danni;

h) si tenga inoltre presente che sono meno gravose le conseguenze della cancellazione del pubblicista rispetto al professionista, essendo diversi i requisiti per l'iscrizione. Dal combinato disposto dell'art. 42, legge n. 69 del 1963 e dell'art. 57, D.P.R. n.115 del 1965 il pubblicista può infatti essere in ogni momento reinscritto documentando l'attività pubblicistica retribuita svolta negli ultimi due anni. Ben più difficile è ottenere la reinscrizione per il professionista che deve documentare l'esercizio continuativo, e non solo non occasionale, dell'attività giornalistica. L'interpretazione letterale dell'ultimo comma dell'art. 41 e pertanto perfettamente aderente anche al contesto e alla ratio delle altre norme contenute nella legge professionale. Non è giustificata pertanto alcuna interpretazione che contraddica la lettera della legge;

i) non devono inoltre sfuggire le considerazioni che nell'ordinamento professionale i pubblicisti possono svolgere incarichi della massima importanza, ricoprendo le cariche di direttori di testate giornalistiche e svolgendo funzioni fino ai massimi livelli all'interno degli Ordini regionali e anche nazionale, e comunque partecipando alla vita istituzionale degli Ordini quali elettori. È quindi importante che i Consigli vigilino sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione anche dei pubblicisti, perché gli stessi non svolgendo alcuna pratica professionale e tanto meno non avendo superato alcun esame abilitativo (a dif-

ferenza dei professionisti), fondano la loro preparazione giornalistica unicamente sull'esperienza professionale, e se questa viene meno non si riesce davvero a comprendere per quale ragione debbano mantenere l'iscrizione all'albo, con tutto ciò che esso comporta”.

Nel suo ricorso, Enzo Di Giacomo, osserva in premessa

Dice l'articolo 1 della legge n. 69/1963:

“1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono **i giornalisti professionisti e i pubblicisti**, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”.

L'articolo 41 (“Inattività”) della legge 69/1963 recita testualmente:

“È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

“Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

“Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del gior-

nalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”.

La Corte di Cassazione (Cass. pen., 2 aprile 1971, in Riv. dir. sportivo, 1971, 121) ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti e professionisti in base alla “professionalità esclusiva” di questi ultimi, laddove i primi, pur svolgendo sempre un’attività non occasionale e retribuita, possono anche esercitare altre professioni. All’Ordine appartengono, come dice l’articolo 1 citato, sia **i giornalisti professionisti** sia **i pubblicisti**. La parola “giornalisti” si accompagna soltanto con la parola “professionisti”, mentre la parola “pubblicisti”, termine antico e prestigioso del mondo editoriale italiano, è esaustivo indicando coloro che “pubblicano”, coloro che “collaborano” con i giornali. Questa dicotomia trova spazio in un passaggio della nota sentenza 11/1968 della Corte costituzionale: **“L’esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l’opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali”**. I pubblicisti, quindi, secondo la Corte costituzionale, non si dedicano al giornalismo in chia-

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

ve professionale. Questa è la differenza insita nei due elenchi dell’Albo. **I giornalisti professionisti, che per di più esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, non possono essere iscritti “in altro albo” e non possono “svolgere altra attività continuativa e lucrativa”.**

Il pubblicista è normalmente una persona che vive esercitando altre professioni o altri impieghi. È una persona, cioè, che esercita l’attività giornalistica, ma non la professione di giornalista subordinata al superamento di un esame di Stato (art.33, V comma, della Cost.)”

Quanto ai **motivi del ricorso, il Di Giacomo, formula i seguenti rilievi:**

PRIMO MOTIVO DI CENSURA

Nella prima pagina della delibera si legge che “questo Consiglio con comunicazione del 29 ottobre 2008 (prot.n.3282), in sede di revisione dell’Albo, richiedeva al giornalista Enzo Di Giacomo ... di documentare l’attività pubblicistica non occasionale e retribuita svolta negli ultimi 2 anni ... questo Consiglio rilevato che l’interessato è iscritto nell’albo da almeno 15 anni...”.

Il terzo comma dell’articolo 41 della legge 69/1963 afferma: **“Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”**.

Il pubblicista è normalmente, come già sottolineato, una persona che vive, esercitando altre professioni o altri impieghi... È evidente allora che il terzo comma si riferisca ai giornalisti (professionisti) non solo per un fatto lessicale (“giornalisti”), ma anche per una circostanza giuridica precisa: solo i

giornalisti professionisti “esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”. L’esclusività non connota l’attività giornalistica del pubblicista (escludendo i 1400 pubblicisti assunti ex articoli 2, 12 e 36 del Cnlg e assicurati con l’Inpgi 1).

Deliberando la cancellazione del ricorrente dall’Albo, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha arrecato un “danno ingiusto” a un iscritto con la violazione di precise norme di legge (articoli 1 e 41, terzo comma, della legge 69/1963).

SECONDO MOTIVO DI CENSURA

Nella prima pagina della delibera si legge che il Consiglio dell’Ordine del Lazio ha ritenuto che gli articoli **“prodotti dall’interessato non avessero le caratteristiche della professionalità”**. È noto, però, che l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti non dipende dal livello qualitativo degli articoli scritti: “Nell’ordinamento della professione di giornalista, di cui all’art.35 l. 3 febbraio 1963 n.69, l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dipende non da livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall’art.35 della stessa legge, **mentre all’organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica**, sull’istanza dell’aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, **essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa** (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n.424 del 1989)”. (Cass. civ. Sez. iii 14-01-2002, n.360; Giordanelli c. Cons. naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002: Foro It., 200, I).

TERZO MOTIVO DI CENSURA

Nella penultima pagina della delibera si

legge: **“Il Di Giacomo, non avendo documentato l’attività pubblicistica non occasionale e retribuita svolta nell’ultimo triennio (biennio nella prima pagina, ndr) e avendo sempre svolto, quale dipendente dell’Alitalia ed essendo oggi pensionato, un’altra attività continuativa e lucrativa, nonostante sia iscritto all’albo da almeno un quindicennio, deve essere cancellato dall’elenco dei pubblicisti per inattività professionale”**.

I pubblicisti “veri” e “classici” svolgono un’attività professionale o impiegatizia con la quale vivono, e in base all’articolo 1 della legge 69/1963 sono nella norma.

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all’albo n. 34/09

Il Di Giacomo, ha rinunciato ai termini previsti dall’art.61 del regolamento di attuazione della legge, ed ha chiesto al Consiglio Nazionale di annullare la delibera 13/22009 del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio in quanto

“adottata in violazione di legge o viziosa da eccesso di potere”.

Ha chiesto altresì la sospensiva del provvedimento.

Considerazioni

Da svariati anni, è costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale che la interpretazione dell’ultima parte del III comma dell’art.41 della legge n.69/63 (“... salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”) debba intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti.

Tale orientamento trova riscontro nelle puntuali e ricorrenti valutazioni della legge professionale fatte dal Consiglio Nazionale in stretta relazione con l'articolo 1, commi 2) e 3) (*"Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.*

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi").

Difatti, per comprendere la portata e i limiti di quanto disposto dall'art.41, non si può non tenere conto di questa distinzione di fondo tra professionisti e pubblicisti.

Va qui ricordata per intero la decisione adottata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5-6 dicembre 1972, in sede di esame del ricorso di un pubblicista e che peraltro ha formato oggetto di contestazione da parte del Consiglio del Lazio:

"A prima vista e secondo una interpretazione lessicale del citato ultimo comma, la condizione limitativa della norma che dispone la non cancellabilità per anzianità ultraquindicennale sembrerebbe riferirsi ad entrambe le categorie professionali previste dalla legge -quella cioè dei professionisti e quella dei pubblicisti - ;se però l'art.41 viene non considerato isolatamente, ma collocato nel sistema integrale e posto in relazione con tutte le altre norme del-

**No alla
cancellazione
per inattività
professionale
del
pubblicista
che abbia
almeno
15 anni di
iscrizione
all'albo
n. 34/09**

l'ordinamento professionale dei giornalisti emerge una contraddizione tra il citato articolo e l' art.1 della legge stessa laddove si delinea la figura e la natura del pubblicista.

Tale articolo infatti al suo terzo comma così recita: "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi". Di qui la necessità per l'interprete di superare la contraddittorietà che emerge tra le due opposte norme, la prima che riguarda il diritto di svolgere altra professione o impiego, la seconda che da tale permesso fa invece discendere un aggravamento nella posizione del soggetto limitandone il diritto. In questa ricerca è data facoltà all'interprete di avvalersi di quei principi di ragione e di pratica che la tradizione ha fin dalle fonti romane racchiuso in 'noti brocardi', come quello per cui, nel dubbio si deve preferire fra le possibili interpretazioni quella che dà il senso più ragionevole e che meglio risponde alle esigenze pratiche e quello non meno importante secondo cui, ove ci siano posizioni o aggravamenti della posizione di un soggetto, sia da preferirsi l'interpretazione più mite.

Alla luce di questi criteri si è già mosso il Consiglio Nazionale dell'Ordine in sue precedenti decisioni, ritenendo che l'art.41 vada riferito al giornalista in genere professionista o pubblicista. Ma che l'espressione "salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa" sia limitata ai soli professionisti con l'esclusione dei pubblicisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art.1".

Così si esprimeva il Consiglio Nazionale nel 1972.

In questo senso, coerentemente e puntualmente, il Consiglio Nazionale ha deliberato su casi di cancellazione di pubblicisti con iscrizione all'Albo da più di quindici anni.

Ebbene, le motivazioni addotte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio a sostegno del provvedimento impugnato non rimuovono quanto, da sempre, afferma il Consiglio Nazionale, raccordando le norme della legge professionale in una indispensabile unicità interpretativa, che non può accettare interpretazioni a compartimenti stagno di ciascun articolo.

Il Consiglio del Lazio, invece, nel tentativo di superare tale orientamento del CNOG, oppone una sua interpretazione che, saltando a piè pari il collegamento tra gli articoli che delineano la figura del pubblicista, va a 'scavare' tra gli atti parlamentari e le proposte di legge rimaste nel cassetto per una indagine retrospettiva di documenti e relazioni che interpreta a suo modo per motivare un provvedimento che, ad un certo punto, ha deciso di assumere.

Comunque, a voler seguire l'Ordine del Lazio in questa ricerca, si ha conferma della bontà della posizione del CNOG quando si richiama una previsione del disegno di legge (pagina 7, V legislatura, Documenti – Disegni di legge e relazioni) che anzi rischia di apparire un boomerang per chi la ricorda, perché, appunto, era scritto *“non si dà luogo alla cancellazione per inattività del professionista che abbia almeno 15 anni di iscrizione, salvo che non risulti iscritto ad altro albo professionale o svolga altra attività continuativa e lucrativa e del pubblicista che abbia almeno 20 anni di iscrizione”*.

Era solo una ipotesi. Ma, a volerla considerare sul piano dialettico, conferma

proprio la volontà del legislatore come interpretata ed attuata dal Consiglio Nazionale.

Oltretutto va ricordato che, pur nel rispetto dell'autonomia degli Ordini Regionali, ma nella salvaguardia di una visione unitaria delle varie problematiche, da sempre, il Consiglio Nazionale, quale espressione della categoria, nella sua unità, esercita funzioni di coordinamento delle attività degli Ordini e di tutela dei valori della professione.

Ne sono prova i vari provvedimenti adottati, come quello relativo all'applicazione della legge 150 (Uffici Stampa), dei criteri interpretativi dell'art.34 etc., per cui l'orientamento espresso nei decenni dal CNOG sull'art.41 non può essere liquidato con una nuova (e non convincente) interpretazione, ferma restando sempre la possibilità di proporre modifiche alla legge, alla luce dell'evoluzione del ruolo e delle funzioni del giornalista.

È opportuno richiamare, a sostegno di tale tesi, quanto scritto dalla Corte d'Appello di Bologna (già nel 1973!) nella sentenza del 16.2. e con la quale, proprio pronunziandosi sul problema della inattività di un pubblicista, stabiliva due principi base:

- **che le singole parti di una legge non devono essere valutate isolatamente ma nel contesto del complesso normativo;**
- **che proprio per eliminare eventuali divergenze interpretative ed assicu-**

No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'albo n. 34/09

rare uniformità di valutazione e certezza del diritto sono costituiti gli organi decidenti centrali, nella specie il Consiglio Nazionale.

Naturalmente il Consiglio Nazionale non entra nel merito della decisione del Consiglio del Lazio di liquidare la documentazione giornalistica prodotta dal ricorrente perché sarebbe priva delle caratteristiche della professionalità, perché l'esame del ricorso deve essere limitato alla decisione sulla applicabilità dell'art. 41 al pubblicista iscritto da più di 15 anni e preclude, quindi, ad ogni altra argomentazione.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Enzo Di Giacomo.

Nella presente decisione resta assorbita la richiesta di sospensiva avanzata dall'interessato.

Così deciso in Roma il 6.5.2009.

5-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione – n. 56/09

Flora Grifalconi chiede l'iscrizione all'Elenco pubblicisti il 18 ottobre 2007 per l'attività svolta nel biennio maggio 2005-aprile 2007 con le testate "Comunicando", mensile on line, e "Dialogando". L'Ordine del Veneto rigetta la domanda con delibera 3 aprile 2008.

La delibera

Il provvedimento del Veneto è motivato

con il fatto che *“non sussistono i requisiti di cui all'art. 35 della legge professionale”* e *“per aver – la Grifalconi – tenuto un comportamento non corrispondente alla deontologia e al decoro professionale, nonché lesivo della dignità e del prestigio dell'Ordine”*.

Questi i fatti. Dall'esame della documentazione emerge *“che vari articoli tra quelli depositati dalla richiedente a riprova della propria attività, riportano integralmente, o quasi, brani di comunicati stampa prodotti dai giornalisti in forza all'Ufficio stampa della Provincia di Padova”* (nella delibera vengono specificati, con titolo e data di uscita, 10 articoli).

Il 5 novembre 2007 l'Ordine del Veneto, nell'ambito delle sommarie informazioni, invita il direttore di "Comunicando" Marco Cappellaro, che ha firmato la dichiarazione comprovante l'attività pubblicistica della Grifalconi (scrive testualmente *“che gli articoli sono opera autentica dell'interessata”*) a fornire spiegazioni ipotizzando possibili violazioni degli articoli 2 e 48 della legge professionale 3.2.1963 n. 69.

Il Cappellaro risponde l'11 novembre con una lettera di chiarimenti, controfirmata dalla Grifalconi, sostenendo fra l'altro che da parte della stessa non c'è stata alcuna scorrettezza nei confronti dei giornalisti dell'Ufficio stampa. È ovvio, sostiene, che si sia attinto ai comunicati stampa della Provincia, *“è scontato e perfettamente lecito”* in quanto la rivista "Comunicando" è un notiziario on line mensile della Provincia di Padova. La Provincia si deve pertanto considerare fonte primaria, e la Grifalconi *“non si è appropriata indebitamente dell'altrui pensiero, ma si è li-*

mitata a riproporre le notizie riportate nei comunicati stampa per evitare di interpretare le decisioni assunte in sede provinciale". Il Cappellaro considera un comportamento conforme ai principi di buona amministrazione il fatto che redazioni *"facenti parte della medesima istituzione (Ufficio stampa e Ufficio pubbliche relazioni) collaborino anche al punto di ispirarsi al reciproco lavoro"*. Nel corso dell'istruttoria l'Ordine del Veneto accerta che la rivista *"Comunicando"* non è il notiziario della Provincia, ma un organo interno dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Esce per un totale di 10 numeri l'anno e utilizza anche i comunicati dell'Ufficio stampa. Sia l'Ufficio stampa che l'Ufficio pubbliche relazioni fanno parte del Settore Comunicazioni della Provincia e Flora Grifalconi, dipendente della Provincia di Padova, è il funzionario responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

Sentita in audizione dal Consiglio del Veneto, Flora Grifalconi riconosce *"di aver commesso una leggerezza"*, ma di averla commessa in buona fede perché *"sapevamo comunque che la fonte informativa era una fonte interna all'ente"* e invita il Consiglio dell'Ordine a prendere in considerazione altri articoli *"che fanno capo a fonti diverse rispetto ai comunicati stampa"* e presentati in numero sufficiente a sostenere la domanda d'iscrizione.

A questo punto l'Ordine del Veneto eccipisce: che Flora Grifalconi è retribuita dalla Provincia di Padova per l'attività di funzionario amministrativo come si evince dagli statini di stipendio e che pertanto la retribuzione tabellare documentata si riferisce ad una attività non giornalistica;

la mancanza del requisito della creatività in parte della documentazione presentata;

una violazione della Carta dei doveri laddove si precisa l'obbligo di citare la fonte, nello spirito della massima trasparenza, anche quando si usino materiali di agenzia;

una lesione all'art.2 della legge professionale relativamente ai doveri di lealtà e buona fede per aver copiato articoli di altri e averli presentati all'Ordine per ottenere l'iscrizione all'Albo.

Il ricorso

Nel ricorso Flora Grifalconi lamenta il fatto che non si sia tenuto conto delle spiegazioni del direttore di *"Comunicando"*, Cappellaro, e contesta il richiamo dell'Ordine del Veneto al principio espresso dalla Cassazione circa l'elemento della creatività che contraddistingue l'attività giornalistica dal momento che – sostiene la ricorrente – *"i comunicati stampa, per loro natura, non possono essere equiparati agli articoli giornalistici"*; riafferma la buona fede e ammette di aver commesso una leggerezza; lamenta infine il fatto che il Consiglio del Veneto non abbia preso in considerazione gli altri articoli non oggetto di contestazione.

Considerazioni

Il Consiglio ritiene che la delibera dell'Ordine del Veneto e il ricorso della Grifalconi vadano valutati in relazione a quanto prescritto dall'art.35 della legge 69/63 laddove è stabilito che *"la domanda deve essere corredata ... dai certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita ..."*.

Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente non ha realizzato tutti

gli articoli presentati come mezzi di prova avendo invece attribuito a se stessa comunicati stampa redatti dall'Ufficio stampa della Provincia.

È singolare in proposito il fatto che il direttore di "Comunicando" Marco Cappellaro – giornalista pubblicista iscritto all'Albo del Veneto – abbia attribuito la paternità degli articoli a Flora Grifalconi cercando di dare una giustificazione assolutamente non condivisibile.

Peraltro non vi è (né poteva esserci) prova di retribuzione in quanto, secondo la ricorrente, i compensi per gli articoli sarebbero compresi nella retribuzione in qualità di funzionario amministrativo dell'Ufficio relazione con il pubblico, struttura parallela all'Ufficio stampa.

Il richiamo dell'Ordine del Veneto all'art.2 della legge istitutiva deve inoltre intendersi come un giudizio sul comportamento di un'aspirante pubblicista. Con riferimento, poi, alle argomentazioni della ricorrente circa la natura dei comunicati stampa, va precisato che l'istanza è stata formulata in rapporto alle disposizioni generali della legge 3.2.1963 n.69 per l'iscrizione all'Albo. Altra cosa è la richiesta di iscrizione all'Albo ex legge 150/2000 (Uffici stampa) che comunque ha già spiegato i suoi effetti in quanto era applicabile per i soggetti che, organicamente inseriti in un Ufficio stampa alla data del 30 giugno 2000, avessero dimostrato il possesso dei requisiti indicati nella decisione a suo tempo assunta dal Consiglio Nazionale.

In ogni caso, il ricorso è infondato e va respinto per assoluta mancanza di validità dei mezzi di prova prodotti (comunicati redatti dall'Ufficio stampa di cui la ricorrente si è attribuita la paternità)

e della retribuzione, condizione essenziale prevista dalla legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso di Flora Grifalconi. Così deciso in Roma, il 16.6.2009

5-14 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione) – n. 123/09

Gian Giuseppe Canobbio ricorre al Consiglio nazionale il 30 aprile 2009 avverso la cancellazione dall'elenco pubblicisti deliberata dall'Ordine del Piemonte il 9 marzo 2009 *per inattività professionale*.

Il Consiglio motiva la cancellazione per *insussistenza dei requisiti* (attività regolarmente retribuita) per il mantenimento della iscrizione all'Albo.

Il Canobbio, iscritto dal 1994, figura come amministratore della Società editrice "Promit Srl", che edita la rivista "Paddock", gli annuari "Databook", la rivista "Gieffe News" (di quest'ultima è anche direttore responsabile) e il sito di notizie WWW.Paddock.it. Per sua stessa dichiarazione la retribuzione avviene regolarmente con la divisione degli utili della Società.

Dal 2005 ad oggi il Canobbio elenca infine, come attività pubblicistica, 150 articoli certificati da Luciano Canobbio, direttore responsabile di Paddock.

Nel ricorso a sua firma, il ricorrente dichiara che la decisione di "retribuirci in

questa forma deriva dalla difficoltà a determinare il fatturato e soprattutto i costi nei primi anni di attività”; richiama le difficoltà economiche in cui versa la piccola editoria e l'impossibilità, per mancanza di soci, di organizzare nel suo caso un'attività giornalistica in cooperativa e annuncia la decisione della Società di modificare, a partire dall'anno in corso, le modalità di retribuzione con “nota di collaborazione”. Lamenta infine il fatto che non gli sia stata segnalata l'incompatibilità fra il metodo retributivo e *le regole* dell'Ordine all'epoca della sua iscrizione all'Albo.

Considerazioni

La delibera dell'Ordine del Piemonte fa riferimento all'orientamento consolidato del Consiglio nazionale, laddove ribadisce che “la natura retributiva delle prestazioni giornalistiche non va mai ricompresa in quella di amministratore unico”, in quanto “non può considerarsi regolare retribuzione la percezione di utili di una Società editrice”. Gli utili, infatti, costituiscono un reddito di capitale e spettano quindi ai soci in quanto tali e sarebbero pertanto corrisposti anche in assenza di attività giornalistica. Questo Consiglio Nazionale ha più volte ribadito che la regolare retribuzione si pone come elemento inderogabile per l'accesso alla qualifica di pubblicista. L'accertamento amministrativo dell'Ordine deve dimostrare che la retribuzione va intesa come “concetto di corresponsività rispetto ad una controprestazione”. Nel caso specifico l'assenza di retribuzione fa venir meno le condizioni per accedere all'attività pubblicistica.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti,

udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Gian Giuseppe Canobbio.

Così deciso in Positano il 16.10.2009.

5-15 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno – n. 125/09

La sig.ra Antonella Basilico ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 13 febbraio 2009 con cui è stata disposta la sua cancellazione dall'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, per inattività professionale.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio, osservava che dalla scheda di revisione, restituita dall'interessata, “*non risulta che allo stato attuale collabori con alcuna testata e tanto meno si evince che abbia percepito compensi negli ultimi 3 anni*”.

E inoltre “*... non ha fornito alcuna prova che continua a collaborare e tanto meno ha informato da quanto tempo non è più attivo; e per deduzione si ritiene da 3 anni*”.

E infine “*...che l'art.41 della legge sopra indicata deve essere letto ed applicato alla luce del momento temporale e non del tempo in cui è stato redatto dal legislatore; nello stesso tempo, in considerazione dei tempi, può essere considerata transeunte, tant'è vero che il successivo articolo prevede la riscrizione terminate le cause ostantive*”.

Nel suo ricorso, Antonella Basilico fa rilevare che dal 12 luglio 2004 ricopre la carica di Assessore ai Beni Culturali per la Provincia di Napoli, come da certificazione che allega; di tale evento ha informato l'Ordine dei

Giornalisti del Lazio, *“inviando apposita certificazione in data 3.11.2008, a seguito di ricezione di una scheda di revisione”*.

Chiede quindi l'applicazione del secondo comma dell'art.41 della legge professionale per la parte in cui dispone che *“... nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari”*.

La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della delibera e la propria riammissione in seno all'Albo dei Giornalisti.

Considerazioni

Una legge dello Stato non può essere considerata valida sul piano temporale, nel senso che la stessa possa essere applicata in base all'evoluzione dei tempi e del ruolo del giornalista. Semmai, nel caso in cui non sia più adeguata alle nuove realtà, si possono proporre, nelle sedi competenti, le opportune modifiche.

Oltretutto, la disposizione di legge invocata dalla ricorrente (assunzione di cariche pubbliche) non può essere legata a fatti temporali perché è strettamente legata al diritto-dovere di assolvere compiutamente a funzioni pubbliche.

Pertanto, il quesito che questo Consiglio Nazionale si è posto più volte riguarda la natura delle funzioni pubbliche ricoperte e dell'impegno richiesto, tanto che sono stati respinti ricorsi di amministratori di piccoli Comuni o Enti per i quali non può essere invocata la norma opportunamente richiamata invece dalla Basilico.

Nel caso in esame, invece, si tratta di una collega che ricopre la carica di Assessore ai Beni Culturali presso la Provincia di Napoli e non vi è dubbio che l'espletamento di tale carica richieda un impegno continuo e quotidiano, sicché risulterebbe impossibile trovare il tempo per svolgere anche attività pubblicistica.

L'Ordine del Lazio ha volutamente ignorato quanto rappresentato dalla ricorrente dando una sua interpretazione della legge che non può essere condivisa.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Antonella Basilico.

Così deciso in Positano il 16.10.2009.

5-16 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario – n. 128/09

Il signor Emanuele De Maria ha presentato ricorso contro la delibera 13 marzo 2009 del Consiglio dell'Ordine del Lazio con la quale veniva cancellato dall'Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, per l'assenza dei compensi dovuti per legge. Nella scheda di revisione trasmessa dal Consiglio del Lazio lo stesso De Maria aveva dichiarato che negli ultimi tre anni non aveva ricevuto compensi per l'attività giornalistica svolta.

Nel suo ricorso il De Maria ha dichiarato, tra l'altro, che:

«... ha ottenuto l'iscrizione al suddetto Albo dopo un percorso formativo culminato con la laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e dopo una collaborazione coordinata e continuativa con la testata "Roma sanità & servizi" e con l'eminente radiofonica "Radio Meridiano 12", ricevendo i compensi dovuti per legge;

- ... nel settembre 2006 è entrato nella Congregazione salesiana divenendo, come indicato nella scheda di revisione, religioso;

- ..., a causa degli studi specifici che tale professione richiede e dei relativi tirocini, ha dovuto terminare la collaborazione con la testata "Roma sanità & servizi", proseguendo, per gli anni oggetto di revisione, quella con l'emittente radiofonica "Radio Meridiano 12" in modo salutare e a titolo volontario e gratuito».

Il De Maria ha altresì fatto presente che l'attività giornalistica

«- ... continua ad essere svolta all'interno della "Radio Meridiano 12" emittente radiofonica comunitaria titolare di concessione ed autorizzazione ministeriale, da anni impegnata nella formazione dei giovani nel campo della comunicazione sociale;

- ... continua ad essere svolta all'interno della suddetta emittente di proprietà della Congregazione salesiana a cui lo stesso scrivente appartiene in quanto religioso;

- ..., dal mese di gennaio 2009, viene svolta in maniera continuativa ed è regolarmente retribuita, come da ricevuta allegata».

Il De Maria chiede quindi di essere riammesso nell'elenco pubblicitari.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Come da costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale non è consentito ad un iscritto esercitare la propria attività giornalistica a titolo gratuito, anche se, come nel caso in esame, si tratta di un religioso che lavora nell'emittente radiofonica di proprietà della Congregazione salesiana cui appartiene.

Talché chi è sottoposto a revisione e dichiarati di non aver percepito alcuna retribuzione va cancellato dall'albo.

Per retribuzione infatti deve intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo, non c'è stata prestazione, almeno ai fini ordinistici.

Poiché risulta agli atti che dal gennaio del 2009 l'attività giornalistica viene retribuita, il De Maria, ricorrendone le condizioni, potrà chiedere all'Ordine del Lazio, a norma dell'art.42 della legge 3.2.1963 n.69, la riammissione nell'albo.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Emanuele De Maria.

Così deciso in Positano il 16.10.2009.

5-17 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione – n. 18/09

Il sig. Paolo Mondini ricorre avverso la delibera adottata in data 25 settembre 2008 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige con la quale è stato cancellato dall'elenco speciale.

Sintesi della delibera

• ... dall'esame della rivista "Unione", edita dall'Unione commercio e turismo di Trento e diretta dal dott. Paolo Mondini, nato a Trento il 03.12.1949 e residente a Trento, in piazza Sanzio n. 3/B, ed in particolare nei numeri di aprile, maggio e giugno 2008, si è rilevata l'assenza di tali requisiti, in considerazione del contenuto prettamente giornalistico e di attualità di molti articoli;

• ... in data 25.09.2008 è comparso il dott. Paolo Mondini, assistito dal legale avv. Fabio Valcanover, il quale ha depositato una memoria difensiva nella quale venivano reiterate le richieste di astensione e fa ricusazione del Consiglio dell'Ordine ed ha ulteriormente prodotto documenti e sviluppato considerazioni tese ad evidenziare come la rivista "Unione" presenti i requisiti richiesti dall'art. 28 della Legge n. 69/1963;

• nel corso dell'audizione, il dott. Paolo Mondini precisava che la rivista "Unione" viene inviata a tutti gli iscritti dell'unione commercio e turismo ed anche ai parlamentari ai consiglieri provinciali e comunali;

• ritenuto che:

• poiché nella specie non si è dato avvio ad un procedimento disciplinare

... ma si è intrapresa solo una verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi speciali ... non può essere presa in considerazione la ricusazione espressa dal legale del dott. Mondini, né comunque, si ravvisano aspetti tali da imporre una astensione da parte dei consiglieri presenti;

• ... "Il presupposto perché taluno possa assumere la direzione responsabile di

**È ammessa
la
cancellazione
quando
la rivista
cambia la sua
impostazione
n. 18/09**

una testata ex art. 28 legge ordinistica sono due: i contenuti e i destinatari della pubblicazione", ed ha ulteriormente specificato che "la rivista deve contenere problemi direttamente attinenti ad una scienza, una tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione", così concludendo che "soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l'accesso all'art. 28";

• sulla scorta di queste indicazioni nel caso della rivista "Unione" non sono ravvisabili i requisiti richiesti dal citato art. 28 della Legge n. 69/1963, essendo evidente nel contenuto degli ultimi numeri della pubblicazione e specificamente nei numeri di aprile, maggio e giugno 2008, la presenza di interviste, articoli di cronaca, commenti a carattere prettamente giornalistico e che escono dai confini di "un colloquio interno su problemi di una determinata (...) professione ...";

• come precisato in sede di audizione del dottor Mondini, la rivista viene inviata ed ha come destinatari anche persone diverse dai soli iscritti all'Unione commercio e turismo;

tutto ciò premesso e ritenuto:

il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige delibera la cancellazione dall'elenco speciale, previsto dall'art. 28 della Legge n. 69/1963 sull'Ordinamento della professione del giornalista del dott. Paolo Mondini nella sua qualità di direttore responsabile della rivista "Unione", edita dall'Unione commercio e turismo di Trento.

Sintesi del ricorso

A) Eccesso di potere: ingiusta cancellazione dall'albo speciale per il contenuto della rivista e carenza di motivazione sul punto.

... Appare palesemente esorbitante e vi-

ziata da eccesso di potere la delibera de qua nella parte in cui ritiene non assoggettabile alla disciplina dell'elenco speciale e, di conseguenza, cancella il direttore dott. Paolo Mondini, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all' art. 28 legge n. 69/1963 della rivista "Unione" edita dall'Unione commercio e turismo di Trento.

... Pare ovvio aggiungere che, i criteri di cui alla lettera dell' art. 28 L. 69/1963 sono da considerarsi criteri discretivi e valutabili dai rispettivi Consigli dell'Ordine ma certamente non tali permettere giudizi denotati da arbitrarietà. In effetti, all'interno di detti numeri sono presenti alcuni articoli che riportano problematiche di rilievo anche giornalistico, ma preme specificare che ... tali articoli oltre ad essere in numero davvero esiguo sulla quantità di pezzi prodotti, risultano comunque essere relativi a tematiche di stretta attinenza con le professioni associate nelle rappresentanze dell'Unione Commercio e Turismo del Trentino.

È pertanto necessariamente da considerare arbitrario e quindi viziato da eccesso di potere il ragionamento che il Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige, nel redigere la sua delibera, oggetto della presente impugnativa, pone alla base della cancellazione ...

La delibera, in effetti, applica rigidamente tali criteri, dallo stesso Consiglio Nazionale sanciti con questa, pur condivisibile, massima, ma li assolutizza permettendo la cancellazione dall'elenco speciale per la presenza di alcuni articoli dimenticando di far utilizzo di un altro criterio, sancito sempre dall'Ecc.mo Consiglio nazionale dell'Ordine, e ravvisabile nel principio di prevalenza...

Ugualmente va trattato, quindi secondo un criterio di prevalenza, il requisito

della destinazione della pubblicazione agli operatori della medesima professione; diversamente da quanto fa il Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige, che, nella delibera qui impugnata, in merito alla cancellazione del dott.

È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione n. 18/09

Mondini, riporta un'affermazione dello stesso, fatta in sede di audizione, quando ebbe a dire che la rivista veniva inviata a tutti gli iscritti dell'Unione Commercio e Turismo e anche ai par-

lamentari ed ai consiglieri provinciali e comunali. Da tale affermazione la delibera pare dunque trarre l'insussistenza del requisito de quo. Pare effettivamente anche quest'aspetto della delibera viziato da eccesso di potere da parte del deliberante Consiglio dell'Ordine regionale del Trentino Alto Adige.

B) Violazione di legge e del diritto di difesa

Anzitutto preme sottolineare che la presente difesa ritiene che non sia stata rispettata la procedura ex art. 32 DPR 4.2.1965 in quanto da quanto emerge dal verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, viene contestata al dott. Mondini la pubblicazione relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno senza alcun riferimento, neppure durante la riunione in cui è stato sentito il dott. Mondini, a quali articoli fossero stati oggetto dell'attenzione del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige per la prevalenza del contenuto giornalistico degli stessi rispetto a quello tecnico-professionale.

Viepiù. Proprio in sede di riunione è stato portato all'attenzione del dott. Mondini, sempre in riferimento alla

prevalenza del contenuto giornalistico rispetto a quello tecnico- professionale, un numero, quello di luglio 2008, che non era presente nell'originaria contestazione, avvenuta, seppur assai lacunosamente, con la seconda raccomandata, in tal modo violando il diritto alla difesa del dott. Mondini che, in questo modo, non poteva, non ricordando ovviamente a memoria il contenuto di ogni singolo numero della pubblicazione, controbattere sul punto.

VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL' ART. 51 E-52 c.P.c. RICHIAMATI DALL' ART. 50 L. 69/1963 PER MANCATA ASTENSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO E/O DEL CONSIGLIERE MAURO LANDO PER INCOMPATIBILITÀ.

A parere della presente difesa i motivi di opportunità legislativa sulla base dei quali viene fatto un rinvio dall'art. 51 e 52, in tema di astensione e ricusa-

zione degli appartenenti al Consiglio in materia disciplinare, sono evidentemente da applicare al presente caso, in via diretta o analogica, in quanto comunque portatori di un più generale principio di terzietà nelle decisioni che coinvolgono interessi contrapposti, quello del dott. Mondini a rimanere iscritto all'elenco speciale per continuare a dirigere il giornale "Unione" e quello della collettività dei Giornalisti a non dover sopportare situazioni di abusivismo professionale.

Tali principi trovano una compiuta espressione proprio nella menzione specifica, al di là, quindi di un generico richiamo al codice di procedura civile, degli artt. 51 e 52, richiamo effettuato dall'art.

**È ammessa
la
cancellazione
quando
la rivista
cambia la sua
impostazione
n. 18/09**

50 Legge professionale nella disciplina in materia di astensione a ricusazione.

Nel presente caso, infatti, come esposto in punto di fatto, si è trovato a decidere in merito alla cancellazione dall'elenco speciale un collegio, e in particolare un consigliere, che presumibilmente hanno/ha fornito alla stampa (e in particolare al quotidiano "il Trentino" d.d. 13 giugno 2008) la notizia circa il procedimento di cancellazione dando oltre tutto per certo il cambiamento ai vertici del giornale Unione ancora prima che al dott. Paolo Mondini giungesse la prima comunicazione da parte del Consiglio circa la sua audizione.

Appare dunque palese che una notizia siffatta e così presentata possa essere venuta solamente da una cd "gola profonda" all'interno dell'Ordine regionale ma in particolare dall'organo preposto alle attività di controllo sull'iscrizione negli elenchi speciali, il Consiglio, lo stesso Consiglio che poi ha deciso nello stesso senso, anticipato dall'articolo, e quindi per la cancellazione del dott. Paolo Mondini dall'elenco speciale. Appare dunque evidente che il consiglio, considerati fattori testé enunciati, avrebbe dovuto astenersi dal decidere in merito alla cancellazione del dott. Mondini dall'elenco speciale avendo già appalesato l'esito dello stesso senza ancora averlo sentito, e quindi dimostrato grave inimicizia nei confronti dello stesso. Per gli stessi motivi, avrebbe dovuto essere stata accolta l'istanza di ricusazione, anticipata via fax e presentata nella medesima memoria in sede di riunione del Consiglio dell'Ordine regionale. Si chiede, pertanto, che venga disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Considerazioni

Questo Consiglio Nazionale non può

che concordare con quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige, che nell'estate del 2008 decise di avviare la revisione dell'elenco speciale, nella quale furono esaminate circa duecento posizioni, contestandone una decina.

Eccepisce, comunque, che sui destinatari della pubblicazione, elemento citato dall'Ordine regionale, ci sarebbe in qualunque caso da riflettere perché, fermo restando il contenuto, nulla può vietare di diffondere la propria rivista per dare la migliore conoscenza dei problemi attinenti le finalità dell'Ente.

Comunque ed a prescindere, nel caso specifico, pure secondo il Consiglio Nazionale la rivista ha tutte le caratteristiche giornalistiche di una testata vera e propria, soprattutto per i temi trattati, la grafica, l'impaginazione ecc.

Una rivista, si aggiunge, anche fatta giornalmisticamente bene, ma certo non assimilabile ad una di cui all'art. 28 della Legge n. 69/1963.

È da ritenere, inoltre, del tutto inconsistente l'invocato, dalla difesa, "eccesso di potere". L'Ordine regionale è chiamato a valutare la sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 28 della Legge 69/1963, e ciò proprio per tenere nella debita e giusta separazione le pubblicazioni con ampio spettro di contenuto, e che devono essere dirette da un giornalista, da quelle destinate a fornire informazioni tecnico/scientifiche solo ad un numero ristretto e specialistico di fruitori. E che la pubblicazione *de qua* sia più vicina alla prima che non alla seconda ipotesi, lo dimostra l'ampio contenuto di articoli di cronaca e commenti che mal si concilia con una semplice e magari fredda ed asettica informazione di settore. Tanto è vero che la sua diffusione era amplissima.

Non si ravvisano, infine, né violazioni circa la procedura instaurata dal Consiglio regionale né una qualsivoglia violazione del diritto alla difesa. Se, come si afferma nel ricorso, c'è stata una "gola profonda" in seno (forse!) all'Ordine regionale che ha diffuso la possibilità teorica della cancellazione prima che l'interessato venisse convocato per l'audizione, questo sarà anche un episodio esecrabile ma non certo condizionante la decisione, presa dopo aver valutato l'assenza dei requisiti che danno accesso all'elenco speciale e dopo aver ascoltato in proposito il diretto interessato. Alla luce di quanto sopra, dopo aver attentamente valutato tutti gli atti che hanno dato vita al procedimento nonché ogni contrario motivo addotto dalla difesa,

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Mondini.

Così deciso in Roma il 30.3.2009.

5-18 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata – n. 3/09

A Carla Vanni, giornalista professionista, all'epoca dei fatti direttrice del settimanale *Grazia*, è stata inflitta dal Consiglio regionale del Piemonte (subentrato a quello della Lombardia, ricusato dall'interessata) la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione per "*comportamento lesivo della dignità professionale*". La delibera porta la data del 30 gennaio 2008.

I fatti

Il pronunciamento contro il quale la Vanni ricorre, assistita dall'avv. Gian Piero Biancolella, del Foro di Milano, trova motivazione nella pubblicazione, in data 25 ottobre 2005, di un numero "speciale" di *Grazia* dedicato a Giorgio Armani e firmato dallo stesso stilista con la qualifica di condirettore, avendo egli partecipato in prima persona alla sua ideazione e realizzazione.

La sanzione è stata erogata sulla scorta del combinato disposto degli articoli 51 e 54 della legge nr.69 del 1963, ritenendo che "il fatto contestato fosse sussistente e lesivo della dignità della professione giornalistica".

Il procedimento avviato dal Consiglio regionale della Lombardia ipotizzava, quali capi d'inculpazione, la violazione dei principi di verità delle informazioni e di trasparenza pubblicitaria. In altri termini, si sarebbe realizzata una illegittima commistione tra informazione e pubblicità.

A parere dell'ex presidente dell'Ordine di Milano, il numero 43 del 25 ottobre 2005 del settimanale *Grazia* è "targato" Armani, che viene presentato come *giornalista e condirettore*. "Carla Vanni – si osserva – così facendo, potrebbe avvallare la convinzione che chiunque possa svolgere la professione giornalistica". Inoltre, "l'intero numero della rivista potrebbe essere visto come esempio (classico) di pubblicità non trasparente a favore di Giorgio Armani e dei suoi prodotti".

A tale contestazione la Vanni risponde che "in realtà Armani non si è sostituito

**Una
operazione
di marketing
a carattere
promozionale
in un giornale
di moda
va sanzionata
n. 3/09**

al direttore del periodico, il quale non ha abdicato ai propri doveri-poteri, ma ha proposto e suggerito, essendo un creativo di fama internazionale, argomenti da trattare o modalità di presentazione dei servizi. Suggerimenti e proposte sempre sottoposti al vaglio e alla decisione finale del direttore, dopo le valutazioni e la discussione dell'intera redazione".

A seguito della ricusazione del Consiglio regionale della Lombardia (avendo l'allora presidente Abruzzo e due consiglieri dello stesso Ordine anticipato, in un convegno, quello che era il loro orientamento sul "caso", ancora in fase istruttoria) del procedimento si è occupato, come si è detto, il Consiglio del Piemonte, previa decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del 12 febbraio 2007. Al vaglio dei primi giudici anche due pronunciamenti, richiamati peraltro nel ricorso dalla Vanni e dal suo legale.

Il primo riguarda la sentenza dell'Autorità per le garanzie della concorrenza e del mercato (datata 24 maggio 2006), la quale ritiene che il numero di *Grazia* "non produca solo effetto promozionale, ma abbia finalità pubblicitarie, sia diretto a promuovere i prodotti e l'impresa Armani".

Il secondo si riferisce alla sentenza del Tar del Lazio del 16 aprile 2007, che ha annullato la decisione dell'Autorità per le garanzie della concorrenza e del mercato, sostenendo che "non costituisce pubblicità ingannevole lo speciale dedicato ad Armani".

Le memorie difensive presentate, oltre che da Carla Vanni, da Arnoldo Mondadori, editore della rivista, insistono nell'affermare, tra l'altro, che:

il numero speciale è stato pensato come

scoop giornalistico, come esperimento editoriale;

lo stilista, senza sostituirsi al direttore e alla redazione, è stato consulente d'eccezione, dando la sua impronta al numero di Grazia;

la pubblicazione non può qualificarsi "pubblicità occulta" in quanto nessun lettore, di fronte a un numero firmato Armani, può pensare di trovarsi di fronte a un'informazione neutrale;

la pretesa natura pubblicitaria è destituita di ogni fondamento, in quanto la selezione degli argomenti ha inteso unicamente fornire un'informazione qualificata sulle scelte che lo stilista avrebbe fatto qualora fosse diventato direttore per un giorno;

tutti i servizi sono stati predisposti dalla redazione e approvati da Armani.

Carla Vanni, in sede di audizione davanti ai primi giudici, ha ripetutamente affermato "che è stata rispettata l'autonomia della professione giornalistica e osservato, con l'assistenza del suo legale, avv. Biancolella, "che il numero monografico non comportò maggiori introiti pubblicitari e non eluse l'obbligo della comparazione tra prodotti concorrenziali".

Le valutazioni del Consiglio regionale del Piemonte

Due le questioni che si è poste il Consiglio regionale di Torino:

- a) se il numero speciale Armani abbia contenuto di pubblicità ingannevole;
- b) se sia venuta meno l'autonomia del lavoro giornalistico attribuendo a un non giornalista funzioni direttive, venendo meno all'obbligo di tutela del lavoro giornalistico previsto dalla legge in materia.

Sul primo punto si è convenuto che il numero monografico su uno dei più

grandi stilisti del mondo sia di fatto *promozionale*, e ciò a prescindere dagli introiti pubblicitari, peraltro rimasti invariati. Che si tratti di un numero in prevalenza targato Armani è più che esplicito ed è proprio questa evidenza – a parere dei primi giudici – a garantire sul rapporto di lealtà tra la testata e il suo direttore, da una parte, e il pubblico dei lettori, dall'altra.

Sul secondo punto (l'autonomia del lavoro giornalistico) si sono accentrate le più forti perplessità. In particolare, il condizionamento da lui esercitato nel confezionamento dello speciale. Pur riconoscendo che la

Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata n. 3/09

"*trovata*" giornalistica può apparire "*motivata, creativa, interessante*", come Ordine preposto alla tutela del titolo professionale – viene sostenuto – si prova imbarazzo nell'avvallare una

scelta foriera di confusione, non soltanto sul piano formale del titolo, di cui chiunque potrebbe fregiarsi, quanto su quello sostanziale delle funzioni e delle competenze.

Inoltre si manifesta preoccupazione che il "gioco" ideato da Carla Vanni possa costituire un precedente anche per altre testate al di fuori della moda.

Il Consiglio regionale dell'Ordine del Piemonte, di conseguenza, pur riconoscendo *la buona fede* della Vanni e apprezzando la sua *creatività*, ha ritenuto di infliggerle la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione "*per dare un segnale che sia di monito all'intera categoria sul porre maggiore attenzione a distinguere l'informazione giornalistica*

dalla pubblicità, il ruolo del giornalista, e gli obblighi deontologici ai quali è vincolato, da quello delle sue fonti”.

Il ricorso

La ricorrente e l'avvocato Biancollella ritengono che la decisione del Consiglio piemontese deve essere censurata in quanto “*affetta da evidenti vizi di ordine logico e giuridico*”. Si tratta – affermano – di conclusioni fondate su una evidente contraddizione logica e su esigenze di tutela della dignità professionale, in realtà non violata in questo specifico caso.

Una volta accertata l'assenza di qualsivoglia commistione tra informazione e pubblicità, non si vede quale condizionamento possa aver subito il direttore responsabile del settimanale nel confezionamento del prodotto editoriale. Infatti Giorgio Armani non si è mai sostituito al direttore, che peraltro non ha mai abdicato ai propri doveri-poteri, ma ha semplicemente proposto argomenti da trattare. Il numero del settimanale contestato rappresenta, in altri termini, una creativa forma di espressione della libertà di pensiero da parte della Vanni e, pertanto, libera da qualsivoglia condizionamento esterno. Ne deriva – a giudizio della ricorrente e del suo legale – che proprio in assenza di tale condizionamento esterno appare del tutto immotivata e illegittima la decisione del Consiglio piemontese.

Sulla scorta di quanto sin qui sostenuto e alla luce che gli stessi primi giudici convergono sulla “*correttezza della*

**Una
operazione
di marketing
a carattere
promozionale
in un giornale
di moda
va sanzionata
n. 3/09**

Vanni sotto ogni profilo”, si chiede l'annullamento della delibera impugnata o, ogni caso, l'affermazione della insussistenza dell'illecito disciplinare ravvisato dal Consiglio regionale del Piemonte.

Il parere del Pg

Il sostituto procuratore presso la Procura generale della Repubblica di Torino, Francesco Scisciòt, condivide, con nota del 16 aprile 2008, il provvedimento emesso il 30 gennaio 2008 dal Consiglio regionale del Piemonte, ritenendo che lo speciale Armani fu “un atto di commistione tra il diritto-dovere del giornalista all'oggettiva informazione e l'esercizio della pubblicità”.

Vi fu dunque – sostiene il magistrato – “una violazione della dignità professionale, a nulla rilevando che alla base dell'avvenuta commistione tra giornalismo e attività di pubblicità non vi fu passaggio di denaro”. Tale violazione, secondo il dott. Scisciòt, “*poteva e doveva essere sanzionata esclusivamente con un procedimento disciplinare (con garanzie di difesa) e non risolversi con un monito extra disciplinare, come prospetta la ricorrente*”.

Le deduzioni al parere del Pg

Il difensore della Vanni, avv. Biancollella, nelle controdeduzioni, in data 20 maggio 2008, sottolinea come “le argomentazioni svolte dal Procuratore generale non sembrano cogliere nel segno, e anzi – viene fatto rilevare – a un'attenta analisi si pongono addirittura in contrasto con il provvedimento pronunciato dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte”.

A parere del Pm Scisciòt lo speciale Armani sarebbe consistito in un “*un grosso spot pubblicitario*” e, come tale, ci si trova dinanzi a un evidente atto di commistione informazione-pubblicità, che va sanzionato.

L'avvocato Biancolella ricorda che lo stesso Consiglio regionale "aveva superato la problematica deontologica relativa alla slealtà tra giornalista e lettore in caso di commistione tra pubblicità e articolo della redazione", con lo specificare che "proprio l'esplicito riferimento allo speciale Armani garantisce il rapporto tra la testata e il suo direttore, da una parte, e il pubblico dei lettori, dall'altro".

Ben diverso, a suo avviso, è invece "l'impianto motivazionale, da censurare, su cui si regge il provvedimento dei primi giudici". L'Ordine regionale - egli evidenzia - "con un passaggio logico che tuttora si contesta, pur ritenendo che il numero del settimanale abbia realizzato una *"trovata giornalistica creativa e interessante"*, ha tuttavia ritenuto ... di non avvallare *una scelta foriera di confusione*, non soltanto sul piano formale del titolo (di direttore), di cui chiunque potrebbe fregiarsi, ma su quello sostanziale delle funzioni e delle competenze". Pur riconoscendo la *buona fede* della collega Carla Vanni e apprezzando la sua *creatività*, l'Ordine del Piemonte ha avvertito la necessità di dare *un segnale che sia di monito* all'intera categoria. L'avv. Biancolella, nel ribadire che l'Ordine di Torino "non ha rilevato, contrariamente a quanto detto dal Pg, una commistione tra giornalismo e pubblicità, tanto che non viene eccepita la violazione di alcuna norma", ma ha inteso censurare Carla Vanni "unicamente perché si potrebbe pensare che chiunque può fare il giornalista e il direttore di testata", chiede l'annullamento della delibera impugnata o, ogni caso, in riforma del provvedimento, l'affermazione della insussistenza dell'illecito disciplinare ravvisato dal Consiglio regionale del Piemonte.

Le ragioni del ricorso sono state illustrate e approfondite dinanzi al Consiglio Nazionale dal legale della Vanni.

Considerazioni

È evidente che ci si trova di fronte a una vicenda probabilmente senza precedenti nella storia del giornalismo italiano.

Alcuni quesiti, come quello della sussistenza o meno di una forma di commistione informazione-pubblicità, hanno trovato risposta da parte dell'Ordine del Piemonte (e ancor prima del Tar), il quale si è pronunciato sul carattere *promozionale* e non *pubblicitario* dell'iniziativa di Carla Vanni, e ciò anche in considerazione del fatto che lo speciale Armani non ha registrato incrementi degli introiti derivanti da pubblicità, rispetto a quelli di numeri precedenti della rivista.

Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata n. 3/09

Resta in piedi la *questione deontologica* e soprattutto se sia venuta meno *l'autonomia* del lavoro giornalistico nel momento in cui sono state attribuite funzioni direttive a un non iscritto all'Albo professionale, lo si è fatto partecipe, come condirettore, del lavoro redazionale investendolo di scelte relative alla confezione del periodico, testi, titoli e foto compresi, e di conseguenza della fattura medesima del settimanale *Grazia*. V'è il timore che Giorgio Armani, firmando lo speciale della rivista e intervenendo attivamente alle riunioni di redazione, ne abbia potuto condizionare contenuti e forme di impaginazione. Con il pericolo anche, lasciato intravedere dai primi giudici, che la *trovata* della Vanni, giu-

dicata comunque “*motivata, creativa e interessante*”, finisce per creare confusione, soprattutto in termini di funzioni e competenze, in danno di chi è preposto a svolgere il mestiere di giornalista e degli stessi lettori.

Senza contare il fatto che essa possa costituire un precedente per altre testate, che potrebbero essere invogliate a sperimentare anch'esse pubblicazioni di tal genere. Oltretutto, sul giornale è scritto che Armani ha condiviso la guida di quel numero del giornale.

E allora i casi sono due: se è vero, è stato commesso un abuso; se non è vero, è stato ingannato il lettore.

Non si è trattato di illustrare la visita di un personaggio noto nel mondo della moda, ma di cogliere l'occasione per presentare nelle varie pagine anche tutti i prodotti della collezione della sua “casa”.

Agli effetti dell'entità della sanzione, il Consiglio non può tuttavia ignorare che il problema della cosiddetta pubblicità mascherata per alcuni giornali specialistici di moda ecc. esiste e che il confine tra giornalismo e pubblicità è sempre più flebile, per cui vanno dettate regole chiare in materia. Ciò anche per evitare che, di fronte ad un caso sanzionato, altri passino inosservati.

Si è trattato senza dubbio di una operazione di marketing da parte di un giornale di moda che va comunque sanzionata, sia pure con la censura in luogo della sospensione così come deciso dall'Ordine del Piemonte.

Tale sanzione, comunque, proprio per la natura stessa dell'illecito contestato, vuole ribadire la necessità che si evitino esperimenti che possano avvalorare, sotto qualsiasi forma e in qualunque modo, ipotesi di commistioni improprie

tra informazione e pubblicità e adombrare il ruolo stesso del giornalista che, nel caso specifico, appare in qualche modo esautorato dalle funzioni che gli sono proprie e condizionato da scelte (o suggerimenti) altrui.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Gian Piero Biancolella, legale rappresentante della ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Carla Vanni riducendo la sanzione disciplinare dalla sospensione per due mesi alla censura.

Così deciso in Roma l'11.2.2009.

5-19 Art.7 Legge 150/2000. Divieti – n. 5/09

Con ricorso in data 16 luglio 2005 il giornalista pubblicitista Cristiano Carocci ha presentato ricorso avverso la decisione in data 14 aprile 2005 con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio gli ha inflitto la sanzione dell'avvertimento.

Al Carocci era stata contestata la violazione dell'art.7 della legge 150/2000 sulla ‘disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni’ in quanto “*ha sommato nello stesso tempo l'incarico di Portavoce del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e quello di direttore responsabile della testata telematica ‘Agricoltura italiana on line’*”.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha rilevato che l'art.7 della legge 150/2000 vieta a coloro che sono investiti dell'incarico di Portavoce,

di assolvere, per tutta la durata dell'incarico medesimo, altre attività *“nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”*.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, dopo aver confutato le tesi difensive del Carocci riassunte in una memoria dello studio legale Falcucci, è giunto alla conclusione che questi abbia violato l'art.7 della legge 150 e l'art.2 della legge ordinistica. Per il primo, ha ritenuto che *“non si può essere contemporaneamente Portavoce e direttore responsabile di una testata, anche se questa è uno strumento dell'amministrazione di cui il Carocci è il portavoce dell'organo di vertice. “Se il legislatore ha voluto indicare delle incompatibilità – ha osservato quel Consiglio – una ratio deve pur esserci e questa ratio è da individuare nella terzietà, che in via ipotetica non può essere garantita dal Portavoce. Per l'articolo 2 della legge ordinistica il giornalista deve tenere un comportamento irreprensibile”*.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio si è così concluso: *“La direttiva del 7 febbraio 2002 (Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 febbraio 2002, ‘attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line’. Ed Agricoltura Italiana on line è appunto un giornale telematico e come tale rientra nelle competenze dell'ufficio stampa. Di conseguenza la commistione tra attività giornalistica e attività di Portavoce non sono lecite e tollerabili. C'è da parte del Carocci una invasione di campo in compiti che a lui sono preclusi”*.

Nel suo ricorso, il Carocci osserva che: il fatto addebitato non rientra nelle fattispecie previste dall'art.46 comma 1° L.69/63 e che la violazione avrebbe dovuto essere contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 L.150/2000, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; vi è una manifesta sproporzione tra il fatto contestato e l'apertura di un procedimento disciplinare;

la previsione normativa prevista dall'art.7 della legge 150/2000 comma 1° prelude al Portavoce ogni attività nel campo dell'informazione in senso lato con delle finalità precise e per delle ipotesi che non ricorrono nella fattispecie: difatti la 'missione' di Direttore della rivista telematica e di Portavoce è assolutamente identica essendo 'Agricoltura italiana on line' una diretta emanazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. In ogni caso il suo comportamento si è sempre ispirato rigorosamente ai principi deontologici e la posizione assunta nella situazione in esame non può aver realizzato né realizza un comportamento che danneggia l'immagine dell'Ordine e dei suoi iscritti.

Il Procuratore Generale della Corte d'Appello, pronunciandosi sul ricorso del Carocci, ha chiesto al Consiglio Nazionale la conferma della sanzione, ritenendo la decisione impugnata esatta e puntuale quanto all'affermazione della responsabilità ed equa quanto alla misura della sanzione irrogata. Il P.G ha ritenuto infatti che la norma violata (art.7 legge n.150 del 7.6.2000), nell'impedire vischiose commistioni, appare posta a tutela sia dell'imparzialità della pubblica amministrazione sia dell'indipendenza dell'esercizio della funzione di giornalista. Pertanto, per il PG, la violazione assume rilevanza discipli-

nare, ai sensi dell'art.48 della legge n.69/1963, non solo per effetto dell'inosservanza della legge in quanto tale ma, di più, in conseguenza della violazione dell'obbligo posto a presidio dell'indipendenza del giornalista.

Avverso tale parere, il ricorrente ha fatto pervenire una 'memoria' con la quale sottolinea il fatto che l'incarico svolto nella testata 'Agricoltura italiana on line', diretta emanazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, appare assolutamente compatibile e coerente con l'incarico di Portavoce del Ministro, trattandosi di attività complementari alla necessità di informazione e di comunicazione nei confronti dei cittadini.

**Art.7
Legge
150/2000.
Divieti
n. 5/09**

Dinanzi al Consiglio Nazionale il Carrocci ha reiterato le ragioni difensive poste a corredo del ricorso osservando, tra l'altro, che ora fa l'avvocato e cura un ufficio di corrispondenza, che dopo l'avvertimento dell'Ordine del Lazio interrompe l'attività. Resta tuttavia convinto che il fatto addebitato doveva essere notificato al Ministero e che comunque la funzione di portavoce coincide con quella di direttore dell'house organ del Ministero stesso con cui si danno informazioni sull'attività dell'esponente politico.

Considerazioni

Il problema da affrontare ed a cui dare preliminarmente una risposta riguarda l'individuazione del settore o dei settori della legge n.150 in cui può legittimamente svolgersi l'attività di controllo sull'osservanza delle norme deontologiche da parte di iscritti all'Ordine.

Ebbene va precisato subito che l'attività del Portavoce non può configurarsi come attività giornalistica ed è estranea a quella degli Uffici Stampa.

Ciò lo si desume da un'attenta lettura della legge 150/2000 che all'art.7, per quanto riguarda i Portavoce, non richiede l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti e, nella previsione che lo siano, pone come divieto lo svolgimento di attività giornalistica per il periodo del mandato.

L'art.9, che regola gli Uffici Stampa, invece, stabilisce che tali Uffici siano costituiti da personale iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti e, al comma 5 dello stesso articolo, prevede *'l'intervento delle organizzazioni rappresentative delle categorie dei giornalisti'* per la contrattazione collettiva tesa ad individuare e regolamentare i profili professionali. E proprio in esecuzione dell'art. 9 i corsi di formazione per addetti Uffici Stampa svolti dal Foromez e dalla Pubblica Amministrazione sono stati organizzati d'intesa con l'Ordine dei Giornalisti.

Pertanto, appare fondato il rilievo del ricorrente laddove osserva che la condotta dei Portavoce dovrebbe essere valutata ed eventualmente censurata da chi ha conferito quell'incarico, nel caso in cui ravvisi delle violazioni.

Ma ciò non toglie all'Ordine il diritto/dovere d'intervenire per far rispettare l'art.7 della legge 150/2000 nella parte in cui vieta a coloro che sono investiti dell'incarico di Portavoce di assolvere, per tutta la durata dell'incarico medesimo, altre attività *"nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche"*.

È evidente che con tale norma si è inteso evitare che il portavoce si serva del

potere di cui di fatto dispone magari per condizionare o supportare, svolgendo attività giornalistica, la materia e le problematiche su cui è chiamato ad esprimersi quale portavoce.

In tal senso, eventuali comportamenti, lesivi delle norme deontologiche della legge professionale, cadono inevitabilmente sotto il controllo dell'Ordine professionale.

Nel caso in specie, il fatto che il giornale telematico di cui si parla è emanazione diretta del Ministero, di cui il Carocci fornisce notizie, ed è di supporto alle comunicazioni che egli dà, non cambia i termini del problema.

Oltretutto, dinanzi al Consiglio nazionale, il ricorrente ha affermato che il giornale on line cui si fa riferimento è accessibile a tutti e che della redazione facevano parte sette giornalisti.

È fondato quindi il rilievo del Consiglio dell'Ordine del Lazio secondo cui, dal momento che dirige un giornale telematico che rientra nelle competenze dell'Ufficio Stampa (anche se non v'è prova che il giornale sia edito dall'Ufficio Stampa), il Carocci ha attuato una commistione tra attività giornalistica e attività di Portavoce, venendo meno al dovere di 'terzietà' che un portavoce deve avere, per espressa disposizione legislativa, per tutta la durata del suo mandato.

L'art.9 della legge che regola gli uffici stampa stabilisce che tali uffici siano costituiti da personale iscritto all'albo dei giornalisti. Proprio in esecuzione di tale articolo, i corsi di formazione per addetti agli uffici stampa svolti da Formez e Pubblica Amministrazione sono stati realizzati d'intesa con l'Ordine dei Giornalisti.

Ciò non toglie all'Ordine il diritto di intervenire per far rispettare l'art.7 della legge nella parte in cui vieta a coloro che sono investiti dell'incarico di portavoce di assolvere, per tutta la durata

dell'incarico, altre attività nei settori giornalistici. È evidente che con tale norma si è inteso evitare che il portavoce si serva del

**Art.7
Legge
150/2000.
Divieti
n. 5/09**

potere di cui di fatto dispone magari per condizionare o supportare, svolgendo attività giornalistica, la materia e le problematiche su cui è chiamato ad esprimersi quale portavoce e non come giornalista. In tale senso eventuali comportamenti lesivi cadono sotto il controllo dell'Ordine.

Nel caso di cui ci si occupa, il fatto che il giornale telematico fosse una emanazione diretta del Ministero di cui il Carocci forniva notizie, non cambia i termini del problema.

Né va ignorato che la legge n.150, pur non dettando regole deontologiche, è una legge che regola l'attività giornalistica nella pubblica amministrazione. Quindi, violarla significa violare una legge che disciplina l'attività giornalistica nella pubblica amministrazione.

La legge 150 stabilisce in maniera tassativa che l'attività del portavoce non solo non si può cumulare con l'attività giornalistica su materie che riguardano il determinato ente per il quale il giornalista è portavoce, ma indica un altro divieto, quello del cumulo tra l'attività di portavoce e la responsabilità di capo dell'ufficio stampa.

Tali incompatibilità dicono che l'attività di portavoce è individuata come atti-

vità politica di carattere fiduciario tra il portavoce e il ministro, o chi per lui, quindi come un'attività che non ha quegli elementi di autonomia che si richiedono al giornalista.

L'attività dell'ufficio stampa si configura invece non più come incarico fiduciario da parte dell'esponente politico, ma come attività di cui si risponde all'amministrazione nel suo complesso e non in particolare all'esponente politico.

Quindi vi è una serie di differenziazioni che sono ben definite e la cui violazione da parte di un giornalista va sanzionata per difendere il senso e la ratio della legge che regola l'attività giornalistica nell'ambito della pubblica amministrazione.

A sostegno di tali considerazioni vi è l'articolato parere del Procuratore Generale di Roma, dott. Racheli, innanzi riportato.

Quanto ai rilievi del ricorrente circa una presunta sproporzione tra fatto contestato e sanzione, circa il rispetto delle norme deontologiche osservato nella sua attività e circa il supporto che la direzione del giornale darebbe alle notizie che divulga, si osserva che la sanzione (che rappresenta quella più tenue prevista dalla legge) scaturisce dalla violazione di una norma espressamente prevista dall'art.7 della legge 150.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Cristiano Carocci.

Così deciso in Roma il 12.2.2009.

5-20 Non vi è violazione delle norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto – n. 25/09

Monsignor Mario Ruffino, responsabile degli Istituti cattolici di istruzione della Diocesi di Imperia e Albenga, ricorre contro la delibera dell'Ordine dei giornalisti della Liguria che in data 8 giugno del 2006 ha archiviato il suo esposto nei confronti del giornalista de La Stampa Stefano Pezzini a proposito di una serie di articoli legati a una vicenda che fece molto scalpore.

Si trattava infatti di articoli pubblicati nelle pagine della cronaca locale di Albenga su La Stampa del 21-22-23 e 24 gennaio 2006 così intitolati: *Il preside prende le impronte digitali agli studenti*, nella scuola privata Redemptoris Mater, con citazioni di testimonianze di genitori indignati, e aggiungendo, nei giorni successivi, che erano arrivati anche i carabinieri per verificare la situazione.

Nella motivazione di archiviazione dell'Ordine di Genova si legge: "Non sono state rilevate violazioni deontologiche, il collega (Stefano Pezzini) ha esaurientemente spiegato le motivazioni professionali alla base dei suoi articoli".

Nel suo ricorso, Monsignor Ruffino, ritenendosi danneggiato, ribadisce le critiche a Pezzini, contestando anche il comportamento del caporedattore Sandro Chiaramonti.

Ascoltato in sede istruttoria il 15 marzo 2007, Monsignor Ruffino ha dato la sua versione dei fatti, avvenuti nel gennaio del 2006. "Mi capita, più o meno sei volte all'anno - ha dichiarato - di andare a visitare la scuola di Albenga intitolata alla Redemptoris Mater, della quale sono direttore. In questa scuola vengono formati i ragazzi sin dalle elemen-

tari e fino alla maturità classica e/o psico-sociopedagogica”.

“Giovedì 19 gennaio del 2006 mi recai in una classe della terza media frequentata da 27 allievi. Ricordo che elogia i ragazzi, sostenendo che avevano dei buoni comportamenti, ma l’insegnante mi disse che non erano proprio irreprensibili. Aggiunse che qualcuno di loro aveva manomesso l’interruttore dell’impianto di riscaldamento. Avevano anche spostato la targa con la scritta toilette dai bagni ad un’aula di liceo. Poiché in quei giorni si parlava molto delle trasmissioni sui RIS di Parma, e con intento ovviamente ironico e scherzoso, dissi ai ragazzi: *adesso consegnate su un foglietto le vostre impronte digitali*”. “Gli studenti- ha proseguito l’esponente- improvvisarono con qualsiasi tipo di materiale che anneriva le mani e su foglietti volanti l’operazione impronte digitali”. “I fogli vennero consegnati all’insegnante che, una volta raggiunta assieme a me la segreteria, li cestinò: ricordo che erano presenti due genitori, Cristina Gandolfi e Vincenzo Amico. Per me la vicenda era chiusa, ma sabato 21 gennaio 2006, mentre mi trovavo ad un convegno a Chiavari, telefonai al preside che mi apparve particolarmente turbato. Mi spiegò che il suo dolore nasceva dalla pubblicazione sul quotidiano La Stampa intitolata: *Il preside prende le impronte digitali*”.

“L’articolista, che non aveva sentito nemmeno il preside, aveva basato la sua ricostruzione su dichiarazioni di un anonimo genitore, ostile alla scuola e al movimento ecclesiale che la figlia frequenta insieme a molti altri allievi”.

“Fra i motivi di turbamento del preside c’era anche la visita di un ufficiale dei carabinieri, il quale era stato inviato nella scuola sabato 21 gennaio dal Procuratore della Repubblica per verificare

l’accaduto, del quale la Magistratura era venuta a conoscenza dopo la pubblicazione non soltanto sulla Stampa ma anche sull’agenzia Ansa”.

Monsignor Ruffino non nega dunque i fatti, né la presenza dei carabinieri, che peraltro non ebbe alcun seguito. E manifesta ulteriore irritazione perché martedì 24 gennaio apparve sul quotidiano La Stampa una lettera firmata dai genitori della terza media che sposava la tesi del metodo educativo scherzoso e provocatorio, scaricando la scuola di ogni responsabilità. Ma ad aggravare la situazione – dal punto di vista del preside – l’intervento dei genitori era seguito da un commento del giornalista Sandro Chiaramonti, responsabile delle redazioni locali della Liguria, che sostanzialmente ribadiva le notizie già date, ritenuta da Mons. Ruffino infondate e false.

In realtà la vicenda era diventata un caso nazionale, se ne parlava nei talk show, e a creare amarezza in monsignor Ruffino fu la pubblicazione del caso persino sul quotidiano cattolico L’Avvenire: “Ci fu un articolo nel quale veniva ripreso il flash dell’Ansa-dice il direttore della scuola- ma impaginato con a fianco la foto di impronte digitali e con vicino un titolo su un prete pedofilo”.

Il monsignore sostiene insomma che gravi sono stati i danni di immagine all’Istituto Redemptoris Mater, anche se aggiunge che “i fatti ci hanno poi dato completamente ragione perché nell’ultimo anno scolastico il numero di studenti della prima elementare è salito da 12 a 40, a dimostrazione che il prestigio della Redemptoris Mater è assolutamente immutato, anzi probabilmente è cresciuto”.

Dunque i danni non ci sono stati. Al punto che monsignor Ruffino non si è

neppure rivolto alla magistratura, limitandosi a ricorrere all'Ordine perché richiamasse Stefano Pezzini (e Sandro Chiaramonti) ai principi della deontologia e della correttezza professionale. Una tesi sulla quale il direttore della scuola non ha trovato il consenso della Procura generale di Genova, che parla di "infondatezza" delle contestazioni del preside, e definisce *"ben chiare, esaustive e giuridicamente corrette le ragioni per le quali il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Liguria ha ritenuto non censurabile la condotta del giornalista Stefano Pezzini, che ha riferito a proposito delle impronte digitali rilevate agli studenti di un fatto realmente accaduto"*.

Nel corso della istruttoria è stato ascoltato il 14 novembre 2007 Alessandro Chiaramonti, capo redattore de La Stampa responsabile delle edizioni della Liguria, compresa quella di Savona, dove apparve il 21 gennaio del 2006 il primo degli articoli in questione. Il giornalista ha sostenuto che "quanto pubblicato negli articoli firmati da Stefano Pezzini corrisponde a verità, tant'è che mons. Ruffino non ha mai chiesto una rettifica a norma di legge né si è mai rivolto all'autorità giudiziaria promuovendo causa civile o penale. Se si leggono sia l'esposto che gli articoli che la mia risposta alla lettera dei genitori apparsa su La Stampa il 24 gennaio del 2006 –dice Chiaramonti– si nota che sul fatto non ci sono sostanziali obiezioni, mentre la polemica riguarda la pubblicazione di una notizia che è stata verificata dal cronista e ripresa dalle agenzie, dalla tv e dai quotidiani".

Tutto ciò viene confermato dalla lettura dei pezzi, che hanno sicuramente creato turbamento al direttore della scuola, ma

nei quali sono apparse notizie documentate e non smentite.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del Mons. Mario Ruffino.

Così deciso in Roma il 30.3.2009.

5-21 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona n. 31/09

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, con delibera del 27 maggio 2008, infligge la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dall'esercizio della professione al giornalista professionista Vincenzo Magistà, direttore dell'emittente radiotelevisiva "Telenorba". Gli si contesta di aver, con la sua condotta, non solo commesso un abuso di grave entità, ma anche di aver compromesso la dignità professionale per aver trasmesso immagini raccapriccianti riguardanti l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

I fatti

All'origine del provvedimento, notificato al Magistà il 10 giugno 2008 (e sospeso temporaneamente nella sua esecutività dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 ottobre 2008, che ha accolto la richiesta motivata dell'interessato), la puntata del programma di approfondimento "Il graffio", trasmesso da Telenorba 7 la sera del 31 marzo 2008 e condotta in studio dall'incolpato. In essa si mostravano, tra l'altro, le

immagini, riprese dalla polizia scientifica sul luogo del ritrovamento, del corpo della ragazza inglese Meredith Kercher, uccisa a Perugia. Il filmato, per oltre due minuti, riprendeva il corpo nudo e sporco di sangue della giovane, “maneggiato” ai fini investigativi – si legge nella delibera del Consiglio pugliese – in una stanza anch’essa imbrattata di sangue della vittima.

I primi piani erano dedicati ai dettagli delle orribili ferite mortali inferte al collo della ragazza, sottolineati ed evidenziati, con dovizia di particolari, dal commento fatto in studio da Vincenzo Magistà, che dimostra “di aver visionato il filmato in anticipo sulla trasmissione, decisa, dunque, in piena consapevolezza”. Si tratta di immagini, in alcuni casi raccapriccianti, ritenute “lesive della dignità della vittima e che non appaiono essenziali al completamento della tesi espressa nel corso del programma”. Il procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti del Magistà in data 8 aprile 2008 (l’audizione è avvenuta il 27 maggio) a seguito dell’esposto presentato al presidente del Consiglio dell’Ordine pugliese dalla direttrice dell’emittente Antenna Sud, Annamaria Ferretti, controfirmato dal vice capo della cronaca de La Gazzetta del Mezzogiorno, Carmela Formicola, in cui, tra l’altro, si lamenta di aver mostrato, senza censura alcuna, “il corpo martoriato di una povera ragazza innocente, con dovizia di particolari, in tutte le sue parti più intime: lei, si sottolinea, era completamente nuda”. Corpo “messo alla berlina di curiosi e spettatori sonnacchiosi che si sono risvegliati con un pugno nello stomaco dinanzi a questa bella prova di informazione”.

Valutazioni del Garante

Un giudizio negativo sulla trasmissione

viene espresso, con nota del 24 aprile 2004, dal Garante per la protezione dei dati personali, per il quale “la diffusione delle immagini e delle relative descrizioni non risulta giustificata dal punto di vista *dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico* e concreta *una grave violazione della dignità*. Essa, pertanto, a parere del Garante, è da ritenersi *illecita*, a prescindere dagli accertamenti in atto a cura dell’autorità giudiziaria in ordine alla liceità dell’acquisizione e dell’utilizzo giornalistico del video dal punto di vista del segreto delle indagini penali e della pubblicazione di atti d’indagine”. Il Garante dispone, di conseguenza, “il divieto di ulteriore diffusione e messa in circolazione delle immagini relative a Meredith Kercher, riprese sul luogo del delitto e trasmesse il 31 marzo 2008”. Il provvedimento viene inviato al Consiglio regionale e a quello nazionale dell’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza.

La memoria difensiva

Prima dell’audizione del 27 maggio 2008, al termine della quale è stata comminata la sanzione disciplinare, il Magistà ha presentato al Consiglio regionale dell’Ordine delle “brevi deduzioni autorizzate”, in punto di fatto e di diritto, al fine di evidenziare – egli scrive – “la mia assoluta buona fede relativamente agli addebiti rivoltemi quale direttore del Tg Norba”.

In tali osservazioni egli propone gran parte degli argomenti trattati nel successivo ricorso, e che sinteticamente si possono così enucleare:

le immagini diffuse si collocano nell’ambito del diritto/dovere di una puntuale informazione, resa peraltro all’interno di un programma di approfondimento, alla presenza di ospiti qualifica-

ti che dovevano, per l'appunto, guidare i telespettatori in una lettura della vicenda scevra da condizionamenti e/o pregiudizi.

La trasmissione aveva lo scopo, sulla scorta di alcuni “nuovi” dati relativi a due fatti di cronaca di rilevanza e interesse nazionale (quelli dei fratellini Pappalardi a Gravinna e quello della giovane Meredith a Perugia), di prospettare “nuove” ipotesi e deduzioni sulle vicende, “segnalando alcune carenze investigative occorse nelle indagini”. Il tutto avvalendosi di ospiti, in studio e/o collegati in diretta, di ampia qualificazione e di “garanzia” per le parti: gli avvocati Aliani, per Pappalardi, e Tedeschi, per Sollecito, il pm Leonardo Rinella e il medico legale Luigi Strada.

Lo spirito della trasmissione è stato legato, da sempre, alla possibilità che ciascuno dei presenti, esaminati gli atti sottoposti alla propria attenzione, potesse discuterne la rilevanza, offrendo al pubblico la possibilità di verificarne fondatezza e pertinenza. In tale logica sono state trasmesse alcune (e solo alcune) immagini e fotogrammi.

Essi costituiscono “il contenuto parziale” dell’intera ripresa cinematografica, “atto regolarmente ottenuto dall’emittente e regolarmente rilasciato in copia dall’autorità giudiziaria” (e lo conferma una dichiarazione – allegata alla memoria – di Francesco Sollecito, padre del ragazzo indagato per l’omicidio di Meredith, che ha fornito la ripresa a Telesnorba). Tali immagini e fotogrammi, tratti dalle riprese effettuate dalla Polizia scientifica nell’appartamento di Pe-

**La
presentazione
di immagini
raccapriccianti
costituisce
violazione
della dignità
della persona
n. 31/09**

rugia, sono stati accuratamente selezionati per essenzialità e minore impatto. Dal loro esame il prof. Strada e il dott. Rinella hanno desunto importanti deduzioni, fino a ipotizzare, in base alla tipologia del taglio mortale, la “non italianità” dell’autore.

Da parte del ricorrente è stato tenuto un atteggiamento di “grande cautela”, nel senso che “sono state selezionate solo le immagini meno aggressive nonché strettamente necessarie, così da poter offrire una informazione corretta, “motivata” e controllabile. Cosa che attesta la inesistenza di “avventurosi scoopismi”.

A riprova del carattere esclusivamente legato al dato scientifico-processuale della diffusione non è stata data dall’emittente alcuna pubblicità pregressa, né fatti annunci in anticipo sulla proiezione di immagini inedite sull’omicidio. Le immagini sono state messe in onda dopo le ore 23,00, ben al di fuori di qualsivoglia “fascia protetta”.

Il conduttore (cioè Magistà) ha ribadito più volte che persone emozionabili o non adulte dovevano evitarne la visione. Avvertimento peraltro comunicato formalmente con un cartello durante il programma, prima della diffusione delle immagini.

Non c’è stata replica della trasmissione, né essa è stata diffusa in internet, né sul digitale terrestre. Le immagini sono state “passate”, ricevendone ringraziamenti, al Tg1, al Tg2, a Sky Tg24, a “Vita in diretta”, che ne hanno colto il valore di apporto alle indagini e all’informazione.

L’incollato, resosi conto delle polemiche e delle riserve suscitate dalla trasmissione, nel Tg Norba delle ore 7,30 del giorno successivo ha redatto e letto un comunicato in cui spiega le ragioni dell’iniziativa, “con la piena consapevolezza – si afferma – di aver fatto

nient'altro che il proprio dovere, senza aver voluto offendere la dignità di alcuno, ma non l'unico scopo di aggiungere qualcosa alla ricerca della verità in una vicenda che resta ancora tutta da chiarire. ... Se abbiamo offeso qualcuno – è detto ancora nel comunicato – gli chiediamo scusa”. Nella stessa serata non è stata trasmessa la replica della trasmissione su Telenorba 8, né sul canale digitale terrestre, né tanto meno sul sito internet. “Volevamo solo fare cronaca e critica, non spettacolo”: puntualizza il ricorrente.

Magistà si dice infine convinto “di aver solo esercitato, con particolare zelo e rigore, il diritto/dovere di puntualmente rispettare, con opportune avvertenze e cautele, tutte esistenti ed effettive, l'obbligo di un'informazione completa e “controllabile”. Di conseguenza, nessuna “morbosità” nella proiezione delle immagini, considerato che sono state proiettate per una sola volta e in un lasso di tempo brevissimo ... nessuna speculazione ... ma obiettivo unico della scelta era quello di attestare la qualità (carente) delle indagini ... che rendeva indispensabile la dimostrazione scientifica dell'assunto, nel pieno rispetto della cronaca”.

La delibera

I primi giudici, dopo aver ascoltato, il 27 maggio 2008 (data anche della delibera), le ragioni di Vincenzo Magistà, hanno convenuto, al termine di ampio e approfondito confronto, che “le immagini relative ai dettagli sulla ferita e al corpo nudo della vittima, che peraltro erano state girate per non essere mostrate al pubblico, ma a soli fini di giustizia, risultino particolarmente crude, e quindi sono da ritenersi raccapriccianti, in aperto contrasto con quanto previsto dalla Carta dei doveri del giornalista. Il

limite alla diffusione di tale tipo di immagini, si rileva, risulta l'unico argine alla libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione”.

Il Consiglio regionale ha ritenuto, inoltre, la diffusione delle immagini girate dagli investigatori sul caso Meredith “in contrasto con l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine e l'art. 8 del Codice di deontologia, in quanto gravemente lesiva delle dignità della persona e non risultante essenziale ai fini della comprensione della notizia”. Si osserva, altresì, che “la stessa tesi illustrata dagli esperti in studio poteva essere sostenuta – come poi si è tentato di fare nel filmato con le immagini “ripulite” predisposte per la replica, ma mai mandate in onda – senza mostrare i dettagli relativi alle parti intime delle ragazza e alla ferita”.

Infatti, si fa presente nella delibera che sospende (in ossequio all'art.54 della

La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona n. 31/09

legge 69/63) il giornalista per sei mesi, la tutela della dignità “*non viene meno con la morte dell'interessato, a maggior ragione quando è violata la sfera più intima della persona*”, in piena condivisione

con la posizione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti.

Ne consegue – sostengono i primi giudici – che l'incolpato, con la sua condotta, “non solo ha commesso un abuso di grave entità, ma ha compromesso la dignità professionale”. La legge ordinistica – si ricorda nella delibera – “all'articolo 2, tra i capisaldi etici della professione prevede proprio il rispetto della dignità della persona”. Venendo

meno a tale obbligo – viene sottolineata – “risulta in tutta evidenza cancellato il presupposto essenziale allo svolgimento della professione secondo i canoni etici stabiliti dalla stessa legge”.

Il ricorso

Le argomentazioni prodotte nel ricorso, a firma dell'avv. Francesco Paolo Sisto, ripropongono, in larga misura, quanto esposto dall'incolpato nella memoria difensiva. In particolare si richiama l'oggetto dell'intera trasmissione che aveva l'intento di una disamina dello *stato delle indagini*, ma soprattutto di vagliare la possibilità di una *pista alternativa* nella ricostruzione del delitto, prendendo spunto da alcune discrasie e imprecisioni verificatesi nel corso delle indagini medesime. Viene ricordata la breve durata della trasmissione (circa due minuti), nonché l'ora tarda (alle 23,00) in cui essa è avvenuta, con preventiva comunicazione ai telespettatori, e ribadito, nel contempo, che “il filmato è stato lecitamente e legittimamente acquisito, dal momento che il rilascio e la visione di atti e documenti sono stati regolarmente autorizzati dalla Procura di Perugia”. Alla consegna a Telenorba ha provveduto, come detto, il padre di Raffaele Sollecito. Le immagini poste in onda – evidenzia l'avv. Sisto – costituiscono il frutto di un lavoro preparatorio, curato personalmente dal ricorrente, che aveva ridotto a due minuti un filmato di circa dieci ore. La proiezione ha avuto valenza assolutamente “cronachistica”... senza “qualsivoglia pruderie scandalistica o di ricerca di facile ascolto”. La tra-

**La
presentazione
di immagini
raccapriccianti
costituisce
violazione
della dignità
della persona
n. 31/09**

smissione, dunque, ha solo seguito la regola aurea del giornalismo d'inchiesta: offrire le prove delle tesi che si sostengono e delle ricostruzioni che si offrono allo spettatore”.

E la comprova del suo “carattere correttamente giornalistico” e del “taglio scientifico-informativo” della stessa e, segnatamente, della “necessità di mandare in onda quei frammenti di immagini” è offerta, a parere del legale, dalla presenza in studio di esperti di indubbio valore (Strada e Rinella) e dei difensori degli indagati”.

Non va trascurato, inoltre, il fatto che la vicenda che ha visto coinvolta la povera Meredith Kercher ha assunto anche una forte rilevanza in ambito locale, dal momento che tra gli indagati vi è un giovane nativo della provincia di Bari. Nel ricorso si fa riferimento altresì al comunicato letto da Magistà su una scelta “sicuramente forte, ma altrettanto giornalisticamente necessaria”, nonché al blocco di tutte le successive repliche della trasmissione, per rimarcare “la perfetta buona fede dell'esponente, ma anche la sua personale ed incontestata sensibilità alle esigenze dei telespettatori e, più ampiamente, del pubblico”.

La messa in onda delle immagini della ragazza uccisa con tutti i “paletti” e le “protezioni a paracadute” era ed è stato – fa rilevare l'avv. Sisto – “*un doveroso (seppur non indifferente e indolore) tributo probatorio alla verità. A “quella” verità ricostruttiva che si andava sostenendo e motivando: la mancata messa in onda, al contrario, si sarebbe concretizzata in una vera e propria scorrettezza, perché avrebbe ammantato di apoditticità e di voglia di facile “scooperismo” un tema e un oggetto giornalistico che meritavano sicuramente rispetto*”. La correttezza dell'operato del Magistà, quindi, viene comprovata ulterior-

mente proprio nella congruità e omogeneità tra “fatto storico” e “riproduzione necessaria” delle tracce di esso.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto viene chiesto l’annullamento delle delibera del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia e della sanzione disciplinare irrogata. In mero subordine, si domanda che venga comminata la sanzione minimale dell’avvertimento o della censura. In estremo subordine, che sia ridotta al minimo edittale la sanzione inflitta al ricorrente.

Il parere del Pg

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, tramite l’avvocato generale Saverio Nunziante, chiede che *si confermi quanto deliberato dal Consiglio della Puglia in data 27 maggio 2008* (art. 61 della legge nr. 69 del 3 febbraio 1963). La decisione adottata, a giudizio del magistrato, *“deve ritenersi giuridicamente corretta e completa di motivazione nella ricostruzione dei fatti addebitati e del loro rilievo disciplinare”*.

Nel pronunciamento si sottolinea che *“le doglianze lamentate dal ricorrente hanno costituito oggetto di puntuale esame nella impugnata decisione per ragioni di diritto, che pienamente si condividono”* e che *“la sanzione applicata deve ritenersi adeguata sui fatti addebitati”*.

Le controdeduzioni al parere del Pg

L’avv. Francesco Paolo Sisto, a nome e per conto del suo assistito, nelle controdeduzioni al giudizio espresso dal Pg, riepiloga le principali considerazioni in fatto e in diritto che sorreggono il ricorso del Magistà.

In particolare egli ricorda la natura “critica” del programma “il Graffio”; le “precauzioni” che hanno preceduto il

firmato (l’ora della messa in onda, gli avvisi, ecc.); la gestione della notizia e della trasmissione, alla presenza di esperti e di legali,

La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona n. 31/09

al fine di offrire al pubblico televisivo una nuova tesi sul delitto di Perugia, e cioè la possibilità di una pista alternativa a quella seguita dagli inquirenti. La qualcosa – si fa rilevare – rendeva

“assolutamente e strettamente contenente, pertinente e necessario” il supporto visivo mandato in onda.

Viene richiamato, inoltre, il montaggio non superiore a due minuti curato direttamente dal Magistà, a testimonianza “dell’attenzione e della correttezza professionale adoperate dall’incolpato nell’espungere le scene non strettamente necessarie all’oggetto specifico della trasmissione”.

L’avv. Sisto si sofferma quindi sul comportamento tenuto dal ricorrente subito dopo il firmato (comunicato di scuse la mattina successiva, alleggerimento delle immagini più crude nella replica su Tele2, blocco totale delle repliche successive), comportamento, egli ribadisce, “del tutto conforme a etica e deontologia professionale ... e che testimonia vieppiù non solo la perfetta buona fede del Magistà, ma anche la sua personale e incontestata sensibilità alle esigenze dei telespettatori e, più ampiamente, del pubblico”. Egli, pertanto, insiste nelle richieste formulate nel ricorso.

L’audizione

Il ricorrente si presenta dinanzi al Consiglio Nazionale, assistito dall’avv. Francesco Paolo Sisto e, nel confermare integralmente le motivazioni contenute

nel ricorso, ribadisce che il filmato andato in onda durante la trasmissione ‘Il graffio’ aveva il solo scopo di dimostrare come i rilievi degli inquirenti sulla casa teatro del delitto fossero stati compiuti in momenti diversi con procedure che lasciavano adito a varie interpretazioni, come ad esempio un pezzo di reggiseno, che è diventato importante, se non determinante, nel capo d’accusa contro Sollecito. Quel pezzo di reggiseno era stato ‘ripreso’ il 2 novembre, ma non venne repertato, cosa che avvenne in data successiva quando, ormai coperto da polvere ed addirittura cambiato di colore, forse perché anche calpestato, non poteva avere, ai fini degli accertamenti tecnici, lo stesso valore che avrebbe avuto se repertato subito.

L’avv. Sisto richiama alcune precedenti decisioni del Consiglio Nazionale con sanzioni molto più lievi di quella comminata al dr. Magistà soffermandosi a distinguere il limite tra immagini raccapriccianti e finalità della trasmissione a supportare delle tesi scientifiche.

Invita quindi a considerare che la trasmissione di quelle immagini, peraltro preceduta da un avviso circa la loro crudezza, è durata pochissimo, e che il Magistà ha rivolto pubbliche scuse ai telespettatori ed alla famiglia della vittima. Ritiene perciò che, a fronte di tale comportamento, sia adeguata la sanzione della censura.

Allontanatisi il ricorrente e il suo legale, il Consiglio visiona la parte del filmato che ha determinato il provvedimento del Consiglio dell’Ordine della Puglia.

**La
presentazione
di immagini
raccapriccianti
costituisce
violazione
della dignità
della persona
n. 31/09**

Considerazioni e conclusioni

Va rilevato che la presentazione di scene raccapriccianti come il particolare del corpo nudo della vittima e quello di una ferita non poteva essere strumentale al solo particolare dell’acquisizione tardiva, tra i reperti, di un pezzo di reggiseno.

Il giudizio sull’operato del direttore di Telenorba, Vincenzo Magistà, non può prescindere da una serie di considerazioni che riguardano innanzitutto l’opportunità e validità di una scelta che suscita non poche perplessità e interrogativi.

Dare in pasto a un pubblico di telespettatori, seppur con i doverosi accorgimenti e in ora tarda, immagini come quelle della povera studentessa inglese, ripresa in tutta la sua nudità, senza tralasciarne le parti intime, e con il corpo martoriato riverso in una pozza di sangue, e farne di tali immagini una descrizione particolareggiata, con riferimenti alle condizioni in cui il cadavere è stato ritrovato e a *raccapriccianti* particolari sulle ferite inferte alla giovane, costituisce indubbiamente una grave violazione della dignità della persona.

Le motivazioni addotte dall’incolpato, il quale conduce il programma di approfondimento denominato “Il Graffio”, in onda sulle emittenti del gruppo Telenorba, che sono quelle di aver voluto compiere una disamina dello “stato delle indagini” e di vagliare la possibilità di “una pista alternativa” nell’omicidio di Meredith, peraltro in un lasso di tempo che sarebbe stato contenuto in due minuti, non appaiono tali da giustificare una trasmissione che ha avuto un impatto chocante, per non dire devastante, sul telespettatore e che *non* costituisce un esempio – su cui meditare – di buon giornalismo.

Tanto da suscitare le immediate reazioni del pubblico, colpito dalla vista di

quel corpo straziato, e da costringere Magistà a non replicare la trasmissione, frutto di “*una decisione improvvida*” come egli stesso la definisce, su Telenorba 8, sul canale digitale terrestre e il sito internet.

Le scuse rivolte ai telespettatori di Telenorba nel Tg della mattina successiva e la dichiarazione “di aver agito in buona fede”, se da un lato costituiscono la dimostrazione concreta di un’iniziativa inopportuna, dall’altro testimoniano le obiettive difficoltà del Magistà a giustificare una scelta “forte”, così la indica l’avv. Sisto, e che ha avuto l’impatto che ha avuto sul pubblico. Un servizio, in altre parole, realizzato alla ricerca del clamore, del sensazionale, pur nella consapevolezza di violare certe regole deontologiche.

Il fatto che il ricorrente si sia avvalso della presenza in studio di due avvocati, di un pubblico ministero e di un medico legale e che quanto andato in onda la sera del 31 marzo scorso sia il frutto di un lavoro preparatorio, curato personalmente dal Magistà, che ha ridotto a due minuti un filmato di circa dieci ore, non costituiscono attenuanti tali da lenire in qualche modo le responsabilità del direttore di Telenorba. Va detto, in proposito, che la breve durata del filmato non elimina il *vulnus* che ha determinato: anche trenta secondi di immagini violente possono offendere il comune buon senso.

Il suo “giornalismo d’inchiesta”, con prove a sostegno delle tesi sostenute e la ricostruzione degli accadimenti, proprio per la violenza e la crudeltà delle immagini proposte e per lo stato degli ambienti riprodotti, è venuto meno alle sue finalità, per costituire in concreto uno scenario dalle sequenze che lasciano il segno nell’animo e nella sensibilità delle persone, le quali, come si è det-

to, hanno reagito negativamente alla proiezione.

Ci si trova di fronte, infatti, a riprese che si riferiscono ad aspetti morbosi e a particolari che travalicano il principio

**La
presentazione
di immagini
raccapriccianti
costituisce
violazione
della dignità
della persona
n. 31/09**

dell’essenzialità dell’informazione e quindi i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca e di approfondimento.

Il tal modo è risultato lesivo (o quanto meno è stato compromesso) quel

“punto di equilibrio”, a cui fa accenno il difensore dell’incolpato, tra amore della verità (e comprova della stessa) e rispetto del pubblico. Non potendosi condividere la tesi che la messa in onda, seppur con tutti i “paletti” e le “protezioni a paracadute” posti in essere dal Magistà, delle immagini sotto accusa “era ed è stato un doveroso tributo probatorio alla verità” e che altrimenti si sarebbe incorso “in una vera e propria scorrettezza”, ma intravedendo di contro, nel comportamento dell’interessato, “voglia di facile scoopismo”. È difatti inaccettabile il richiamo a quelli che egli definisce “mezzi di protezione preventiva”, alludendo al fatto che a precedere la trasmissione siano stati una serie di avvisi diretti a persone sensibili. Una violazione di norme deontologiche non può avere una scala di riferimento circa i destinatari del messaggio. Si deve invece ritenere che il ricorrente con quegli avvisi abbia voluto creare nei telespettatori una morbosa attesa in un territorio (la Puglia) in cui risiede uno dei principali imputati per l’omicidio della povera Meredith.

Per tutta questa serie di argomentazioni e valutazioni si ritiene che la diffusione,

nel programma “Il graffio”, delle immagini girate dagli investigatori sul delitto Meredith abbia leso in maniera grave e irreparabile la dignità della ragazza e contravvenuto a quanto disposto sia nell’art.2 della legge ordinistica (che, si ricorda, recita: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitato dall’osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui”) che nell’art.8 del Codice deontologico (che, a sua volta, sostiene: “Salva la essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie e pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che si ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”). Ne consegue che la sanzione comminata dal Consiglio dell’Ordine pugliese è da ritenere congrua alla gravità del fatto contestato al direttore responsabile di Telenorba.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato assistito dall’avv. Francesco Paolo Sisto, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Vincenzo Magistà.

Così deciso in Roma il 31.3.2009.

5-22 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente – n. 47/09

Alessandro Testa, giornalista professionista, ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell’Ordine della Sardegna che in data 21 gennaio 2008

gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un anno di sospensione dall’esercizio della professione. Provvedimento adottato all’unanimità dopo aver vagliato anche l’ipotesi della radiazione considerata “la gravità del fatto” che gli viene contestato.

Il Testa ha firmato il 25 settembre 2007 un articolo pubblicato dall’Unione Sarda su un pensionato che ruba per fame un pacco di pasta e un pezzo di parmigiano in un negozio di generi alimentari e che, scoperto, scoppia in lacrime e viene perdonato dai proprietari. Il servizio, con foto, risulterà poi inventato di sana pianta, tanto che due giorni dopo il giornale è costretto alla smentita con una nota, attribuibile alla direzione, in cui si afferma testualmente “*La notizia portata ed elaborata da un nostro cronista si è rivelata poi totalmente falsa*”. Intanto l’episodio, già la sera del 25, era stato ripreso dai principali Tg e il giorno successivo ne avevano parlato ampiamente molti quotidiani, al punto da diventare “un caso nazionale di mala informazione”. Lo stesso 27 settembre 2007 l’azienda notifica al Testa la contestazione disciplinare, chiedendogli ragione dell’accaduto. L’addebito prelude al licenziamento del giornalista che avverrà dopo qualche giorno.

Il provvedimento

Il Consiglio regionale della Sardegna, come si è detto, con voto unanime, ha riconosciuto Alessandro Testa colpevole degli addebiti mossegli “*sia in relazione all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, nr. 69, (in riferimento) all’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti*” e in riferimento alla prescrizione secondo cui i giornalisti “*sono tenuti a promuovere anche la fiducia tra la stampa e i letto-*

ri”) e sia in relazione alla violazione della Carta dei doveri, in particolare nel punto in cui si afferma che “il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti”.

Nel valutare “la gravità dell’accaduto, anche per la rilevanza nazionale del caso, che presso la pubblica opinione ha danneggiato la credibilità della professione giornalistica”, il Consiglio ha optato per la sospensione di un anno (previsione massima indicata dalla legge), anziché irrogare la radiazione, “considerato – precisa la motivazione – che il Testa è incolpato per un solo articolo e che la ‘notizia falsa’ non ha danneggiato terzi esterni alla categoria”. Resta acquisito il fatto che i primi giudici hanno ritenuto che “non vi è alcun dubbio che ci si trovi di fronte a una notizia totalmente falsa: non esistono né i protagonisti, né il negozio. E il fatto raccontato dal Testa – essi rilevano – non si è mai verificato”.

La medesima memoria difensiva del Testa – fanno osservare – “è del tutto lacunosa e poco credibile, tanto che lo stesso cronista ammette, pur sostenendo di aver agito in buona fede, di non aver fatto tutte le verifiche necessarie”.

I fatti

Come detto, l’Unione Sarda, nell’edizione del 25 settembre 2007, pubblica in prima pagina un richiamo della notizia dal titolo “Cagliari, pensionato alla fame ruba un pacco di pasta: perdonato” e, in cronaca di Cagliari, l’articolo (con foto di un negozio di generi alimentari del tutto estraneo all’episodio) titolato “Ruba per fame, perdonato in

bottega”, a firma di Alessandro Testa. Due giorni dopo, il 27 settembre, arriva la smentita della direzione del giornale, che precisa: “la notizia è totalmente falsa”. Ma essa non era sfuggita ai Tg nazionali, alle agenzie di stampa e diversi altri quotidiani, che hanno dato alla vicenda grande risalto.

Il 4 ottobre il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti delibera di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del Testa. Il presidente Filippo Maria Peretti ne è nominato responsabile. Il 6 novembre l’incolpato, con lettera raccomandata, ricusa uno dei membri del Consiglio, Vito Biolchini, contro il quale presenta anche un esposto per presunte violazioni di norme deontologiche per i commenti radiofonici da lui fatti sul “caso”, chiedendo che il procedimento disciplinare venga inviato al Consiglio nazionale.

Il Biolchini, “per senso di responsabilità e per favorire un più rapido e sereno svolgimento del procedimento”, comunica la volontà di astenersi. Si dice tuttavia convinto di “non aver espresso, durante le trasmissioni, alcun giudizio anticipatorio” di quello proprio dei giudici di primo grado.

Dopo il rinvio di un’audizione fissata per il 19 novembre 2007, avvenuto su richiesta di Alessandro Testa, che lamenta la mancata risposta alla lettera-raccomandata riguardante il consigliere Biolchini (istanza sulla quale il Consiglio assume le sue decisioni proprio nella seduta del 19 novembre, con l’accettare l’astensione del Biolchini e la remissione al Consiglio nazionale dell’esposto), dopo tale rinvio, il ricorrente, invitato a comparire per il 3 dicembre, dichiara: “Io volevo soltanto dire che contesto gli addebiti che mi vengo-

no fatti e che in tutta questa vicenda ho agito soltanto nella massima buona fede". E non aggiunge altro.

Il Testa consegna copia di una memoria difensiva, con allegati un articolo a firma di Claudio Cugusi, un articolo di Enrico Fresu e un altro di una collega di La Repubblica. In essa egli riferisce, tra l'altro, *"di aver ricevuto il 24 settembre 2007, alle ore 9,30, tramite il centralino dell'Unione Sarda, la telefonata di un certo Ignazio Fenudu, di Orroli, titolare di un negozio a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis"*. Questi, sempre a quanto afferma Testa nella memoria difensiva, gli racconta l'episodio del pensionato. Gli dà anche il proprio numero di cellulare per essere eventualmente ricontattato, *"perché al momento si trova in continente"*. L'incolpato chiama – è sempre la sua versione – il fotoreporter Italo Orrù e con lui si reca nella zona indicata. Vi trova un solo negozio, peraltro con le serrande abbassate.

Compone il numero del telefonino del Fenudu, che lo rassicura dicendogli che gli avrebbe mandato le foto per e-mail. E lo fa nella stessa mattinata di lunedì, alle ore 12,30. Testa si riserva di mostrarle al capo servizio, raccontandogli la vicenda, una volta giunto in redazione. Intanto richiama Fenudu. Questa volta risponde la moglie, Valentina Camba, la quale afferma che si trova col marito in vacanza in Val d'Aosta e aggiunge altri particolari dell'episodio. Il ricorrente, dopo essere tornato nella zona del market e aver raccolto testimonianze di gente che *"non si meraviglia affatto dell'accaduto"*, data la situazio-

Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente n. 47/09

ne economica locale, sostiene testualmente: *"Così come è stata raccolta la notizia e dopo le uniche verifiche possibili sull'attendibilità dell'interlocutore, che mi aveva dato il suo numero di cellulare e la mail con le tre foto del negozio, sia il capo servizio Gianmario Giglio e poi lo stesso direttore non hanno avuto alcun dubbio nel pubblicare la notizia"*.

Il giorno seguente l'uscita del pezzo sul giornale (vale a dire il 25 settembre) la direzione decide, dopo un servizio del Tg3, di tornare sul fatto. Questa volta, poiché il Testa è impegnato in altro avvenimento, a occuparsene è un collega, Marco Noce, che si reca sul posto, ma non trova né il negozio, né i protagonisti della vicenda. Tenta di chiamare sul cellulare il Fenudu, ma questi risulta irraggiungibile. Testa si reca a sua volta a Is Mirrionis, gli indica le serrande abbassate dell'esercizio commerciale. E sarà proprio il Testa – come egli stesso dichiara – ad apprendere, appunto il 26 settembre, dal quotidiano Il Giornale della Sardegna che le foto pubblicate dall'Unione Sarda erano di altro negozio della Valle d'Aosta.

Alessandro Testa, nella memoria consegnata ai primi giudici, parla, a conclusione, di *"un 'processo sommario', sino al licenziamento, di cui è rimasto vittima da parte della direzione del giornale che, chiamata in causa dalla proprietà, avrebbe deciso di scaricare tutte le responsabilità su di lui"*. L'incolpato ribadisce infine: *"In perfetta buona fede ho sicuramente commesso un'ingenuità, dando credito a due interlocutori (Ignazio Fenudu e Valentina Camba), poi spariti nel nulla. Forse sarebbero state necessarie – ammette – ulteriori verifiche, ma la decisione di pubblicare*

la notizia, con la foto, così come l'avevo raccolta, non è stata certo mia". Termina facendo rilevare che "la notizia non ha tuttavia provocato danni, né turbamenti ad alcuno".

Le testimonianze

Il Consiglio regionale, sulla scorta della memoria prodotta dal Testa, delega il presidente Filippo Maria Peretti e il segretario Pietro Picciau ad ascoltare il giornalista professionista Gianmario Giglio, vice caporedattore, responsabile della cronaca di Cagliari, e il fotografo, giornalista pubblicista, Italo Orrù. Le audizioni avvengono rispettivamente il 10 gennaio e il 17 gennaio 2008.

Giglio riferisce di aver dato incarico al Testa, che gli aveva parlato della telefonata di Fenudu, di recarsi sul posto, insieme al fotografo, per il servizio. Alle ore 12,30 del 24 settembre egli gli comunica: "Ho tutto".

Il capocronista esclude che il Testa gli abbia mai detto che il negozio era chiuso ("Avevo – fa osservare – le foto mandate dal fotografo, una dell'interno e una dell'esterno con le serrande sollevate, quindi non poteva essere chiuso") né che l'esercente era in vacanza.

Precisa infine "di aver prelevato le foto dalla cartella dei collaboratori e che queste erano firmate da Italo Orrù. Quindi – afferma – non ho avuto alcun sospetto".

Italo Orrù fa presente di essere stato chiamato dal Testa per le foto. Di avergli risposto di non poterlo raggiungere in quel momento. E il cronista di rimando: "Ti richiamo, tanto devo farmi dire dov'è esattamente il market". Testa lo fa poco dopo per comunicargli che "il negozio era chiuso e che il proprietario, in vacanza, gli avrebbe mandato le foto per e-mail". Aggiunge che gli

avrebbe poi girate per migliorarne la qualità e rendere pubblicabili. Orrù ribadisce "di non essere mai andato con Testa alla ricerca del negozio, limitandosi a inviare le foto per via e-mail nella cartella dei collaboratori dell'Unione Sarda perché, essendo intervenuto sulla qualità tecnica del prodotto anche se l'opera giornalistica non era sua, era questo l'unico modo per farsi pagare il lavoro". E quando lo cercano altri giornalisti per sapere dove è il negozio, egli li indirizza dal Testa, che se le era procurate. Allorché si scopre che la notizia è falsa Testa si giustifica dicendogli che "le foto erano state mandate da Fenudu".

Il Consiglio della Sardegna, a questo punto, ritiene unanimemente di non dover ascoltare altri testimoni. Pertanto delibera, in data 21 gennaio, la sanzione di un anno di sospensione dall'esercizio professionale.

Il ricorso

Alessandro Testa, nel ricorso prodotto in data 18 marzo 2008, eccepisce, in via preliminare, il vizio di nullità della delibera impugnata dal momento che questa – sostiene – reca soltanto la firma del presidente del Consiglio regionale dell'Ordine, mentre

manca quella del segretario verbalizzante (nel caso in esame anche relatore del procedimento). Il ricorrente ricorda che "l'obbligatorietà della firma congiunta è sancita dall'art.64 primo comma del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, ove si fa riferimento alla decisione sui ricorsi da parte del Consiglio nazionale". Norma

Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente n. 47/09

che, a suo avviso, “*deve ritenersi estensibile alla procedura adottata nelle delibere dei Consigli regionali*”. Di conseguenza, in mancanza appunto della sottoscrizione del segretario, la deliberazione dei primi giudici “*deve essere dichiarata illegittima, invalida e/o nulla*”.

Nel resto del ricorso, con cui, nelle conclusioni, si chiede “*di dichiarare inefficace, illegittima, invalida e nulla e/o di annullare la delibera impugnata*” e “*in via subordinata che la sanzione sia commisurata alla reale dimensione dei fatti*”, il Testa ripropone in larga parte le tesi sostenute nella memoria difensiva consegnata al Consiglio regionale in apertura del procedimento a suo carico.

Sostanzialmente:

di aver agito in buona fede, ammettendo di aver compiuto “*un’ingenuità, dando ampio credito a due interlocutori (Ignazio Fenudu e Valentina Camba) poi spariti nel nulla*”. Ulteriori verifiche – ha convenuto – “*sarebbero state necessarie, ma – precisa – la decisione di pubblicare la notizia (con foto), così come l’avevo raccolta, non è stata certo mia. A decidere è stata la direzione, che poi si è sottratta alle sue precise responsabilità...*”. E chiama in causa il capocronista Giglio e il fotografo Orrù che avrebbero “*addebitato a lui fatti e comportamenti non rispondenti al vero*”.

Che toccava al capocronista e allo stesso direttore un più attento controllo della notizia, sia per il ruolo di responsabilità sia per l’esperienza professionale. “*La decisione della pubblicazione ha ri-*

guardato esclusivamente il desk e non si può attribuire solo e unicamente al sottoscritto (trent’anni e pochi anni di esperienza professionale) la colpa di essere stato superficiale”. La qualcosa, a suo dire, “*attenua fortemente le proprie responsabilità a fronte della determinazione di una sanzione disciplinare*”.

La versione dei fatti fornita “*è assolutamente credibile*”. Non si può dare credito, invece, al vice caporedattore Giglio che dà “*due versioni nettamente contrastanti della vicenda e attribuisce strumentalmente al ricorrente fatti e comportamenti assolutamente inesistenti*”. Come non è credibile il fotografo Orrù che dice una cosa non vera quando afferma “*di aver firmato la foto a occhi chiusi, limitandosi a ottimizzarla, giusto per avere il compenso del giornale*”. Lui quella foto la accredita con la sua firma perché, dichiara Testa, “*ha seguito con il sottoscritto le fasi della raccolta della notizia (sopralluogo a Is Mirrionis alla ricerca del negozio, mail inviata da Fenudu con le foto allegate)*”.

Non risulta alcun atto, da parte del Consiglio regionale, tendente ad accertare, presso gli organi competenti, la chiusura o meno, a settembre, dell’esercizio commerciale al centro della vicenda, in relazione alla contestazione mossegli “*di essersi fidato della telefonata di uno sconosciuto*”, considerato che proprio il periodo inusuale in cui il negoziante avrebbe affermato di essere in ferie (settembre appunto) avrebbe dovuto metterlo sull’avviso e fargli dubitare dell’attendibilità dell’interlocutore telefonico.

Non risulta altresì alcun atto istruttorio del Consiglio in merito all’accertamento fatto sull’utenza telefonica da lui fornita per rintracciare il Fenudu, ma ci si è limitati a relazionare, nella delibera,

Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente n. 47/09

che “il Testa ha lasciato anche il numero telefonico, ma a quel numero risponde altro utente, che non conosce né il Fenudu, né Valentina Camba”. Tale elemento probatorio, espressamente richiamato nella delibera, *“deve essere pertanto dichiarato illegittimo, inammissibile e/o nullo”*.

Si nutrono forti dubbi sull’attendibilità della trascrizione delle dichiarazioni rese dal capocronista Giglio, risultando due palesi difformità (l’ora, le serrande sollevate) tra il verbale dell’audizione e i riferimenti allo stesso verbale indicati nella delibera.

Il “caso nazionale” contestato non è stato creato dal ricorrente, che ha scritto un solo articolo sulla vicenda, per lo più in una pagina interna, la numero 18, ma dalla rilevanza (nazionale) data alla notizia dai quotidiani La Stampa, La Repubblica e l’Unità, che peraltro hanno aggiunto addirittura particolari inediti (“tra cui dichiarazioni del pensionato inesistente”) e “non hanno fatto alcuna verifica sul campo prima di pubblicarla”. A questi colleghi, dunque, *“va attribuita la responsabilità di aver danneggiato la credibilità della professione giornalistica presso la pubblica opinione”*.

Alessandro Testa chiede, come si è detto, che sia dichiarata “inefficace, illegittima, invalida e nulla e /o annullare la delibera impugnata”. In via subordinata che “la sanzione sia commisurata alla reale dimensione dei fatti, tenendo in considerazione che la notizia non ha provocato danni a terze persone, della giovane età del ricorrente, della poca esperienza e della sua buona fede”. Egli ritiene *“congrua”*, in ragione di quanto esposto, *“la sanzione della censura”*. In maggior subordinazione chiede che *“la sanzione della sospensione venga applicata con il minimo edittale”*.

Il parere del Pg

Il pronunciamento del magistrato riguarda in primo luogo la eccepita nullità della delibera del Consiglio sardo per la mancata sottoscrizione – rilevata dal ricorrente – dell’atto da parte del segretario. Il sostituto procuratore generale

presso la Corte di Appello di Cagliari, Valerio Cicalò, puntualizza, in proposito, che *“tale irregolarità non comporta alcuna nullità dell’atto, qualora questo, come nel caso in esame, abbia raggiunto i suoi effetti e sia stato assunto dall’organo legittimato”*.

Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente n. 47/09

Entrando nel merito del ricorso, il dott. Cicalò chiede al Consiglio nazionale di rigettarlo, considerato, egli scrive testualmente, *“che la asserita buona fede da parte del giornalista non fa venire meno i profili di colpa grave ravvisabili nel mancato controllo e verifica da parte sua delle informazioni ricevute da persona sconosciuta, come accertato; né fa venire meno l’obbligo di rispetto della verità sostanziale dei fatti, obbligo che nel caso esaminato dall’organo disciplinare è stato colpevolmente violato”*.

Entrando nel merito del ricorso, il dott. Cicalò chiede al Consiglio nazionale di rigettarlo, considerato, egli scrive testualmente, *“che la asserita buona fede da parte del giornalista non fa venire meno i profili di colpa grave ravvisabili nel mancato controllo e verifica da parte sua delle informazioni ricevute da persona sconosciuta, come accertato; né fa venire meno l’obbligo di rispetto della verità sostanziale dei fatti, obbligo che nel caso esaminato dall’organo disciplinare è stato colpevolmente violato”*.

Le controdeduzioni al parere del Pg

Nelle controdeduzioni fatte pervenire al Consiglio nazionale in data 27 agosto 2008 Alessandro Testa ribadisce quanto già esposto nel ricorso e nelle memorie difensive a suo tempo presentate sia per ciò che riguarda l’eccezione di nullità delle delibera del Consiglio regionale dell’Ordine della Sardegna, per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del segretario, sia per quanto attiene ai “profili di colpa grave” richiamati dal

pg Valerio Cicalò e che andrebbero attribuiti, a suo dire, al capocronista Giglio e allo stesso direttore che hanno deciso di pubblicare la notizia.

Il ricorrente lamenta infine che non sia stato reso edotto degli atti dei procedimenti intentati dai rispettivi Ordini nei confronti di altri tre colleghi (La Stampa, La Repubblica e L'Unità) che hanno pubblicato la notizia del pensionato, aggiungendovi talvolta altri particolari del tutto inventati.

L'allungamento dei tempi nella definizione di tali procedimenti gli crea, a parere dell'incolpato, *“un danno evidente, non avendo avuto modo – sostiene – di assumere le indispensabili informazioni su quanto dichiarato dai colleghi per apprestare convenientemente gli atti difensivi”*.

Considerazioni

La vicenda su cui questo Consiglio è chiamato a decidere è tanto delicata quanto, per taluni aspetti, paradossale. È evidente che ci troviamo di fronte a un fatto inesistente, e quindi a una notizia infondata, la cui pubblicazione ha leso la credibilità del giornale in cui l'incolpato ha lavorato e della categoria a cui egli appartiene. La singolarità dell'episodio, in un momento di diffuso disagio economico e sociale per il Paese, ha richiamato l'attenzione di vari organi di stampa, tg e agenzie giornalistiche, che hanno dedicato a esso ampio spazio. Ne è nato un *caso nazionale di mala informazione*, di cui il ricorrente è chiamato oggi a rispondere.

Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente n. 47/09

V'è da dire innanzitutto che non può trovare accoglimento, a giudizio del Consiglio nazionale, parere peraltro suffragato dalle valutazioni fatte dal sostituto Procuratore generale Valerio Cicalò, l'eccezione di nullità sollevata dal Testa per la mancata sottoscrizione della delibera da parte del segretario, per le ragioni esposte dal magistrato, ma anche ed essenzialmente perché la copia originale dell'atto acquisita nel corso dell'istruttoria dal Consiglio nazionale risulta regolarmente controfirmata e autenticata dal presidente Filippo Maria Peretti e dal segretario Pietro Picciau.

Alessandro Testa, nel ricorso, fa appello alla propria buona fede, alla giovane età, alla limitata esperienza maturata, per giustificare l'accaduto, e chiama in causa il capocronista e il direttore del giornale, che non avrebbero esercitato un adeguato controllo sulla notizia ed appurato la sua fondatezza, prima della pubblicazione, decisa forse, a suo dire, con eccessiva tempestività, se non addirittura con troppa leggerezza.

Ci troviamo di fronte a un episodio indubbiamente grave, che viola l'articolo della legge ordinistica, per quanto riguarda *“l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e della promozione di un clima di fiducia tra la stampa e i lettori”*, nonché della Carta dei doveri, per quanto attiene all'obbligo del giornalista di *“verificare sempre le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e salvaguardare la verità sostanziale dei fatti”*.

Nel caso del Testa sono venuti meno questi principi basilari: afferma di aver parlato telefonicamente col titolare del negozio e la moglie, ma entrambi sono

risultati irraggiungibili, se non inesistenti. Fornisce al collega, incaricato di fare un ritorno sulla notizia, il numero di cellulare di altra persona. Il negozio indicato risulta svanito nel nulla (non si riesce a individuarlo) e la foto pubblicata è di tutt'altro esercizio, addirittura proviene da altro capo della Penisola. Le argomentazioni addotte dall'incolpato risultano poco convincenti e presentano molti punti oscuri. Diversi i quesiti che rimangono senza risposta. A cominciare da quelli se effettivamente il Testa ha ricevuto la telefonata al centro della vicenda, della reale identità degli interlocutori, del motivo per cui non ha parlato o quantomeno tentato un approccio con il pensionato protagonista della storia, e non ha cercato, infine, riscontri tra gli abitanti di Is Mirrionis sia dell'esistenza o meno in loco del Fenudu e della moglie, sia della presenza nel quartiere dell'attività commerciale e sia dell'eventuale conoscenza dell'anziano concittadino al centro dell'episodio.

Se la giovane età del ricorrente può essere addotta come scusante (e non lo è), se la buona fede ha giocato un brutto tiro al Testa (e se ne dubita), se la poca esperienza chiamata in causa potrebbe in qualche modo costituire giustificazione per quanto verificatosi (e anche qui si nutrono riserve), resta il fatto, incontestabile, prescindendo anche da ipotetiche "colpe" attribuite dal Testa al capocronista e al direttore dell'Unione Sarda e dal tentativo di coinvolgimento in qualche modo, nell'accaduto, del fotografo del giornale, che le responsabilità dell'incolpato sono evidenti, soprattutto per quanto riguarda la verifica delle fonti, la fondatezza di quanto ha scritto, la superficialità e inconsistenza dei suoi elementi di prova.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato presentata dall'interessato in data 13.6.2009, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso di Alessandro Testa. Così deciso in Roma il 16.6.2009.

5-23 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati n. 88/09

Il fatto

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia acquisisce copie de Il Giornale del 18- 19- 20 giugno 2006 sul quale, a firma di Massimo Malpica ed Enrico Sarzanini e MMO vengono pubblicate intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Potenza, riguardanti Salvatore Sottile e dalle quali emergono rapporti intimi con due soubrette della Rai (MM e EG), di EG viene pubblicata anche la foto.

La vicenda è nota e riguarda le prestazioni sessuali richieste a soubrette o aspiranti tali in cambio di sostegno per essere presenti in trasmissioni televisive. Nel fascicolo esiste una particolareggiata citazione delle intercettazioni. Il 20 giugno il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare in riferimento al dovere di rispettare "la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza" come dettato dalla Carta dei doveri con una serie di contestazioni che si intendono richiamate.

Il Consiglio delibera di segnalare all'Or-

dine del Lazio, per competenza territoriale, gli articoli per le parti a firma di Massimo Malpica ed Enrico Sarzanini.

Il 18 settembre 2006 Belpietro, assistito dall'avv. Salvatore Lo Giudice, viene ascoltato dal Consiglio. Belpietro si difende affermando che il giudizio sulla pertinenza delle intercettazioni che riguardano le soubrette è stato dato dal magistrato che ha inserito le intercettazioni stesse nell'ordinanza di custodia cautelare. Ricorda alcuni casi precedenti e, in particolare, quello di XY nell'ambito di un'inchiesta che riguardava le attività di Pacini Battaglia. Nel caso specifico, il reato contestato a Sottile era di concussione sessuale e, quindi, le intercettazioni relative al capo di imputazione erano pertinenti alla cronaca della vicenda.

La difesa Belpietro sostiene che i limiti debbono essere "essenzialità e connessione", limiti che nel caso specifico sono stati rispettati. Belpietro contesta più volte, con calore (anche in relazione alle ripetute interruzioni) il presidente dell'OdgL. Gli chiede se non sia stata lesa anche "la dignità di Sottile" e davanti alla risposta: "Su Sottile (i giornali) pubblichino tutto" gli chiede perché mai nel caso di altro imputato, Gatti, gli sia stato contestato di aver leso la dignità dell'imputato pubblicandone la foto con le manette ai polsi.

L'audizione è particolarmente vivace. Belpietro, ancora, contesta al Presiden-

Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati n. 88/09

te dell'Ordine di non intervenire quando alcuni giornali, pubblicati in Lombardia, riportano le foto di baci "carpiti" (e altro) tra persone dello spettacolo e terzi estranei a quel mondo.

Nella delibera impugnata il Consiglio ritiene che il direttore avrebbe ben potuto disporre "l'oscuramento dei nomi e delle foto" delle soubrette; precisa che "la delibera di archiviazione adottata da un Consiglio (quello del Lazio) non può produrre certamente alcun effetto di giudicato" e, quindi, l'OdgL può pronunciarsi nei confronti dell'incolpato anche se è stata decisa la non responsabilità dell'articolaista. Peraltro, il direttore risponde anche dei titoli, oltre che degli articoli.

Il Consiglio afferma che "il riconoscimento del diritto-dovere di cronaca non può comportare il sacrificio del principio, costituzionalmente tutelato, del rispetto della reputazione e della dignità della persona umana. In conclusione, il Consiglio ritiene che le intercettazioni legali si possono pubblicare, ma non gli insulti e le offese contenute all'interno delle intercettazioni stesse" e per questo commina all'incolpato la sanzione della censura.

Il ricorso

La difesa ritiene contraddittoria la delibera perché nella prima parte fa riferimento al contenuto degli articoli e nella seconda solo al fatto che il direttore avrebbe dovuto "oscurare" i nomi delle interessate. La sanzione viene comminata perché è lecito pubblicare le intercettazioni, ma non "gli insulti e le offese contenuti" nelle stesse. Ne deriva che Belpietro non viene sanzionato per le foto, per i titoli, per i nomi, ma per il contenuto di articoli che l'Ordine del Lazio ha ritenuto conformi a principi

deontologici. Il provvedimento impugnato è quindi contraddittorio e viola il diritto di difesa perché è stato contestato di aver consentito la pubblicazione dei nomi delle soubrette e viene comminata la sanzione della censura per le “*offese e insulti*” contenuti nelle conversazioni intercettate.

La difesa Belpietro ricorda che la Cassazione (Sez. Un. 27.11.1999 n.318) ha giudicato “*lecita e autorizzata, qualora sia necessaria per la redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere giurisdizionale*”, l’eventuale lesione dei diritti del terzo. Nel caso specifico il magistrato ha valutato necessario inserire quei dati perfino nell’ordine di custodia cautelare in base ad una valutazione di essenzialità. Ad abundantiam, la specificità del reato contestato, concussione sessuale, era attinente al comportamento sessuale dell’indagato.

La difesa obietta, infine, che non viene fornita alcuna motivazione per il tipo di sanzione comminata, la censura, invece di una inferiore. In conclusione, la difesa chiede di annullare la sanzione o di comminare quella più lieve dell’avvertimento.

Il parere del p.g.

Il Procuratore generale chiede di accogliere il ricorso. Afferma, nel suo argomentato parere, che “*si sarebbe dovuta escludere la violazione deontologica... che non pare prospettabile per omesso controllo... una volta che l’accusa deontologica nei confronti del giornalista autore del medesimo articolo venga ritenuta insussistente o, come nel caso di specie, non venga neppure ritenuta formulabile*”.

Per quanto concerne i titoli e le fotografie a corredo, il P.G. afferma che “*non è ravvisabile una autonoma portata lesiva*”.

Considerazioni

Nella delibera si cita la decisione dell’Ordine del Lazio, che – esaminate le posizioni – “*ha ritenuto di non dovere procedere perché le conversazioni telefoniche, anche se private, costituiscono uno degli elementi fondamentali per l’accertamento della verità su un caso che ha un evidente interesse pubblico*”.

Il CNOG conviene con una doglianza della difesa di Belpietro, secondo la quale la contestazione riguardava la pubblicazione

dei nomi delle soubrette e la sanzione viene comminata per “*gli insulti e le offese*” contenute nelle intercettazioni che, invece, quando sono “*legali si possono pubblicare*”. Può apparire un sottile distinguo, ma si tratta di una evidente e non marginale difformità tra contestazione e motivazione della delibera con una conseguente

Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati n. 88/09

violazione del diritto di difesa.

Entrando nel merito, si ritiene comunque di convenire con le conclusioni del Procuratore generale.

Le intercettazioni in questione sono state effettuate nel rispetto della legge. Il magistrato ne ha disposto l’inserimento negli ordini di custodia cautelare, ritenendo che anche i nomi delle persone non arrestate fossero essenziali per mettere a fuoco la vicenda e, nello specifico, la natura del reato contestato.

Le stesse protagoniste – senza con questo esprimere giudizio alcuno – non si

sono sottratte, indignate o preoccupate, alle attenzioni della stampa, ma si sono offerte alla stessa nell'immediato e in tempi successivi.

Il riscontro oggettivo dell'esistenza del reato poteva emergere agli occhi dell'opinione pubblica solo con la possibilità di fare un riscontro tra le affermazioni contenute nelle intercettazioni e quel che si verificava in Tv. Questo riscontro non era possibile senza la pubblicazione di quei nomi e verosimilmente il non riportarli avrebbe potuto alimentare – quanto meno nell'opinione pubblica che ha fiducia nell'operato della magistratura – un ingiusto quanto infondato sospetto su tante soubrette assolutamente estranee alla vicenda.

I titoli non appaiono in alcun modo, come sottolinea lo stesso P.G., tali da avere “una autonoma portata lesiva”.

Quanto alle foto, sulle quali la Procura esprime lo stesso giudizio, vale sottolineare che si tratta di normali fotografie che ritraggono le interessate in pose e atteggiamenti sicuramente più normali di quelle che abitualmente vengono riportate su molte riviste che vivono di gossip, senza che si ipotizzi a loro carico, se non raramente, alcuna violazione deontologica. Cosa che accade, verosimilmente, anche perché c'è la consapevolezza negli addetti al settore che in molti casi non si tratti di scoop fotografici ma di messe in scena pubblicitarie.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il Consigliere relatore, sentito l'avvocato Salvatore Lo Giudice, legale del ricorrente, a scrutinio segreto, decide di accogliere il ricorso del sig. Maurizio Belpietro.

Così deciso in Roma il 22.9.2009.

5-24 Elettorali. Quando si procede al riconteggio delle schede – n. 27/09

Il giornalista professionista Francesco Abruzzo, con reclamo presentato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, chiede l'annullamento:

“a) della proclamazione degli eletti al Consiglio regionale professionisti dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia di cui al verbale in data 22 maggio 2008 a firma del consigliere segretario dell'Ordine nazionale, Enzo Iacopino, e dei consiglieri nazionali Cosimo Bruno, Beppe Errani e Franco Po;

b) del verbale redatto nella giornata del 22 maggio 2008 a firma del consigliere segretario dell'ordine nazionale, Enzo Iacopino, e dei consiglieri nazionali Cosimo Bruno, Beppe Errani e Franco Po;

c) delle operazioni di riconteggio (avvenute in Milano il 22 maggio 2008) delle schede del ballottaggio 27/28 maggio 2007 relative alla elezione dei sei giornalisti professionisti membri del Consiglio dell'Ordine della Lombardia e dei loro risultati;

d) di ogni atto alle operazioni di riconteggio preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Quanto sopra limitatamente e per la parte in cui sono stati considerati come validi e utilmente dati, e conseguentemente scrutinati, i voti espressi nelle schede di votazione nella quali è stato indicato, nello spazio riservato alla elezione dei due revisori professionisti, un numero di preferenze superiore a quelle consentite, peraltro conteggiando come utili i voti espressi per i 6 candidati consiglieri professionisti regionali espressi nella stessa scheda in cui c'era lo spazio riservato alla scelta dei due revisori professionisti,

con espressa richiesta di riconteggio in particolare dei voti assegnati ai candidati Francesco Abruzzo e Maria Amelia Beltramini Boveri (detta Amelia Beltramini) previa esclusione dallo scrutinio e dal computo di tutte le schede nelle quali è stato espresso, nello spazio riservato alla elezione dei due revisori professionisti, un numero di preferenze superiore a quello consentito, siccome nulle e comunque riportanti voti nulli e in ogni caso inutilizzabili”.

Le elezioni si svolsero nel maggio 2007 e si conclusero con la proclamazione degli eletti, fra i quali Francesco Abruzzo. Avverso lo scrutinio presentavano ricorso, il 7.6.2007, Massimo A. Alberizzi e Maria Amelia Beltramini.

Con decisione n.30/2007, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, sentiti i ricorrenti deliberava:

- “1. di dichiarare riuniti i ricorsi data la loro connessione per materia;*
- 2. di accogliere i ricorsi per violazione dell’art. 13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica;*
- 3. di acquisire dal Consiglio regionale della Lombardia le schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti per un nuovo conteggio”.*

Il Comitato Esecutivo del CNOG, il 7 maggio 2008, *“ritenuta la necessità di procedere al riconteggio delle preferenze in questione, secondo modalità che assicurino pubblicità e trasparenza delle operazioni”* deliberava *“di affidare ad una Commissione di scrutinio... l’incarico di procedere al riconteggio delle preferenze delle schede di ballottaggio sopracitate, in seduta pubblica aperta agli elettori professionisti della Lombardia, da tenersi entro il Consiglio nazionale del 10 giugno prossimo venturo*

... Per le operazioni di scrutinio sono osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 115/1965 e saranno considerate nulle le schede espressive di un numero di preferenze superiore al numero dei Consiglieri da eleggere”.

Il 22 maggio 2008 la Commissione del CNOG incaricata del riconteggio procedeva nelle sue operazioni considerando valide le schede *“riportanti un numero di preferenze inferiore o pari al numero di candidati da eleggere”.*

Questo l’esito a seguito del riconteggio: *“Schede scrutinate n.1475; Schede bianche n.25; Schede nulle n.34 di cui dichiarate nulle per numero di preferenze superiori per numero di preferenze superiori al numero dei candidati da eleggere n.28”.*

Questa la graduatoria emersa a termini di voti: *“Letizia Gonzales 735, Paolo Pirovano 713, Alberto Comuzzi 669, Laura Mulassano 653, Mario Consani 644, Amelia Beltramini 627 (eletti), Franco Abruzzo 623 (primo dei non eletti)...”.*

Il ricorrente Francesco Abruzzo, con il reclamo presentato il 26 maggio 2008, fa presente che la Commissione del CNOG, nello scrutinio del 22 maggio 2008, ha provveduto *“ad annullare 28 schede relative al Consiglio regionale fulminate dall’eccesso di preferenze, ma la stessa Commissione non ha provveduto a dichiarare nulle le schede che avevano, invece, soltanto un eccesso di preferenze relativamente al Collegio dei revisori dei Conti professionisti”.*

Secondo quanto sostiene Abruzzo la Commissione avrebbe dovuto dichiarare nulle anche le schede con un eccesso di preferenze nella casella destinata ad indicare i due soli revisori di Conti consentiti agli elettori. Ad avviso di Abruzzo

zo “*le ipotesi di nullità sono tassative*” e “*va predisposto un nuovo conteggio delle preferenze almeno per quanto riguarda le posizioni di Franco Abruzzo ed Amelia Beltramini*”.

Sostiene ancora Abruzzo che “*l’anomala compilazione delle schede riportanti un numero di preferenze superiori alle due consentite (per il Collegio dei revisori dei Conti professionisti) va, per giurisprudenza costante, intesa come segno e forma di indicazione destinata a far riconoscere il votante*”.

In diritto, il ricorrente richiama la sentenza 5251/2008 della sezione V civile del Tribunale di Milano – avente per oggetto la materia in esame – nella quale si afferma, tra l’altro, che “*l’apposizione di un numero di crocette superiore al numero massimo consentito (ed espressamente indicato sulla scheda elettorale) poteva costituire un elemento idoneo a consentire la riconoscibilità del voto (siccome atipico rispetto alle indicazioni di validità espresse sulla scheda). Appare, pertanto evidente che le schede così confezionate non possono che essere gravate da una valutazione di nullità*

ai sensi dell’art. 13 DPR 115/65, siccome idonee a consentire la riconoscibilità del voto, espressive di un numero di preferenze superiore al numero dei consiglieri da eleggere ed idonee a ricostruire la volontà dell’elettore in merito alla propria personale gerarchia di gradimento dei candidati”.

Amelia Beltramini, nelle sue controdeduzioni al reclamo di Francesco Abruzzo, sostiene che esso è inammissibile “per difetto di interesse” in quanto non

**Elettorali.
Quando
si procede
al riconteggio
delle schede
n. 27/09**

rientra nel suo diritto “contestare l’esito delle votazioni che hanno riguardato i componenti del Collegio dei Revisori dei conti” e che il ricorso stesso “è comunque e in ogni caso palesemente tardivo” con ciò richiamandosi all’art. 8, comma 1, della legge 3.2.1963 n. 69 nel quale si afferma: “Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione”. Sottolinea inoltre che l’art. 59, comma 2, DPR 115/65, aggiunge che “I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori”.

La Beltramini ricorda, tra l’altro, che “*in nessun passaggio del reclamo a suo tempo proposto dalla scrivente e in nessun capo della decisione del C.N.O.G. si sono poste in discussione le schede che avevano soltanto un eccesso di preferenze relativamente al Collegio dei Revisori dei conti professionisti di cui oggi invece Franco Abruzzo discute*”.

Oltre a ribadire che il reclamo di Abruzzo è da dichiarare “inammissibile e/o irricevibile”, Amelia Beltramini affronta nelle sue controdeduzioni l’argomento secondo cui le preferenze eccedenti comportano segno di riconoscimento. L’unicità della scheda, ad avviso della Beltramini, per eleggere sia il Consiglio regionale professionisti dell’Ordine sia il Collegio dei revisori dei conti professionisti, “*costituisce un tipico atto plurimo, cioè l’atto di un unico agente nel quale, sotto un’unica forma, sono compresi atti di contenuto identico ma aventi diverso oggetto ovvero l’unificazione formale, in un sol contesto, di più atti speciali riguardanti quindi cose, attività o rapporti singolarmente determinati, che per l’effetto non seguono tutti la sorte che eventualmente può toccare a uno di essi. La scheda in questione, pur formalmente unica, era dunque*

scindibile in due diversi rapporti, oggetto di attività elettorali fra di loro indipendenti. La declaratoria di nullità invocata da Franco Abruzzo ha colpito l'elezione dei Consiglieri regionali, non certo la scheda intesa come documento materiale. Franco Abruzzo confonde il contenuto (rectius: i contenuti) del documento con il foglio cartaceo sul quale lo stesso è redatto”.

Richiesto di un parere, prima che la Beltramini inoltrasse al CNOG le sue controdeduzioni, lo studio legale Garancini così si pronuncia in ordine al reclamo elettorale di Franco Abruzzo:

“... tutte le schede recanti un numero di preferenze maggiori rispetto a quelle consentite avrebbero dovuto essere considerate nulle. Ciò a maggior ragione tenuto conto della circostanza che la scheda fornita all'elettore era unica e predisposta al fine di consentire l'espressione della preferenza tanto per l'elezione dei consiglieri regionali professionisti, quanto per l'elezione dei revisori dei conti; l'apposizione di un numero di preferenze superiori al consentito, fosse essa risultata con riferimento ai soli nominativi dei consiglieri o fosse risultata con riferimento alla elezione dei soli revisori, avrebbe dovuto inevitabilmente comportare la nullità di tutta la scheda. Ciò che lamenta il reclamante è, dunque, l'avvenuto conteggio ai fini del computo delle preferenze anche di quelle schede che – seppur recanti un numero di preferenze regolare nell'ambito della votazione dei consiglieri regionali – recavano invece un numero irregolare di preferenze per la votazione dei revisori, in quanto superiore al consentito.

“Gli elementi dottrinali e giurisprudenziali richiamati da Franco Abruzzo inducono a dover accogliere il reclamo

senza particolari riserve: le doglianze del reclamante poggiano proprio sull'espressione e sull'applicazione di quelle stesse regole e di quegli stessi principi che tanto il Consiglio Regionale, quanto principalmente codesto Consiglio Nazionale, hanno posto a

**Elettorali.
Quando
si procede
al riconteggio
delle schede
n. 27/09**

fondamento della richiesta di rigetto dei ricorsi indicati in epigrafe promossi da Franco Abruzzo e Marco Volpati in sede giurisdizionale: richiesta che, con le citate sentenze 5251/2008 e 5225/2008 del Tribunale di Milano, è stata integralmente accolta, sviluppando proprio quegli argomenti che, ora, lo stesso Franco Abruzzo utilizza, dopo averli apertamente contrastati in giudizio. Ma tant'è.

“In particolare, l'apposizione di un numero di preferenze superiore al consentito (non interessa riguardasse i consiglieri o i revisori, stante l'unicità della scheda) è elemento idoneo a costituire 'riconoscimento', oltre che tale da impedire la ricostruzione certa della reale volontà dell'elettore.”.

Così conclude, poi, lo studio Garancini: *“Ciò detto, pare opportuno – anche in via di autotutela decisoria, senza attendere le procedure giustiziali – procedere tempestivamente al riconteggio delle schede, escludendo anche quelle che presentano l'espressione di un numero di preferenze maggiore rispetto a quelle consentite anche se espresse solo con riferimento all'elezione dei revisori dei conti”.*

A parere del Consiglio Nazionale va, preliminarmente, evidenziato che dal verbale di scrutinio delle elezioni svol-

tesi in Lombardia nel maggio 2007 non si evince assolutamente nulla, per quel che concerne la votazione di ballottaggio, sui motivi di annullamento di schede elettorali, con riferimento ad un eccesso di preferenze sia per il Consiglio regionale, sia per il Collegio dei revisori.

**Elettorali.
Quando
si procede
al riconteggio
delle schede
n. 27/09**

Non si può quindi avere contezza del *modus operandi* adottato dall'Ufficio-seggio elettorale per l'anzidetto scrutinio dei voti attribuiti ai singoli candidati e per il Consiglio e per il Collegio. Quanto sopra non dà alcuna possibilità di riscontri anche a posteriori sul *modus operandi* e sul modo di procedere nello scrutinio da parte del seggio elettorale.

Se è vero come è vero – come rileva anche Franco Abruzzo nel suo reclamo – che la Commissione del CNOG preposta al riconteggio delle schede ha preso in considerazione soltanto quelle riportanti un numero di preferenze superiore al consentito per il Consiglio regionale (più di sei) provvedendo al loro annullamento, ciò ha fatto, per senso di prudenza al fine “di non incorrere in una censura collegata a una determinazione ‘ultra petita’, così come indicato dalla decisione n. 30/2007 del CNOG.

Qui torna utile richiamare il parere dello studio legale Garancini in materia di autotutela, in via decisoria, da parte del CNOG e riconsiderare la formulazione del punto 3 del P.Q.M., laddove si afferma “*di acquisire dal Consiglio regionale della Lombardia le schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti per un nuovo conteggio*”. Il punto in questione si ritiene di dover-

lo integrare anche con la dicitura ... “*schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e dei revisori dei conti professionisti entrambi compresi nella stessa scheda elettorale, al fine di poter provvedere ad un ulteriore riconteggio come chiesto dal ricorrente Francesco Abruzzo*”.

E, infatti, unica è la scheda per i consiglieri regionali e i revisori dei conti professionisti, al pari di quella per i consiglieri regionali pubblicisti e il revisore dei conti dello stesso elenco dell'albo, ma va rilevato che unico è anche lo scrutinio effettuato dal seggio con l'attribuzione delle preferenze ai diversi candidati, siano essi nel Consiglio, siano essi nel Collegio dei revisori.

Nulle andavano, quindi dichiarate tutte le schede nelle quali erano contenute, indifferentemente, più preferenze di quelle consentite sia per la elezione dei Consiglieri regionali, sia dei Revisori dei conti.

Il reclamo di Franco Abruzzo si appalesa fondato, anche perché per il nostro ordinamento giuridico, esso è normalmente concesso, in ogni tempo, quando necessita un riesame nel rito o nel merito di un provvedimento. E di fatto quando si riscontra la nullità di una procedura o di una decisione nel merito, la nullità opera *ab initio* e rende possibile qualunque riesame, affinché prevalga la giustizia a prescindere dai contrapposti interessi.

Anche le proclamazioni in materia elettorale non rappresentano un fatto compiuto e inappellabile se non nei termini previsti da leggi e regolamenti. E, infatti, l'art. 59 del D.P.R. n. 115/65, come modificato dall'art. 14, DPR 3 maggio 1972 n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio

1972, n. 138), al suo terzo comma così recita: *“Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato”*.

Abruzzo, a seguito del ricorso elettorale di Amelia Beltramini sullo scrutinio delle elezioni del maggio 2007 in Lombardia, si trovava nella posizione giuridica di controinteressato e in tale veste aveva chiesto il rigetto del reclamo elettorale sulle preferenze che erano state espresse per il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti professionisti. Il CNOG ha, però, ritenuto fondato il ricorso della Beltramini, la quale chiedeva soltanto il riconteggio delle preferenze espresse dagli elettori per il Consiglio regionale, senza nulla avanzare in merito alle preferenze che erano state espresse per i candidati al Collegio dei revisori.

La domanda, così come proposta dalla Beltramini nel suo ricorso del 6.6.2007, pur avendo trovato accoglimento da parte del CNOG, non può essere considerata decisoria a seguito di un riconteggio che non abbia tenuto conto di tutte le norme contenute nella legge e nel regolamento di esecuzione.

Da qui, per motivi di giustizia, che riguardano il rito e il merito, si rende necessario procedere ad un nuovo riconteggio delle schede elettorali della Lombardia, secondo le indicazioni contenute nel parere dello studio legale Garancini che, in questa decisione si intende riportato per intero.

Dato atto che non partecipano al dibattito i consiglieri eletti in Lombardia e risultati presenti all’inizio della seduta

(Acquaviva, Albanese, Ambrosi, Baiquini, Benati, Bollani, Celotti, Collio, Di Gregorio, Felappi, Incardona, Jesurum, Morabito, Natoli, Paffumi, Quaglino, Roncalli, Saggese, Spatola, Urbano, Vigevano e Volpati),

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato presentata dal ricorrente in data 3.12.2008, preso atto che Amelia Beltramini, pur messa a conoscenza della trattazione del ricorso che la vedeva controinteressata, non si è presentata né ha fatto pervenire alcuna comunicazione, decide:

di accogliere, anche in forma di autotutela, il reclamo di Franco Abruzzo di cui in premessa;
di dare corso ad un nuovo riconteggio delle schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e, attesa la loro unicità, di procedere all’annullamento – in applicazione dell’art.13, secondo comma, del DPR 115/65 – delle schede riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.

Così deciso in Roma il 31.3.2009.

5-25 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato - n. 84/09

Il giornalista pubblicista Pasquale Baranca ricorre avverso delibere assunte dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia nelle sedute del 26 gennaio 2009 e del 23-24 aprile 2009, con

le quali gli è stata inflitta la sanzione della radiazione.

omissis

Nel suo ricorso, il Barranca ha eccepito la nullità dei due atti per i seguenti motivi:

a) il Presidente Nicastro avrebbe dovuto astenersi o comunque il Consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto accogliere l'istanza di ricusazione dello stesso per i motivi indicati nell'atto di ricusazione da lui sottoscritto;

b) nullità della contestazione di cui al capo a) per mancata comunicazione del verbale del Consiglio in cui si era deliberata l'incolpazione;

c) nullità della seduta del 30 giugno-1 luglio 2008 (verbale n.570) per illegittima composizione del Consiglio e conseguente nullità delle deliberazioni in essa assunte e dell'intero procedimento;

d) nullità nell'istruzione del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

e) nullità della deliberazione per violazione della decisione e del principio dell'immutabilità del giudice per la differente composizione dell'organo al momento della decisione e al momento in cui l'incolpato è stato sentito.

Nullità della deliberazione per violazione del principio di continuità per avere il Consiglio svolto il procedimento in luoghi diversi.

Inoltre, il Barranca osserva che il Consiglio avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione per l'addebito di cui al capo b).

**È nulla
la seduta
del Consiglio
regionale
presieduta
da soggetto
non abilitato
n. 84/09**

Considerazioni

Tra i motivi di nullità addotti dal ricorrente, ad un primo sommario esame, appare fondato, in particolar modo, quello di cui al punto c, relativo alla composizione del Consiglio.

Difatti, nel verbale della seduta del 30 giugno 2008, si legge tra l'altro: *"OMISSIS. Sono presenti il Presidente Franco Nicastro, il Vice Presidente Santo Gallo, il Segretario verbalizzante Nuccio Anselmo, i consiglieri Vittorio Corradino, Riccardo Arena, Concetto Mannisi, Giuseppe Lazzaro Danzuso, Leonardo Romeo... Prende quindi la parola il Presidente Nicastro, che informa il Consiglio che è pervenuta una missiva, inoltrata dagli Uffici in data 30 giugno 2008, al prot. N.537/08, a firma del collega Pasquale Barranca, come atto di "ricusazione formale" del Presidente Nicastro, in relazione al procedimento disciplinare... Il Presidente abbandona quindi la seduta e consegna la missiva al Segretario Anselmo. Il Vice Presidente Gallo e il consigliere Romeo, per la vicenda inerente il collega Pasquale Barranca, dichiarano di non voler più partecipare, nella loro qualità, a tutto ciò che riguarda gli esposti pervenuti all'Ordine da parte del collega Barranca e quindi decidono, in piena autonomia di abbandonare la seduta per tutto il tempo della trattazione del caso... Quindi Gallo e Romeo abbandonano la seduta.*

Assume la presidenza il Consigliere anziano CORRADINO".

Il Consiglio aggiorna la seduta al primo luglio e, come si legge nella parte conclusiva del verbale di tale seduta, con la stessa composizione con cui aveva concluso la seduta del 30 giugno (Corradino, Anselmo, Arena, Lazzaro Danzuso e Mannisi) rigetta l'istanza di ricusazio-

ne nei confronti di Nicastro e formalizza il capo di incolpazione b).

La doglianza del Barranca è riferita al fatto che le due sedute del Consiglio sono state presiedute da Vittorio Corradino e non da Giuseppe Lazzaro Danzuso, consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

In proposito si osserva che l'art.15 della legge n.69/63, al primo comma, stabilisce tra l'altro: *“Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'art.10...”*

L'art.10, al secondo e terzo comma, stabilisce che: *“Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il Presidente e il Vice presidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età”*.

Ebbene, il consigliere più anziano per iscrizione all'albo tra i consiglieri presenti nelle due sedute di cui innanzi, risulta essere il giornalista professionista Giuseppe Lazzaro Danzuso, iscritto all'Albo il 10.06.1987, mentre il consigliere Vittorio Corradino, che ha presieduto le due riunioni, risulta iscritto l'8 giugno 1988.

È fuor di dubbio quindi che la composizione del collegio, nel suo vertice, risulta viziata da una palese violazione di legge.

Né potrebbe valere l'osservazione che si tratti di un fatto puramente formale perché la disposizione di legge non am-

mette deroghe quando prescrive categoricamente che “ne fa le veci il membro più anziano per l'iscrizione nell'albo.”

È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato n. 84/09

A parte il fatto che la legge attribuisce al Presidente poteri maggiori di quelli dei singoli consiglieri (si pensi all'ultima parte del primo comma dell'art.23 della legge professionale ove si

sancisce che *“nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente”*), va osservato che nelle due adunanze del 30 giugno e 1 luglio 2008, presiedute da un consigliere non abilitato, sono stati adottati due provvedimenti che hanno poi avuto un effetto determinante nel prosieguo e nella decisione finale: diniego della richiesta di ricusazione del Presidente Nicastro, che ha potuto così riprendere le sue funzioni; formalizzazione del capo di incolpazione b) che, assieme al capo a) ha poi determinato la duplice sanzione della radiazione.

Il vizio procedurale dedotto dal ricorrente e riconosciuto fondato per quanto riguarda la presidenza delle sedute del 30 giugno e 1 luglio 2008 assorbe le altre eccezioni sollevate che, pur apparendo, alcune, fondate, necessiterebbero di approfondimento nel merito.

In conseguenza, il Consiglio Nazionale deve assumere una decisione in base a quanto disposto dal secondo comma dell'art.42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia-G.U. n.172 del 26 luglio 2003) che così recita: *“In caso di vizi procedurali de-*

dotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al Presidente del Consiglio Nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio Nazionale decide se annullare la delibera o rinviare gli atti al Consiglio regionale o interregionale interessato perché apra un nuovo procedimento oppure se rinviarli alla Commissione istruttoria perché si pronunci sul merito”.

Il CNOG, delle tre opzioni possibili, ha scelto quella in base alla quale si incarica l'apposita Commissione di entrare nel merito del ricorso ed approntare la relativa relazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

di dichiarare nulle le deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia nelle sedute del 26 gennaio 2009 e 23-24 aprile 2009;

di rinviare gli atti in Commissione Ricorsi perché si pronunci nel merito, previa formalizzazione di contestazioni e quant'altro necessario ai fini della regolarità del procedimento.

Così deciso in Roma il 22.9.2009.

5-26 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato n. 131/09

La giornalista pubblicista Annalisa Guidotti propone ricorso avverso la decisione in data 14 maggio 2008 con cui il

Consiglio dell'Ordine del Lazio le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, nella seduta del 19 marzo 2008, a seguito di una lettera-esposto inviata dai signori Antonio Baldi, Angelo De Santis e Rita Sacconi, giornalisti pubblicisti, funzionari dell'INPS e dopo avere ascoltato in via informale l'interessata, aveva deciso di aprire procedimento disciplinare, ai sensi degli articoli 48 e 56 della legge 3 febbraio 1963, numero 69, a carico della giornalista pubblicista Annalisa Guidotti, contestandole: *«con riferimento alla Rassegna stampa da Lei curata in qualità di Responsabile dell'Ufficio Comunicazione dell'Inps, e nella quale vengono normalmente inseriti tutti gli articoli e le notizie che possono essere di interesse generale dell'Istituto e tutti quelli in cui viene citato l'Inps – di aver volutamente operato una sistematica esclusione dalla stessa degli articoli e delle agenzie di stampa riguardanti le vicende interne dell'Istituto, anche a carattere sindacale, nonché di quelli di critica al funzionamento e all'operato dell'Inps».*

Nella richiamata lettera di contestazione erano stati elencati gli articoli che sarebbero stati esclusi dalla rassegna della stampa realizzata quotidianamente dall'Inps.

La decisione di aprire il procedimento disciplinare era stata presa a seguito di una lettera datata 11 ottobre 2007, con cui il Comitato di redazione della Direzione Generale dell'Inps prospettava una situazione riguardante il comporta-

mento della responsabile dell'ufficio Comunicazione dell'Istituto, Annalista Guidotti.

«L'esame della documentazione in possesso, quella esibita unitamente all'esposto e la successiva inviata, e l'audizione dei diretti interessati (BALDI, DE SANTIS, GUIDOTTI e SACCONI) – si legge nel provvedimento dei primi giudici – ha portato a ritenere, a parte il non inserimento di alcune notizie nella Rassegna della stampa quotidiana, **che non doveva omettersi di considerare un altro aspetto non di secondaria importanza: due membri del Comitato di redazione (BALDI e SACCONI), a seguito dell'affidamento del periodico Sistema Previdenza alle competenze di un altro ufficio, erano stati anch'essi trasferiti al medesimo ufficio; e che la GUIDOTTI avrebbe esercitato un indebito potere di censura o criterio di selezione), non facendo inserire nella Rassegna stampa la indicata notizia e con essa l'informazione che il BALDI e la SACCONI erano stati destinati alla Direzione centrale Studi e ricerche per continuare a svolgere le medesime mansioni assolute nell'altro ufficio, dove era appunto collocata la rivista in parola.**

Era ancora emerso – prosegue la decisione dell'Ordine del Lazio – *che il BALDI, redattore, e la SACCONI, redattore capo, sarebbero stati trasferiti senza una apparente motivazione; che la rivista – Sistema Previdenza – pur essendo stata collocata fuori della competenza dell'Area della Comunicazione e relazioni esterne aveva mantenuto nella funzione di direttore responsabile la stessa GUIDOTTI e la rivista sarebbe successivamente decaduta a seguito di quanto dispone la legge 8 febbraio 1948, numero 47. Non è stata più pub-*

blicata. La SACCONI non ha mancato di sottolineare di aver subito un depauperamento della sua professionalità in quanto lei era la responsabile della Rassegna Medicina Legale e Previdenziale e della pubblicazione Atti Ufficiali».

Nel provvedimento impugnato si legge ancora:

«Il Consiglio, a seguito di quanto è emerso nel corso della fase istruttoria e durante la duplice audizione della GUIDOTTI, ha ritenuto fondamentale ... approfondire ed esprimersi su tre punti, che considera essenziali per il giudizio finale:

1) se la Rassegna della stampa sia da equiparare ad una testata e di conseguenza riconoscere al "rassegnatore giornalista" quanto stabiliscono i Principi della Carta dei doveri del 1993, nella parte dove si afferma che il giornalista è il responsabile della corretta informazione e una tale responsabilità non è subordinata "ad interessi di altri e in particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato;

2) se la GUIDOTTI abbia effettivamente esercitato un potere di censura nell'applicazione del quadro di riferimento fissato dalla Direzione generale dell'Inps, sulla maniera come deve essere realizzata la rassegna della stampa quotidiana, o sia invece venuta meno al principio della solidarietà e colleganza, che lega tutti gli iscritti all'albo professionale;

3) se infine i membri del CDR, impiegati pubblici, siano soggetti autonomi rispetto alla gerarchia e abbiano il diritto di esprimere valutazioni sulle scelte operative dell'alta dirigenza pubblica e nella difesa dei loro diritti ed opinioni possano farsi sostenere da soggetti interni ed esterni (sindacato dei giornali-

sti, sindacato interno, parlamentari) in quanto le suddette scelte operative potrebbero tradursi in una loro dequalificazione».

Sul primo punto l'organo giudicante è giunto alla conclusione che la Guidotti, come espressione dirigenziale di vertice di un ente pubblico, direttamente o indirettamente ha impartito le dovute direttive affinché la Rassegna fosse realizzata rispettando le indicazioni fornite sia dal Presidente che dal Direttore Generale in quanto *“Il dirigente di vertice di una unità organica è un tramite esecutivo-volitivo”*.

Pertanto, a parere dei primi giudici, *l'appunto mosso dal BALDI, DE SANTIS e Saccone di operare una sistematica censura è opinabile. Se non altro perché, come ha sottolineato e documentato la difesa, parte delle notizie “censurate” sono state successivamente inserite nella Rassegna. Nello stesso tempo non può essere disconosciuto alla dirigenza di un ente pubblico un potere discrezionale, che peraltro hanno anche i direttori dei giornali e la scala gerarchica redazionale ...*

«L'avviso del Consiglio sul secondo punto non è stato possibile acquisire prove, ma solo elementi che potrebbero convalidare le ipotesi del CDR.

Materialmente era il dott. Riccardo BOSCARINO, dirigente e quindi superiore di grado al DE SANTIS, a stabilire quali dovessero essere i contenuti della Rassegna. Non può omettere di ricordare a se stesso che nella Pubblica amministrazione il principio gerarchico sussiste e le argomentazioni sostenu-

**Nulla
la sanzione
quando il fatto
non è
contestato
n. 131/09**

te dai tre denunciati e dalla GUIDOTTI si elidono tra loro...».

Sul terzo punto, *«il clamore della vicenda Inps e del suo Comitato di Redazione portato anche all'attenzione del Parlamento e oggetto di un appello di solidarietà, rientra nella sfera di valutazione e dei regolamenti dell'Inps, nonché della magistratura».*

Il Consiglio ha ritenuto però che *«Quanto è stato premesso non vuole significare che la signora Annalisa GUIDOTTI sia immune da valutazioni censorie. Il suo atteggiamento nei confronti dei suoi tre citati dipendenti è da considerare innanzitutto asettico, distaccato, privo di qualsiasi manifestazione di solidarietà, di comprensione per il lavoro svolto. Essendo un dirigente di vertice aveva un suo potere di proposizione, pur essendo vero che gli avanzamenti di status, o i riconoscimenti di benefici previsti da leggi e regolamenti, siano di competenza dell'Amministrazione».*

Il Consiglio del Lazio rammenta che c'è il principio della solidarietà che tutti gli iscritti hanno l'obbligo di rispettare e ritiene che la Guidotti sia venuta meno a questo principio *«nel momento stesso in cui il BALDI, il DE SANTIS e la SACCONI hanno dovuto adire il giudice ordinario per farsi riconoscere il diritto di essere iscritti alla gestione previdenziale dell'Inpgi ... Parimenti era a sua diretta conoscenza che i tre erano iscritti all'albo e che lo stesso Istituto rimborsava loro la quota annua di iscrizione all'albo professionale.... Il venire meno al principio di solidarietà costituisce grave violazione di uno dei cardini della deontologia ed ha di conseguenza incrinato il rapporto di colleganza».*

Di qui la decisione, assunta a maggioranza, di infliggere la sanzione della censura.

Il ricorso

Nel suo ricorso Annalisa Guidotti, dopo aver riportato la contestazione formulata e richiamato i motivi di difesa proposti dinanzi al Consiglio del Lazio, rileva che «*Con il provvedimento impugnato, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha accertato l'infondatezza della contestazione che era stata preannunciata con raccomandata del 29 ottobre 2007, formalizzata con la raccomandata del 9 aprile 2008 e rispetto alla quale la dott.ssa Guidotti aveva svolto tutte le sue difese con la memoria del 14 maggio 2008. Pertanto, quella procedura avrebbe dovuto essere conclusa con l'archiviazione. Senonché, inopinatamente, il Consiglio ha ritenuto che "quanto è stato premesso – l'infondatezza della contestazione – non vuole significare che la signora Annalisa Guidotti sia immune da valutazioni censorie".* Ciò in quanto: "il suo atteggiamento nei confronti dei suoi tre citati dipendenti è da considerare innanzitutto asettico, distaccato, privo di qualsiasi manifestazione di solidarietà, comprensione per il lavoro svolto.... Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ritiene che sia venuta meno al principio della solidarietà ed in particolare questo è accaduto nel momento stesso in cui il Baldi e De Santis e la Saccone hanno dovuto adire il giudice ordinario per farsi riconoscere il diritto di essere iscritti alla gestione previdenziale dell'INPGI anziché a quella dell'INPS, diritto loro riconosciuto dai pareri espressi dall'INPDAP e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.... Il venir meno al principio di solidarietà costituisce grave violazione di uno dei

cardini della deontologia ed ha di conseguenza incrinato il rapporto di colleganza". Per tali ragioni, il Consiglio Regionale, anziché archiviare, ha comminato alla dott.ssa Guidotti la sanzione della censura».

Sulla base di quanto innanzi la ricorrente, tra i motivi del ricorso, pone al primo posto quello della **violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione e la sanzione.**

«*La dott.ssa Guidotti – rileva – era stata sottoposta a procedimento disciplinare esclusivamente per il fatto materiale di "aver volutamente operato una sistematica esclusione" (dalla Rassegna Stampa, di determinati) "articoli e delle agenzie di stampa, e per la conseguente pretesa "violazione al diritto-dovere di informare" sancito dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963, e dall'art 21 della Costituzione", ... Senonché, è stata poi sanzionata per un fatto materiale completamente diverso, costituito da un suo "atteggiamento" nei confronti dei tre esponenti,*

Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato n. 131/09

in altrettanto pretesa violazione del principio di solidarietà tra colleghi, sancito dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963.

La diversità di contenuto tra contestazione e provvedimento disciplinare è assoluta».

«*Tale decisione – osserva ancora la Guidotti – è palesemente illegittima per violazione dell'art. 56, secondo comma, della legge n. 69 del 1963, in base al quale "il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ri-*

cevuta di ritorno i fatti che gli vengano addebitati”, e in relazione ai quali il giornalista deve “essere sentito nelle sue discolpe”, con la conseguenza che la contestazione è limitata ai fatti indicati nella raccomandata di avvio del procedimento, e non può essere estesa ad altri e diversi fatti in quanto il principio in base al quale “nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio” comporta anche che nessuna sanzione può essere inflitta per fatti diversi da quelli per i quali l’incolpato è stato chiamato a difendersi».

Sempre in relazione ai vizi procedurali lamentati, la ricorrente, in via subordinata, eccepisce l’assoluta indeterminatezza degli addebiti sui quali è stata fondata la censura perché – osserva – «anche nel caso di addebito di comportamenti omissivi, è necessario individuare il comportamento attivo, che l’iscritto avrebbe avuto il dovere di tenere.

Ciò tanto più perché, a fronte di una situazione così articolata e complessa, le pretese violazioni deontologiche della dott.ssa Guidotti dovevano essere ben specificate, e dovevano essere ben distinti, nella valutazione dei suoi comportamenti, i doveri che aveva come giornalista da quelli che aveva come dirigente, doveva essere valutato se tali doveri erano tra loro convergenti o divergenti e a quale di essi dovesse essere data, in tal caso prevalenza».

Il parere del P.G.

Con provvedimento del 16.10.2008, il

**Nulla
la sanzione
quando il fatto
non è
contestato
n. 131/09**

Procuratore Generale ha formulato il seguente parere:

«Le censure mosse dalla professionista in oggetto non sembra possano essere condivise ad eccezione per i motivi di cui al ricorso proposto dalla difesa dell’interessata, motivi che questo Ufficio condivide integralmente. In particolare si evidenzia la conclamata lesione del diritto di difesa là dove non risulta che alla sig.ra GUIDOTTI siano mai stati contestati i fatti per i quali è stata poi condannata. Quanto poi al dovere di solidarietà (cui si è ritenuto che l’incolpata sia venuta meno), deve osservarsi come la decisione dell’Ordine del Lazio vede realizzata la sua violazione “nell’atteggiamento asettico, distaccato, privo di qualsiasi manifestazione di solidarietà, di comprensione per il lavoro svolto” che la sig.ra GUIDOTTI avrebbe posto in essere.. Siffatto lessico, dal contenuto quanto mai vago, non si presta a riempire “adeguatamente” il concetto di solidarietà quale deve atteggiarsi per attingere rilevanza disciplinare. È infatti del tutto evidente che il termine “solidarietà” ha vastissima portata sì da ricomprendere anche comportamenti che, pur socialmente riprovevoli, debbono tuttavia essere ritenuti disciplinarmente irrilevanti (si pensi ad es. alla mancata formulazione di felicitazioni per la nascita di un figlio ovvero alla indifferenza rispetto a forti necessità economiche derivanti da malattia). Di più: la “solidarietà” può anche connotarsi negativamente allorché si nutra di mero corporativismo. Neppure può pretendersi che sussista un obbligo di solidarietà a fronte di iniziative (prese da uno o più colleghi) implicanti delicati (e opinabili) giudizi circa la loro opportunità.

Occorre dunque – a parere di questo Ufficio — una puntuale specificazione

dei fatti che si sostiene abbiano violato la dovuta solidarietà, per consentire al giudicante di comprendere se si è o meno nel campo dell'illecito disciplinare, il quale sembrerebbe dover conseguire alla vulnerazione del bene giuridico protetto: non dunque ogni caduta di solidarietà, ma solo quelle che – direttamente e di per sé — impediscano la (dovuta) collaborazione tra colleghi (ai fini ovviamente del corretto esercizio della professione).

Nel caso di specie non solo non è stata preventivamente formulata una puntuale accusa in merito, ma l'accusa non è data poter essere desunta (sia pure tardivamente e in modo irrimediabilmente irrituale) neppure retroattivamente».

Considerazioni

Il ricorso della Guidotti si fonda su due motivi:

- 1) la mancata correlazione tra accusa contestata e provvedimento conclusivo;*
- 2) la infondatezza di tutte le accuse mosse e la insussistenza di violazioni deontologiche.*

Senza entrare nel merito del ricorso, ovvero nel secondo motivo, è da rilevare che lo stesso è fondato quanto alla mancata correlazione tra accusa contestata e provvedimento conclusivo e va, pertanto, accolto.

Con riferimento a quanto formalmente contestato con raccomandata del 19 marzo 2008, difatti, è la stessa impugnata delibera a sancire, come sopra riportato, che *“l'appunto mossole (alla Guidotti) dal Baldi, De Santis e Saccone di operare una sistematica censura è opinabile”* ed ancora *“che nella Pubblica amministrazione il principio gerarchico sussiste e le argomentazioni sostenute dai tre denunciati e dalla Guidotti si elidono tra loro...”*.

A fronte di questo mancato riscontro alle contestazioni mosse, il Consiglio, però, ha individuato un terzo capo d'accusa emerso nel corso dell'istruttoria, ovvero la mancata realizzazione dello spirito di solidarietà che la legge impone nei rapporti tra iscritti.

Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato n. 131/09

Ebbene, ammesso e non concesso che ciò sia realmente avvenuto, è fuor di dubbio che questo specifico capo d'accusa non fa parte del capo d'inculpazione. Sul punto si richiamano le eccezioni formulate dalla Guidotti nel suo ricorso ed i puntuali richiami del Procuratore Generale.

Il Consiglio Nazionale, in relazione al punto tecnico della eccepita nullità della impugnata delibera, ha deciso di ritenere fondata la eccezione avanzata dalla difesa.

Difatti, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito in via generale dall'art.112 del c.p.c. trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare dinanzi ai Consigli regionali e nazionale: ne segue che una decisione del Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del giornalista non contenuto nel capo di inculpazione comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto di difesa, attengono all'essenza del giudizio disciplinare. Ciò perché quel che ha rilevanza ai fini della contestazione formulata col capo di inculpazione è la compiuta enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati.

La necessaria correlazione fra accusa e decisione sanzionatoria rende, quindi,

superflua ogni ulteriore considerazione, ed impedisce l'esame di merito della decisione impugnata, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale e con riferimento anche ai principi riaffermati dalla Corte di Cassazione –Sezioni Unite, con la sentenza n. 2197 del 4 febbraio 2005, in base alla quale si ritiene violato il principio del contraddittorio, quando il Consiglio dell'Ordine pone a base della decisione un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella contestata.

In base a quanto disposto dall'art.42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia-G.U. n.172 del 26 luglio 2003), il Consiglio Nazionale *“in caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili ... decide se annullare la delibera o rinviare gli atti al Consiglio regionale o interregionale interessato perché apra un nuovo procedimento oppure se rinviarli alla Commissione istruttoria perché si pronunci sul merito”*.

Delle tre opzioni possibili, il CNOG ha scelto quella in base alla quale si incarica l'apposita Commissione di entrare nel merito del ricorso e approntare la relativa relazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Annalisa Guidotti e, per l'effetto, di rinviare gli atti in Commissione perché il ricor-

so venga istruito nel merito.
Così deciso in Positano il 16.10.2009.

5-27 Cessata materia del contendere – n. 122/09

Il sig. Antonio Maria Baggio presenta ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti avverso la delibera di cancellazione dall'elenco pubblicisti adottata dal Consiglio dell'Ordine del Lazio in data 13.2.2009 per *assenza dei compensi dovuti per legge*.

La delibera di cancellazione porta la data del 13.2.2009 con notifica il 17.3.2009. Il sig. Baggio presenta ricorso direttamente al Consiglio Nazionale il 6.4.2009, ma essendo il ricorso irri- tuale (mancati versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Cnog e all'Ordine regionale), il Consiglio stesso lo invita a regolarizzare la pratica.

Nelle more del deposito del ricorso previsto dalla legge presso il Consiglio del Lazio, lo stesso Ordine ha deliberato, in via di autotutela, in data 20.4.2009 di annullare la cancellazione del sig. Antonio Maria Baggio, confermando la sua iscrizione nell'elenco pubblicisti senza soluzione di continuità.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di archiviare il ricorso del sig. Antonio Maria Baggio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Positano il 16.10.2009.

**6.APPENDICE
(CONTENUTA NEL CD-ROM)**

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

SOMMARIO:

A - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1. Esimenti al reato di diffamazione a mezzo stampa

1.1. Diritto di cronaca: limiti

1.1.1. Verità

1.1.2. Interesse pubblico

1.2. Diritto di critica

1.3. Diritto di satira

2. Diffamazione a mezzo stampa: casistica

3. Responsabilità per omesso controllo

B - LAVORO GIORNALISTICO

C - UFFICI STAMPA

A) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1. ESIMENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1.1 DIRITTO DI CRONACA: LIMITI

Limiti del diritto di cronaca - differenze rispetto al diritto di critica - possibilità che sussistano entrambi

Verità dei fatti, interesse pubblico, continenza sono i parametri in base ai quali valutare l'operatività della scriminante del diritto di cronaca. Mentre il diritto di cronaca ha ad oggetto l'esposizione dei fatti, il diritto di critica si concreta nella loro interpretazione. Il diritto di cronaca è finalizzato ad informare; il diritto di critica permette di esternare opinioni personali. La critica non è sempre vietata quando è idonea ad offendere la reputazione, poiché nel caso concreto è necessario effettuare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Tale bilanciamento è possibile se il diritto di critica è esercitato nell'interesse pubblico, ovvero nell'interesse dell'opinione pubblica a conoscere non il fatto in quanto tale, ma la sua interpretazione da parte del giornalista.

Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, si verifica l'esercizio contestuale del diritto di cronaca e del diritto di critica.

Cassazione civile, sez. III, 07 gennaio 2009, n. 25 in Diritto & Giustizia 2009

Articolo che riporta fedelmente le conclusioni di un rapporto di polizia

Non sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa ricorrendo la scriminante del diritto di cronaca, quando le conclusioni di un rapporto di polizia, ove esso presenti profili di pubblico interesse per materia o per contesto, siano state riportate fedelmente e con esposizione imparziale in un articolo.

Cassazione penale sez. V, 23 aprile 2009, n. 33857 in CED Cass. pen. 2009

Articolo dal titolo generico

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il titolo di un articolo generico e privo di riferimento ad un nominativo specifico non può considerarsi diffamatorio. Infatti, il carattere offensivo del titolo può derivare soltanto da una formulazione chiara, compiuta, univoca ed integralmente percepibile, tale da assumere un significato autonomo rispetto al pezzo.

Cassazione civile sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1976 in Diritto e Giustizia 2009

Scriminante putativa

L'affidamento riposto in buona fede sulla fonte non comporta necessariamente l'operatività della scriminante putativa. Infatti è deontologicamente corretto verificare la notizia di un fatto lesivo dell'altrui reputazione anche attraverso un confronto con la persona che dalla pubblicazione risulterebbe lesa.

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista abbia assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare i fatti che riferisce in modo tale da fugare ogni dubbio.

Cassazione penale sez. V, 17 luglio 2009, n. 45051 in Diritto & Giustizia 2009

1.1.1. VERITÀ

Verità - accertamento da parte del giudice di merito

Anche per le opinioni diffuse attraverso internet valgono i limiti della rilevanza sociale dell'argomento, della verità obiettiva dei fatti riferiti e della continenza nelle espressioni utilizzate. Il diritto di cronaca ed il diritto di critica sono condizionati al rispetto di questi parametri, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito.

Tribunale di La Spezia, 10 aprile 2009, n. 293 in Riv. pen. 2009, 10, 1158

Condotta del giornalista

Il reato di diffamazione a mezzo stampa non è integrato dalla condotta del giornalista che attribuisce ad un membro del Parlamento di aver riportato una sentenza di condanna in luogo di una sentenza di applicazione della pena. Infatti l'art. 445 del codice di procedura penale equipara espressamente la pronuncia resa in base all'articolo 444 del cod. proc. pen. alla decisione di condanna emanata in relazione ad altro procedimento. Risulta, quindi, rispettato il criterio della verità.

Cassazione penale, sez. V, 20 ottobre 2009, n. 48097, in CED Cass. pen. 2009

Intervista televisiva - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

In tema di reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, assumono rilevanza esclusivamente le notizie appartenenti alla categoria disciplinata dalle norme relative al segreto di Stato. Tali sono le notizie riservate concernenti i medesimi interessi tutelati dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 801/1977.

Cassazione penale sez. I, 30 aprile 2009, n. 23036 in Resp. civ. e prev. 2009, 12, 2585

1.1.2 INTERESSE PUBBLICO

Associazione di consumatori - diritto di informazione

Un'associazione di consumatori è titolare del diritto di informazione di cui all'art. 21 della Costituzione nei casi di utilità sociale della comunicazione di fatti e di opinioni, in ragione delle finalità istituzionali di tale associazione; le comunicazioni sono finalizzate a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materie di interesse generale; a tal proposito esse costituiscono stampato agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge n. 47/1948.

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori) è titolare di un diritto di informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, attesa la sussistenza della suddetta utilità sociale.

Sicché esso esercita il proprio diritto di informazione tramite i comunicati stampa, che costituiscono stampato alla stregua degli articoli 1 e 2 della legge 47/1948. Ne consegue che la diffamazione operata a mezzo dei citati comunicati risulta idonea ad integrare la fattispecie delittuosa della diffamazione a mezzo stampa. In particolare, il reato sussiste in presenza di una comunicazione priva di contenuto oggettivamente offensivo, ma anche nel caso di frasi di contenuto allusivo, il cui contenuto diffamatorio sia percepibile dall'uomo medio.

Cassazione civile sez. III, 13 gennaio 2009, n. 482 in Guida al diritto 2009, 11,

Diffamazione a mezzo di mass media

In tema di diffamazione a mezzo di mass media, è possibile nel corso di un talk show riferire a distanza di tempo dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, consentito in chiave storica dell'evento, nonché di critica all'operato degli inquirenti. È necessario tuttavia che il giornalista rispetti l'obbligo deontologico di parametrarsi a criteri ancora più rigorosi di quelli che adotterebbe in situazioni ordinarie. Quindi, qualora permanga o si riattualizzi l'interesse pubblico alla diffusione della notizia ed esigenze di ricostruzione storica lo richiedano, si deve evidenziare che le tesi investigative rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro non hanno trovato alcuna conferma o addirittura sono state decisamente smentite dal successivo sviluppo istruttorio. Il giornalista ha, quindi, il dovere di fornire un'informazione completa e di effettuare tutti i controlli necessari per verificare gli esiti di un'indagine.

Cassazione penale, sez. V, 17 luglio 2009, n. 45051, CED Cass. pen. , 2009

1.2 DIRITTO DI CRITICA

Critica politica

Verità della notizia, interesse pubblico e continenza formale sono i presupposti in base ai quali l'esercizio del diritto di critica è legittimo. La condotta di diffusione a mezzo stampa delle notizie di favoritismi posti in essere da un amministratore comunale a vantaggio di un congiunto, pur essendo potenzialmente diffamatoria, è scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica, non trasmodando la comunicazione in attacchi personali.

Cassazione penale, sez. V, 21 luglio 2009, n. 41767, CED Cass. pen. 2009

Critica giudiziaria - casistica

a - Sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa per il cronista che, in un suo articolo, afferma falsamente l'arresto di una persona per traffico internazionale di stupefacenti, pur esistendo a suo carico precedenti penali dello stesso tipo. Alla condotta del giornalista non si applica la scriminante del diritto di cronaca perché la notizia è falsa, pur se data in un contesto di fatti veri che affermano la vicinanza del diffamato ad un boss della droga ed il suo passato coinvolgimento in un procedimento penale per traffico di stupefacenti.

Cassazione penale, sez. V, 15 luglio 2009, n. 43980 in Diritto & giustizia 2009

b - In tema di diffamazione, non costituisce reato la critica anche aspra del cronista, riferita al lavoro del magistrato, purché essa sia espressa in maniera adeguata alla gravità del fatto narrato e sia diretta a richiamare l'attenzione sull'operato della magistratura, in rapporto alla libertà dei cittadini, senza ledere la sfera di umanità e di moralità del magistrato.

Cassazione penale, sez. V, 16 giugno 2009, n. 188, Giur. Cost. 2009, 3, 2078

c - La minore gravità del fatto, erroneamente attribuito agli effetti della pena edittale, non può escludere la configurabilità del reato di diffamazione, nel caso di un quotidiano destinato ad un pubblico generalista e, quindi, spesso privo delle nozioni giuridiche necessarie per tale considerazione.

Cassazione civile sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3340 in Guida al diritto 2009, 19, 74

1.3 DIRITTO DI SATIRA

Definizione - differenze rispetto al diritto di cronaca

Il diritto di satira è garantito dall'articolo 21 della Costituzione e consiste nella riproduzione ironica, paradossale e surreale di una determinata situazione. La satira è espressione di un giudizio sul fatto che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili. Analogamente a quanto si verifica per il diritto di critica, l'ambito di operatività della scriminante del diritto di satira è più ampio rispetto a quello del diritto di cronaca. La satira è sottratta al parametro della verità, ma valgono in ogni caso i limiti dell'interesse pubblico e della continenza. Infatti non è possibile fare accostamenti volgari o ripugnanti che non rispettino i valori fondamentali della persona.

Tribunale di Piacenza, 26 maggio 2009, n. 375 in Giur. Merito 2009, 11, 2762

2. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CASISTICA

a- La scelta di utilizzare nei titoli di un quotidiano un termine forte, quale è il verbo massacrare, in relazione al termine civili, riferito alle vittime dell'eccidio di Via Rasella, è lesivo della dignità dei destinatari, in quanto ha l'effetto di accostare l'atto di guerra compiuto dai partigiani alla strage di connazionali inermi.

Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2009, n. 16916, in Redazione Giuffrè 2009

b- Le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, comma 1. Il procedimento penale ha riguardato un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato. La Camera dei Deputati ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Milano ha sollevato nei confronti della Camera il conflitto di attribuzione, che è stato ritenuto ammissibile dalla Corte Costituzionale, in quanto il ricorrente ha denunciato l'invasione delle proprie prerogative, garantite da norme costituzionali.

Corte Costituzionale, 8 maggio 2009, n. 147 in Giur. Cost. 2009, 3, 1395

Risarcimento del danno alla reputazione

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di una pubblicazione fa sorgere in capo al soggetto diffamato il diritto al risarcimento del danno alla reputazione. Le ulteriori voci di danno al nome, all'immagine e all'identità eventualmente lamentate costituiscono una mera duplicazione di lesioni rispetto alla dimensione unitaria della sfera dell'integrità morale dell'individuo.

Tribunale Venezia, sez. III, 13 gennaio 2009 in Giur. merito 2009, 6, 1560

3. RESPONSABILITÀ PER OMESSO CONTROLLO

Il direttore di un periodico riveste una posizione di garanzia per quanto concerne il suo contenuto. La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l'omesso controllo sul contenuto del periodico relativamente al fatto diffamatorio a mezzo stampa può essere esclusa dimostrando che il direttore ha fatto tutto il possibile per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero attraverso una serie di controlli relativamente alle notizie ed alle fonti.

Cassazione penale, sez. I, 15 ottobre 2009, n. 48119, CED Cass. pen. 2009

Querela e istanza di remissione - non estensione degli effetti nei confronti del direttore del giornale

La remissione della querela proposta nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione a mezzo stampa non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'articolo 57 del codice penale. L'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato, non opera a causa dall'autonomia delle fattispecie criminose.

Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2009, n. 40446, CED Cass. pen. 2009

B- LAVORO GIORNALISTICO

Praticantato - mancata iscrizione all'albo - diritti del lavoratore

In tema di attività di praticantato giornalistico svolta da pubblicitista, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, e non equivale ad una regolare iscrizione nel registro dei praticanti.

La dichiarazione della sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica disposta dal Consiglio dell'Ordine in sostituzione del direttore dell'organo di informazione con indicazione della data di effettivo inizio del tirocinio, è idonea a convalidare retroattivamente il contratto di praticantato relativamente ad un soggetto non iscritto e, pertanto, all'epoca della stipulazione nullo per difetto di un requisito essenziale. Il praticantato svolto da pubblicitista ed espletato da soggetto non iscritto, pur essendo invalido, non è illecito nell'oggetto o nella causa.

Dato che l'attività conserva la sua rilevanza giuridica per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, sussiste per il lavoratore il diritto al trattamento economico, previdenziale e assicurativo.

Cassazione civile, sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14944 in Giust. civ. Mass. 2009, 6, 982

Iscrizione al registro dei praticanti

L'iscrizione al registro dei praticanti effettuata senza nessuna indagine istruttoria e con ricezione acritica delle dichiarazioni del soggetto interessato non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di praticantato giornalistico avente natura subordinata.

Tribunale di Roma, sez. lav., 30 marzo 2009, n. 1514 in Diritto & Giustizia 2009

Rapporto di lavoro degli infografici

Gli infografici forniscono suggerimenti, indicano modifiche e vari adattamenti, pur non avendo uno spazio di autonomia in ordine sia alla scelta dei caratteri da adottare e dello spazio da dedicare all'infografica, sia alla valutazione circa l'esatta rilevanza della notizia e della sua incidenza sul convincimento del lettore. Essi, pertanto, non possono essere considerati giornalisti e nei loro confronti non è configurabile un rapporto di lavoro dipendente in qualità di giornalisti.

Tribunale di Milano, sez. lav., 17 giugno 2009, n. 2579 in Redazione Giuffrè 2009

Attività giornalistica - tele-foto-cine operatore

L'attività giornalistica consiste nell'espressione di fatti e idee a fini informativi, ovvero nella realizzazione del cosiddetto messaggio informativo; il tele-foto-cine operatore può essere qualificato come giornalista se la sua attività consiste non solo nella mera esecuzione della ripresa di immagini, ma anche nella realizzazione di messaggi informativi, attraverso la composizione delle sequenze. Ai fini del riconoscimento della qualifica giornalistica, rilevano l'esercizio continuativo ed in condizioni di autonomia decisionale e tecnica di tale attività nei confronti del datore di lavoro.

Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2009, n. 19681 in Guida al diritto 2009, 40, 74

Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disposto nei confronti del giornalista che ha aspramente contestato le decisioni aziendali, anche a mezzo stampa, deve essere considerato di natura disciplinare ed è illegittimo, perché non preceduto dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione del termine a difesa.

Tribunale di Roma, 30 luglio 2009 in Foro it. 2010, 2, 451

Redattore - definizione

Il redattore di un'impresa giornalistica è qualificabile come tale in base al tipo di collaborazione, consistente nella realizzazione di articoli di informazione o di

servizi, e per l'inserimento nell'organizzazione redazionale del giornale, con prestazione continuativa dell'attività ed osservanza di un orario di lavoro. Il rapporto di lavoro del redattore è caratterizzato dall'apporto creativo e dall'elaborazione delle illustrazioni grafiche delle notizie e di tutti i servizi di redazione.

Cassazione civile, sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14913 in Giust. civ. Mass. 2009, 6, 981

Redattore - requisiti - differenze con il collaboratore fisso

a) La qualifica di redattore si distingue dalle altre figure giornalistiche se sussiste il requisito della quotidianità della prestazione. Il collaboratore fisso è identificabile in base alla continuità della prestazione, alla responsabilità del servizio ed al vincolo di dipendenza, che rendono tale figura professionale organizzabile in modo strutturale dalla direzione in relazione alle previsioni contrattuali. Il requisito della responsabilità del servizio, previsto dall'articolo 2 del C.c.n.l. giornalistico, si concreta nella redazione sistematica di articoli o nella tenuta di rubriche.

Tribunale di Bari, sez. lav., 06 aprile 2009, n. 6825 in Giurisprudenzabarese. it 2009

b) Il fatto di occuparsi della redazione di specifiche rubriche non è sempre sinonimo di collaborazione fissa, ovvero di lavoro giornalistico subordinato. Per escludere la collaborazione autonoma, è necessario accertare la permanenza della disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Secondo la Suprema Corte, in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro.

Ai presenti fini non rilevano il luogo della prestazione, la non osservanza di un orario di lavoro, il mancato impegno in un'attività quotidiana, la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.

Cassazione civile, sez. lav., 02 aprile 2009, n. 8068 in Diritto & Giustizia 2009

C- UFFICI STAMPA

Personale degli uffici stampa costituiti dalle amministrazioni pubbliche - Divieto di sottoporre ex lege un determinato rapporto ad una diversa contrattazione collettiva

La legge non può stabilire che al personale degli uffici stampa costituiti dalle amministrazioni pubbliche si applichi il contratto nazionale giornalistico in luogo del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nell'ente considerato. Il trattamento dei dipendenti pubblici deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, senza possibilità di assoggettare "ex lege" un determinato rapporto ad un diverso accordo collettivo. Pertanto, il personale degli uffici stampa delle amministrazioni resta sottoposto, a prescindere dalle mansioni svolte, al c.c.n. l. di riferimento.

Cassazione civile, sez. lav., 09 giugno 2009, n. 13248 in Giust. civ. Mass. 2009, 6, 889

**PRONUNCE DEL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

PRONUNCE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. ILLECITE ALCUNE FOTO DI GEORGE CLOONEY

Non si possono scattare e diffondere fotografie, anche di personaggi famosi, violando la riservatezza di dimore private protette alla vista esterna. Nessun problema, invece, riguardo a foto scattate in luoghi visibili al pubblico.

Lo ha stabilito il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, rispondendo alla segnalazione dell'attore George Clooney che lamentava la pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, di immagini che lo ritraevano con alcuni ospiti all'interno del parco della sua villa.

Alcune fotografie oggetto della segnalazione mostrano persone che si trovavano all'interno del giardino della villa, in zone circondate da un'alta siepe o da un muro di cinta che impediscono ai passanti la vista. Dagli accertamenti del Garante è emerso che tali immagini sono state raccolte con espedienti (ad esempio, aprendo dei varchi nella siepe), violando così la ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza creata dalla barriera visiva posta a protezione della dimora privata. Le modalità con cui sono state acquisite queste immagini - ha sottolineato l'Autorità - contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali a cui si devono attenere i giornalisti nell'esercizio della loro attività, indipendentemente dalla notorietà dei personaggi coinvolti.

Altre fotografie, invece, sono state scattate in luoghi normalmente visibili dall'esterno, ad esempio, presso la scalinata di accesso alla villa, o l'affaccio di un balcone. In questo caso, l'Autorità ha ritenuto leciti gli scatti, in quanto ritraggono le persone in luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, oppure in aree "per loro natura esposte alla visibilità da parte di terzi".

Il Garante ha dunque vietato il trattamento e l'ulteriore diffusione delle immagini raccolte in modo illegittimo e ha altresì prescritto alle tre testate giornalistiche, alle agenzie e ai fotografi coinvolti di informare sugli esiti del provvedimento tutti coloro ai quali sono state eventualmente cedute le fotografie sottoposte a divieto.

Illecite alcune foto di George Clooney

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA la segnalazione presentata in data 12 e 13 agosto 2009 dall'avv. Maria Grazia Mantelli, nell'interesse del sig. George Clooney, in relazione ad alcune fotografie pubblicate sui settimanali Novella 2000 (edizioni n. 33 del 13 agosto 2009 e n. 34 del 20 agosto) e Chi (edizioni n. 32 del 12 agosto 2009 e n. 33 del 19 agosto 2009) riprodotte anche sulla rubrica on line "Corriere TV" del Corriere della Sera.;

VISTE le deduzioni formulate in data 21 e 24 agosto 2009 da Rcs Periodici S.p.A., Rcs Quotidiani S.p.A e da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - editori delle predette testate giornalistiche - nonché quelle formulate dai fotografi Pierpaolo Ferri, Marco Vicino, Massimo Sestini, rispettivamente in data 29 agosto, 31 agosto e 29 settembre e quelle delle agenzie fotografiche Mistral S.r.l., Spyone Group S.r.l., Clicphoto S.a.s., pervenute rispettivamente il 31 agosto, 2 e 3 settembre 2009;

VISTE le controdeduzioni e la documentazione inviate dall'avv. Maria Grazia Mantelli in data 26, 27 e 31 agosto 2009 e gli ulteriori documenti e osservazioni inviati da Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Mistral S.r.l. e Clicphoto S.a.s. in data 29 settembre 2009;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale l'avv. Maria Grazia Mantelli ha prospettato un illecito trattamento di dati personali in relazione all'acquisizione e alla pubblicazione di immagini che ritraggono l'attore George Clooney, da solo o in compagnia di suoi ospiti, all'interno della propria abitazione ("Villa Oleantra", sita in Laglio - Como), o in altri luoghi di privata dimora; in particolare, all'interno del parco di pertinenza della sua villa.

Le doglianze riguardano specificamente alcune fotografie pubblicate sul settimanale Novella 2000, edizione n. 33 del 13 agosto 2009, (in particolare, n. 7 fotografie in pagina di copertina e in pagg. 9, 11 e 15) ed edizione n. 34 del 20 agosto, (in particolare n. 6 fotografie in pagg. 8 - 15); nonché sul settimanale Chi, edizione n. 32 del 12 agosto 2009 (in particolare, n. 14 fotografie in copertina e pagg. 17, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 ed edizione n. 33 del 19 agosto (in particolare, n. 13 fotografie in pagg. 24 - 31) riprodotte anche sulla rubrica on line "Corriere TV" del Corriere della Sera.

Il legale del sig. Clooney sostiene che le predette immagini sono state raccolte abusivamente in quanto *"ottenute in violazione di norme poste a tutela della persona e del domicilio, in particolare del d. lgs. 39 giugno 2003, n. 196, nonché in violazione degli artt. 614 e/o 615 bis, primo e secondo comma, c.p. atteso che sono state ottenute con l'uso di potenti teleobiettivi, impiegati attraverso varchi nella recinzione della villa, e con riprese aeree"*. Il legale aggiunge che quanto lamentato è documentato da tre riprese video allegate alla segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare inviando richieste di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") agli editori dei settimanali oggetto della segnalazione.

Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., rispettivamente editori di Novella 2000 e del Corriere della Sera, rispondono eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza in quanto non corredata della procura del sig. Clooney al suo legale. Obiettano inoltre che l'istanza deve essere qualificata come "ricorso" e non come segnalazione e che è parimenti inammissibile per la mancata proposizione dell'interpello preventivo di cui all'art. 146 del Codice. Rilevano infine la carenza

di legittimazione attiva del segnalante in ordine al trattamento delle immagini che ritraggono persone diverse dal medesimo.

Nel merito i suddetti editori affermano di aver deciso di acquistare e pubblicare tali immagini dopo aver verificato, anche su conferma degli autori degli scatti, che le immagini stesse erano state riprese fuori dalla proprietà del segnalante e che i soggetti ritratti si trovavano in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, *“visibili senza l'uso di tecniche invasive”*. In relazione alle fotografie che ritraggono il sig. Clooney e i suoi ospiti all'interno del parco, gli editori rilevano poi che *“i luoghi di privata dimora non vengono protetti tout court, ma soltanto se e quando la loro conformazione ed il contesto consentono a chi li occupa di fare affidamento sul fatto di potervi godere assoluta discrezione”* e tali presupposti -secondo le società RCS - non ricorrono nel caso di specie alla luce delle modalità di *“protezione”* che caratterizzano la villa di Clooney. Gli editori affermano ancora che le finestre della villa e il parco sono visibili dal lago *“con una qualunque imbarcazione, ma soprattutto con i battelli turistici a due piani...utilizzando gli apparecchi di cui qualunque turista medio è dotato”*. I medesimi editori aggiungono che talune fotografie *“sono state realizzate da postazione diversa”* ma comunque *“senza il ricorso a strumenti invasivi e senza eludere barriere compatte”*; altre sono fotografie di repertorio.

Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A. (di seguito *“RCS S.p.a.”*) rilevano infine che la pubblicazione delle fotografie costituisce legittimo esercizio di attività giornalistica riguardo a personaggi notori -il sig. Clooney e la sig.ra Elisabetta Canalis - da alcuni tempi oggetto di attenzione della cronaca per essere stati colti più volte insieme facendo ipotizzare subito una relazione sentimentale tra i due. Gli editori aggiungono che gli stessi personaggi, d'altra parte, in varie occasioni avrebbero implicitamente acconsentito ad essere oggetto di attenzione da parte della stampa.

Anche Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - editore di Chi - afferma di aver acquistato le immagini pubblicate da alcuni fotografi dopo aver valutato la liceità della loro natura. In particolare, dichiara che *“al momento dell'acquisizione alla Direzione di testata risultava assolutamente plausibile che gli scatti fossero stati effettuati da posizioni esterne alla privata dimora e dalle quali le medesime immagini ritratte fossero visibili ad occhio nudo o comunque inquadranti punti dell'abitazione agevolmente visibili da eventuali spettatori esterni...senza far ricorso ad artifici né all'uso scorretto di tecniche invasive”*.

L'Autorità ha interpellato anche i fotografi e le agenzie fotografiche che gli editori hanno indicato quali autori e/o fornitori delle fotografie oggetto di pubblicazione chiedendo loro chiarimenti in merito alle fotografie medesime e, in particolare, in merito alla posizione dalla quale le avevano realizzate e alle modalità tecniche utilizzate.

I soggetti interpellati (le agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e i fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini) hanno specificato di quali fotografie, tra quelle pubblicate, ciascuno era stato autore o intermediario ai fini della vendita ai due settimanali, dichiarando che le immagini erano state raccolte mediante l'utilizzo di normali teleobiettivi, da punti esterni alla proprietà del sig. Clooney (dal lago, dalle strade, dal parcheggio confinanti con la vil-

la e da “*altre postazioni*”), punti dai quali i soggetti ripresi erano facilmente visibili, anche a occhio nudo.

L'avv. Mantelli, nell'interesse del sig. Clooney, contesta le affermazioni degli editori, delle agenzie fotografiche e dei fotografi, inviando al Garante una planimetria nonché numerose fotografie volte a dimostrare che la recinzione della villa, con la relativa siepe, sia sul fronte - strada che sul fronte - lago sarebbe molto più alta dell'altezza media di una persona e che costituirebbe una barriera visiva compatta, tale dunque da non rendere visibile l'interno del parco. Il predetto legale contesta, nello specifico, le argomentazioni di Rcs in merito all'inammissibilità dell'istanza, affermando che esse si fondano sull'erroneo convincimento che l'esposto presentato al Garante sia da qualificarsi come un “*ricorso*” ai sensi dell'art. 145 del Codice. Il legale ribadisce invece di aver inteso sollecitare un intervento del Garante mediante una “*segnalazione*” che, ai sensi degli artt. 141, comma 1, lett. b e 144, non deve soddisfare particolari requisiti di forma e di sostanza.

Anche alla luce dell'ulteriore documentazione fornita dall'avv. Mantelli, il Garante ha invitato le parti a fornire, se del caso, ulteriori elementi di valutazione.

Gli editori, le agenzie fotografiche e i fotografi, nel ribadire le proprie posizioni, hanno ritenuto opportuno integrare la documentazione prodotta. In particolare, è stata prodotta della documentazione fotografica volta a sostenere - ciascuno con riferimento alle fotografie a loro riferibili - come le situazioni e le persone riprese fossero comunque agevolmente visibili da qualunque passante, attraverso la siepe di recinzione o dal lago. Al riguardo hanno evidenziato che, proprio in ragione di tale agevole visibilità, si erano verificati spesso assembramenti di turisti e passanti interessati a vedere il noto attore; al punto da indurre il sindaco del comune di Laglio ad emettere un'ordinanza volta a inibirli. In tale quadro è stato fornito ulteriore materiale fotografico ritraente il sig. Clooney e i suoi ospiti, analogo a quello oggetto di doglianza per i contenuti e per le circostanze in cui sarebbe stato raccolto.

Nelle more dell'istruttoria, Arnoldo Mondadori S.p.a. ha manifestato autonomamente l'impegno “a non pubblicare, su richiesta del Sig. Clooney, ulteriormente le fotografie contestate dal sig. Clooney o altre immagini dello stesso all'interno di Villa Oleandra”. Analogo impegno è stato assunto anche dall'agenzia Clicphoto s.a.s.

Da ultimo, Rcs S.p.a., Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., Mistral S.r.l. hanno rappresentato che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, emergerebbe un sistema di videosorveglianza della villa del sig. Clooney non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare, al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. La fattispecie in esame richiede preliminarmente una valutazione delle eccezioni di forma e di procedura sollevate da alcuni dei soggetti interessati dalla segnalazione (di seguito “i resistenti”).

Al riguardo, in merito alla qualifica da attribuirsi all'esposto, il Garante ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da Rcs S.p.a., esso possa essere correttamente qualificato come “segnalazione” ai sensi dell'art. 141 Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). Anche mediante tale tipo di istanza, infatti, può essere attivato un controllo del Garan-

te su un determinato trattamento di dati personali al fine di verificare se esso sia conforme alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché eventualmente di promuovere un provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 143 del Codice. A differenza del ricorso e del reclamo, il Codice tuttavia non prevede che la segnalazione soddisfi particolari requisiti di sostanza e/o di forma. Peraltro, nel caso di specie, nella segnalazione si fa riferimento a una procura rilasciata dal sig. Clooney all'avv. Mantelli, con gli estremi (notaio rogante e numero di repertorio) che consentono comunque una verifica di tale circostanza.

Erroneamente, poi Clicphoto s.a.s. afferma che trattasi nel caso di specie di un "reclamo" e in quanto tale inammissibile poiché - come si legge nella memoria della citata società - "in forza dell'art. 146 d. lgs. 196/03, che richiama espressamente l'art. 8, punto 1 del Reg. n. /07, il reclamo può essere proposto solo dopo l'interpello preventivo...". Dalla lettura delle norme si evince infatti che il predetto interpello preventivo è richiesto solo per il "ricorso" (a cui peraltro si riferiscono le norme citate dalla società) e in tal senso è il costante orientamento del Garante.

2. Venendo al merito della questione, essa concerne la raccolta e la successiva pubblicazione a fini giornalistici di fotografie e notizie riguardanti personaggi noti del mondo cinematografico e televisivo.

In particolare, nella segnalazione si sostiene l'illiceità del trattamento consistente nella raccolta e nella pubblicazione di immagini che ritraggono il noto attore George Clooney insieme a Elisabetta Canalis (anch'essa persona conosciuta nel mondo dello spettacolo), da soli o insieme ad altre persone, mentre si trovano all'interno della villa dell'attore o comunque in luoghi qualificati "*di privata dimora*".

Va dunque precisato che non rientrano nelle valutazioni dell'Autorità le fotografie - pur presenti nelle edizioni dei settimanali allegati alla segnalazione - che ritraggono il sig. Clooney e la signora Canalis in luoghi pubblici (es. in una pubblica via, in visita a un santuario nei pressi del Lago di Como ecc.) o aperti al pubblico (es. al ristorante).

3. L'esame dell'Autorità si è incentrato sulle foto che ritraggono George Clooney ed Elisabetta Canalis in momenti di relax e di scambio di affettuosità in piscina, in giardino, appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago, nonché quelle che li ritraggono con amici, in momenti di relax e di gioco, sempre all'interno del parco di Villa Oleandra (cfr. Novella 2000 n. 33 pag 15, Novella 2000 n. 34 copertina e pagg. 10, 11; Chi n. 32 riquadri nella pagina di copertina e a pag.17, pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n. 33 copertina e pagg. 24, 25, 26, 27, 29 e 31).

Come sintetizzato in premessa, i resistenti sostengono la liceità del trattamento delle predette immagini rilevando di aver ripreso situazioni agevolmente visibili dall'esterno della proprietà del sig. Clooney: dalla strada, aprendo dei varchi tra le foglie della siepe o alzandosi in punta di piedi in prossimità del muro di cinta; oppure dal lago, dalla sommità di un battello a due piani; o, infine, affacciandosi dai balconi delle abitazioni vicine.

È opportuno premettere che in questa sede non si procede alla verifica della sussistenza di reati connessi alla tutela del domicilio (art. 614 e 615 bis cod. pen.) - ipotesi pure prospettata nella segnalazione - essendo questo un profilo di competenza dell'autorità giudiziaria. Al Garante spetta invece di valutare se, nel caso di specie,

vi sia stato un trattamento di dati personali non conforme alla vigente disciplina in materia (Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica).

4. Sotto tale specifico profilo e alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, questa Autorità ritiene che alcune delle fotografie indicate nella segnalazione - in particolare quelle che riprendono George Clooney e i suoi ospiti all’interno del giardino di pertinenza della villa (Novella 2000 n. 33 pag 15, Novella 2000 n. 34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n. 32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag. 17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n. 33 copertina e pagg. 24, 25, 29 e 31) - sono state acquisite con modalità che contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali, anche quando effettuata nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 11 del Codice e art. 2 e 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica); ciò a prescindere da ogni valutazione in ordine alla notorietà degli interessati e all’interesse pubblico della notizia.

A tali conclusioni si perviene, esaminata la documentazione fotografica dei luoghi e le informazioni fornite dalle parti, muovendo anche dalla giurisprudenza richiamata da alcuni dei resistenti.

La Cassazione (n. 40577/2008) afferma infatti che *“La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615 - bis, cod. pen. , sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza”*. Il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte riguardava una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall’esterno. Analoghi principi sono stati affermati dalla stessa Corte in relazione a un caso in cui con una videocamera posizionata su un balcone veniva ripresa l’area di accesso di un’abitazione limitrofa (Cass. Pen. Sez. V, sent. 21 ottobre 2008, n. 44156).

Muovendo dai principi espressi dalla giurisprudenza non può, ad avviso di questa Autorità, ritenersi “normalmente” osservabile un luogo se, per vedere ciò che in esso avviene, è necessario superare, fisicamente o con strumenti tecnologici, una barriera visiva. La delimitazione di un luogo di privata dimora attraverso muri e/o siepi ha infatti, in linea di principio, lo scopo di escludere o comunque di limitare la visibilità dall’esterno di ciò che in esso avviene e può ragionevolmente fondare un’aspettativa di intimità e riservatezza in chi si trovi in tale luogo.

Di recente il Garante -deliberando su altra vicenda - ha ritenuto non illecita la raccolta di immagini relative a luoghi *“per loro natura esposti alla visibilità di terzi”* riferendosi ad aree (una spiaggia, un pontile) comunque non delimitate da siepi, muri o altre barriere visive.

Va inoltre rilevato che la disponibilità mostrata in talune circostanze dai medesimi personaggi di sottoporsi ai “*riflettori mediatici*” non vale di per sé, come sostenuto invece da RCS S.p.a., a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che li riguardano, dovendosi invece caso per caso valutare la sussistenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento.

5. Muovendo dai principi sopra richiamati si ritiene invece di poter escludere l’illiceità della raccolta delle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa (Novella 2000 n. 34, pagina di copertina e pag. 9) e quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago (Chi n. 33 copertina e pagg. 26 e 27) atteso che tali immagini riguardano luoghi per loro natura esposti alla visibilità da parte di terzi.

Per gli stessi motivi è infine da escludere l’illiceità dell’acquisizione delle immagini che ritraggono una finestra della villa (copertina e pag. 9 di Novella 2000 n. 33 del 13 agosto 2009) in cui peraltro non compare alcuna persona.

6. Sulla base delle argomentazioni rappresentate, questa Autorità dichiara l’illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il sig. Clooney e i suoi ospiti all’interno del parco di Villa Oleandra indicate al punto 4 della premessa (Novella 2000 n. 33 pag 15, Novella 2000 n. 34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n. 32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag.17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n. 33 pagg. 24, 25, 29 e 31) e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nonché alle agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e ai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini ogni trattamento e, in particolare, l’ulteriore diffusione delle stesse. Il divieto opera altresì con riferimento alle ulteriori immagini, analoghe a quelle ora indicate per i contenuti e per le circostanze in cui sono state raccolte, di cui i soggetti predetti abbiano la disponibilità.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice.

L’Autorità inoltre prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto di divieto siano state cedute e di dare riscontro all’Autorità dell’avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010. In relazione ai trattamenti di cui al punto 5 la segnalazione deve invece essere dichiarata infondata.

L’Autorità infine si riserva, con una separata istruttoria, di valutare gli aspetti relativi al sistema di videosorveglianza oggetto della menzionata segnalazione di Rcs S.p.a., Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. e Mistral S.r.l..

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara l’illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il sig. Clooney e i suoi ospiti all’interno del parco di Villa Oleandra nei termini di cui al punto 4 della premessa (Novella 2000 n. 33 pag 15, Novella 2000 n. 34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n. 32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag.17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n. 33 pagg. 24,

25, 29 e 31) e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta a Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nonché alle agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e ai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini ogni trattamento e, in particolare, l'ulteriore diffusione delle stesse;

b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta ai predetti soggetti ogni trattamento e, in particolare, la diffusione delle ulteriori immagini, analoghe a quelle indicate alla precedente lettera a) per i contenuti e per le circostanze in cui sono state raccolte, di cui gli stessi soggetti abbiano la disponibilità;

c) prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto del presente divieto siano state cedute e di dare riscontro all'Autorità dell'avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010;

d) dichiara infondata la segnalazione con riferimento alle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa (Novella 2000 n. 34, pagina di copertina e pag. 9) e a quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago (Chi n. 33 copertina e pagg. 26 e 27), nonché alle immagini che ritraggono una finestra della villa (copertina e pag. 9 di Novella 2000 n. 33 del 13 agosto 2009).

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi

2. GARANTE PRIVACY: DIVIETO DI DIFFUSIONE PER LE FOTO ALL'INTERNO DI VILLA CERTOSA, NESSUN INTERVENTO PER LE ALTRE

È illecito riprendere e diffondere immagini di persone all'interno di una privata dimora senza il loro consenso e utilizzando tecniche particolarmente invasive.

Lo ha ribadito il Garante che ha deciso in merito alle 43 foto oggetto della segnalazione presentata dal legale dell'on. Silvio Berlusconi.

Di queste foto, 27 sono risultate realizzate, per ammissione dello stesso fotografo, da luoghi esterni al parco ma mediante particolari strumenti tecnologici. Le foto, raccolte all'insaputa degli interessati, ritraggono persone all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi esistenti, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attività di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di relax.

L'Autorità ha, pertanto, dichiarato queste foto illecite perché realizzate in violazione delle garanzie poste a tutela del domicilio e dei principi stabiliti dalla normativa sulla privacy, e ne ha vietato, a chiunque ne venga in possesso, l'utilizzazione e la diffusione.

L'Autorità ha conseguentemente vietato, inoltre, la diffusione di ulteriori immagini riprese dal fotografo, solo limitatamente a quelle aventi oggetto e contenuto simili a quelle esaminate dal Garante, realizzate con le medesime modalità e relative al medesimo luogo.

Il Garante non ha invece ravvisato alcun motivo di intervenire per le rimanenti 16 immagini sottoposte al suo esame, in quanto acquisite in luoghi pubblici (un aeroporto) o aperti al pubblico (un villaggio turistico).

Roma, 19 giugno 2009

Fotografie riprese all'interno di luogo di dimora privata: divieto di diffusione - 18 giugno 2009 (G.U. n. 141 del 20 giugno 2009)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall'avv. Niccolò Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi, con la quale si lamenta l'illecita acquisizione, da parte del fotografo Antonello Zappadu, di numerose immagini di persone, tra cui il segnalante, di cui 43 contenute in un *compact disk* allegato alla segnalazione stessa;

RILEVATO che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;

VISTA la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la nota di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine fissato del 29 maggio 2009;

VISTE le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009;

VISTA l'ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009 dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito di un articolo di *La Repubblica* del 12 giugno che contiene dichiarazioni del sig. Zappadu;

VISTO il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla quale ha partecipato il fotografo Antonello Zappadu assistito dall'avv. Cristian Muzzetto, nonché la nota del 17 giugno 2009 presentata dallo stesso sig. Zappadu;

VISTO il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi dell'art. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008 - 2009;

RILEVATO che durante l'audizione del 15 giugno il fotografo Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che, in particolare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano l'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni in esso situate,

3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un aeroporto;

CONSIDERATO che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3 immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di illiceità nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RILEVATO, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono persone, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attività di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di relax;

RILEVATO che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento alle foto relative all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e, successivamente, rielaborate con il programma "Photoshop";

RILEVATO che il fotografo stesso ha riferito, altresì, che in relazione alla propria attività, nel periodo che va dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato, riprese con le stesse modalità e relative al medesimo luogo sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate);

RILEVATO che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le immagini relative all'attività da lui svolta fra il dicembre 2007 fino tutto il 2008 a un'agenzia di stampa colombiana denominata "Ecoprensa" e di non essere più in possesso di alcuna immagine attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell'on. Berlusconi, giacché il materiale fotografico che era rimasto in suo possesso è stato oggetto del sequestro effettuato dall'Arma dei carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data 17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di specificare, allo stato, tempi e modalità di cessione a Ecoprensa delle foto da lui scattate;

RITENUTO che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel *compact disk* relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all'interno del parco di Villa Certosa, e ancor più all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli artt. 614 e 615 - bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano 17 novembre 1994, in *Dir. inf.*, 1995, p. 373, secondo cui, "ai fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di sua appartenenza", appare assolutamente indifferente il requisito della "visibilità" del luogo dall'esterno"; vedi anche art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica);

CONSIDERATO, altresì, che le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); che tale profilo di illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per

il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi "software";

RITENUTO, dunque, che il trattamento di tali immagini violi le disposizioni e i principi del Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); e che tale illiceità si concretizzi sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalità con cui la stessa è avvenuta;

RITENUTO, altresì, che tale valutazione si estende alle altre numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti, che il sig. Zappadu asserisce di aver effettuato relativamente al medesimo luogo e con le medesime modalità, nell'arco temporale dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico;

CONSIDERATO che i principi sin qui esposti - già ribaditi dal Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa, dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi, (provvedimenti del 21 aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926) - trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08) con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATO, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara l'illiceità del trattamento e conseguentemente vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle 27 immagini contenute nel *compact disk*, che ritraggono, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, persone, tra cui il segnalante, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate;

b) conseguentemente è, altresì, vietato ogni trattamento e in particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto simili, riprese, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, dal sig. Antonello Zappadu all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui stesso dichiarato a questo Garante;

c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel villaggio turistico.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi

3. INFORMAZIONE SCORRETTA AL TEMPO DI FACEBOOK

I giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca.

È quanto ha ribadito il Garante intervenendo su segnalazione di due cittadini, i quali avevano visto pubblicata da alcuni quotidiani la propria immagine presa da Facebook erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell'altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo.

I nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l'immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto nel famoso social network. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l'ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due testate televisive nazionali.

Queste immagini - ha stabilito il Garante, con due provvedimenti [doc. web nn. 1615317 e 1615339] di cui è stato relatore Mauro Paissan - non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell'archivio on - line delle testate coinvolte. Associando l'immagine di una persona all'identità di un'altra, sono stati diffusi dati errati, mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali.

Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L'Autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall'archivio storico on - line di uno dei quotidiani interessati che - dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso - continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore.

Giornalismo: uso di immagini tratte dai social networks - 6 maggio 2009**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 10 aprile 2009 dalla sig.ra Roberta Zavarella con la quale lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sul quotidiano *Il Giornale* e nel corso dei programmi televisivi *Mattino 5* e *TG1*;

VISTE le deduzioni formulate da Società Europea di Edizioni S.p.a., R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. - titolari del trattamento di dati oggetto della segnalazione - e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale la sig.ra Roberta Zavarella ha lamentato che sul quotidiano *Il Giornale* (edizione del 10 aprile 2009, pagg. 1 e 4), è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di una sua omonima, vittima del recente terremoto in Abruzzo. La segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network "Facebook". La stessa ha inoltre evidenziato che la medesima immagine è stata diffusa, nello stesso giorno, anche nel corso del programma televisivo *Mattino 5* (Canale 5) e del *TG 1* (Rai Uno). In relazione all'accaduto la donna, oltre a rappresentare il disagio psicologico patito dalla stessa, dai suoi familiari e amici, ha altresì denunciato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Gli editori interessati dalla segnalazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Garante, hanno rilevato quanto segue.

La Società Europea di edizioni S.p.a., in qualità di editore de *Il Giornale*, fa presente di aver "pubblicato una rettifica sull'edizione del 17 aprile ...ammettendo l'errore commesso".

La Rai Radiotelevisione italiana S.p.a, quale editore del TG1, rileva che "la fotografia in questione ...è stata trasmessa nell'ambito di una "copertina" o servizio dedicato alle vittime del terremoto, riprendendo la pagina del quotidiano "Il Giornale" che riproduceva le fotografie di alcune vittime"; precisa inoltre che la diffusione è avvenuta "senza nomi o altri elementi informativi idonei all'identificazione degli interessati...peraltro in una brevissima, veloce sequenza filmata che le ha raggruppate in formato ridotto".

La società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. infine, quale editore di *Mattino 5*, riconosce "la non corrispondenza tra la persona trentacinquenne di cui è stato pubblicato il ritratto e quella omonima, vittima del tragico evento che ha recentemente colpito l'Aquila e la zona limitrofa" affermando altresì di aver già provveduto "ad effettuare la revisione del servizio oscurando debitamente il volto dell'interessata".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Sui tragici eventi connessi al terremoto che ha colpito recentemente l'Abruzzo si è concentrata l'attenzione degli organi di stampa per diversi giorni. D'altra parte, in relazione ad eventi di tale rilevanza e gravità un'informazione corretta costituisce, prima ancora che l'esercizio legittimo di un diritto fondamentale, un servizio indispensabile alla collettività.

Le notizie diffuse hanno riguardato anche le persone che purtroppo sono decedute in tale circostanza. Di queste, alcune testate hanno pubblicato i nomi; altre hanno pubblicato le fotografie, talvolta associate ai nomi e ad altri dati personali. In questo quadro rientrano anche i servizi giornalistici menzionati nella segnalazione.

Come risulta dagli atti, però, sul quotidiano *Il Giornale* e durante il servizio mandato in onda su *Mattino 5* (nelle edizioni del 10 aprile) ai dati personali di una delle vittime è stata erroneamente associata la fotografia della segnalante, omonima della giovane deceduta. Il *TGI* invece ha mandato in onda un servizio che, pur senza fornire altri dati personali, mostra per alcuni attimi la pagina de *Il Giornale* con le fotografie delle vittime, soffermandosi su quella della segnalante.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG - FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso - pur se con differenti modalità - una fotografia tratta da uno dei più frequentati *social networks*, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto.

Preso atto della circostanza che *Il Giornale* ha provveduto a pubblicare una rettifica seppur in ritardo (dagli atti risulta che la richiesta è stata formulata il 10 aprile e la rettifica è stata pubblicata nella successiva edizione del 17 aprile) e in una collocazione marginale (pag. 38) e che RTI - Reti Televisive Italiane S.p.a. ha comunicato di aver già provveduto a revisionare il servizio "*oscurando debitamente il volto dell'interessata*", si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto ha comunque concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla

protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Peraltro, con riferimento a *Il Giornale*, si deve evidenziare che le pagine contenenti la fotografia in questione continuano ad essere reperibili sull'archivio storico *on line* del quotidiano.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti *web* delle testate, compreso l'archivio storico *on line* de *Il Giornale* dal quale l'immagine andrà cancellata.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 *ter* del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l'interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni de *Il Giornale*, *Mattino 5* e *TGI* del 10 aprile;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a - in qualità di titolari del trattamento oggetto della segnalazione - il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti *web* delle testate, compreso l'archivio storico *on line* de *Il Giornale* dal quale l'immagine andrà cancellata.

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 6 maggio 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi

4. VIOLENZA SESSUALE: NO ALLA PUBBLICAZIONE DI DETTAGLI CHE IDENTIFICANO LE VITTIME

È vietato diffondere informazioni e dettagli che rendano identificabili le vittime di violenza sessuale.

È quanto ha ribadito il Garante affrontando, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, l'ennesimo caso di una donna vittima di un'aggressione e di una violenza sessuale (noto alle cronache come "caso di Primavalle").

La donna si era rivolta all'Autorità dopo che alcuni quotidiani, anche tramite i loro siti web, avevano diffuso un gran numero di informazioni e dettagli che la rendevano inequivocabilmente identificabile: il nome e l'età, la sua professione, la zona in cui viveva, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e il cognome dell'amica che l'ha soccorsa, il colore dei capelli. Fino all'indicazione della nazionalità dell'uomo con cui l'interessata aveva avuto intrattenuto rapporti prima di subire la violenza.

L'Autorità, richiamando i quotidiani coinvolti al rispetto del Codice deontologico dei giornalisti e alla normativa sulla privacy, ha ribadito che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, ma sempre nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, in particolare del "principio di essenzialità dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico". Tali cautele, ha sottolineato il Garante, devono essere adottate a maggior ragione in caso di notizie riguardanti vicende di violenza sessuale, in considerazione della particolare delicatezza del tema e della necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da così gravi azioni criminose.

Il Garante ha vietato dunque a un quotidiano l'ulteriore diffusione, anche attraverso il proprio sito web, di dati che possano anche indirettamente rendere identificabile la donna, prescrivendo alle altre testate interessate dal provvedimento un maggiore rispetto del principio di essenzialità dell'informazione. Copia del provvedimento è stata inviata anche al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e agli ordini regionali competenti.

Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato in data 18 marzo con il quale la sig.ra XY, assistita dall'avv. Stefano Radicioni, lamenta l'illecita diffusione di dati personali in relazione alle notizie stampa riguardanti l'episodio di violenza sessuale denunciato dalla stessa il 21 gennaio 2009 a Roma; visto altresì che il reclamo si riferisce ai seguenti articoli: *Il Messaggero* del 23 gennaio e del 6 marzo 2009, *Il Tempo* del 23, 24, 26, 28 gennaio, 3 e 6 marzo 2009, *La Stampa* del 6 marzo e *La Repubblica* del 12 marzo 2009, nonché alle seguenti testate giornalistiche televisive: *Matrix* (edizione del 24 febbraio 2009), *Tg5* (edizione del 12 marzo delle 20,00) e *Tg1* (edizione del 12 marzo delle 13, 30);

VISTE le deduzioni formulate da Il Messaggero S.p.a., Società Editrice Il Tempo S.p.a., Editrice La Stampa S.p.a., Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a, Leggo S.p.a., R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a - titolari del trattamento di dati oggetto del reclamo - e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È stato presentato al Garante un reclamo nel quale viene lamentata la violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alle notizie diffuse da alcune testate giornalistiche sull'episodio di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio (noto come il caso di "Primavalle").

In particolare, la reclamante - vittima della violenza - evidenzia che, nei giorni immediatamente successivi all'evento, alcuni giornali ed emittenti televisive (*Il Messaggero* del 23 gennaio e del 6 marzo 2009, *Il Tempo* del 23, 24, 26, 28 gennaio e del 3 e 6 marzo 2009 e *Matrix* del 24 febbraio 2009) hanno pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare idonee a renderla riconoscibile. La donna inoltre lamenta che *La Stampa*, nell'edizione del 6 marzo, ha divulgato notizie "peraltro coperte dal segreto istruttorio, inerenti la vita privata e la sfera sessuale dell'istante che hanno gravemente violato la sua privacy" e che tali notizie sono state successivamente riprese da altre testate, in particolare, il giorno 12 marzo 2009, dal quotidiano *La Repubblica*, dal *Tg5* e dal *Tg1*.

Gli editori delle testate interessate dal reclamo, in qualità di titolari del trattamento dei dati in questione contestano nel merito la fondatezza delle sue esposte doglianze, obiettando che le notizie sul caso sono state fornite nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni riguardanti una persona vittima di atti di violenza.

Alla fattispecie si applica la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. provvedimento del 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958, documento del 6 maggio 2004 *Privacy* e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, in www.garanteprivacy.it; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d'Europa (R 2003 - 13),

del 10 luglio 2003 - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali). Tali cautele devono sussistere poi, a maggior ragione, con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attese la particolare delicatezza di tali accadimenti e la necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da simili gravi azioni criminose (cfr. art. 734-bis cod. pen.; cfr. anche *provv.* Garante del 16 febbraio 2009, doc. *web* n. 1590076).

2. Come si può riscontrare, la vicenda a cui si riferisce il reclamo è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di informazione, sia a livello locale che nazionale. D'altra parte, la rilevanza sociale dell'episodio, sia in ragione della gravità dell'atto denunciato, sia perché inserito nel quadro di una serie di analoghi episodi di violenza susseguitisi a Roma nei mesi passati, giustifica la sua trattazione quale esercizio legittimo del diritto e dovere di informazione su un fatto di interesse pubblico. A ciò si aggiunga che la stessa reclamante, pur se con l'adozione di misure volte a garantirne il più assoluto anonimato, ha scelto di dare testimonianza della sua vicenda rilasciando alcune interviste.

In tale contesto può essere inquadrata anche la pubblicazione di informazioni attinenti alle indagini in atto, comprese quelle riguardanti gli elementi che l'autorità giudiziaria sta valutando ai fini della inclusione o esclusione di taluni soggetti tra i possibili autori del reato; ciò, nella misura in cui non siano informazioni coperte dal segreto ai sensi degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale.

Sotto quest'ultimo profilo, questa Autorità, allo stato degli atti acquisiti in istruttoria, non ha elementi per ritenere comprovata la violazione del segreto di indagine prospettata nel reclamo. Quest'ultima potrà eventualmente essere verificata in altra sede, a cura della competente autorità giudiziaria alla quale spetta in ogni caso di intervenire nel caso emergano violazioni delle disposizioni che regolano il procedimento penale.

3. Premesso quanto sopra, si deve rilevare che alcuni articoli allegati al reclamo evidenziano un trattamento di dati personali effettuato in violazione delle garanzie e dei limiti posti dal Codice a tutela dei diritti fondamentali della persona e sopra richiamati.

In particolare il quotidiano *Il Tempo*, pur se in date diverse, ha diffuso molteplici dati relativi alla reclamante (il nome, l'età, il quartiere in cui abita, la professione svolta, il colore dei capelli, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e cognome dell'amica che l'ha soccorsa), i quali, nel loro insieme, possono considerarsi idonei a renderla identificabile anche in una cerchia abbastanza diffusa di persone. A sostegno di quanto affermato, e ad obiezione delle osservazioni formulate al riguardo da Società Editrice Il Tempo s.p.a., appare utile riportare quanto pubblicato dallo stesso giornale il quale scrive che "*dopo qualche giorno anche chi non la conosceva aveva capito chi era la vittima dello stupro e davanti casa sua s'era formata la fila in segno di solidarietà*" e poi aggiunge "*ma anche questo è troppo*" (*Il Tempo.it* del 6 marzo 2009).

Peraltro, oltre a rendere riconoscibili l'interessata, larga parte delle suddette informazioni non si giustificano sul piano dell'essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del menzionato codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabi-

li per rappresentare compiutamente la vicenda.

Sotto questo profilo si rileva che, dall'esame degli articoli allegati al reclamo, altre testate, pur trattando le medesime notizie, hanno omesso di rivelare un insieme di particolari analogo a quelli sopra descritti e/o hanno comunque usato un nome di fantasia (es. *La Repubblica*, *La Stampa*, *Il Messaggero* sopra citati). Cautele simili risultano essere state adottate anche nel corso dei servizi televisivi indicati nel reclamo.

4. Ciò detto, va però evidenziato che anche nell'ambito di taluni dei predetti articoli (*La Stampa* del 6 marzo, *La Repubblica* del 12 marzo) non sono mancati dettagli indicati dalla reclamante che, ad avviso dell'Autorità, possono considerarsi non essenziali ai fini della corretta rappresentazione dei fatti. Ci si riferisce, in particolare, alla specificazione della nazionalità ("egiziano") dell'uomo con cui la reclamante avrebbe dichiarato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente la mattina dello stesso giorno in cui si è consumata la violenza. Si tratta infatti di un'indicazione che può ritenersi non essenziale (art. 6 del codice di deontologia cit.) nel contesto complessivo della notizia che si intendeva fornire e cioè la circostanza che dalle indagini erano emersi elementi significativi che potevano anche condurre ad escludere che l'uomo sospettato di aver commesso tale atto di violenza ne fosse effettivamente responsabile.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono formularsi in merito all'articolo pubblicato sul quotidiano *Leggo*. In particolare, la reclamante mette in rilievo che l'articolo, nel riferire sui medesimi sviluppi dell'indagine, riporta considerazioni e diffonde informazioni relative ad asserite abitudini sessuali della stessa. Al di là delle valutazioni espresse dell'autrice dell'articolo, eventualmente rilevanti sotto il profilo della diffamazione, questa Autorità ritiene che la diffusione di simili informazioni - che risultano anche tratte da dichiarazioni di terzi - si pone in contrasto con le speciali garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona (art. 11 codice di deontologia cit.). Inoltre, le stesse - indipendentemente dalla loro fondatezza o meno - riguardano comunque aspetti della vita personale della reclamante la cui conoscenza da parte dei lettori del giornale non può essere ritenuta "essenziale" ai fini della corretta comprensione della vicenda di cronaca di cui si discute la quale, allo stato, verte su una condotta che configura un reato compiuto ai danni della reclamante.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto nei confronti di Società Editrice Il Tempo s.p.a., ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione delle informazioni indicate al punto 3 idonee, anche indirettamente, a identificare la donna vittima dell'atto di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio 2009. Tale divieto opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti *web* delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 *ter* del Codice.

Ai sensi degli artt. 143, comma 1 lett. b) e 154 comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.a, Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a, Leggo S.p.a.

di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4 al principio di “essenzialità dell’informazione” di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice e 6 del codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all’art. 11 del codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso.

Si fa presente che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all’art. 162, comma 2 *ter* del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. *c*) e 154, comma 1, lett. *d*) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a Società Editrice Il Tempo S.p.a. - in qualità di titolare del trattamento - ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni indicate al punto 3 idonee, anche indirettamente, a identificare la reclamante; in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 *ter*, del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1 lett. *b*) e 154 comma 1, lett. *c*), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.a., Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a., Leggo S.p.a. di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4 al principio di “essenzialità dell’informazione” di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice e 6 del codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all’art. 11 del codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso; in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all’art. 162, comma 2 *ter* del Codice;

c) dispone l’invio di copia del presente provvedimento ai competenti Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Roma, 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi

5. DIRITTO DI CRONACA E DATI SANITARI

L’articolo, pubblicato sul sito web di un quotidiano nazionale, narra la vicenda riguardante una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno non ritenuti necessari. Ma riporta i nomi delle donne che hanno subito l’intervento chirurgico insieme ad altre descrizioni particolareggiate sulle modalità dell’operazione e le patologie di cui le donne erano affette. Una delle donne si rivolge al Garante che interviene e vieta l’ulteriore pubblicazione delle generalità dell’interessata e delle altre vittime del caso di malasanità.

Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato che gli organi di informazione, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, sono tenuti al rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza e al decoro personale, specialmente quando si tratti di malattie gravi o terminali. In questi casi è dovere del giornalista astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente personale. La pubblicazione effettuata dalla testata si pone dunque in contrasto con tali principi e con quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti che afferma il principio di essenzialità dell'informazione.

L'Autorità ha così vietato al quotidiano l'ulteriore diffusione, anche tramite il sito web, delle generalità delle persone alle quali si riferiscono i dati sensibili e ha disposto l'invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza.

Giornalismo: diffusione di dati di interesse clinico e dignità della persona 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l'articolo del 10 giugno 2008 dal titolo "Quei seni straziati" pubblicato sul sito Internet "www.lastampa.it", edito da La Stampa S.p.A., che narra la vicenda relativa a una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno ritenuti non necessari;

RILEVATO che il predetto articolo è stato portato all'attenzione del Garante nell'ambito di un procedimento, riguardante la medesima vicenda, avviato nei confronti di altro titolare del trattamento (*provv.* del 26 febbraio 2009);

CONSIDERATO che l'articolo in esame contiene il nome e il cognome delle donne che hanno subito l'intervento chirurgico unitamente a descrizioni particolareggiate riguardanti le modalità dell'intervento e ai dati relativi alle patologie da cui le stesse erano affette;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona gli organi di informazione devono osservare particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007, del 6 dicembre 2007, del 5 marzo 2008 rispettivamente doc. web nn. 1064770, 1225898, 1478083, 1478059 e 1523741); considerato, in particolare, che "*il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico*" (art. 10 del codice di deontologia cit.);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione del nome e cognome delle interessate, sebbene riferita a un episodio di rilevante interesse pubblico, risulta contra-

stante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;
 CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. *d*) e 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento sopra individuato il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. *d*) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di La Stampa S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito *web*, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Patroni Griffi

6. ARCHIVI GIORNALISTICI ONLINE A PROVA DI PRIVACY

Da oggi sarà più facile tutelare la privacy dei cittadini messa a repentaglio dai motori di ricerca, preservando comunque l'integrità storica e la piena fruibilità degli archivi dei giornali messi on line.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato alcune modalità tecniche che gli editori devono adottare per evitare che i motori di ricerca estraggano in automatico dagli archivi dei giornali tutti i dati personali che vi sono contenuti, anche quelli non più attuali o incompleti che possano ledere la riservatezza delle persone.

L'Autorità è intervenuta a seguito di alcuni ricorsi [doc. web nn. 1582866, 1583152, 1583162] presentati nei confronti di un editore che ha reso recentemen-

te fruibile ai più comuni motori di ricerca parte dell'archivio storico del proprio quotidiano. I ricorrenti lamentavano il fatto che, digitando il proprio nome su di un comune motore di ricerca, ottenevano come risultato notizie pubblicate anche quindici anni prima. In un caso, il ricorrente era stato completamente assolto dai reati citati nell'articolo, ma ciò non emergeva dai risultati della ricerca. In altri casi, gli interessati, pur avendo negli anni cambiato vita e avviato una diversa attività professionale, continuavano ad essere associati a vicende ormai lontane.

L'Autorità non ha accolto l'istanza degli interessati di far cancellare o modificare i dati in questione dall'archivio on - line del quotidiano, ma ha ritenuto legittima, in considerazione della specificità dei casi, la loro richiesta di veder tutelata la propria attuale identità. Ha quindi imposto alla società editrice di adottare le opportune misure tecniche: ad esempio, predisponendo una versione dell'articolo che non riporti i dati personali dei ricorrenti nel caso in cui l'articolo possa essere estratto automaticamente da motori di ricerca esterni; oppure prevedendo differenti modalità di presentazione delle pagine sul web, in particolare garantendo che le notizie siano rintracciabili soltanto usando il motore di ricerca del giornale o del sito web. Queste soluzioni consentono di tutelare gli interessati e di preservare, al contempo, l'integrità della memoria storica, la libertà di ricerca anche storica, il diritto allo studio e all'informazione poiché gli utenti potranno comunque continuare a consultare la versione integrale degli articoli attraverso funzioni di ricerca interne al sito del giornale.

Sempre in materia di archivi giornalistici on line, il Garante ha invece rigettato un altro ricorso presentato da una cittadina che chiedeva di bloccare la diffusione on - line di informazioni che la riguardavano per fatti avvenuti nel 2001. In questo caso l'Autorità ha considerato prevalente la rilevanza sociale del reato contestato oltre che il più breve lasso temporale trascorso dalla vicenda e dai successivi sviluppi giudiziari, e ha ritenuto ancora opportuno che non vi fossero ostacoli a un'ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione.

Archivi storici on line dei quotidiani: condizioni che rendono legittima la riproposizione di un articolo su Internet - 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 10 novembre 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "*www.corriere.it*", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all'archivio storico del quotidiano "*Il Corriere della Sera*" di un articolo che contiene dati personali che la riguardano (articolo del KW dal titolo "*ZQ*" nel quale si fa riferimento all'arresto e alla custodia cautelare in carcere disposta nei confronti della ricorrente) e che è attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenuti nell'articolo in questione; ciò, in quanto la ripubblicazione di tali notizie, avvenuta a distanza di 7 anni dagli avvenimenti, riferendosi a fatti "*risalenti ormai nel tempo (2001)*" che non sarebbero più di interesse pubblico, comporterebbe note-

voli danni per la ricorrente, sia di natura personale che di natura economica; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di conoscere l'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, oltre a conoscere l'origine, le modalità, le finalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi o che possano comunque venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota dell'8 gennaio 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota del 28 novembre 2008 con la quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha dato riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2; visto che, invece, in ordine alla conservazione dei dati personali della ricorrente, la resistente ha sostenuto di non *“essere obbligata a rimuovere l'articolo in parola dal proprio archivio informatico”* che avrebbe unicamente la *“funzione di diffondere gli stessi articoli già diffusi su supporto cartaceo e conservati, anche in tale forma, presso l'archivio”*;

VISTA la memoria del 3 dicembre 2008 con la quale la ricorrente ha sostenuto che la diffusione dei dati personali che la riguardano, a distanza di molti anni dalle vicende in oggetto, da un lato, violerebbe gli artt. 136 e 137 del Codice, in quanto la notizia non rivestirebbe più la connotazione di fatto di interesse pubblico; rilevato inoltre che la ricorrente ha contestato l'equiparazione, sostenuta da controparte, dell'archiviazione cartacea degli articoli del quotidiano con l'archiviazione on line, accessibile in tal modo, attraverso l'indicizzazione da parte dei comuni motori di ricerca, da una pluralità indiscriminata di soggetti; visto che la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la resistente provveda alla *“anonimizzazione”* dei propri dati personali nell'ambito dell'articolo in questione e adotti *“misure tecniche ad evitare la indicizzazione”*, attuale e futura, del proprio nominativo, anche sui più comuni motori di ricerca, ivi comprese le copie cache delle pagine interessate;

VISTA la memoria del 5 dicembre 2008 con la quale Rcs Quotidiani S.p.A. ha, preliminarmente, sostenuto che le richieste proposte dalla ricorrente nella memoria del 3 dicembre 2008 sarebbero inammissibili in quanto formulate per la prima volta con la suddetta memoria e non previamente introdotte con l'atto di ricorso; visto che, nel merito, la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati personali della ricorrente è stato effettuato in modo lecito; secondo la resistente, infatti, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che riferisce *“fatti veri e di manifesto interesse pubblico”*) contenuto nell'archivio storico del quotidiano che, *“per assolvere compiutamente al suo scopo, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni”* e non può subire *“amputazioni”* a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una *“nuova diffusione”* nell'ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto per finalità documentaristiche *“nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca”* per consentirne *“la visione al pubblico, per mere finalità di ri-*

cerca e di approfondimento” e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che *“la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprendere la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione”*; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì sostenuto di aver, *“in ragione della particolarità della vicenda e dei suoi protagonisti,”* correttamente trattato i dati personali della ricorrente nell’ambito dell’articolo in questione - rispetto al quale *“il ricorrente non ha in alcun modo reagito, in sede giudiziaria o stragiudiziaria, all’epoca della pubblicazione”*; rilevato che, rispetto alla richiesta di *“anonimizzazione”* dell’articolo, la resistente ha dichiarato di non poterla accogliere in quanto *“alla liceità della conservazione dei dati non può che corrispondere analoga liceità di consultazione dei medesimi, con le tecniche vigenti, tra le quali - non a caso la più diffusa - spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali è necessario digitare dei dati contenuti nell’articolo”*; infine, in ordine al provvedimento del Garante del 10 novembre 2004 citato dalla ricorrente, la resistente ha sostenuto che nel caso di specie il trattamento dei dati della ricorrente, diversamente da quello preso in esame dalla citata decisione, avendo funzione esclusivamente documentaristica, non sarebbe soggetto a *“limiti di tempo”* nella conservazione dei dati, né a limiti alla loro accessibilità da parte della collettività, anche attraverso i più comuni motori di ricerca;

VISTO il verbale dell’audizione tenutasi il 9 dicembre 2008 nel quale la ricorrente ha ribadito le argomentazioni contenute nella propria memoria ed ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero - e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione -, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché art. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in *G. U.* 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo pubblicato quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile *on - line* sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s.

del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. *b*), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessata effettuato mediante la riproposizione *on line*, sul sito Internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda, anche giudiziaria, in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell'originaria pubblicazione, la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenuti nel citato articolo;

RITENUTO di dover altresì dichiarare infondata nel caso di specie l'opposizione per motivi legittimi manifestata dalla ricorrente in relazione all'ulteriore diffusione *on line* dei dati personali che la riguardano contenuti nell'articolo in questione secondo le attuali modalità utilizzate dalla resistente, tenuto conto del fatto che la notizia pubblicata fa riferimento a un fatto vero e non contestato dalla ricorrente che aveva suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo trascorso dai fatti e dai successivi sviluppi giudiziari della vicenda, tali da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l'opportunità di un'ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione;

RITENUTO che in ordine alle restanti richieste di accesso formulate dalla ricorrente deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro in merito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste della ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenuti nell'articolo oggetto del ricorso, nonché l'opposizione alla diffusione dei medesimi secondo le modalità attualmente utilizzate dalla resistente;

- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
 c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

De Paoli

7. IL GARANTE AI MEDIA: PUBBLICATI DETTAGLI CHE RENDONO IDENTIFICABILE LA RAGAZZA VIOLENTATA A ROMA

Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale e le rendano vittime due volte. Tanto più quando si tratta di un minore.

Il Garante per la privacy è intervenuto nei confronti di un'agenzia di stampa e di alcuni quotidiani per bloccare l'ulteriore pubblicazione di dati personali relativi ad una ragazza vittima di un abuso verificatosi nei giorni scorsi a Roma.

L'intervento d'urgenza dell'Autorità si è reso necessario perché nelle notizie e nelle cronache sull'episodio, pur non essendo stati resi noti nome e cognome della minore e dei genitori, è stata riportata una molteplicità di informazioni tali da renderla immediatamente riconoscibile, non solo all'interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti.

Sono stati, ad esempio, diffusi la professione del padre, quella della madre e di una zia, il tipo di scuola frequentata dalla vittima e dalla sorella.

Tutti questi dettagli, sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda, contrastano con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti. La loro divulgazione risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale l'ordinamento (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconosce una tutela rafforzata.

Proprio con riferimento ai ripetuti recenti casi di violenza sulle donne e sui minori, che destano allarme e richiamano giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica, il Garante rivolge un appello a tutti i media affinché, pur nel legittimo diritto di cronaca riguardo a fatti di interesse pubblico, adottino una maggiore sobrietà ed evitino di riportare informazioni che possano ledere la dignità delle persone, aggiungendo così involontariamente violenza a violenza.

**Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale
 16 febbraio 2009**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTE le notizie diffuse in data odierna relative a un episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma il 14 febbraio 2009;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell'art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

In data odierna diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma lo scorso 14 febbraio.

L'agenzia di stampa Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata - Soc. Coop.) nel riferire il caso, pur non rendendo apertamente nota l'identità della minore, ha pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare e segnatamente: l'età, il quartiere in cui vive, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la tipologia di scuola frequentata, la circostanza che abbia una sorella, di cui viene indicata anche l'età, e che abbia un cane.

Dai primi accertamenti istruttori risulta che tali informazioni sono state integralmente riportate anche dal quotidiano "Il Tempo" edito da Società Editrice Il Tempo S.p.a. (articolo pubblicato in data odierna, p. 3), anche nella versione *on line*.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare un minore vittima di atti di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice).

Invero, come già riconosciuto da questa Autorità (Prov. del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provv. del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente doc. web nn. 1090071, 1091956, 1536583 e 1557470), nonostante la mancata individuazione nominativa della vittima della violenza, la stessa deve ritenersi, ancorché indirettamente, riconoscibile, in ragione delle numerose e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

2. Si rileva altresì che, al di là dell'attitudine a rendere riconoscibili l'interessata, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dall'agenzia di stampa e dal quotidiano suindicati (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la circostanza che la vittima abbia una sorella, di cui viene specificata l'età, che la famiglia abbia un cane, la tipologia della scuola frequentata) non rispettano il principio di essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del menzionato codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su un soggetto minore per il quale, pur in relazione allo svolgimento della libertà d'informazione, l'ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Garante, Prov.

del 10 marzo e del 6 aprile 2004 e Provv. del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 sopra citati).

Fermo restando il divieto di carattere generale, previsto dall'art. 734 - bis cod. pen., di divulgare le generalità e l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età va ricordato che l'art. 114, comma 6, cod. proc. pen. vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione.

Inoltre, l'art. 7 del codice di deontologia -anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei confronti dell'agenzia di stampa e del quotidiano indicato in premessa, ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell'atto di violenza sessuale compiuto a Roma il 14 febbraio u.s.. Tale divieto, che per la delicatezza del caso si estende anche alla diffusione delle iniziali del nome e cognome della vittima, opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti *web* delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Stante l'urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione d'ufficio (art. 154, comma 1 lett. d) del Codice).

L'Autorità si riserva peraltro di intervenire nei confronti di altri titolari del trattamento nel caso in cui venissero riscontrate analoghe violazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa) e Società Editrice Il Tempo S.p.a. - in qualità di titolari del trattamento - ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti *web*, delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 16 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

De Paoli

DECISIONI E DOCUMENTI

A - INDICE DECISIONI

INDICE DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME 2009

- 5-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale
- C.N. 31 marzo 2009 n.17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- 5-2 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante
- C.N. 16 giugno 2009 n.55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 5-3 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati
- C.N. 17 giugno 2009 n.77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 5-4 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica
- C.N. 22 settembre 2009 n.85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 5-5 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato
- C.N. 17 dicembre 2009 n.149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 5-6 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- 5-7 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici
- C.N. 12 febbraio 2009 n.8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 5-8 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica
- C.N. 12 febbraio 2009 n.11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*

- 5-9 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica
- C.N. 12 febbraio 2009 n.12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- 5-10 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati
- C.N. 12 febbraio 2009 n.13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- 5-11 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela
- C.N. 12 febbraio 2009 n.14 - Pres. Del Boca- Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- 5-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo
- C.N. 6 maggio 2009 n.34 - Pres. Del Boca- Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 5-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/00 e onnicomprensività della retribuzione
- C.N. 16 giugno 2009 n.56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- 5-14 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione)
- C.N. 16 ottobre 2009 n.123 - Pres. Del Boca- Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- 5-15 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno
- C.N. 16 ottobre 2009 n.125 - Pres. Del Boca- Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 5-16 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario
- C.N. 16 ottobre 2009 n.128 - Pres. Del Boca- Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 5-17 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione
- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino-Alto Adige 25.9.2008*

- 5-18 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- 5-19 Art. 7 legge 150/2000. Divieti
- C.N. 12 febbraio 2009 n.5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005.*
- 5-20 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto
- C.N. 30 marzo 2009 n.25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibere Ordine Liguria*
- 5-21 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona
- C.N. 31 marzo 2009 n.31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- 5-22 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente
- C.N. 16 giugno 2009 n.47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- 5-23 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati
- C.N. 22 settembre 2009 n.88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 5-24 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede
- C.N. 31 marzo 2009 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede.*
- 5-25 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato
- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Annulate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23-24.4.2009*
- 5-26 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres.Del Boca - Rel. Donno-Ghirra
 - *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*
- 5-27 Cessata materia del contendere
- C.N. 16 ottobre 2009 n.122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Cessata materia del contendere - ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

B - DOCUMENTI

MODIFICA DELL'ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2003

per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 Marzo 2009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2009

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto l'art. 20, lett. e) della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti adottata l'11 febbraio 2009;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 46 del Regolamento del 18 luglio 2003 per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, deliberata dal Consiglio medesimo nella seduta dell'11 febbraio 2009 ed allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: Frunzio

Allegato

NUOVO TESTO ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI.

Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del Regolamento di esecuzione.

Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso è proposto solo dall'interessato vale il divieto della *reformatio in peius* delle sanzioni di primo grado.

DECALOGO DEL GIORNALISMO SPORTIVO

(approvato dal CNOG all'unanimità il 30.3.2009)

Premessa: nel settore del giornalismo sportivo è maturata l'esigenza di una definizione specifica di norme di comportamento. In particolare per le possibili conseguenze che l'informazione sugli avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può concorrere a provocare.

In piena conformità con la Carta dei Doveri, che contiene i fondamentali riferimenti deontologici della professione, si è ritenuto di esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo.

Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.

DECALOGO DI AUTODISCIPLINA DEI GIORNALISTI SPORTIVI

1 - Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone

2 - Il giornalista sportivo non realizza articoli o servizi che possano procurare profitti personali; rifiuta e non sollecita per sé o per altri trattamenti di favore.

3 - Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti ; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza

4 - Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente.

5 - Il giornalista sportivo rispetta la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti agonistici.

6 - Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

7 - Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.

8 - Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive.

9 - Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.

10 - Il giornalista sportivo rispetta la Carta di Treviso sulla "tutela dei minori"; per la particolarità del settore pone particolare attenzione all'art. 7 di detta Carta (tutela della dignità del minore malato, disabile o ferito).

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sottratti all'accesso o accessibili facendo ricorso al potere di differimento.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti garantisce il diritto dei cittadini di accedere, nelle forme di cui al presente Regolamento, ai documenti amministrativi da esso formati o comunque detenuti stabilmente, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il diritto di accesso riguarda sia i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo, sia gli atti che ne costituiscono parte integrante e comunque tutti gli atti detenuti ed utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dell'Ente.

3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso.

Art. 3 - Richiesta di accesso informale e formale

1. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il diritto di accesso si può esercitare in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio del Consiglio nazionale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Tale richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità.

3. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o qualora, in base al contenuto del documento richiesto, il Consiglio nazionale riscontri l'esistenza di controinteressati, l'interessato è invitato a presentare richiesta formale di accesso, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

4. Al di fuori dei casi indicati al comma 3, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

5. L'interessato deve indicare, nella richiesta informale o formale, la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi, gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,

specificando e comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (modello allegato).

Art. 4 - Notifica ai controinteressati

1. Sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui al comma 1, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione,

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Consiglio nazionale provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 5 - Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima.

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio competente, entro dieci giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 6 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di accesso è il direttore o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Nel caso di atti infra-procedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il direttore, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 7 - Accoglimento della richiesta

1. La richiesta di accesso viene accolta quando, il Consiglio nazionale accerti che il richiedente, soggetto privato o portatore di interessi pubblici o diffusi, abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo.

simo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

Art. 8 - Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

5. L'esame dei documenti è gratuito.

6. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso del costo di produzione e i diritti di ricerca e visura. La determinazione dell'importo è fissata con delibera del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 9 - Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela di interessi meritevoli di tutela, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10 - Casi di esclusione dell'accesso

1. Sono sottratti all'accesso i documenti suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.

2. Sono sottratti all'accesso gli atti che documentano lo svolgimento delle sedute delle Commissioni in sede consultiva o referente e delle riunioni del Consiglio nazionale.

3. I documenti amministrativi sono sottratti all'accesso quando essi riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.

4. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Modello fac-simile

Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti
00185 Roma, Via Parigi, 11

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi della
L. 241/1990

Il/La sottoscritto/a

.....
nato a *prov.*

il

residente in (via)

città *cap* *prov.*

tel. *fax* *cell.*

e-mail *n. documento identità*

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in qualità di

INTERESSATO**Chiede**

- di avere in visione
 di avere copia in carta libera
 di avere copia conforme
 de... seguent... document...:

.....

avvent... per oggetto

emess... in data

con protocollo n.

Motivo della richiesta:

.....

Nel caso di copia del documento, desidera riceverne copia:

- tramite posta al seguente indirizzo

.....

- fax al n.

- ritiro da parte del richiedente presso gli uffici del Consiglio nazionale

Attende una risposta entro 30 gg. dalla data della presente richiesta.

...I... sottoscritt... dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di essere stat... informat... che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

.....

In fede

.....

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive

Sottoscritto in data 21 maggio 2009

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d'ora in avanti indicate come parti

VISTI gli articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 101, 102 e 111 della Costituzione italiana e gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", secondo il quale sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e culturali, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 471, comma 1, del codice di procedura penale "l'udienza è pubblica a pena di nullità", e che l'art. 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nel consentire la ripresa e la diffusione dei dibattimenti processuali, ne esplicita ed accentua la naturale destinazione alla pubblica conoscenza;

VISTA la Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003 (R 2003) 13 - relativa all'informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali, la quale, nel ricordare i principi fondamentali in materia quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto al giusto processo, la tutela della dignità della persona e della vita privata e familiare, elenca i principi ispiratori dell'attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali e invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei citati principi; nonché il Protocollo n. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI l'8 luglio 1993, la Carta di Treviso del 5 ottobre 1990, il Vademecum Carta di Treviso del 25 novembre 1995, la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli operatori del Servizio Pubblico Televisivo, il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori approvato il 29 gennaio 2002 e il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai;

VISTO l'"Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/CSP, il quale, nel declinare i principi e i criteri relativi alle trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, invita i soggetti interessati a redigere un codice di autoregolamentazione al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai predetti principi e criteri;

CONSIDERATO che il principio costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo titolare della sovranità, che può anche direttamente parteciparvi, esige che la collettività in cui il popolo consiste sia informata nel modo più ampio possibile dei fatti attinenti a vicende giudiziarie nonché dell'andamento delle medesime e dei modi in cui in relazione ad esse la giustizia sia in concreto amministrata in suo nome;

CONSIDERATO altresì che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, concorrono a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica;

RILEVATO che l'attività professionale dei giornalisti e in genere degli operatori dell'informazione, in quanto comporta la necessità di raccogliere e valutare fatti ed indizi, vagliarne l'attendibilità, organizzarli secondo logica e assumerli o rifiutarli come elementi di convincimento per l'espressione del proprio pensiero in forma assimilabile al giudizio, il quale ultimo però si svolge secondo puntuali regole procedurali e trova parametri valutativi prefissati in precise norme, che tuttavia sono suscettibili di interpretazione al pari dei fatti ai quali esse vanno applicate, lasciando dunque inevitabili margini di opinabilità che comportano una relazione solo presuntiva di corrispondenza tra il giudicato e la verità dei fatti stessi.

RILEVATO, ancora, che l'attività informativa in forma di cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento giurisdizionale si svolge inevitabilmente in stretto parallelismo con questo, solo così potendo assicurare il raggiungimento dello scopo suo proprio, che è quello di rendere edotta la comunità mediante la formazione della pubblica opinione sugli eventi e sulle persone nei cui confronti, in suo nome, la giustizia è amministrata;

CONSIDERATO che tale andamento parallelo determina le condizioni di un circuito virtuoso potendo, in particolare, dare impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti nella prospettiva dell'espansione degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della completezza delle indagini e della maturazione del libero convincimento dei giudici;

CONSIDERATO che l'essenziale funzione di informazione accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale, rispettando l'esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria, in forma libera e a fini anticipatori i processi in corso;

CONSIDERATA la necessità costituzionale di preservare la libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa da ogni forma di pressione o censura, anche a garanzia del diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche;

CONSIDERATO altresì l'inderogabile dovere di rispettare, nell'esercizio di tale libertà, i diritti inviolabili alla dignità, alla onorabilità e alla riservatezza, specificamente tutelati dalla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost., delle persone, specie se soggetti deboli in ragione dell'età minore o per altre cause, a qualunque titolo aventi parte in vicende giudiziarie o che, pur a queste estranee, possano in qualsiasi modo con esse trovarsi in occasionale rapporto di connessione; dovere da valutare, quanto alla esigibilità del suo corretto adempimento, in connessione con l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

PRESO ATTO che la peculiarità del mezzo radiotelevisivo, destinato alla narrazione per immagini in movimento, implica la modalità espressiva della rappresentazione scenica – comune peraltro agli aspetti “liturgici” della celebrazione processuale - la quale, se non contenuta in ragionevoli limiti di proporzionalità, può trascendere in forme espressive suscettibili di alterare la reale figura dell'indagato o imputato e di altri soggetti processuali o estranei al processo;

CONDIVIDENDO l'esigenza segnalata nella delibera AGCOM n. 13/08/CSP di disciplinare le modalità di rappresentazione televisiva delle vicende giudiziarie in corso, attraverso una scelta di autoregolamentazione da parte dei soggetti titolari del diritto costituzionale di liberamente manifestare il pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, anche a garanzia della formazione di una libera e consapevole opinione pubblica quale fondamento del sistema democratico;

IN CONTINUITÀ con un'autonoma tradizione di autodisciplina, ispirata al comune intendimento di assicurare il massimo grado possibile di effettività ai valori costituzionali sopra richiamati che, a partire dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo l'acquisizione e l'attuazione dei criteri di un ponderato bilanciamento tra diritto-dovere dell'informazione, i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza della persona umana e i principi del giusto processo;

dopo ampio confronto in sede di “tavolo tecnico” istituito con la citata delibera AGCOM e ricevuta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'attestazione che il testo elaborato risponde compiutamente ed in modo soddisfacente alle indicazioni da essa ivi formulate, che ne rimangono pertanto attuate

ADOTTANO

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato “Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”.

Articolo 1

1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle forme della cronaca, dell'opinione e della critica anche in riferimento all'organizzazione, al

funzionamento e agli atti dei pubblici poteri incluso l'Ordine giurisdizionale, si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle trasmissioni radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie, le parti si impegnano a:

a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rivelare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico;

Articolo 2

1. L'accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera AGCOM, alle quali esso compiutamente risponde, e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.

2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all'Ordine professionale.

Articolo 3

Il presente Codice è aperto all'adesione da parte di altri soggetti iscritti al ROC presso l'AGCOM e a loro associazioni e consorzi.

L'adesione comporta la piena accettazione del presente Codice.

Articolo 4

Il presente Codice entra in vigore all'atto di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Roma, 21 maggio 2009

Per Rai – Radiotelevisione Italiana Spa

Dott. Paolo Garimberti

Presidente

Prof. Mauro Masi

Direttore Generale

Per RTI – Reti Televisive Italiane Spa

Dott. Fedele Confalonieri

Presidente Mediaset

D.ssa Gina Nieri

Vice Presidente R.T.I.

Per Telecom Italia Media Spa

Dott. Mauro Nanni

Amministratore Delegato

Per l'Associazione Aeranti-Corallo

Avv. Marco Rossignoli

Presidente e Coordinatore Aeranti-Corallo

Per l'Associazione FRT – Federazione Radio e Televisioni

Dott. Filippo Rebecchini

Presidente

Per l'Ordine Nazionale dei Giornalisti

Dott. Pierluigi Roesler Franz

Consigliere Nazionale

Per la Federazione Nazionale della Stampa

Dott. Roberto Natale

Presidente

DOCUMENTO DI INDIRIZZO per l'iscrizione all'elenco dei Pubblicisti (Decisione CNOG 17 giugno 2009)

PREMESSA: La professione giornalistica è profondamente mutata negli anni che sono trascorsi dall'approvazione della legge 69/1963. I principi su cui essa si fonda sono validi oggi come allora, ma la struttura delle redazioni e l'articolazione delle mansioni hanno subito sostanziali modifiche. Per l'accesso all'elenco dei professionisti – in attesa di una radicale riforma da tempo sollecitata da parte dell'Ordine e di altri organismi di categoria – si è provveduto con interpretazioni dell'art. 34 che hanno consentito un più esteso riconoscimento della pratica giornalistica e, contemporaneamente, l'obbligatorietà della frequenza a corsi di preparazione che precedono l'esame.

Procedure nuove risultano necessarie anche per l'accesso all'elenco dei pubblicisti. In particolare perché nel frattempo è stato riconosciuto il loro diritto ad assumere la direzione responsabile di una testata, e a far parte integrante del lavoro redazionale. Pur nella distinzione tra i due elenchi, si è realizzata cioè una convergenza progressiva tra pubblicismo e professionismo; per le responsabilità, il rispetto delle leggi e delle norme deontologiche - compreso il divieto di fare pubblicità - i doveri dei giornalisti sono totalmente identici, senza distinzione tra un elenco e l'altro. Una risposta piena alle nuove esigenze potrà derivare soltanto da una riforma legislativa, tuttavia alcuni adeguamenti risultano possibili anche nel quadro normativo ancora vigente.

LA PROCEDURA DOVRA' UNIFORMARSI AI SEGUENTI INDIRIZZI

Per iniziativa del Consiglio regionale, o eventualmente a dimensione interregionale, saranno tenuti periodicamente corsi di formazione per i futuri giornalisti dedicati in particolare al complesso delle norme deontologiche che la categoria si è data, oltre che al quadro legislativo che concerne la professione (Costituzione della Repubblica; diritto all'informazione e libertà di stampa; legge istitutiva dell'Ordine e distinzione tra informazione e comunicazione, con particolare riferimento al divieto di fare pubblicità; legge sulla stampa; legge sulla privacy, Carta dei doveri più tutte le specifiche settoriali come quelle per l'informazione economica e lo sport, Carta di Treviso, Carta di Roma). Complessivamente si tratta di gran parte delle materie delineate nei moduli 1 e 2 del Progetto elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico per la preparazione dell'esame dei professionisti.

Una formulazione "di base" di tali corsi dovrà essere elaborata a cura del Consiglio Nazionale e fornita ai Consigli Regionali, che potranno adattarla alle proprie esigenze o anche ampliarla, in un quadro di riferimento nazionale.

Tali corsi dovranno essere rivolti a chi richiede l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, avranno carattere obbligatorio, e si concluderanno con la certificazione che siano stati seguiti con diligenza e con profitto. Per non ritardare l'iter di valutazio-

ne delle domande di iscrizione si dovrà prevedere che ai corsi si possa accedere prima del compimento dei due anni di attività giornalistica di collaborazione. È opportuno prevedere che i corsi possano essere seguiti on-line da chi non abbia la possibilità di intervenire di presenza per ragioni di distanza o di orario. I corsi on-line potranno essere curati direttamente dall'Ordine regionale, o elaborati a livello nazionale per essere messi a disposizione sul web; dovranno contenere sistemi di certificazione della frequenza e un accesso, in forma riservata, a funzioni di test per la verifica e la auto-verifica dell'apprendimento.

A parte l'istruttoria della pratica per l'iscrizione, che dovrà verificare l'adeguatezza e la continuità del lavoro svolto, in coerenza con l'ultimo comma dell'art.34 del Regolamento ("il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati"), il Consiglio provvederà a convocare il richiedente per una illustrazione dell'attività e del materiale giornalistico prodotto; tale colloquio, che il Consiglio regionale potrà eventualmente delegare ad una apposita commissione, farà riferimento al materiale allegato alla domanda di iscrizione, e potrà concernere anche le conoscenze sulle materie legislative e deontologiche trattate nei corsi.

La deliberazione del Consiglio regionale relativa all'iscrizione sarà in ogni caso adottata in camera di consiglio.

Note esplicative e linee di attuazione della procedura di accesso all'elenco dei pubblicisti. Lo schema dei corsi sarà fornito dal Consiglio nazionale.

Gli argomenti principali saranno:

- Cenni storici sul giornalismo e sulla conquista della libertà di stampa
- Diritto all'informazione, Costituzione, leggi che regolano il giornalismo, responsabilità penali e civili
- Separazione tra informazione e comunicazione (divieto di pubblicità)
- Deontologia (Carta dei Doveri, Carta di Treviso, Carta di Roma, norme settoriali per giornalismo economico, sportivo, ecc) e leggi sulla privacy
- Diritto d'autore, rapporti economici che ne derivano
- Rapporti con le fonti, ruolo e funzione degli uffici stampa

(più eventuali argomenti ulteriori da individuare)

I corsi potranno svolgersi in modo "concentrato" (una o due giornate a tempo pieno). La frequenza dovrà essere certificata.

Nel caso dei corsi on-line, da attivare come sostitutivi dei corsi di presenza per coloro che non siano in grado per impedimenti oggettivi di frequentarli, il Consiglio Nazionale fornirà uno schema base agli Ordini regionali, i quali potranno poi integrarlo.

L'on-line dovrà prevedere che si accerti l'uso effettivo del corso di formazione, e si testi l'apprendimento (indicativamente con il metodo dei quiz).

In quei casi particolari in cui risulti palese che le conoscenze siano già in possesso del soggetto richiedente (es. un esperto di diritto per la parte che riguarda Costituzione e leggi sulla stampa) il Consiglio Regionale potrà decidere di esentarlo dai moduli del corso che sarebbero superflui.

Il colloquio rientra perfettamente nell'ambito di ciò che indica l'ultimo comma dell'art. 34 del Regolamento (**"Il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati"**). Proprio attraverso il colloquio questi elementi potranno essere ottenuti, e si eviterà anche che la pratica di ammissione all'albo sia affidata ad una procedura esclusivamente burocratica.

Resta inteso che le modalità concrete del colloquio con il candidato potranno essere definite da ciascun Consiglio regionale, anche se si ritiene opportuno che ciò avvenga in termini di collegialità.

Poiché non sarà possibile rendere le materie dei corsi oggetto di un vero e proprio esame, è indispensabile che la frequenza, in una forma o nell'altra, risulti certificata, e che i tutor attestino che il corso è stato seguito con profitto. Anche nel caso di corsi on-line occorrerà dunque che si prevedano la verifica dell'effettiva utilizzazione, e la constatazione di un proficuo apprendimento.